

Lexambiente

www.lexambiente.com

Rivista giuridica on line creata e curata da Luca RAMACCI

Luca RAMACCI

**PRIME NOTE SUL NUOVO CONDONO
EDILIZIO E “RECUPERO” DEGLI INDIRIZZI
GIURISPRUDENZIALI**

La presente pubblicazione viene distribuita gratuitamente in Internet attraverso il sito LEXAMBIENTE (www.lexambiente.com). Può essere liberamente duplicata e diffusa gratuitamente citando la fonte. Non sono consentite le riproduzioni parziali senza indicazione della fonte e le alterazioni al formato originario di distribuzione

AVVERTENZA

La presente pubblicazione contiene la sua interno l'articolo "Prime note sul nuovo condono edilizio e "recupero" degli indirizzi giurisprudenziali" pubblicato sul numero di febbraio 2004 di Rivistambiente.

In allegato, tutte le massime giurisprudenziali (fonte CED Cassazione) relative al condono edilizio, suddivise per argomento e gran parte delle sentenze citate nel testo complete di motivazione

INDICE

<i>PRIME NOTE SUL NUOVO CONDONO EDILIZIO E "RECUPERO" DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI</i>	4
1. Premessa	4
2. Condono e sanatoria. Differenze	5
3. Sulla legittimità costituzionale del nuovo condono	6
4. Gli scopi delle nuove disposizioni. Riqualificazione urbanistica e lotta all'abusivismo ?	10
5. La regolarizzazione degli interventi eseguiti in aree demaniali.	12
6. Individuazione degli abusi sanabili	13
7. Domanda di condono	18
8. Condono e sospensione del procedimento.	20
9. Pagamento oblazione	22
10. Controlli demandati al giudice	23
11. Condono e procedimento di esecuzione	24
12. Condono e sequestri	25
13. Condono e lottizzazione abusiva	26
<i>Appendice 1 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</i>	27
DIFFERENZE CON SANATORIA "ORDINARIA"	27
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO	28
PAGAMENTO DELL' OBLAZIONE	40
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE	43
SEQUESTRO PENALE	45
ZONE VINCOLATE	47
DOMANDA CONDONO	58
CONTROLLI DEMANDATI AL GIUDICE	66
NOZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE	74
FALSITA' NELLA DOMANDA DI CONDONO	77
CONDONO E LOTTIZZAZIONE	79
ALTRO	81
<i>Appendice 2 SENTENZE COMPLETE DI MOTIVAZIONE</i>	82

Cass. pen. Sez.III, 09/04/1997, n.4398	82
Cass. pen., 29/01/1998, n.3209, Sez.III	86
Cass. pen., 02/03/1995, n.3971, Sez.III	91
Cass. pen., 24/11/1999, n.22, Sez.un.	96
Cass. pen., 22/02/2000, n.3762, Sez. V	102
Cass. pen., 12/03/1999, n.6054, Sez.III	106
Cass. pen., 17/03/1999, n.5452, Sez.III	118
Cass. pen., 01/06/1995, n.8545, Sez.III	121
Cass. pen., 20/10/1995, n.11254, Sez.III	125
Cass. pen., 04/05/1995, n.7021, Sez.III	130
Cass. pen., 09/06/1995, n.9080, Sez.un.	133
Cass. pen., 20/11/1996, n.714, Sez.un.	136
Cass. pen., 20/11/1996, n.714, Sez.un.	150
Cass. pen., 12/08/1997, n.9011, Sez.III	164
Cass. pen., 17/03/1999, n.5452, Sez.III	171
Cass. pen., 10/05/1999, n.7896, Sez.III	174
Cass. pen., 12/08/1997, n.9011, Sez.III	180
Cass. pen., 26/01/1998, n.3689, Sez.III	187
Cass. pen., 22/02/2000, n.3762, Sez.V	190
Cass. pen., 17/03/1999, n.5452, Sez.III	194
Cass. pen., 09/06/1997, n.8903, Sez.III	197
Cass. pen., 02/03/1995, n.3982, Sez.III	203
Cass. pen., 02/03/1995, n.3982, Sez.III	209
Cass. pen., 19/11/1999, n.3683, Sez.III	214
Cass. pen., 02/07/1996, n.2885, Sez.III	218
Cass. pen., 06/02/1996, n.556, Sez.III	227
Cass. pen., 04/12/1995, n.4262, Sez.III	234
Cass. pen., 16/07/1999, n.11965, Sez.III	240
Cass. pen., 04/06/1996, n.6943, Sez.III	243
Cass. pen., 11/07/2000, n.10969, Sez.III	247
Cass. pen., 12/03/1999, n.6054, Sez.III	250
Cass. pen., 03/06/1997, n.6333, Sez.III	262
Cass. pen., 08/03/2000, n.5031, Sez.III	266
Cass. pen., 10/07/1997, n.9367, Sez.III	270
Cass. pen., 22/09/1997, n.9963, Sez.III	275
Cass. pen., 01/10/1997, n.10182, Sez.III	288
Cass. pen., 19/09/1996, n.11249, Sez.III	292

PRIME NOTE SUL NUOVO CONDONO EDILIZIO E "RECUPERO" DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI

1. Premessa

Con il decreto legge 30 settembre 2003, n.269 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*"¹ sono state inserite nuove disposizioni in materia di condono edilizio (si veda l'articolo 32 e gli allegati).

Il decreto è stato poi convertito, con alcune modifiche, nella Legge 24 novembre 2003 n. 326².

Le nuove disposizioni, precedute da un serrato dibattito ampiamente documentato dalla stampa quotidiana, hanno riproposto una ipotesi di condono del tutto simile a quella introdotta con l'articolo 39 della legge 724\94 (Legge Finanziaria per l'anno 1994) dopo una serie di decreti legge più volte reiterati, mediante la quale il legislatore riapriva i termini già fissati nell'articolo 31 Legge 47\85 consentendo la sanatoria delle opere abusive ultimate entro il limite temporale del 31 dicembre 1993 ed introducendo, inoltre, alcune innovazioni rispetto al complesso di norme che, nella legge del 1985, regolavano la medesima materia e che venivano espressamente richiamate.

Le devastanti conseguenze di quella improvvida scelta legislativa su un territorio martoriato dall'abusivismo edilizio sono ben note ed ancora se ne pagano le conseguenze. I motivi che avevano indotto allora il legislatore ad introdurre, di fatto, una quasi generalizzata sanatoria degli abusi, nonostante quanto affermato nella relazione di accompagnamento, non avevano alcuna attinenza con le esigenze di rilancio dell'attività urbanistica avendo quale fine unico l'incasso delle somme corrisposte a titolo di oblazione dai contravventori.

Evidentemente indifferente alla precedente negativa esperienza, il legislatore ha nuovamente introdotto il condono edilizio ignorando volutamente le conseguenze di quello di dieci anni prima.

L'esplicito richiamo alle disposizioni della legge 724\94 ed agli articoli 31 e seguenti della legge 47\85 consente di recuperare, in parte, i risultati interpretativi cui è pervenuta a suo tempo la giurisprudenza di legittimità cosicché sarà possibile una più chiara lettura delle disposizioni di nuova emanazione senza necessità di soffermarsi, per la loro pratica attuazione, su vicende già trattate.

¹ Pubblicato nella G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003

² Pubblicata nella G.U. n. 274 del 25 novembre 2003

2. Condono e sanatoria. Differenze

Come è noto la disciplina vigente prevede due diverse cause estintive del reato urbanistico che non vanno tra loro confuse. Si tratta della sanatoria, disciplinata dagli articoli 36 e 45 del T.U 380\01 e del condono edilizio, contemplato dal capo IV della legge 47\85 ed ora richiamato, unitamente alla legge 724\94 dalle disposizioni in esame

Il "condono" ha un'efficacia temporanea e lo scopo di regolarizzare tutti gli abusi considerati se consumati entro un limite temporale fissato dalla norma. La sanatoria, al contrario, è destinata al recupero degli interventi abusivi previo accertamento della conformità degli stessi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché alla verifica della sussistenza di altri requisiti di legge specificamente individuati³.

Inoltre, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 45 TU, il rilascio della sanatoria "*estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti*" con la conseguenza che, contrariamente a quanto previsto in tema di condono, la sua efficacia estintiva riguarda esclusivamente le violazioni edilizie e non anche gli altri reati eventualmente concorrenti quali, ad esempio, quelli concernenti la tutela del paesaggio, la normativa antisismica, le aree protette etc.

Della causa estintiva si giovano inoltre tutti i soggetti responsabili dell'abuso edilizio, ciò in quanto va tenuto conto della valenza "*sostanziale ed oggettiva*" dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art.36, nonché del fatto che, diversamente da quanto stabilito per la procedura di condono, la concessione in sanatoria di cui agli articoli 36 e 45 non si fonda sul pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma sull'effettivo rilascio del provvedimento sanante⁴.

Caratteristica invece comune delle cause estintive sopra esaminate è la inapplicabilità delle stesse al reato di lottizzazione abusiva.

La differenza tra i due istituti è stata peraltro ribadita in più occasioni anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento al condono del 1994.

Si è a tale proposito osservato che la sanatoria non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul rilascio del titolo abilitativo sanante previo "accertamento di conformità" (o non-contrasto) delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta. E' dunque un istituto di carattere generale non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti

³ Cfr. Cass. Sez. III 7\9\87, Scarcella nonché Cass. Sez. III 22\10\88, Serra in Riv. Giur. Ed., 1989, I, pag. 1042

⁴ Così Cass. Sez. III 20\1\1998, Lombardi in Giust. Pen. 12\1998, II, pag.700

amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico⁵.

3. Sulla legittimità costituzionale del nuovo condono

Va preventivamente considerato come la Corte Costituzionale ebbe già a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della Legge 724\94 e, pur riconoscendone la sussistenza, colse l'occasione per evidenziare che la decisione del legislatore era giustificata dalla natura eccezionale della normativa in considerazione alle esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria e di riassetto del territorio nonché alle contingenti e straordinarie ragioni finanziarie di cui si è detto in precedenza. Precisava tuttavia il giudice delle leggi che eventuali *“ulteriori reiterazioni di una simile disciplina, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini di riferimento delle condotte abusive, andrebbero diversamente valutate sul piano della ragionevolezza, in funzione del vanificarsi della capacità repressiva delle norme di contrasto contro quei comportamenti”*⁶.

Era evidente, secondo la Corte, che la possibilità di rinunciare alla potestà punitiva con riferimento a reati lesivi di beni fondamentali della società andava usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale.

A tale proposito veniva richiamata un'altra decisione precedentemente emessa giudicando delle disposizioni contenute nella Legge 47\85⁷, ove veniva specificato che il condono edilizio non poteva essere ricondotto ai tradizionali istituti di clemenza o, comunque, estintivi del reato possedendo una particolare ragion d'essere ed una specifica fisionomia.

Nella medesima pronuncia si osservava come il legislatore del 1985, nel tentativo di porre ordine nella materia dell'edilizia, considerata l'illegalità di massa riscontrabile in tale materia, abbia voluto chiudere un periodo ormai passato consentendo la regolarizzazione degli abusi.

Anche nel 1988 i giudici costituzionali evidenziavano la natura eccezionale del condono precisando che *“...la non punibilità e la non procedibilità, di cui ai moderni condoni penali, specie quando cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le ragioni prime della punibilità, attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità, equivale non soltanto a violare l'art. 3 Cost. ma ad alterare,*

⁵ Cass. Sez. III n.4398 del 9\4\1997, Candela

⁶ Corte costituzionale, 12 settembre 1995, n. 427

⁷ Corte Cost. sentenza n. 369 del 31 marzo 1988

con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale"⁸.

Nel respingere dunque i dubbi sulla legittimità costituzionale del condono del 1985 sollevate da più giudici di merito, la Corte Costituzionale faceva risaltare ripetutamente l'eccezionalità del condono e le specifiche esigenze che ne avevano determinato l'emanazione: chiusura netta con un passato di illegalità e regolarizzazione della situazione attraverso il recupero degli abusi.

Di tali inequivocabili affermazioni non poteva non tenere conto la Corte quando si trovò ad decidere nuovamente della legittimità del condono del 1994, peraltro giustificato – senza mezzi termini – dalla necessità di recuperare denaro alle casse dello stato.

Si affermava quindi, non senza una qualche difficoltà, che una possibile giustificazione alla decisione del legislatore di riaprire dopo molti anni i termini del condono edilizio poteva essere rinvenuta nella persistenza dell'abusivismo anche successivamente alle disposizioni della legge 47\85 e nella conseguente necessità di un *“recupero della legalità attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio, onde procedere ad un definitivo riordino della materia”*⁹.

Aggiunge poi la Corte: *“certamente, una tale soluzione, ove fosse reiterata, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini, riferiti all'epoca dell'abuso sanabile, non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio”*.

La Corte Costituzionale evidenziò anche come il condono del 1994 non poteva essere qualificato come una sanatoria generalizzata dell'abusivismo edilizio prevedendo la legge precisi limiti oggettivi e soggettivi (espressamente richiamati ed anche riferiti alle aree vincolate) alla sanatoria degli abusi e manifestando la legge un evidente intento di effettuare una revisione completa della materia del governo del territorio al fine di impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso la sua repressione intento, questo, testimoniato anche dalla previsione di procedure più semplici per il rilascio delle concessioni edilizie.

Alla ulteriore censura dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (e, in quanto richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni) per asserita violazione degli artt. 117, 118 e 128 Cost., quale conseguenza del fatto che il condono di abusi edilizi non solo formali, ma anche sostanziali, avrebbe impedito agli enti competenti (regioni e comuni) qualsiasi intervento di governo del territorio, costringendoli a prendere atto di scelte contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, la Corte rispondeva evidenziando la manifesta infondatezza della questione sollevata

⁸ Corte Cost. sentenza n. 369 del 31 marzo 1988, cit.

⁹ Corte costituzionale, 12 settembre 1995, n. 427, cit.

richiamando una precedente pronuncia¹⁰ nella quale aveva escluso che la riapertura e l'estensione dei termini del condono edilizio vanificasse l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni osservando, al contrario, che la diffusione dell'abusivismo edilizio era almeno in parte ascrivibile all'inerzia nei controlli da parte degli enti locali ed alla mancanza di una attività coordinata di polizia locale specializzata nel controllo del territorio.

La Corte Costituzionale respingeva, dunque, tutte le eccezioni sollevate dai giudici di merito con le argomentazioni che sono state sinteticamente ricordate ma poneva a fondamento della propria decisione la circostanza della eccezionalità ed unicità delle disposizioni denunciate come incostituzionali, pronunciandosi inequivocabilmente per l'inammissibilità di una eventuale reiterazione delle disposizioni che si sarebbero poste in contrasto con il principio di ragionevolezza.

Del resto l'affermazione non risulta isolata in quanto in una precedente pronuncia la Corte aveva espressamente affermato, con riferimento al condono (si trattava della decisione nella quale veniva attribuita parte della responsabilità dell'abusivismo all'inerzia degli enti locali) che *"...ben diversa sarebbe, invece, la situazione in caso di altra reiterazione di una norma del genere, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio. Conseguentemente differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l'abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa in pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l'ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale"*¹¹.

La giustificazione della reiterazione del condono dopo dieci anni veniva, anche successivamente, motivata dalla circostanza che l'eccezionalità e straordinarietà riscontrabili nel condono del 1985 non sarebbero venute meno a distanza di dieci anni in considerazione della persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità¹²

Rileggendo oggi quanto affermato dalla Corte Costituzionale e confrontandolo con i contenuti delle disposizioni appena emanate, appare di tutta evidenza

¹⁰ Corte Costituzionale sentenza n. 416 del 1995

¹¹ Corte Costituzionale sentenza n. 416 del 1995, cit.

¹² Corte Costituzionale sent. N. 256 del 1996 che richiama anche le decisioni nn. 416 e 427 del 1995, cit.

come il legislatore abbia tenuto in non cale l'avvertimento dei giudici della Consulta riproponendo, in termini ancora più ampi, un condono edilizio la cui emanazione è giustificata esclusivamente dalla necessità di reperire fondi per le non floride finanze statali.

Nonostante l'artificioso riferimento alla "*riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica*" ed alla "*incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio*" che introduce l'articolo 32 del decreto legge, gli unici riferimenti alle ragioni del condono riguardavano la grave situazione economica, il calcolo delle entrate (in misura più o meno ampia secondo la tipologia degli abusi che si intendeva far rientrare nel condono) e, in qualche occasione, l'esigenza di contenere gli inevitabili danni conseguenti alla sanatoria.

Mancano oggi, pertanto, quei requisiti di eccezionalità, di esigenza di porre mano definitivamente all'assetto del territorio ponendo un freno all'abusivismo, di semplificazione delle procedure (già attuata attraverso il T.U. sull'edilizia), di unicità del provvedimento che hanno consentito alla Corte Costituzionale di ritenere legittimo il condono del 1994.

Manca, soprattutto, a causa della nuova reiterazione del condono, quella ragionevolezza cui la Corte, lungimirante, faceva riferimento nel 1995.

La dimostrata inutilità dell'individuazione di limiti oggettivi e soggettivi a fronte di un fenomeno comunque distruttivo dell'assetto del territorio sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, la inevitabile aspettativa che la ripetizione del condono, ormai con cadenza decennale, induce nei soggetti professionalmente inseriti nel settore del cemento, rendono altresì evidente che i costi sociali determinati da un manifesto disinteresse del legislatore per la tutela del territorio supereranno di gran lunga l'importo complessivo delle somme ricavate dal versamento delle oblazioni.

In altre parole, le argomentazioni già sviluppate dalla Corte Costituzionale per giustificare la reiterazione del condono nel 1994 non sembra possano essere nuovamente utilizzate per legittimare il nuovo condono.

Non si potrà affermare che l'abusivismo è conseguenza della scarsa sensibilità degli enti locali i quali, oltre ad aver già lamentato inutilmente in passato le conseguenze del condono sulla loro autonomia, vedono vanificato ogni intento di regolarizzazione dell'assetto territoriale proprio dalla invadenza di un legislatore pronto a sacrificare le esigenze di tutela dell'ambiente in cambio di denaro garantendo l'impunità ai contravventori.

Non si potrà neanche dire che il condono rappresenta l'atto finale di una più complessa opera di legalizzazione e organizzazione del settore edilizio posto che nei precedenti venti anni i buoni propositi sono rimasti tali in attesa della successiva sanatoria e che il nuovo Testo Unico è intervenuto laddove era necessario semplificando e riscrivendo in parte la normativa di settore senza che vi

sia la necessità di intervenire con sanatorie generalizzate come invece parve opportuno nel 1985.

Tenendo conto, quindi, delle indicazioni a suo tempo fornite dalla Corte Costituzionale e confidando in una valutazione da parte dei giudici costituzionali coerente con le precedenti considerazioni, sembra esservi spazio per dubitare seriamente sulla legittimità costituzionale delle nuove disposizioni.

Altre inevitabili questioni che la Corte quasi certamente dovrà affrontare con riferimento al nuovo condono edilizio riguarderanno poi la lettura delle disposizioni che lo disciplinano alla luce della nuova formulazione dell'articolo 117 Cost.

4. Gli scopi delle nuove disposizioni. Riqualificazione urbanistica e lotta all'abusivismo ?

L'ambito di applicazione delle nuove disposizioni in tema di condono è indicata nei primi quattro commi dell'articolo 32.

Si fa riferimento a finalità di regolarizzazione del settore cui il legislatore vorrebbe pervenire attraverso il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le opere realizzate non in conformità della disciplina vigente. La contraddittorietà di una simile affermazione è di tutta evidenza anche per le ragioni che sono state precedentemente esposte.

Anche il riferimento alla circostanza che la disciplina viene emanata "*nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale*" ai principi contenuti nel T.U. 380\01 in materia edilizia, al titolo V della costituzione ed alle competenze degli enti locali sul governo del territorio sembrano più che altro finalizzati a prevenire prevedibili e comprensibili azioni dei medesimi enti che non mancarono nel 1994.

Viene poi stabilito (art. 32, comma 5) che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisca, d'intesa con le Regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali per l'applicazione della normativa ed il coordinamento con la legge 47\85 e l'articolo 39 della L. 724\94.

Vengono stanziati fondi per :

1. concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio attivate dalle regioni;
2. attivare un programma nazionale di interventi rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale con riguardo a fenomeni di abusivismo edilizio
3. la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico

4. attuare un programma di interventi di ripristino e riqualificazione delle aree dei beni soggetti alle disposizioni del titolo secondo del T.U. 490\99 (beni paesaggistici e ambientali)
5. realizzare un fondo di rotazione per la concessione ai Comuni ed agli altri soggetti competenti di anticipazioni sui costi delle spese di demolizione degli immobili abusivi

E' inoltre previsto (art. 32, comma 13) che l'attività di monitoraggio e di raccolta di informazioni sul fenomeno dell'abusivismo edilizio, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, facciano capo ad un Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.

Vengono infine stabilite forme di collaborazione tra il predetto ministero e le regioni al fine di costituire un sistema informativo a livello nazionale.

Tra le misure previste, inoltre, vi è la modifica dell'articolo 141 del D.Lv. 18 agosto 200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"¹³

L'articolo, come è noto, tratta dello scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per alcune cause espressamente indicate e quando non sia approvato nei termini il bilancio.

Il comma 7 stabilisce ora che all'articolo 141, comma primo, sia inserita la lettera c-bis) prevedendo, tra le cause di scioglimento, la mancata adozione nei termini fissati degli strumenti urbanistici da parte degli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti e degli organi tenuti all'adozione degli strumenti urbanistici secondo una procedura espressamente definita.

L'adozione delle disposizioni appena richiamate avrebbe lo scopo di giustificare il condono bilanciandone gli effetti attraverso misure di contenimento del fenomeno dell'abusivismo la cui efficacia pratica appare alquanto dubbia a fronte della vastità e dell'incidenza del fenomeno.

Si tratta, come appare evidente, di semplici affermazioni di principio clamorosamente smentite dal fatto che – come si è più volte ricordato – altri e meno nobili sono gli scopi che hanno indotto alla reiterazione del condono e che proprio tale atteggiamento del legislatore costituisce uno dei principali incentivi al fenomeno dell'abusivismo in quanto l'ormai ciclico ricorso a questa tipologia di sanatoria induce i contravventori alle norme edilizie a confidare in future possibilità di regolarizzazione ed i soggetti preposti ai controlli ed alla repressione del fenomeno ad una meno incisiva attività nella consapevolezza che la stessa potrebbe poi essere vanificata da interventi legislativi quali quello in esame .

¹³ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162

5. La regolarizzazione degli interventi eseguiti in aree demaniali.

Il decreto legge prevede la regolarizzazione delle opere eseguite su aree demaniali come già stabilito dall'articolo 32, quinto comma della Legge 47\85. Nella legge di conversione sono state tuttavia escluse le aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale e quelle gravate da uso civico)

La concessione del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'agenzia del Demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

Nella legge di conversione si è altresì introdotto l'obbligo di assicurare il libero accesso al mare con il conseguente diritto pubblico di passaggio anche mediante specifiche clausole da inserire negli atti di vendita e nei provvedimenti del riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera.

La domanda per ottenere la dichiarazione di disponibilità va corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree da calcolarsi secondo i parametri indicati nelle tabelle allegate e completata dall'ulteriore documentazione richiesta (quella relativa all'illecito edilizio e la denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento).

La presenza dei vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporta altresì la necessità di disporre del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Vengono disciplinate anche le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e le formalità di rilascio del provvedimento di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile, nonché rivalutati i canoni demaniali marittimi stanziando altresì ulteriori fondi per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Grazie all'introduzione, in sede di conversione, del comma 19bis all'articolo 32, si è prevista l'inalienabilità delle opere condonate eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali dette opere insistono.

Anche in questo caso la previsione della sanatoria, ancorché subordinata al parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo, avrà conseguenze gravi per l'assetto del territorio.

6. Individuazione degli abusi sanabili

Così come avvenne per il condono del 1994, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 47\85 (richiamate anche nel nuovo condono) avviene entro i due limiti, temporale e quantitativo.

Sono infatti condonabili le opere abusive (da intendersi come tali quelle eseguite in assenza di valido titolo o con titolo annullato, decaduto o comunque divenuto inefficace) ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.

Il limite di cubatura, come già previsto anche nel 1994, subisce tuttavia una dannosa deroga allorché si prevede l'efficacia del limite come riferita alla singola domanda e non al complesso dell'edificio, consentendo così la sanatoria di abusi anche di rilevanti dimensioni. Le conseguenze sono state tuttavia limitate, seppure in parte, in sede di conversione del decreto laddove si è specificato che il riferimento alla singola domanda è subordinato alla condizione che la cubatura complessiva dell'immobile non superi i 3000 metri cubi.

Va inoltre colta una non irrilevante differenza rispetto al condono del 1994 laddove il testo attuale si riferisce alle *“nuove costruzioni residenziali”* mentre quello non conteneva tale importante specificazione.

Sembra dunque potersi ritenere che la possibilità di domande concorrenti per singole porzioni di manufatto (entro il limite massimo già ricordato di 3000 mc) ricorra solo nel caso in cui il manufatto medesimo sia ad uso residenziale, mentre resta fermo il limite di 750mc complessivi per i fabbricati aventi diversa destinazione.

Con riferimento alla cubatura massima ammissibile la Corte di cassazione¹⁴ ha osservato, sotto la vigenza della Legge 724\94, che nel caso di un immobile che superi complessivamente la cubatura di 750 mc, ma che sia diviso in più unità immobiliari, fosse possibile presentare domanda ed ottenere il condono con riferimento a ciascuna di esse.

L'affermazione si poneva in contrasto con la sentenza n. 302 del 18-23 luglio 1996 della Corte Costituzionale nella quale si sosteneva che *“uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994,*

¹⁴ Cass. Sez. III n.9011 del 3\10\1997, Di Fiore

dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario."

La Cassazione però riteneva l'orientamento del giudice delle leggi non condivisibile in quanto non era conforme al dato letterale della norma, introduceva un doppio criterio per l'individuazione del limite di cubatura, non considerava la finalità di raggiungere la maggiore quantità d'introiti per l'Erario né la sostanziale identità del danno ambientale tanto se la sanatoria viene conseguita da diversi soggetti legittimati, quanto se da una stessa persona fisica.

Nel sostenere tale principio veniva però precisato che è comunque necessario che l'immobile nel suo complesso sia ultimato quanto meno allo stato di rustico, con la conseguenza che le possibilità di sanatoria per le parti realizzate prima della entrata in vigore della legge e' riferibile a quei pochissimi casi nei quali tali parti abbiano una totale autonomia strutturale e funzionale rispetto a quelle non ancora ultimate.

Come disposto dall'articolo 31, comma secondo della Legge 47\85 si intendono come ultimati alla data indicata *"gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente"*.

Come è noto, la disposizione sopra riportata è evidentemente una disposizione di favore che non può trovare applicazione al di fuori del limitato ambito di operatività assegnatole dal legislatore con riferimento al condono¹⁵ tanto che il concetto, per così dire "generale", di ultimazione delle opere deve essere diversamente individuato, secondo quanto evidenziato in più occasioni da dottrina e giurisprudenza, con la concreta funzionalità dell'edificio e, pertanto, con la realizzazione anche delle semplici finiture non solo interne, ma anche esterne quali intonaci ed infissi¹⁶.

Con riferimento alla disposizione che qui interessa, invece, la giurisprudenza ha chiarito come *"la realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce completamente della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali."*¹⁷

La Corte di cassazione ha altresì precisato che, nell'ipotesi in cui entro il termine temporale fissato dalla legge sia stato eseguito il rustico e completata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori di integrale completamento dello stabile - dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in tema di condono - senza l'osservanza dell'art. 35 comma 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 determina l'applicabilità delle sanzioni penali, escluse quelle amministrative.

¹⁵ Sul punto v. ad es. Cass. Sez. III 15\6\1998, Picchianti in Riv. Pen. 1998, p. 887.

¹⁶ V. per tutte Cass. Sez. III 12\5\1994 e Sez. III n.2765 del 12\7\1999, Faraci

¹⁷ Cass. Sez. III n.5452 del 17/03/1999, Somma. V. anche Sez. III n. 9011 del 12\8\1997

Ciò in quanto le disposizioni emanate nel 1994 richiamavano espressamente i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, pertanto, anche l'art. 35, che subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione.

Dalla lettura delle disposizioni effettuata dalla Corte derivava che, qualora la statuizione non sia rispettata ed i lavori siano posti in essere prima del momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reato edilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile, anche se l'immobile non deve essere demolito.

Analogo richiamo ai capi IV e V della legge 47\85 è contenuto nel testo in esame cosicché i principi fissati dalla cassazione con riferimento al precedente condono devono ritenersi applicabili anche alle costruzioni contemplate da quello recentemente concesso.

Il comma 26 indica come suscettibili di sanatoria edilizia, entro i limiti indicati nel comma medesimo, le tipologie di illecito indicate nell'allegato 1 e segnatamente:

- a) Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- b) Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380¹⁸ realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- d) Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380¹⁹, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone

¹⁸ La norma citata indica come "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" (la lettera d) è stata così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)

¹⁹ La norma citata indica come "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio"

omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444²⁰

- e) Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380²¹, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- f) Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380²², realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Un ulteriore limite alla sanabilità delle opere viene imposto dal comma 27 alle opere:

- a) che siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di associazione per i delitti di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o da terzi per suo conto. Il procedimento di sanatoria in tali casi è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione mentre, se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati, non può essere conseguito il titolo abilitativo in sanatoria. Indipendentemente dal doveroso accertamento di ufficio in merito alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale da effettuarsi ad opera del comune, il richiedente è comunque tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui in

²⁰ **art. 2 - Zone territoriali omogenee.** Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

²¹La norma citata indica come interventi di restauro e di risanamento conservativo, *“gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”*

²² La norma citata indica come interventi di manutenzione straordinaria *“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”*

precedenza (comma 29). Inoltre l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere anche autorizzato dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

- b) per le quali non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2003, n. 105²³;
- c) per le quali non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni previste;
- d) che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- e) che siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante secondo la procedura prevista dagli articoli 6 e 7 del T.U. 490\99 sui Beni culturali e ambientali
- f) che insistano sulle aree boscate interessate da incendi. Si stabilisce infatti che, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353²⁴ (e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000) il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria viene ritenuta sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
- g) che siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della

²³ ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*. (G.U. n. 105 del 8 maggio 2003 - S.o. n.72)

²⁴ Legge 21 novembre 2000, n. 353 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"* (G.U. n. 280 del 30 novembre 2000) che al fine di prevenire il fenomeno impone limiti particolarmente restrittivi alla destinazione diversa da quella preesistente all'evento dei suoli interessati da incendi

sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima come identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

7.Domanda di condono

La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla documentazione richiesta:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
- b) perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi
- c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione deve essere poi integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:

- a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
- b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Va inoltre considerato, in ragione del richiamo generale ai capi IV e V della legge 47\85 quanto disposto in merito di adeguamento statico e sismico.

Per gli interventi sulle aree sottoposte a vincolo operano invece le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 47\85 precedentemente modificato dalla legge 724\94 ed ora sostituito dal comma 43 del testo in esame che ne ha coordinato il contenuto anche con le disposizioni del nuovo TU in materia edilizia.

Va ricordato, a tale proposito, che la giurisprudenza formatasi in occasione del precedente condono aveva evidenziato la distinzione (peraltro pacificamente riconosciuta) tra illecito urbanistico ed illecito paesaggistico con la conseguenza, relativamente al condono, della sanabilità limitata alla sola violazione urbanistica in mancanza del provvedimento abilitativo subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo in caso di abuso realizzato in zone vincolate²⁵.

Le numerose decisioni sul punto hanno anche chiarito come la sanatoria degli abusi in zona vincolata così come disciplinata dal legislatore del 1994, riguardi soltanto gli interventi rientranti per tipologia e collocazione temporale nella disciplina del condono e non è estensibile anche alla procedura di sanatoria prevista dalla legge urbanistica (allora dagli articoli 13 e 22 della legge 47\85)²⁶.

Con riferimento ai termini della domanda si è evidenziato come il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non possa essere discrezionalmente prorogato dall'autorità amministrativa (nella fattispecie il sindaco) con conseguente improcedibilità della domanda in caso di presentazione oltre il termine²⁷.

I soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di condono vengono poi individuati nel proprietario della costruzione abusiva, nel titolare della concessione edilizia, nel committente delle opere, nel costruttore e nel direttore dei lavori prevedendosi che ciascuno di costoro, per ottenere la dichiarazione di estinzione dei reati edilizi e/o urbanistici contestatigli, *“deve presentare autonoma domanda di oblazione e versare le somme di denaro personalmente dovute. Soltanto l'istanza presentata da uno degli eventuali comproprietari dell'immobile abusivo estende i propri effetti all'altro o agli altri comproprietari, mentre ciascuno degli altri soggetti su indicati deve proporre autonoma istanza”*²⁸.

Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegarsi alla domanda, si è rilevato come la stessa non sia prova sufficiente, fino a querela di falso, in ordine al requisito temporale dell'epoca di ultimazione dei lavori ben potendo il giudice valutare secondo il principio del libero convincimento di cui all'art. 192 C.P.P. le attestazioni contenute nella dichiarazione medesima e ciò in considerazione del fatto che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili e che tale dichiarazione ha attitudine certificativa solo nei confronti della P.A.²⁹

Si è poi ulteriormente precisato che *“in tema di sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 l'accertamento del tempus commissi delicti attiene al concreto esercizio della giurisdizione, poiché concerne l'indagine su uno degli estremi della contestazione mossa all'imputato. Detta indagine non può e non deve essere assegnata alla sfera d'attribuzione della P.A., alla quale la legge in*

²⁵ Cass. Sez. III sent.11965 del 20\10\1999, Poltronieri

²⁶ V. per tutte Cass. Sez. III sent.6943 del 9\7\1996, P.M. in proc. Barisione

²⁷ Cass. Sez. III sent.10969 del 26\10\2000, Knight

²⁸ Cass. Sez. III sent.6333 del 2\7\1997, Tiano

²⁹ Cass. Sez. III sent. 4444 dell'11\3\1998, Di Lorenzo V ed altro

*materia affida il compito d'eseguire un complesso di altri controlli integrativi materiali e tecnici in ordine alla documentazione ed alla congruità dell'oblazione. Trattasi, tra l'altro, di una verifica per il cui espletamento occorre compiere un coacervo di attività e di valutazioni processuali (es. eventuale audizione di testimoni, espletamento di una perizia), che, proprio per tale carattere rientrano nei poteri doveri del giudice, al fine di stabilire la sussistenza della causa d'estinzione del reato."*³⁰

Occorre inoltre ricordare come assuma un rilievo particolare la verifica della veridicità della domanda di condono.

E' infatti assai frequente la presentazione di domande di condono riferite ad immobili ultimati in epoca successiva alla scadenza del limite temporale imposto dalla legge o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti per la sanabilità degli interventi.

*A tale proposito si è osservato come "le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto"*³¹.

La domanda di condono e' comunque finalizzata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico, con la conseguenza che le false attestazioni sulla data di ultimazione delle opere o sul rispetto dei limiti di cubatura sarà idonea a configurare l'ipotesi delittuosa sanzionata dall'articolo 483 c.p.³²

La data di ultimazione delle opere, infine, deve essere espressamente indicata nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e comprovata dalla documentazione allegata³³.

8. Condono e sospensione del procedimento.

Con riferimento alla sospensione del procedimento in caso di condono, si formarono originariamente due diversi orientamenti che diedero luogo a

³⁰ Cass. Sez. III n.3689 del 25\3\1998, Bisceglia

³¹ Cass. Sez. V n. 41205 del 10\12\2002, Di Giuseppe

³² V. Cass. Sez. V n.3762 del 23\3\2000, Bazzichi. V. anche Sez. V n.10377 dell'1\9\1999, Di Paolo

³³ Cass. Sez. V n.34815 del 26\9\2001, Di Bari

contrasto poi risolto dalle sezioni unite³⁴ le quali ebbero modo di affermare come la prevista sospensione non fosse in alcun caso applicabile ai procedimenti concernenti reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultassero proseguiti dopo il 31-12-93, data cui, come è noto, faceva riferimento la legge del 1994 quale limite temporale per l'applicabilità del condono.

Osservava la Corte che *"...il dato letterale - che in particolare richiama il capo IV L. 47/85, nel quale sono compresi gli artt. 44 e 38 che prevedono la sospensione ("automatica" e "obbligatoria") dei procedimenti penali i quali a loro volta fanno riferimento agli artt. 35 e 31 riguardanti la presentazione della domanda di "condono" - non sembra consentire interpretazione diversa da quella per la quale la data del 31-12-1993 costituisce un presupposto (uno dei presupposti) sia per conseguire la sanatoria sia per la sospensione dei procedimenti penali; con la conseguenza che, se detto presupposto venga a risultare inesistente, non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente per assenza, appunto, del suo fondamentale presupposto"*.

Evidenziavano inoltre le SS.UU. la natura di norma di favore della sospensione del procedimento penale la quale ha lo scopo esclusivo di consentire all'imputato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per ottenere la sanatoria amministrativa e l'estinzione dei reati per oblazione, applicabile esclusivamente alle costruzioni ultimate entro il termine temporale fissato dal legislatore.

L'esclusione della automaticità dell'effetto sospensivo per la semplice presentazione della domanda di condono in sede amministrativa veniva successivamente ribadita facendo determinare tali effetti soltanto dal termine degli accertamenti consentiti al giudice ordinario e riguardanti la verifica della sussistenza dei requisiti temporali e volumetrici.

L'accertamento da parte del giudice costituisce, pertanto, il presupposto essenziale sia dell'eventuale sospensione del procedimento, sia della successiva esclusione del reato edilizio³⁵.

Analogamente, si è ritenuta non operante la sospensione in caso di ricorso al T.A.R. avverso il diniego di condono non essendo prevista dalla legge una pregiudiziale amministrativa ed essendo, al contrario, attribuito al giudice penale (che non è vincolato all'esito del procedimento amministrativo) il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato³⁶.

³⁴ Cass. Sez. Un. n.22 del 16/12/1999, Sadini

³⁵ Così Cass. Sez. V n.3762 del 23/03/2000, Bazzichi

³⁶ Cass. Sez. III n. 1188 del 2/2/2000, Fornaca

La mancata erronea sospensione del procedimento non produce, secondo la Suprema Corte, alcuna nullità, difettando una specifica sanzione processuale³⁷

E' opportuno ricordare, inoltre, che la sospensione è stata ritenuta applicabile non solo con riferimento ai reati urbanistici "in senso stretto", ma anche a quelle fattispecie nelle quali sia configurabile un "intervento edilizio" collegabile, ad esempio, con violazioni di disposizioni quali quelle all'epoca previste dalle leggi n. 1497 e 1089 del 1939 a tutela del paesaggio e dei beni culturali (ed ora contemplate dal T.U. 490\99), precisando che la nozione di "intervento edilizio" non va limitata ai casi di cui all'art. 20 lett. b) e c), ma anche a quelli di cui alla lettera a) ed attiene anche ai casi nei quali il reato edilizio-urbanistico non sia stato formalmente contestato³⁸.

Le SS.UU. hanno inoltre ribadito, richiamando una precedente giurisprudenza formata con riferimento al primo condono edilizio, che la sospensione deve essere inoltre applicata all'intero procedimento, qualora il giudice di merito, riconoscendo il vincolo della continuazione, abbia proceduto unitariamente per varie ipotesi di reato, delle quali alcune soltanto siano estinguibili per condono³⁹

E' inoltre evidente (e la giurisprudenza lo ha confermato) che la sospensione non opera qualora la domanda sia strumentale o dilatoria e si riferisca ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito dalla legge.⁴⁰

La sospensione del procedimento a seguito di presentazione della domanda di condono produce effetti anche con riferimento alla prescrizione del reato i cui termini rimangono sospesi⁴¹.

9. Pagamento oblazione

Con riferimento al pagamento dell'oblazione si è invece osservato che, dovendosi effettuare la corresponsione dell'oblazione dovuta interamente "nei termini previsti", pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (compresa quella penale), trascorso inutilmente l'ultimo termine utile per l'adempimento dell'obbligo da parte dell'interessato, non è più possibile integrare

³⁷ Cass. Sez. III n.7847 del 3\7\1998, Todesco ed altri. V. anche Sez. III n.556 del 18/01/1996; Sez. III n. 8545 del 27/07/1995, D'Apice; Sez. III n.7021 del 20\6\1995, Spettro

³⁸ Cass. Sez. III n. 556 del 18\1\1996, Visini. V. anche, ex pl., Sez. III n. 11254 del 20\10\1995, Di Cintio

³⁹ Cass. S.U. ord. 9080 del 24\8\1995, Luongo: Il precedente richiamato è invece Cass. Sez. III, 18 febbraio 1986, in Cass. pen., 1987, p. 635

⁴⁰ Cfr. Cass. Sez. III n.5452 del 29\4\1999, Somma

⁴¹ Per le valutazioni della giurisprudenza con riferimento alle precedenti disposizioni in materia v. Cass. S.U. n.1283 del 13\2\1997, Sellitto Cass. Sez. III n.5882 del 19\5\1998, Salutarì; Sez. VI n.3396 del 18\3\1998, Calisse. In tema di momento di cessazione della sospensione v. Cass. Sez. III n.8903 del 2\10\1997, Lucci

o eseguire il versamento, con conseguenze del tutto analoghe a quelle della mancata presentazione della domanda di condono⁴².

Va inoltre ricordato come la Cassazione abbia pure evidenziato che *“qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, quinto comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio”*⁴³.

10. Controlli demandati al giudice

Dall'esame della giurisprudenza emerge chiaramente la non automaticità della procedura di condono, prevedendosi controlli specifici demandati al giudice.

Tali necessarie verifiche sono state, in un'occasione⁴⁴, così individuate :

- a) il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero,
- b) il pagamento degli oneri di concessione,
- c) la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere,
- d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento,
- e) il decorso del termine dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (1 gennaio 1995) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria.

Il controllo demandato al giudice sulla sussistenza dei presupposti per il condono non costituisce, secondo altra pronuncia, *“l'esercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di*

⁴² Cass. S.U. n. 714 del 3\2\1997, Luongo. Nella motivazione si evidenzia che l'interpretazione fornita e' imposta dal tenore letterale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, che e' diverso da quello dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 e non permette piu', con la sua perentoria formulazione, di dare ingresso alla possibilita' di eseguire il versamento nel piu' ampio limite temporale costituito dal termine ultimo per il formarsi del silenzio-assenso e cioe' nei ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, aggiungendo che la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza esclusiva del giudice penale.

⁴³ Cass. Sez. III n.3982 del 12\4\1995, Getuli

⁴⁴ Cass. Sez. III n.13836 del 5\4\2001, P.M. in proc. Vetturini. V. anche Sez. III sent. 9367 del 17\10\1997, Pm in proc Testa

settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio"⁴⁵

11. Condono e procedimento di esecuzione

Altra questione ripetutamente affrontata in giurisprudenza con riferimento al precedente condono riguarda l'incidenza dello stesso rispetto alla procedura di esecuzione.

E' infatti evidente come assuma rilievo la necessità di individuare gli effetti del condono rispetto alle conseguenze irreversibili prodotte dalla esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna.

A tale proposito si è osservato che il completamento della procedura di condono consente la revoca dell'ordine di demolizione⁴⁶

Del resto la costante giurisprudenza della cassazione in tema di condono edilizio ha sempre evidenziato che *"il rilascio della concessione in sanatoria, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge"*⁴⁷.

Nel ricordare quanto sopra evidenziato la Corte richiamava l'attenzione sull'altro fondamentale ed evidente principio in base al quale deve ritenersi che *"l'ordine di demolizione, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria"*.

L'operatività del principio presuppone tuttavia l'effettiva esistenza dell'atto amministrativo di sanatoria espresso o tacito preceduto dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta e dai pagamenti dovuti. Devono inoltre sussistere tutti i presupposti di legge per il rilascio del provvedimento. La verifica della effettiva sussistenza di tali condizioni è rimessa al giudice dell'esecuzione⁴⁸.

⁴⁵ Cass. Sez. III n.5031 del 27\4\2000,Forliano. V. anche Sez. III sent. 5376 del 7\5\1998, P.M. in proc Ribisi

⁴⁶ Cfr. Cass. Sez I n. 3784 del 12\11\2002, Mortillaro

⁴⁷ Così Cass. Sez. III n.3683 del 4\2\2000, P.M. in proc. Basile che in motivazione richiama anche Sez. III 20.6.1997, n. 2475; 20.6.1997, n. 2474; 20.6.1997, n.2472; 28.11.1996; 15.3.1996, n. 1264; 5.2.1996; 2.3.1995 ricordando come trattasi di decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996.

⁴⁸ Sul punto v. anche Sez. III sent. 4065 del 15\1\1997, Ilardi ed altri

12. Condono e sequestri

In materia di sequestro un costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale⁴⁹ riconosce la compatibilità della misura cautelare reale del sequestro preventivo con la presentazione dell'istanza di condono edilizio ed il pagamento dell'oblazione.

La giurisprudenza si è inoltre soffermata su un altro rilevante aspetto del problema relativo alla distinzione tra processo e procedimento contemplata dal codice di rito vigente.

Si ricorda⁵⁰, a tale proposito, che l'art. 3 C.P.P. stabilisce che *"la sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti"* ivi comprese le misure cautelari tra le quali rientra il sequestro.

La Corte risolve inoltre la questione relativa all'uso delle diverse locuzioni processo o procedimento richiamando la specialità della normativa sul condono edilizio rispetto al codice di rito ed evidenziando come, considerato il particolare significato delle predette locuzioni nel codice di rito, riferentesi la seconda anche alla fase delle indagini preliminari, non deve ritenersi per ciò solo esclusa l'inapplicabilità dei principi generali, considerando anche che il processo è il nucleo centrale della procedura e la fase affidata al P.M. non costituisce neppure esercizio dell'azione penale.

Da ciò deriverebbe l'incongruità di una lettura della norma che ritenesse sospendibile un'attività, che solo attraverso numerosi filtri può entrare a far parte del processo, con conseguente piena legittimità del compimento di atti urgenti finalizzati all'acquisizione delle prove o all'esecuzione di misure cautelari.

Si evidenzia anche come fino alla completa definizione della procedura di condono apparirebbe incongruo consentire la prosecuzione di un'attività illecita pur in presenza di strumenti, quali appunto il sequestro, che ne garantiscono l'interruzione ovvero che consentono l'acquisizione delle prove (come nel caso del sequestro probatorio).

Conclude quindi la Cassazione con l'affermare il principio secondo il quale *"...la disciplina del c.d. condono edilizio non incide immediatamente, quindi, né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, giacché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti perché possa operare la causa estintiva ed è necessaria la sua formale dichiarazione"*⁵¹.

⁴⁹ V. ad es. Cass. Sez. III 13\7\1992, Santulli; Sez. III 1\3\1995, Matera, Sez. III 14\4\1995, Clemente e Sez. III 13\2\1996, Russo

⁵⁰ Le considerazioni che seguono sono formulate in Cass. Sez. III sent.2885 del 7\8\1996, De Santis

⁵¹ Nello stesso senso v. Cass. Sez. III sent.556 del 5\3\1996, Fusco; Sez. III 4262 del 16\1\1996, Cascarino e Sez. III 14\4\1995, Clemente cit.

In altra occasione, con riferimento alla procedura prevista dall'art. 35, comma ottavo, legge 28 febbraio 1985, n. 47 per il completamento delle opere sotto la responsabilità del richiedente si è precisato che il giudice (nel caso di specie quello del riesame) nel valutare la permanenza delle esigenze cautelari che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare reale, deve *"affrontare la questione della compatibilità - in concreto - tra le dette esigenze e la procedura di "completamento" delle opere abusive verificando la sussistenza effettiva di tutte le condizioni richieste dalla norma che regola detta procedura"*⁵².

13. Condono e lottizzazione abusiva

Come si è in precedenza accennato, la Corte di cassazione ha ritenuto implicitamente esclusa l'applicabilità del condono al reato di lottizzazione abusiva riconoscendo, tuttavia, la possibilità di sanare i singoli manufatti abusivamente eseguiti, senza alcuna conseguenza per il reato in questione nei confronti del quale non si producono effetti estintivi⁵³.

Veniva inoltre precisato, altra occasione, che *"l'art. 35, 7 comma, della legge n. 47-1985, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere, realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della disciplina sanante. I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere dunque "sanati" previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria ma l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione (mancando pure ogni previsione nella tabella predisposta per il calcolo dell'oblazione), per il "vulnus" portato alla pianificazione urbanistica"*⁵⁴.

⁵² Cass. Sez. III sent. 2887 dell'8\8\1996, Genzano

⁵³ Cass. Sez. III sent.8557 del 21\2\2003, Chicchella

⁵⁴ Così Cass. Sez. III sent.11249 del 30\12\1996, PM in proc. Urtis e altri

Appendice 1 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

DIFFERENZE CON SANATORIA "ORDINARIA"

SEZ. 3 SENT. 04398 DEL 12/05/1997 (UD.09/04/1997) RV. 208049

PRES. Papadia U REL. Fiale A COD.PAR.368

IMP. Candela PM. (Conf.) Calderone CR

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Concessione in sanatoria ex art.13 legge n.47 del 1985 - Equiparazione all'istituto della sanatoria di opere abusive di cui al capo IV stessa legge ed all'art.39 legge n.724 del 1994 - Erroneita' - Ragione - Fattispecie: concessione in sanatoria rilasciata a congiunto.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Deve ritenersi erronea l'equiparazione della concessione in sanatoria ex art.13 legge 28 febbraio 1985,n.47 all'istituto della sanatoria delle opere abusive disciplinato dal capo IV della stessa legge n.47 del 1985 e dall'art.39 legge 23 dicembre 1994,n.724 (comunemente detto "di condono edilizio"). Infatti il meccanismo di estinzione "dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche", fissato dagli artt.13 e 22 della legge n.47 del 1985, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di "condono" (con l'eccezione parziale introdotta dall'ottavo comma dell'art.39 legge n.724 del 1994 per le ipotesi di violazione di vincoli artistici, paesistici ed ambientali), non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso e successivo dell'effettivo rilascio della concessione sanante da parte del Sindaco previo "accertamento di conformita'" (o non-contrasto) delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta: trattasi, dunque, di un istituto di carattere generale (o "di regime") qualificato da una fondamentale verifica di conformita', non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio poiche' i giudici di merito erroneamente avevano ritenuto improduttiva di effetti, nei confronti dell'imputato, la concessione in sanatoria rilasciata al congiunto ai sensi dell'art.13 legge n.47 del 1985, la S.C. ha altresì osservato che la stessa Corte Costituzionale - con la sentenza n.370 del 1988 - ha affermato che l'estinzione dei reati contravvenzionali per violazioni edilizie formali prevista dall'art.22 terzo comma stessa legge consegue alla constatazione dell'inesistenza dell'anti-giuridicità sostanziale del fatto imputato e cioè all'accertamento di un dato che attiene all'oggettività del fatto stesso, derivando da ciò - quale conseguenza diretta - l'estensione ai soggetti concorrenti che pure non abbiano fatto formale richiesta di sanatoria in sede amministrativa).

VEDI 9605404 205784

VEDI 9606943 205720

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

SEZ. 3 SENT. 03971 DEL 12/04/1995 (UD.02/03/1995) RV. 200922
PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Bevilacqua PM. (Diff.) Ranieri

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Sospensione dell'azione penale fino all'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali - Dimostrazione della proposizione dell'impugnazione - Necessita' - Fattispecie.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/1/1995 NUM. 24 ART. 7 COMMA 10

In tema di cosiddetto condono edilizio, perche' possa operare la sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie fino all'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma dell'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla luce delle modifiche introdotte a tale articolo dall'art. 7 comma decimo, D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, e' necessaria la dimostrazione della proposizione dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, non essendovi dimostrazione di tale adempimento e non risultando dimostrati la presentazione di alcuna istanza di condono ne' il versamento di alcuna somma a titolo di oblazione, il procedimento non poteva essere sospeso, nemmeno ex art. 38 legge n. 47 del 1985, giacche' era decorso il termine fissato al 1 marzo 1995 dall'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 per la sospensione automatica di cui all'art. 44 citata legge n. 47 del 1985

* EDITA *

SEZ. U ORD. 09080 DEL 24/08/1995 (UD.09/06/1995) RV. 201861
PRES. Lo Coco G REL. Lattanzi G COD.PAR.368

IMP. Luongo PM. (Conf.) Suraci

538004 Edilizia - Disciplina urbanistica - Condono edilizio - Sospensione ex art. 44 della legge n. 47 del 1985 - Pluralita' di reati in continuazione, dei quali non tutti estinguibili - Sospensione applicata all'intero procedimento - Necessita' - Fattispecie.

COD.PEN ART. 81

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve essere applicata all'intero procedimento, qualora il giudice di merito, riconoscendo il vincolo della continuazione, abbia proceduto unitariamente per varie ipotesi di reato, delle quali alcune soltanto siano divenute estinguibili in base all'art. 38 della stessa legge. (Fattispecie in tema di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994).

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 07021 DEL 20/06/1995 (UD.04/05/1995) RV. 202055
PRES. Accinni G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Spettro PM. (Conf.) De Nunzio

538001 Edilizia - In genere - Reati edilizi - Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Omessa sospensione da parte del giudice - Conseguenze - Previsione di una sanzione processuale - Esclusione - Nullita' - Esclusione - Inesistenza del provvedimento - Esclusione.

666023 Nullita' processuali - Tassativita' - Reati edilizi - Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Omessa sospensione da parte del giudice - Conseguenze - Previsione di una sanzione processuale - Esclusione - Nullita' - Esclusione - Inesistenza del provvedimento -

Esclusione.

666003 Nullita' processuali - Atti inesistenti - Reati edilizi - Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Omessa sospensione da parte del giudice - Conseguenze - Previsione di una sanzione processuale - Esclusione - Nullita' - Esclusione - Inesistenza del provvedimento - Esclusione.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 177

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 23/2/1995 NUM. 41

In tema di illeciti urbanistici, la omessa sospensione del procedimento ex art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47 cui fanno rinvio provvedimenti successivi non determina alcuna nullita', per il principio di tassativita' delle nullita', ne' rileva sotto il profilo della inesistenza del provvedimento, poiche' l'eventuale pronuncia ha tutti i requisiti formali e sostanziali per acquistare la forza di giudicato, ne' sotto il profilo di una incompetenza funzionale transitoria, la cui stessa configurabilita' e' da mettere in dubbio. La parte percio' conserva la possibilita' di chiedere la sospensione finche' siano aperti i termini previsti dalla legge, ma non puo' far valere la omessa sospensione quale vizio della decisione eventualmente presa.

CONF 200720 197571

VEDI 128026

SEZ. 3 SENT. 10262 DEL 11/10/1995 (UD.10/06/1995) RV. 202692

PRES. Corsaro M REL. Savignano G COD.PAR.368

IMP. Volpetti PM. (Conf.) Frangini

538001 Edilizia - In genere - Illeciti urbanistici - Sospensione della prescrizione per tutti i reati dalla entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di sanatoria - Necessita' - Sospensione del procedimento nei casi in cui il manufatto e' palesemente escluso dalla sanatoria - Esclusione.

609110 Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Sospensione della prescrizione - Illeciti urbanistici - Sospensione per tutti i reati dalla entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta della concessione in sanatoria - Necessita' - Sospensione del procedimento nel caso in cui il manufatto sia palesemente escluso dalla sanatoria - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468 ART. 1

D. L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

D. L. DEL 23/2/1995 NUM. 41

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85 *COST.

In materia di edilizia e urbanistica, il calcolo della prescrizione per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724, deve tener conto del periodo di sospensione di mesi sette e giorni otto che decorrono dalla data di pubblicazione del primo decreto legge (n. 468 del 16 luglio 1994) e scadono con date stabilite dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 integrata dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 per la presentazione della domanda di sanatoria. Qualora l'opera abusiva non possa rientrare, per la natura o la volumetria, tra quelle per le quali e' possibile la sanatoria, non potra' invece disporsi la sospensione del processo ex art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47:

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 ORD. 03517 DEL 24/11/1995 (CC.18/10/1995) RV. 203216
PRES. Cavallari G REL. Fiale A COD.PAR.368
IMP. Pollio PM. (Conf)

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Sospensione del procedimento penale - Sussistenza dei presupposti di legge - Sospensione "ipso-iure" anche in assenza di provvedimenti del giudice - Operativita' - Sussistenza - Fattispecie: prescrizione.

COD.PEN ART. 159

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante "ipso iure", anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che i reati ascritti allo imputato non erano prescritti, poiche' al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell'art. 159 cod.pen.).
VEDI 183301

SEZ. 3 SENT. 11254 DEL 17/11/1995 (UD.20/10/1995) RV. 203259
PRES. Montoro L REL. Morgigni A COD.PAR.368
IMP. Di Cintio e altri PM. (Conf) Carlucci

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Sospensione dei procedimenti - Illecito paesaggistico ex art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Applicabilita' - Ragione - Fattispecie: prescrizione.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Condono edilizio - Sospensione dei procedimenti - Illecito paesaggistico ex art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Applicabilita' - Ragione - Fattispecie: prescrizione.

COD.PEN ART. 159

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551

D. L. DEL 25/11/1994 NUM. 649

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/1/1995 NUM. 24

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85 *COST.

In materia di cosiddetto condono edilizio, la sospensione dei procedimenti penali trova attuazione anche con riferimento allo illecito paesaggistico di cui all'art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431. Infatti il comma ottavo dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 734 dispone: "nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e ... legge 8 agosto 1985, n. 431 il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso"; inoltre in tutti i decreti-legge reiterati e' ripetuto che "... il comma secondo dell'art. 1-sexies ... e le sanzioni amministrative non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto", sicche' gli imputati di reato paesaggistico hanno interesse alla sospensione (calcolata in giorni duecentoventitre, sommando tutti i periodi), poiche' la sanatoria da un lato estingue anche questo illecito ed in ogni caso elimina l'ordine di rimessione in pristino. (Fattispecie in tema di prescrizione).

SEZ. 3 SENT. 08545 DEL 27/07/1995 (UD.01/06/1995) RV. 203536

PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. D'Apice PM. (Conf) Pagliarulo

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Mancata erronea sospensione del processo - Nullita' inesistenza o inefficacia - Insussistenza - Incompetenza funzionale temporanea - Esclusione - Vizio di violazione di legge rilevante - Condizioni.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 177

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 23/2/1995 NUM. 41 ART. 14

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85 *COST.

Il principio di tassativita' delle nullita' non consente di inquadrare la mancata erronea sospensione del processo in base alla normativa sul condono edilizio in questa categoria generale, ne' nella inesistenza o nell'inefficacia originaria per causa estrinseca in virtu' della direttiva n. 7 dell'art. 2 della legge delega (n. 81 del 1987). Detta omissione non comporta neppure una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio di violazione di legge rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo.

SEZ. 3 SENT. 10924 DEL 04/11/1995 (UD.06/10/1995) RV. 203543

PRES. Glinni PP REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Giacomelli e altri PM. (Conf) Fiore

538001 Edilizia - In genere - Imputati assolti da violazione edilizia - Sussistenza di residua contravvenzione ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 - Sospensione del procedimento per condono edilizio - Ammissibilita' - Ragione.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Imputati assolti da violazione edilizia - Sussistenza di residua contravvenzione ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 - Sospensione del procedimento per condono edilizio - Ammissibilita' - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La sospensione del procedimento per il condono edilizio e' ammissibile anche quando gli imputati siano stati assolti dalla violazione edilizia perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, qualora permanga la contravvenzione di cui all'art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, giacche' l'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede l'estinzione di detta contravvenzione previo il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia in sanatoria subordinata al conseguimento del provvedimento abilitativo ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 11085 DEL 13/11/1995 (UD.04/10/1995) RV. 203756

PRES. Glinni PP REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Romano PM. (Diff)

538001 Edilizia - In genere - Illeciti urbanistici - Edificazione in zone di particolare interesse ambientale sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 - Sospensione del procedimento e della prescrizione in virtu' dei provvedimenti di sanatoria - Applicabilita'.

609110 Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Sospensione della prescrizione - Sospensione dei procedimenti in materia di illeciti urbanistici previsti dalla legislazione sul condono edilizia - Costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi della

legge 8 agosto 1985 n. 431 e sanzionate dall'art. 1 "sexies" della legge - Applicabilita'.

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468

D. L. DEL 25/11/1994 NUM. 649

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 4

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85 ART. 14 COMMA 1 N. 2 *COST.

In tema di reati urbanistici, la sospensione del procedimento e della prescrizione conseguenti alla previsione del d.l. 26 luglio 1994 n. 468, reiterato con i decreti 27 settembre 1994 n. 551, 25 novembre 1994 n. 649 e dell'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 14 comma 1 bis della legge 22 marzo 1995 n. 85, di conversione del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, si applicano anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 e sanzionati dall'art. 1 "sexies" della stessa legge poiche' l'art. 39 comma ottavo della legge 724/94 prevede l'estinzione del reato in caso di rilascio delle concessioni in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesistica, mentre i decreti reiterati escludono l'obbligo delle restituzioni in pristino nei casi di sanatoria previsti dal decreto. Da cio' dipende l'interesse degli indagati alla sospensione del procedimento.

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 00556 DEL 18/01/1996 (UD.19/12/1995) RV. 204372

PRES. Accinni G REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Visini PM. (Conf) Pagliarulo

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Necessita' anche per "intervento edilizio" collegabile con reato ex legge n. 1089 del 1939 ovvero n. 431 del 1985 - Sussistenza - Nozione di "intervento edilizio".

L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

In base all'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il procedimento penale deve rimanere sospeso dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dall'attestazione di versamento dell'oblazione negli importi stabiliti, non soltanto con riferimento alle ipotesi dei reati di cui all'art. 20 stessa legge, ma anche a quelle fattispecie nelle quali sia configurabile un "intervento edilizio" (legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma ottavo) collegabile con uno dei reati di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ovvero al D.L. 27 giugno 1985, n. 312 convertito,, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. La nozione di "intervento edilizio" non va limitata ai casi di cui all'art. 20 lett. b), c), ma anche a quelli di cui alla lettera a) ed attiene anche ai casi nei quali il reato edilizio-urbanistico non sia stato formalmente contestato.

CONF 203756

VEDI 202700

SEZ. 3 SENT. 00556 DEL 18/01/1996 (UD.19/12/1995) RV. 204373

PRES. Accinni G REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Visini PM. (Conf) Pagliarulo

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Casi - Omissione della sospensione - Nullita' - Esclusione - Menomazione del diritto di difesa - Esclusione.

666023 Nullita' processuali - Tassativita' - Condono edilizio - Sospensione

del procedimento - Casi - Omissione della sospensione - Nullita' -
Esclusione - Menomazione del diritto di difesa - Esclusione.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 177

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 178 COMMA LETT. C

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

Nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso ex art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47 il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 20 stessa legge ovvero a quello di cui all'art. 1 sexies D.L. 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 - nei casi in cui sia configurabile un "intervento edilizio" (art. 39 comma ottavo legge 23 dicembre 1994, n. 724) - non consegue la nullita' del procedimento, non prevista da alcuna disposizione di legge. Ne' e' ravvisabile la violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., perche' non vi e' menomazione del diritto di difesa dell'imputato, che puo' far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o sopravvenienza della causa estintiva ovvero ottenere la sospensione del procedimento.

CONF 202055

SEZ. 3 ORD. 01296 DEL 14/10/1996 (CC.03/10/1996) RV. 206158

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Bruni PM. (Conf.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Sospensione automatica del procedimento penale - Applicabilita' a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse ex art. 38 legge n. 47 del 1985 - Eventuale concessione o meno del condono in concreto - Irrilevanza.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La cosiddetta sospensione automatica ai sensi dell'art. 44 legge n. 47 del 1985 in relazione all'art. 39 legge n. 724 del 1994 si applica a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse, indicate dall'art. 38 legge n. 47 del 1985 e dall'art. 39 ottavo comma legge n. 724 del 1994, indipendentemente dall'eventuale concessione o meno del condono in concreto, perche' e' determinata da ragioni attinenti ad interessi pubblici quali quella di consentire la presentazione della domanda di condono ed e' espressione dell'attuazione del principio di economia processuale.

VEDI 9503517 203216

VEDI 9509479 203540

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 ORD. 01296 DEL 14/10/1996 (CC.03/10/1996) RV. 206159

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Bruni PM. (Conf.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Perdita di efficacia dei decreti legge reiterati in materia urbanistica - Sospensione automatica del procedimento penale - Irreversibilita' - Effetti del computo del termine prescrizione.

COD.PEN ART. 159

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551

D. L. DEL 25/11/1994 NUM. 649

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85

*COST.

La perdita di efficacia dei decreti-legge reiterati in materia di urbanistica, attesa la intima connessione esistente con il nuovo condono edilizio di cui all'art. 39 legge n. 724 del 1994 per una definitiva risistemazione della materia, non puo' far venir meno i mutamenti irreversibili della realta' che gli stessi abbiano potuto produrre nel corso della sua precaria vigenza. Tale "irreversibilita'" deve essere attribuita all'istituto della sospensione automatica del procedimento, perche', una volta intervenuta, produce i suoi effetti sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 cod. pen., attesa la natura processuale della norma.

SEZ. 3 ORD. 01228 DEL 14/10/1996 (CC.24/09/1996) RV. 206167

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Marcucci PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Contestazione del reato ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 connesso con violazione della legge urbanistica - Sospensione del procedimento - Applicabilita' - Sussistenza - Ragione.

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Condono edilizio - Contestazione del reato ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 connesso con violazione della legge urbanistica - Sospensione del procedimento - Applicabilita' - Sussistenza - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

In tema di condono edilizio per costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la sospensione del procedimento in base agli artt. 38 e 44 legge n. 47 del 1985, pienamente compatibile con il principio della tassativita' delle sospensioni di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen., si applica pure nell'ipotesi di contestazione del reato contemplato dall'art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 connesso con una violazione della legge urbanistica, giacche' una diversa esegesi contrasterebbe con un'analisi ermeneutica sistematica e teleologica della normativa e sarebbe incongrua e, comunque, contraria al principio di economia processuale in quanto, pur prevedendo l'estinzione della predetta contravvenzione nel comma ottavo dell'art. 39 legge n. 724 del 1985, non consentirebbe di sospendere il relativo procedimento in attesa del rilascio dei provvedimenti abilitativi, notoriamente intervenienti dopo un notevole lasso di tempo. Non occorre, peraltro, un'espressa statuizione integrativa del secondo comma dell'art. 38 legge n. 47 del 1985, come, invece, e' avvenuto per i reati di cui alla legge n. 64 del 1974 con la legge n. 298 del 1985 di conversione del D.L. n. 146 del 1985, per considerare compresa in questa norma la predetta violazione, poiche' si tratta soltanto di una differente tecnica legislativa giustificata dal diverso regime estintivo delle difformi contravvenzioni.

CONF 9508543 203627

CONF 9511254 203259

CONF 9600556 204372

* ANNOTATA *

SEZ. 3 SENT. 00243 DEL 16/01/1997 (UD.06/12/1996) RV. 206740

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Camerino PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Sospensione "ex lege" - Sospensioni disposte da decreti-legge non convertiti - Computo ai fi-

ni della sospensione della prescrizione - Obbligatorietà'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551

D. L. DEL 25/11/1994 NUM. 649

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85 *COST.

In tema di condono edilizio, gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla sospensione del procedimento, facoltativa oppure obbligatoria, stabilita da norme contenute in decreti-legge non convertiti, permangono nonostante l'intervenuta decadenza degli stessi, in considerazione della natura processuale dell'istituto e delle disposizioni che lo prevedono, della conseguente immediata attuazione, del verificarsi di effetti irreversibili e dell'applicazione del principio "tempus regit actum".

SEZ. U SENT. 01283 DEL 13/02/1997 (UD.03/12/1996) RV. 206849

PRES. La Torre A REL. Papadia U COD.PAR.368

IMP. Sellitto PM. (Conf.) Toscani U

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati - Sospensione dei procedimenti prevista dai D.L. n. 468, 551, 649 del 1994 non convertiti in legge - Efficacia sospensiva sulla decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati in materia di edilizia e urbanistica - Sospensione dei procedimenti prevista dai D.L. n. 468, 551, 649 del 1994 non convertiti in legge - Efficacia sospensiva sulla decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.

COD.PEN ART. 157 *COST.

COD.PEN ART. 159

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551

D. L. DEL 25/11/1994 NUM. 649

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sua pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora)

* EDITA *

SEZ. 3 SENT. 08903 DEL 02/10/1997 (UD.09/06/1997) RV. 209357

PRES. Dinacci U REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Lucci PM. (Conf.) Fraticelli M

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Sospensione del procedimento penale - Momento di cessazione - Individuazione.

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Condono edilizio - Sospensione del procedimento penale - Momento di cessazione - Individuazione.

COD.PEN ART. 159 COMMA 3

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

L. DEL 23/12/1996 NUM. 662

In materia edilizia e paesaggistica, le Leggi 28 febbraio 1985, n.47; 23 dicembre 1994, n.724 e 23 dicembre 1996, n.662 non indicano il momento di cessazione della sospensione del processo - disposta a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della attestazione del versamento dell'oblazione, nei limiti dovuti - e di conseguente ripresa della prescrizione, sicche' e' necessario applicare la regola generale, stabilita dall'art.159, terzo comma cod.pen., in base alla quale il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione. Consegue che in base al menzionato principio - applicazione di quello piu' ampio del "favor rei" - la sospensione del procedimento edilizio viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva da parte della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria d'estinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la violazione del vincolo e non nella data della sottoscrizione o della notifica del decreto di citazione (o dell'avviso al difensore in Cassazione) o dell'udienza.

CONF 9412720 201372

VEDI:RIFMP

* ANNOTATA * VEDI:RIFMP

SEZ. 6 SENT. 03396 DEL 18/03/1998 (UD.02/03/1998) RV. 210327

PRES. Trojano P REL. De Roberto G COD.PAR.368

IMP. Calisse ed altri PM. (Parz. Diff.) Galgano V

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati - Sospensione dei procedimenti prevista da decreti legge decaduti per mancata conversione in legge - Mantenimento della efficacia sospensiva della decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati in materia edilizia e urbanistica - Sospensione dei procedimenti prevista da decreti legge decaduti per mancata conversione in legge - Mantenimento della efficacia sospensiva della decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.

COD.PEN ART. 157

*COST.

COD.PEN ART. 159

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e del corso della prescrizione, prevista dai vari decreti legge emanati tra il luglio del 1994 e il settembre del 1996, tutti decaduti per mancata conversione in legge, costituisce un effetto irreversibile di tali fonti normative, sicche', una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 cod. pen., non interferendo su tale irreversibilita' di effetto il disposto costituzionale secondo cui i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio. (Vedi Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, Onolfo, in corso di massimazione).

CONF SU 9701283 206849

SEZ. 3 SENT. 05882 DEL 19/05/1998 (UD.27/03/1998) RV. 210954
PRES. Tridico GS REL. Salvago S COD.PAR.368
IMP. Salutarì V. PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Prescrizione - Sospensioni
di cui agli artt. 38 e 44 legge 47 del 1985 e 2 legge 662 del 1996.
L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 2 *COST.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In materia di condono edilizio al periodo ordinario di prescrizione vanno aggiunti 223 giorni per la sospensione introdotta dall'art. 29 della legge 724 del 1994, nella parte in cui recepisce l'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che per essere disposta direttamente dal legislatore ha caratteri automatici. Va altresì aggiunto l'ulteriore termine di anni due, dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997, per la sospensione di cui agli artt. 38 della legge 47 del 1985 e 2, comma 40, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che si applica allorché sussista una istanza di condono e la ricevuta dell'effettuato versamento.

CONF 9711422 210100

SEZ. 3 SENT. 07847 DEL 03/07/1998 (UD.27/05/1998) RV. 211354
PRES. Avitabile D REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Todesco M ed altri PM. (Conf.) Di Zenzo C

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Condono edilizio - Omessa
sospensione del procedimento - Conseguenze - Nullità - Esclusione -
Previsione di sanzione processuale - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 177

In tema di illeciti urbanistici la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo tale omissione priva di sanzione processuale. Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale.

CONF 9507021 202055

VEDI 9402654 200720

SEZ. 3 SENT. 05452 DEL 29/04/1999 (UD.17/03/1999) RV. 213369
PRES. Pioletti G REL. Di Nubila V COD.PAR.368
IMP. Somma G PM. (Conf.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Effetti processuali -
Sospensione del procedimento penale - Presupposti di operatività -
Accertamento - Competenza del giudice di merito - Sussistenza.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 1 COMMA 1

In tema di condono edilizio, l'imputato ha diritto alla sospensione del processo in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31 dicembre 1993. Ne consegue che il giudice del merito legittimamente prosegue nel processo allorché accerti che la domanda di condono sia strumentale o dilatoria ed inerisca ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito dalla legge (art.44, L.28 febbraio 1985, n.47 in relazione all'art. 39, comma 1, della L.23 dicembre 1994, n. 724).

CONF 8700002 174749

CONF 8700384 175487

CONF 8704201 175580
CONF 9004472 183878

* EDITA *

SEZ. 3 SENT. 06054 DEL 14/05/1999 (UD.12/03/1999) RV. 213763
PRES. Acquarone R REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. P.M. in proc. Bartaloni F.ed altri PM. (Conf.) Siniscalchi A
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Prescrizione - Sospensioni
di cui agli artt. 38 e 44 della legge 47 del 1985 e 39 legge 724 del
1994 - Computo.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 29

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In materia di cd. condono edilizio, va considerata, oltre alla sospensione di 223 giorni, dal 28/07/1994 al 01/03/1995 e dal 24/03/1995 al 31/03/1995, una seconda sospensione ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge 47 del 1985 e 39 della legge 724 del 1994, ogni qual volta ricorra il duplice presupposto che l'imputato presenti una domanda di condono e versi la prima rata dell'oblazione nei termini di legge. In tale caso il giudice, verificati i presupposti, dispone la sospensione con provvedimento che ha natura meramente dichiarativa. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non e' necessario un formale provvedimento giudiziale per la operativita' della sospensione, che puo' essere accertata anche in sede di giudizio finale.

CONF 9805882 210954

VEDI 9710040 209482

* ANNOTATA *

SEZ. U SENT. 00022 DEL 16/12/1999 (UD.24/11/1999) RV. 214792
PRES. Viola G REL. Foscarini B COD.PAR.368
IMP. Sadini e altro PM. (Parz. Diff.) Toscani U
538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Reati edilizi - Sospensione dei
procedimenti ex artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985 - Applicabi-
lita' alle condotte illecite proseguite dopo il 31 dicembre 1993 -
Esclusione - Fattispecie.

COD.PEN ART. 157

*COST.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 1

In tema di reati edilizi, le sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993. (Fattispecie relativa a procedimento per reato previsto dagli artt. 17 e 20 della legge n. 64, del quale, data la natura di reato istantaneo, e' stata ritenuta l'intervenuta prescrizione).

VEDI SU 9110849 188579

VEDI SU 9204154 190245

VEDI SU 9609080 201861

VEDI SU 9700714 206660

VEDI SU 9701283 206849

VEDI SU 9900018 213933

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 01188 DEL 02/02/2000 (UD.05/11/1999) RV. 215603
PRES. Savignano G REL. Fiale A
IMP. Fornaca M PM. (Conf.) Siniscalchi A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione in violazione di norme edilizie -
Condono edilizio - Diniego di sanatoria - Impugnazione amministrativa
- Effetti sul procedimento penale - Sospensione - Esclusione - Ragione.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 3

Nell'ipotesi di ricorso al T.A.R. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiche' la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilita' della causa di estinzione del reato. Peraltro il giudice penale non e' vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilita' di ogni sospensione del giudizio penale.
VEDI 199801747 211075

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 5 SENT. 03762 DEL 23/03/2000 (UD.22/02/2000) RV. 215724
PRES. Consoli G REL. Providenti F COD.PAR.368
IMP. Bazzichi PM. (Conf.) Galati G

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono - Domanda - Effetti sui poteri del
giudice - Sospensione automatica - Esclusione - Ragioni.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

In tema di reati edilizi, la presentazione dell'istanza di condono, non esclude automaticamente la potesta' del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilita' di sospendere l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31.12.1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge. L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimita' dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa.

CONF 199805376 210746

SEZ. 5 SENT. 00782 DEL 29/03/2000 (CC.15/02/2000) RV. 215729
PRES. Consoli G REL. Calabrese R COD.PAR.368
IMP. Toscano PM. (Diff.)

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Reati edilizi - Sospensione dei
procedimenti ex artt. 38 e 44 Legge n. 47 del 1985 - Condotte illecite
proseguite dopo il 31.12.1993 - Applicabilita' - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 30 COMMA 1

In tema di reati edilizi le sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o

dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993.
CONF SU 199900022 214792

VEDI:RIFMP

PAGAMENTO DELL' OBLAZIONE

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 03982 DEL 12/04/1995 (UD.02/03/1995) RV. 200923
PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Getuli PM. (Conf.) Ranieri

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Domanda di oblazione e versamento della somma dovuta effettuate da persone diverse dagli imputati - Vantaggio per questi ultimi - Possibilita' - Esclusione - Ragione.

COD.PEN ART. 182

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 34

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 36

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 40

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/1/1995 NUM. 24

In tema di condono edilizio, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, quinto comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio. Cio' e' avvalorato dalle caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e dalla possibilita' di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 legge n. 47 del 1985 e 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegati a qualita' o situazioni personali dell'istante, sicche' la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di esclusione tributaria e puo' integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 legge n. 47 del 1985 ed all'art. 39, comma quarto, ultima parte legge n. 724 del 1994.

CONF 177381

VEDI 181423 176133

SEZ. 3 ORD. 00581 DEL 17/05/1996 (UD.23/04/1996) RV. 205429
PRES. Montoro L REL. Morgigni A COD.PAR.368
IMP. Vaia PM. (Conf)

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Alienazione di parte dell'immobile - Pagamento dell'oblazione relativa alla parte dell'immobile rimasto in proprieta' e del trenta per cento di quella relativa alle parti vendute - Necessita'.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38 COMMA 6

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38 COMMA 5

In tema di condono edilizio di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, nell'ipotesi in cui il costruttore di un immobile abbia venduto porzioni dello stesso stabile ad altri, per ottenere la declaratoria di estinzione del reato per oblazione, deve pagare quanto dovuto a tale titolo con riferi-

mento alla porzione di immobile rimasto nella sua esclusiva proprietà ed il trenta per cento dell'oblazione determinata in relazione alla residua parte dello stabile, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma quinto e sesto della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

SEZ. U SENT. 00714 DEL 03/02/1997 (UD.20/11/1996) RV. 206660
PRES. Scorzelli F REL. Albamonte A COD.PAR.368
IMP. Luongo PM. (Parz. Diff.) Suraci S
538001 EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - ESTINZIONE PER OBLAZIONE A
NORMA DELLA LEGGE N. 724 DEL 1994 - PAGAMENTO INTEGRALE E TEMPESTIVO
- NECESSITA' - OMISSIONE - CONSEGUENZE.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 40

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 45

In tema di condono edilizio a norma della legge n. 724 del 1994, poiché la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti", pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (compresa quella penale), ne consegue che, trascorso inutilmente l'ultimo termine utile (15 dicembre 1995) per l'adempimento di tale obbligo da parte dell'interessato, non gli è più consentito integrare o eseguire il versamento, sicché egli si viene a trovare in una situazione del tutto analoga a quella della mancata presentazione della domanda di condono. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che siffatta conclusione è imposta dal tenore letterale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, che è diverso da quello dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 e non permette più, con la sua perentoria formulazione, di dare ingresso alla possibilità di eseguire il versamento nel più ampio limite temporale costituito dal termine ultimo per il formarsi del silenzio-assenso e cioè nei ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, aggiungendo che la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza esclusiva del giudice penale).

VEDI SU 9101802 186719

VEDI SU 9400072 195621

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 10040 DEL 10/11/1997 (UD.29/09/1997) RV. 209482
PRES. Pioletti G REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Fagiano R PM. (Parz. Diff.) Siniscalchi A
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Estinzione per oblazione a
norma della legge 23 dicembre 1996, n.662 - Previsione di termine perentorio per il pagamento integrale.
609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati edilizi - Estinzione per oblazione a norma della legge 23 dicembre 1996, n.662 e della legge 23 dicembre 1994, n.724 - Computo del periodo di sospensione della prescrizione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 2 COMMA 40 *COST.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio, l'art.2 comma 40 della legge 23 dicembre 1996 ha stabilito un termine perentorio per procedere al versamento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione, maggiorata degli interessi legali, modificando la precedente normativa dettata dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724 in base alla quale il termine finale per versare l'oblazione coincideva con la definitiva determinazione del Sindaco o con la formazione della concessione in sanatoria per silenzio assenso. (In applicazione di tali principi è stato ritenuto che non si erano prescritti i reati

contravvenzionali puniti con la sola ammenda commessi l'11 marzo 1992, dovendosi tener conto, oltre che della sospensione ex art. 44 legge 28 febbraio 1985, n.47, anche di quella prevista dall'art. 38 stessa legge per la durata di due anni dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997).

CONTRA 9700714 206660

SEZ. 3 SENT. 11425 DEL 12/12/1997 (UD.02/10/1997) RV. 209642

PRES. Pioletti G REL. Onorato PL COD.PAR.368

IMP. Baldantoni G PM. (Conf.) Frangini B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sanatoria delle opere realizzate in assenza o in difformita' dalla concessione ma non in contrasto con gli strumenti urbanistici - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche - Oblazione - Effetti dell'oblazione - Estensione degli effetti dell'oblazione anche a favore di soggetti diversi da quelli che hanno fatto la domanda e pagato l'oblazione - Esclusione.

609108 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - Reati edilizi - Sanatoria delle opere realizzate in assenza o in difformita' dalla concessione ma non in contrasto con gli strumenti urbanistici - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche - Oblazione - Effetti dell'oblazione - Estensione degli effetti dell'oblazione anche a favore di soggetti diversi da quelli che hanno fatto la domanda e pagato l'oblazione - Esclusione.

COD.PEN ART. 182

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di reati edilizi la causa estintiva derivante dalla concessione della sanatoria ordinaria ex artt. 13 e 22 l. 47 cit., non diversamente da quanto avviene per la sanatoria speciale conseguente a condono ex art. 31 della stessa legge, ha natura personale e, ai sensi dell'art. 182 c.p., di essa possono giovare solo i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno versato il corrispettivo. I reati previsti dall'art 20 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 sono infatti reati formali per i quali l'antigiuridicita' della condotta si fonda sulla violazione dell'interesse collettivo al controllo pubblico sulle modifiche dell'assetto territoriale e non sul vulnus sostanziale arrecato a tale assetto dalla edificazione abusiva. Contrariamente percio' a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella s. n. 370 del 1988, deve ritenersi preclusa, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tal senso, ogni lettura estensiva dell'efficacia della sanatoria.

CONTRA 9704398 208049

VEDI 9500401 203908

VEDI 9503982 200932

VEDI 9600556 204709

SEZ. 3 SENT. 12907 DEL 11/12/1998 (UD.13/10/1998) RV. 212298

PRES. Pioletti G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Sudano G PM. (Parz. Diff.) Scardaccione EV

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Termine per il versamento degli interessi dell'oblazione - Decorrenza dalla notifica dell'obbligo di pagamento - Effetti - Richiesta di integrazione della documentazione - Inosservanza - Improcedibilita' della domanda - Limiti.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 27/12/1997 NUM. 449 ART. 1 COMMA 9

L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 1 COMMA 40 *COST.
L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 1 COMMA 41 *COST.
L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 1 COMMA 42 *COST.
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La Legge n. 449 del 1997, ulteriormente incidendo sulla disciplina della Legge n. 662 del 1996, ha previsto che il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello indicato dai commi quinto e sesto dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, non e' piu' ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento", sicche' si e' individuato un termine mobile, ampliando i poteri della pubblica amministrazione precedentemente ristretti e, di fatto, rimettendo in termini gli inadempienti. Permane, tuttavia, la sanzione di improcedibilita' della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione, sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art. 39 l. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli "ex legibus" 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruita' dell'oblazione.

VEDI 9704444 208033

VEDI 9803277 210353

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 00674 DEL 14/04/1995 (CC.02/03/1995) RV. 200924
PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Francavilla PM. (Conf.)

538001 Edilizia - In genere - Incidente di esecuzione - Ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per l'esecuzione dell'ordine di demolizione - Ricorso per cassazione - Rigetto - P.M. o giudice in sede di eventuale incidente di esecuzione - Considerazione della disciplina del condono edilizio - Necessita' - Condizioni - Fattispecie.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 26/1/1995 NUM. 24 ART. 1

Nel caso di rigetto di ricorso per Cassazione, avverso l'ordinanza con la quale il giudice, in sede di incidente di esecuzione, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero perche' riprendesse l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il pubblico ministero precedente ed, in sede di eventuale incidente di esecuzione, il giudice, dovranno considerare la disciplina del cosiddetto condono edilizio, qualora il ricorrente abbia presentato nei termini la relativa domanda ed abbia proceduto al versamento totale o parziale dell'oblazione con tutte le conseguenze derivanti da detta procedura, sia in ordine alla sospensione del procedimento di esecuzione sia riguardo alla compatibilita' dell'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria o della certificazione ex art. 39, comma diciannovesimo, legge 23 dicembre 1994, n. 724 con detto ordine. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'esposizione di detti argomenti esula dall'esame della presente impugnazione, ne' il relativo giudizio puo' essere sospeso, poiche' il ricorso non attiene al capo relativo al cosiddetto condono edilizio, in quanto spetta

al magistrato competente per l'esecuzione valutare questi presupposti, indipendentemente dalla considerazione che e' ormai decorso il termine del 1 marzo 1995 entro il quale, a norma dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 1 D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, doveva essere presentata la domanda di condono edilizio e versata l'oblazione parziale o integrale, sicche' in assenza di qualsiasi dimostrazione di detti adempimenti, non puo' essere disposta alcuna sospensione). (Conf. Sez. 3, c.c. 2 marzo 1995, n. 675 ric. Coratella).

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 04065 DEL 15/01/1997 (CC.28/11/1996) RV. 206738
PRES. Pioletti G REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Ilalr di ed altri PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Esecuzione penale - Demolizione - Presentazione dell'istanza di condono - Sospensione del procedimento - Obbligatorieta'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio, la presentazione di una tempestiva domanda, accompagnata dall'attestazione del versamento parziale o integrale della somma dovuta a titolo di oblazione da parte di un soggetto legittimato, determina la sospensione del procedimento anche in fase esecutiva, dovendo il giudice valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto "de quo" al fine di revocare l'ordine di demolizione, che sia divenuto incompatibile con la conseguita sanatoria, particolarmente quando sia stata rilasciata la concessione.

CONF 9500674 200924

VEDI 9500687 200925

VEDI SU 9600015 205336

SEZ. 3 SENT. 03683 DEL 04/02/2000 (CC.19/11/1999) RV. 215459
PRES. Acquarone R REL. Fiale A COD.PAR.368
IMP. PM in proc. Basile S PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985 - Revoca - Possibilita' - Sussistenza - Requisiti - Effettiva sanatoria - Presentazione di domanda di condono e versamento dell'oblazione - Insufficienza - Necessita' di accertamento dei requisiti per la formazione del silenzio assenso.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Per la revoca dell'ordine di demolizione emesso ex art. 7 ult. comma l. n. 47 del 1985, e' necessaria la effettiva esistenza di un atto amministrativo di sanatoria, espresso o tacito; in particolare, per l'assentimento silenzioso ex art. 39, comma 4, l. n. 724 del 1994, come modificato dalle leggi nn.85/1995 e 662/1996, non basta la avvenuta presentazione di una domanda di condono ed il versamento completo dell'oblazione autodeterminata, ma e' altresì indispensabile che l'istanza sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge e che sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto normativamente previsti per il rilascio del provvedimento espresso, requisiti da accertarsi dal giudice dell'esecuzione anche attraverso l'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

VEDI 199903183 212853

SEZ. 1 SENT. 37984 DEL 12/11/2002 (CC.23/05/2002) RV. 222961
PRES. Fattori P REL. Petitti S COD.PAR.368

IMP. Mortillaro G PM. (Conf.)
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - In Genere.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In materia edilizia la tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ove risulti il versamento della somma dovuta a titolo di oblazione. Una volta rilasciato il provvedimento amministrativo di sanatoria sara' possibile la revoca dell'ordine di demolizione.

VEDI 200001388 216071
VEDI 200003683 215459
VEDI 200003762 215724
VEDI 200110248 218962
VEDI 200113836 218966

VEDI:RIFMP

SEQUESTRO PENALE

SEZ. 3 SENT. 00687 DEL 14/04/1995 (CC.02/03/1995) RV. 200925
PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Clemente PM. (Conf.)

538001 Edilizia - In genere - Disciplina del condono edilizio - Immediata
incidenza ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato -
Impedimento dell'emissione di provvedimento di sequestro -
Esclusione - Fattispecie: sequestro preventivo.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 1
D. L. DEL 26/1/1995 NUM. 24

La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente ne' ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato ne' per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, giacche' occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti perche' possa operare la causa estintiva ed e' necessaria la sua formale dichiarazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza confermativa di sequestro preventivo, era stata dedotta la carenza di motivazione circa la compatibilita' del sequestro preventivo con il condono edilizio e la contraddittoriet  della stessa in relazione alla facolta', concessa dal comma ottavo dell'art. 35 legge n. 47 del 1985, di completare sotto la propria responsabilita' l'opera edilizia dopo aver corrisposto almeno due rate dell'oblazione. La S.C. ha osservato che permarrebbe sempre in capo al giudice la possibilita' di accertare se la prosecuzione dei lavori per il loro completamento sia legittima o meno, sicche' occorre sempre effettuare una valutazione sulla sussistenza della causa di estinzione; che durante la sospensione sono sempre ammessi gli atti urgenti, quale e' il sequestro; che la disposizione di cui al comma diciannovesimo dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 si riferisce alle sanzioni amministrative e non a quelle penali e puo' rilevare semmai ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985, il cui procedimento, almeno in sede di incidente di esecuzione, dovrebbe essere sospeso in base alla normativa su accennata).

CONF 191272
VEDI 194517

SEZ. 3 SENT. 04262 DEL 16/01/1996 (CC.04/12/1995) RV. 203368
PRES. Montoro L REL. Grassi A COD.PAR.368
IMP. Cascarino PM. (Conf) Carlucci

538001 Edilizia - In genere - Lottizzazione abusiva - Istanza di condono e pagamento a titolo di oblazione - Incompatibilita' con l'emissione o il mantenimento del sequestro preventivo - Esclusione - Ragioni.

664118 Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere - Lottizzazione abusiva - Istanza di condono e pagamento a titolo di oblazione - Incompatibilita' con l'emissione e il mantenimento del sequestro - Esclusione - Ragioni.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321 COMMA 2

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 19

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati e di fabbricati realizzati senza concessione edilizia e' compatibile con la presentazione dell'eventuale istanza di condono e con il pagamento delle somme di denaro autodeterminate a titolo di oblazione, stante che l'effetto estintivo del reato e' subordinato all'attestazione sindacale della congruita' di quanto versato a tale titolo; ne consegue che la presentazione dell'istanza ed il pagamento predetto non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli gia' sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali.

CONF 200925

SEZ. 3 SENT. 00556 DEL 05/03/1996 (CC.06/02/1996) RV. 204708
PRES. Glinni PP REL. Franco A COD.PAR.368
IMP. Fusco PM. (Conf) Di Zenzo

538001 Edilizia - In genere - Disciplina del condono edilizio - Immediata incidenza ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato - Impedimento dell'emissione di provvedimento di sequestro - Esclusione - Ragione.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente ne' ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato ne' per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, e cio' sia perche' occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti affinche' possa operare la causa estintiva (legittimazione, entita' dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia soprattutto perche' non si puo' consentire che mentre si domanda il condono per l'attivita' abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze (dal momento che il portare avanti la costruzione e' certamente un'attivita' in astratto illecita, pur se sanabile) e sia infine perche' per il verificarsi dell'estinzione del reato e' necessaria la sua formale dichiarazione.

CONF 202484 201988 200925

SEZ. 3 SENT. 02887 DEL 08/08/1996 (CC.02/07/1996) RV. 206031
PRES. Chirico C REL. Fiale A COD.PAR.368
IMP. Genzano PM. (Diff.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Sequestro preventivo di costruzione abusiva - Rituale domanda di condono edilizio - Attivazione della procedura per il completamento delle opere - Giudice del riesame - Richiesto di valutare la permanenza delle esigenze cautelari - In relazione alla

procedura di "completamento" - Obbligo di verifica della compatibilita' in concreto - Relative modalita' - Fattispecie.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35 COMMA 8

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Nel caso di sequestro preventivo di costruzione abusiva, qualora l'indagato dopo avere presentato rituale domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724 - abbia attivato la procedura prevista dall'art. 35, comma ottavo, legge 28 febbraio 1985, n. 47 per il completamento delle opere sotto la propria responsabilita', il giudice del riesame, allorché gli venga richiesto di valutare la permanenza delle esigenze cautelari che hanno determinato e giustificato il sequestro preventivo, deve affrontare la questione della compatibilita' - in concreto - tra le dette esigenze e la procedura di "completamento" delle opere abusive verificando la sussistenza effettiva di tutte le condizioni richieste dalla norma (art. 35, ottavo comma legge n. 47 del 1985) che regola detta procedura. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale veniva rigettata istanza di riesame, la richiesta valutazione risultava del tutto omessa).

VEDI 9602031 205253

* ANNOTATA *

SEZ. 3 SENT. 02885 DEL 07/08/1996 (CC.02/07/1996) RV. 206050

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. De Santis PM. (Conf.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Possibilita' di completare l'opera sotto la propria responsabilita' - Possibilita' di sequestro penale - Sussistenza - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L'ambito di applicabilita' della disciplina contemplata dall'art. 35 quattordicesimo comma della legge n. 47 del 1985 prevede tutta una serie di adempimenti con prestabilite scansioni temporali, il cui verificarsi deve essere rigorosamente dimostrato, e non esclude la possibilita' del sequestro penale, attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa. Ed invero permarrebbe sempre in capo al giudice la possibilita' di accertare se la prosecuzione dei lavori per il loro completamento sia legittima o meno, giacché il presentatore dell'istanza di condono esegue gli stessi sotto la propria responsabilita', sicché occorre sempre effettuare una valutazione, necessariamente sommaria in sede di riesame, sulla sussistenza della causa di estinzione prevista dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.

CONF 9500687 200925

CONF 9603031 205253

CONF SU 9101802 186719

ZONE VINCOLATE

SEZ. 3 SENT. 03768 DEL 16/01/1996 (CC.08/11/1995) RV. 203350

PRES. Accinni G REL. Onorato PL COD.PAR.342

IMP. D'Ottavi PM. (Conf) Ranieri

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Manufatto abusivo in zona vincolata - Concessione in sanatoria - Estinzione del reato - Esclusione - Autorizzazione paesaggistica - Necessita'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 SEXIES
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il reato di cui all'art. 11-sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione senza titolo in zona sottoposta a vincolo ambientale) puo' essere estinto per il rilascio "ex post" della concessione in sanatoria solo se e quando interviene anche l'autorizzazione dell'amministrazione preposta al vincolo.

CONF 190460

VEDI:RIFMP

* ANNOTATA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 00473 DEL 17/01/1996 (UD.04/12/1995) RV. 203445

PRES. Montoro L REL. Grassi A COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Savicoli ed altri PM. (Parz Diff) Carlucci

538001 Edilizia - In genere - Reato di cui all'art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Esclusione ex art. 39 comma ottavo Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Condizioni - Presentazione dell'istanza di condono, versamento delle somme dovute e giudizio di congruita' espresso dall'amministrazione comunale - Sufficienza - Esclusione - Rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Necessita'.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Reato di cui all'art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Estinzione ex art. 39 comma ottavo Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Condizioni - Presentazione dell'istanza di condono, versamento delle somme dovute e giudizio di congruita' espresso dall'amministrazione comunale - Sufficienza - Esclusione - Rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Necessita'.

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

La estinzione del reato contravvenzionale di cui all'art. 1 "sexies" della legge 8 agosto 1985 n. 431 e' subordinata, dall'art. 39 comma ottavo Legge 23 dicembre 1994 n. 724, al rilascio della concessione edilizia, previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo e non sono sufficienti la presentazione dell'istanza di condono, il versamento delle somme di denaro dovute ed il giudizio di congruita' espresso dall'amministrazione comunale.

SEZ. 3 SENT. 10365 DEL 17/10/1995 (UD.25/09/1995) RV. 203545

PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Del Favero e altri PM. (Conf) Marchesiello

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Applicabilita' anche al reato ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 - Presupposti.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Applicabilita' anche al reato ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 - Presupposti.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

La particolare fattispecie estintiva prevista dal comma ottavo dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conse-

guimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso", si applica anche al reato di cui all'art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, presuppone la presentazione di un'istanza di condono edilizio o di "conversione" della concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47 in quella prevista dal capo IV della stessa legge, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta, il rilascio di una concessione in sanatoria con le caratteristiche proprie di detto capo della citata legge e della autorizzazione paesaggistica.

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 08543 DEL 27/07/1995 (UD.01/06/1995) RV. 203627

PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Vio PM. (Conf) Pagliarulo

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Estinzione del reato per violazione di vincolo ex legge n. 431 del 1985 - Sospensione del procedimento - Necessita'.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Condono edilizio - Art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Estinzione del reato per violazione di vincolo ex legge n. 431 del 1985 - Sospensione del procedimento - Necessita'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 44

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

In tema di condono edilizio, l'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, con disposizione innovativa perche' non prevista nei precedenti decreti-legge e perche' non esistente nella legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto la cosiddetta legge Galasso e' successiva, prevede che "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso" (comma ottavo) sicche' occorre disporre la sospensione del procedimento ex art. 44 citata legge n. 47 del 1985, qualora possa richiedersi il rilascio di detta concessione. (Conf. sez. III, Ud. 4 ottobre 1995, n. 1804, P.M. in proc. Romano e altri).

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 11203 DEL 15/11/1995 (CC.22/09/1995) RV. 203632

PRES. Tridico GS REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Ottelli PM. (Parz Diff) Frangini

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Reati ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Autorizzazione in sanatoria - Esclusione dell'applicazione dell'ordine di rimessione in pristino - Possibilita' - Condizioni.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Condono edilizio - Reati ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Autorizzazione in sanatoria - Esclusione dell'applicazione dell'ordine di rimessione in pristino - Possibilita' - Condizioni.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale con un potere autonomo, che, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con tutta la disciplina e con il regime sanzionatorio stabiliti dalla normativa di riferimento. In detto sistema assumono rilevanza l'istituto generale della sanatoria e la sanzione reintegratoria reale della demolizione, che, al di la' delle norme, soprattutto nel settore urbanistico, in cui e' espressamente

subentrata la rimessione in pristino, deve ritenersi configurata come misura ripristinatoria piu' estesa del suo semplice contenuto demolitorio cioe' sostituita dalla rimessione in pristino. Pertanto, reso omogeneo il sistema sanzionatorio, avuto riguardo alle finalita' di tutela dell'interesse sostanziale alla protezione del paesaggio, potendosi il reato ex art. 1 "sexies" legge 8 agosto 1985, n. 431 configurare per la sola esecuzione di opere o attivita' senza l'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, l'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace, escludera' l'applicazione di detto ordine da parte del giudice penale, tutte le volte in cui il suo rilascio elimina ogni "vulnus" al paesaggio in una visione sostanziale della sua protezione. (Conf. Sez. III, c.c. 1 giugno 1995, n. 2078, ric. P.M. e Cavallo).

SEZ. 3 SENT. 02154 DEL 12/12/1995 (UD.09/11/1995) RV. 203919
PRES. Montoro L REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. PM in proc Mingardi PM. (Conf) De Nunzio

538001 Edilizia - In genere - Reato urbanistico - Cause di estinzione - Concessione in sanatoria prevista dall'art. 39 comma ottavo della legge 23 dicembre 1994 n. 274 - Costruzioni in zona sottoposta a vincolo paesistico - Estinzione del reato previsto dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 - Applicabilita' - Condizioni - Rilascio dell'autorizzazione paesistica - Necessita' - Concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Necessita' - Richiesta e rilascio concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Insufficienza.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Costruzioni abusive in zona sottoposta a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 - Concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 comma ottavo legge 23 dicembre 1994 n. 274 - Applicabilita' - Condizioni - Rilascio dell'autorizzazione paesistica - Necessita' - Concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Necessita' - Richiesta e rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Insufficienza.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

In tema di violazioni urbanistiche commesse in zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431, e' possibile ottenere il condono, secondo quanto previsto dall'art. 39, comma ottavo della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ma e' necessario il rilascio sia dell'autorizzazione paesag-gistica che della concessione in sanatoria ex art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Non e' sufficiente percio' l'ottenimento della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, che contiene nel suo iter procedimentale il semplice rilascio del parere favorevole dell'autorita' preposta alla salvaguardia del vincolo. La richiesta di concessione in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 13 deve percio' essere convertita in quella necessaria ai fini della sanatoria prevista dall'art. 31, occorre procedere al pagamento dell'oblazione ed ottenere l'autorizzazione paesistica.

VEDI 9207576 9301216 9407275 9407541

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 00225 DEL 17/02/1996 (CC.23/01/1996) RV. 205383
PRES. Montoro L REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. Lega Ambiente in proc. Lodigiani ed altri PM. (Conf)

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Reati ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Autorizzazione in sanatoria - Esclusione del-

l'applicazione dell'ordine di rimessione in pristino - Possibilita' - Condizioni.

515001 Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Condono edilizio - Reati ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Autorizzazione in sanatoria - Esclusione dell'applicazione dell'ordine di rimessione in pristino - Possibilita' - Condizioni.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi costituisce una sanzione amministrativa esercitata dal giudice penale con un potere autonomo, che, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con tutta la disciplina e con il regime sanzionatorio stabiliti dalla normativa di riferimento. In detto sistema assumono rilevanza l'istituto generale della sanatoria e la sanzione reintegratoria reale della demolizione, che, al di là delle norme, soprattutto nel settore urbanistico, in cui è espressamente subentrata la rimessione in pristino, deve ritenersi configurata come misura ripristinatoria più estesa del suo semplice contenuto demolitorio cioè sostituita dalla rimessione in pristino. Pertanto, reso omogeneo il sistema sanzionatorio, avuto riguardo alle finalità di tutela dell'interesse sostanziale alla protezione del paesaggio, potendosi il reato ex art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431 configurare per la sola esecuzione di opere o attività senza l'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, l'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace, escluderà l'applicazione di detto ordine da parte del giudice penale, tutte le volte in cui il suo rilascio elimina ogni "vulnus" al paesaggio in una visione sostanziale della sua protezione.

CONF 203632

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 06943 DEL 09/07/1996 (UD.04/06/1996) RV. 205720

PRES. Montoro L REL. Grassi A COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Barisione PM. (Conf.) De Nunzio W

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 legge n. 724 del 1994 - Applicabilita' anche al reato ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 - Limiti - Fattispecie: concessione in sanatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La norma di cui all'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 - in virtù della quale il rilascio di concessione edilizia in sanatoria estingue pure il reato previsto dall'art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431 - deve ritenersi fare riferimento soltanto alla concessione rilasciata a norma degli artt. 31 e seguenti legge 28 febbraio 1985, n. 47, non anche a quella rilasciata a mente dell'art. 13 stessa legge, tanto che l'art. 39 comma undicesimo legge n. 724 del 1994 prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art. 13 legge n. 47 del 1985 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al Comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'Erario degli oneri dovuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la contravvenzione ex art. 1-sexies n. 431 del 1985 era stata illegittimamente dichiarata estinta, poiché l'imputato aveva ottenuto concessione in sanatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985 e non ne aveva chiesto la conver-

sione in istanza di concessione ex artt. 31 e segg. stessa legge e 39 legge n. 724 del 1994).

VEDI 8810307 179501

VEDI 9401216 196338

VEDI 9510365 203545

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 05404 DEL 30/05/1996 (UD.30/04/1996) RV. 205784

PRES. Accinni G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Giusti PM. (Conf.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Reato ex art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Applicabilita' - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge n. 47 del 1985 - Inapplicabilita' - Ragione.

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Reato ex art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Applicabilita' - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge n. 47 del 1985 - Inapplicabilita' - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

La particolare fattispecie estintiva prevista dal comma ottavo dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 si applica anche al reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985, presuppone la presentazione di un'istanza di condono edilizio o di "conversione" della concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985 in quella prevista dal capo quarto della stessa legge, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta, il rilascio di una concessione in sanatoria con le caratteristiche proprie di detto capo della citata legge e dell'autorizzazione paesaggistica. L'inapplicabilita' della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 22 legge n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 si fonda sui connotati peculiari di due discipline difformi e differenziate, legittimamente e costituzionalmente distinte, e sulla tutela prodromica del paesaggio cui e' deputata la contravvenzione in esame, sicche' non si vuole consentire alcuna modificazione senza il preventivo controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo di porre la pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto, e sulla natura di reato formale o di disobbedienza riconosciuto in maniera uniforme da dottrina e giurisprudenza.

CONF 9502154 203919

CONF 9510365 203545

CONF 9600473 203445

VEDI:RIFMP

SEZ. 4 SENT. 08221 DEL 03/09/1996 (UD.27/08/1996) RV. 205924

PRES. Consoli G REL. Consoli G COD.PAR.368

IMP. Costantini G PM. (Conf.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Vincolo paesaggistico - Violazione - Illecito previsto dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 - Prescrizione - Sospensione a seguito della normativa sul condono - Computo - Conteggio anche dei periodi di sospensione previsti da decreti legge non convertiti - Esclusione.

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione della prescrizione - Vincolo paesaggistico - Violazione - Illecito previsto

dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 - Prescrizione - Sospensione a seguito della normativa sul condono - Computo - Conteggio anche dei periodi di sospensione previsti da decreti legge non convertiti - Esclusione.

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

COD.PEN ART. 157 *COST.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 22/3/1995 NUM. 85 ART. 14 COMMA 1 N. 2 *COST.

D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551

D. L. DEL 25/11/1994 NUM. 649

In tema di violazioni paesistiche punite dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431, al termine ultimo di prescrizione stabilito secondo le regole generali fissate dal codice penale vanno aggiunti, quale periodo di sospensione, giorni 68, come stabilito dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e 14, comma primo bis della legge 22 marzo 1995 n. 85. Non possono essere calcolati anche i termini di sospensione previsti da decreti legge non convertiti (nel caso di specie dai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649).

CONTRA 9211443 192383

VEDI 9512260 203711

SEZ. 3 ORD. 12298 DEL 14/10/1996 (CC.24/09/1996) RV. 206160

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Varriale PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Immobile abusivo eseguito in zona soggetta a vincolo paesistico - In zone individuate dai provvedimenti di cui all'art. 1 "quinquies", legge n. 431 del 1985 - Insanabilita' assoluta - Esclusione - Ragione - Sospensione del giudizio - Necessita' - Condizioni.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 32

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio, non sussiste insanabilita' assoluta della costruzione "ex lege" n. 47 del 1985, qualora l'immobile abusivo sia stato eseguito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, giacche' vi e' solo necessita' dell'autorizzazione relativa, sicche' si versa in un'ipotesi disciplinata dall'art. 32 legge n. 47 del 1985, mentre detta insanabilita' e' esclusa per gli immobili abusivamente edificati in zone individuate dai provvedimenti di cui all'art. 1 "quinquies" legge n. 431 del 1985 in virtu' dell'espresso riferimento contenuto nel comma ventesimo dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, sicche' ove sia stata presentata regolare e tempestiva istanza di condono con il versamento della prima rata di oblazione deve procedersi alla sospensione del giudizio in base all'art. 38 legge n. 47 del 1985.

CONF 9508543 203627

CONF 9511085 203756

VEDI 9502154 203919

SEZ. 3 ORD. 01228 DEL 14/10/1996 (CC.24/09/1996) RV. 206166

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Marcucci PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Intervenuto rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985 - Sanato-

ria prevista dal comma ottavo dell'art. 39, legge n. 724 del 1994 -
Compatibilita' - Sussistenza - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio per costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sussiste piena compatibilita' tra l'intervenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985 e quella prevista dal comma ottavo dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, anche in considerazione del limitato effetto estintivo della prima e dell'espressa previsione della possibilita' di conversione della domanda di concessione in sanatoria a regime, prevista dal capo I della legge n. 47 del 1985, nell'istanza di condono edilizio di cui al capo IV, stabilita nel comma undicesimo dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, la cui interpretazione estensiva, comprendente pure le concessione in sanatoria gia' rilasciate, si impone per un'esegesi adeguatrice della norma.

VEDI 9502154 203919

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 02420 DEL 12/03/1997 (UD.20/02/1997) RV. 208027

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Crocchi PM. (Parz. Diff.) Calderone CR

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Sanatoria prevista dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - Applicabilita'.

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Sanatoria prevista dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - Applicabilita'.

COD.PEN ART. 734

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

In tema di cosiddetto condono edilizio, la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. e' estinta per il pagamento dell'oblazione, seguito dal rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica. La natura di reato di danno non e' di ostacolo, poiche' l'ampia formula utilizzata dal comma ottavo dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - secondo cui occorre un'espressa autorizzazione in sanatoria, differente dal semplice parere di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni - rende possibile l'inclusione della violazione "de qua", tra quelle estinguibili.

SEZ. 3 SENT. 02420 DEL 12/03/1997 (UD.20/02/1997) RV. 208028

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Crocchi PM. (Parz. Diff.) Calderone CR

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Violazione della legge n. 431 del 1985 - Sanatoria - Oblazione - Insufficienza - Autorizzazione paesistica e concessione - Necessita'.

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 1 SEXIES

Ai fini della sanatoria del reato di cui all'art. 1 "sexies" della legge 8 agosto 1985, n. 431, l'effetto estintivo e' determinato dal rilascio della concessione subordinato all'autorizzazione dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo e non dal solo versamento dell'oblazione congrua.

VEDI:RIFMP

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 01936 DEL 18/02/1998 (UD.14/01/1998) RV. 210130

PRES. Dinacci U REL. Grillo CM COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Cappelli ed altri PM. (Conf.) De Nunzio W

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art.39, comma ottavo legge n.724 del 1994 - Reato ex art. 1 "sexies" legge n.431 del 1985 - Applicabilita' - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art.22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilita'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La definizione agevolata delle violazioni edilizie contemplata dalla legge n.724/1994 non puo' avere nulla a che vedere, attesi il chiaro dettato normativo, la "sedes materiae" e la "ratio legis", con la concessione in sanatoria prevista dagli artt. 13 e 22 legge 47/1985. La fattispecie prevista dall'art. 39, comma 8, legge 724/1994, onde produrre effetti anche in relazione alla diversa violazione di cui all'art. 1 "sexies" legge 431/1985, presuppone:1)la presentazione di una istanza di condono edilizio (o di conversione della richiesta di concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 legge 47/1985), 2)il pagamento dell'oblazione, 3)il rilascio della concessione in sanatoria, 4)l'autorizzazione paesaggistica. Non e' quindi sufficiente a produrre gli effetti previsti dall'art. 39 la sussistenza soltanto delle due ultime condizioni.

CONF 9605404 205784

CONF 9606943 205720

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 11914 DEL 17/11/1998 (UD.28/09/1998) RV. 212052

PRES. Tridico GS REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Antognoli L ed altro PM. (Parz. Diff.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reato ex art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 legge 724 del 1994 - Applicabilita' - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilita' - Ragione.

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 legge 724 del 1994 - Applicabilita' - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilita' - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, poiche' tale disposizione, diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede l'estinzione del reato urbanistico in caso di concessione in sanatoria), non e' espressamente dettata dalla normativa. In materia l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio e non all'accertamento di conformita' disciplinato dall'art. 13 legge 47 del 1985. L'unico effetto, che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale, e' l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiche' l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera stessa.

CONF 9605404 205784
CONF 9801936 210130

* ANNOTATA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 01150 DEL 27/01/1999 (UD.17/12/1998) RV. 212246

PRES. Avitabile D REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Galimberti e altri PM. (Conf.) De Nunzio W

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - Reato ex art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 - Applicabilita' - Condizioni.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

La particolare fattispecie estintiva prevista dal comma ottavo della legge n. 724 del 1994 si applica anche al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985, presuppone la presentazione di un'istanza di condono edilizio o di "conversione" della concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 in quella prevista dal capo IV della stessa legge, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta, il rilascio di una concessione in sanatoria, con le caratteristiche proprie di detto capo della citata legge, e dell'autorizzazione paesaggistica.

CONF 9606943 205720

CONF 9801936 210130

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 12697 DEL 02/12/1998 (UD.20/10/1998) RV. 212418

PRES. Avitabile D REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Boscarato A PM. (Conf.) Scardaccione EV

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39, comma ottavo, legge 724 del 1994 - Reato ex art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Applicabilita' - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilita' - Ragione.

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Autorizzazione paesaggistica rilasciata successivamente - Estinzione del reato - Esclusione - Ragione.

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 conv. con modif. con legge 8 agosto 1985 n. 431, poiche' questa statuizione (diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) non e' espressamente disciplinata dalla normativa. Infatti l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio. In ogni altro caso nel quale siano eseguiti in zona vincolata interventi non annoverabili tra quelli consentiti senza necessita' di provvedimento abilitativo, l'autorizzazione paesaggistica deve esser rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori.

CONF 9605404 205784

CONF 9801936 210130

SEZ. 3 SENT. 07543 DEL 11/06/1999 (UD.04/05/1999) RV. 214215

PRES. Papadia U REL. Pioletti G COD.PAR.342

IMP. Iannone M PM. (Conf.) Siniscalchi A

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 -.Autorizzazione paesaggistica - Ottenibilita' con la procedura del silenzio assenso - Esclusione - Ragione.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 32

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 7

La autorizzazione paesaggistica prevista per la estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 in caso di realizzazione di manufatto sottoposto a procedura di condono edilizio non puo' ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso che il comune, subdelegato alla emissione del parere prescritto dall'art. 32 legge 47 del 1985 lo abbia espresso in senso favorevole, comunicandolo alla sovrintendenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha osservato che la Regione Puglia aveva subdelegato ai comuni, con legge regionale, la emissione del parere da comunicare alla autorita' amministrativa competente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 82, comma 9, del D.P.R. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. 312 del 1985, che prevede un termine perentorio per il rilascio o il diniego di autorizzazione, ma che la stessa legge prevede che decorso inutilmente il termine, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione al Ministro; cio' escludendo la formazione del silenzio assenso).

VEDI 9502154 203919

SEZ. 3 SENT. 11965 DEL 20/10/1999 (UD.16/07/1999) RV. 214729

PRES. Zumbo A REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Poltronieri PM. (Conf.) Albano A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Zone sottoposte a vincolo - Intervento edilizio - Estinzione del reato - Condizioni - Reato urbanistico - Distinzione - Diverse condizioni per l'estinzione.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089

L. DEL 20/6/1939 NUM. 1497

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, l'art. 39 ottavo comma Legge n. 724 del 1994 attribuisce efficacia estintiva del reato per la violazione del vincolo, al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, a loro volta subordinate al conseguimento delle autorizzazioni della Amministrazioni preposte alla tutela; sicche' l'ottenimento della concessione in sanatoria ha effetto estintivo speciale in ordine ai reati di cui alle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 e all'art. 734 cod. pen., ma non in ordine al reato urbanistico, contemplato dall'art. 20 lett. c) Legge n. 47 del 1985, per la cui estinzione sono sufficienti la presentazione della domanda di condono edilizio, riferibile ad un intervento previsto nella disciplina delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 662 del 1996, ed il versamento dell'oblazione dovuta, diversa da quella autodeterminata.

VEDI 9710512 209074

VEDI 9900736 212884

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 ORD. 28377 DEL 12/07/2001 (CC.13/06/2001) RV. 219682

PRES. Avitabile D REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Olita M e altro PM. (Conf.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Fattispecie estintiva ex art.39, comma 8 della L.23 dicembre 1994 n.724 - Applicazione anche al reato ex art.1 sexies del d.l. 27 giugno 1985 n.312 (conv.L.8 agosto 1985 n.431) - Condizioni - Mancato adempimento delle prescrizioni - Conseguenze.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312

In tema di condono edilizio, la concessione in sanatoria comporta, ai sensi dell'art.39, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n.724, effetti estintivi anche dei reati attinenti al vincolo paesaggistico, qualora la concessione intervenga prima della sentenza definitiva, ovvero, nel caso essa intervenga dopo il passaggio in giudicato, la revoca dell'ordine di rimessione in pristino; tuttavia, trattandosi di atto sottoposto a condizioni, l'efficacia della sanatoria e subordinata all'adempimento delle prescrizioni in esso contenute, così che in caso di mancato adempimento delle stesse il giudice può dichiarare estinto il solo reato urbanistico e non quello paesaggistico, ovvero, qualora la sentenza sia passata in giudicato, può procedere alla revoca dell'ordine di demolizione ma non anche di quello di rimessione in pristino.

VEDI 199801936 210130

VEDI 199901150 212246

VEDI 199911965 214729

DOMANDA CONDONO

SEZ. 3 SENT. 08545 DEL 27/07/1995 (UD.01/06/1995) RV. 203538

PRES. Cavallari G REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. D'Apice PM. (Conf) Pagliarulo

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Art. 39, comma primo legge n. 724 del 1994 - Singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria - Possibilità - Sussistenza - Effetti.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede espressamente al primo comma la possibilità di singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, consentendo, legalmente, di eludere il limite imposto per le costruzioni residenziali di 750 mc. e confermando detto assunto al quinto comma, nel quale ci si riferisce a "ciascuna unità" immobiliare sia pure per uno specifico profilo.

SEZ. 3 SENT. 08606 DEL 26/07/1995 (UD.07/06/1995) RV. 203903

PRES. Tridico GS REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Braidà PM. (Conf) Fraticelli

538001 Edilizia - In genere - Estinzione dei reati per oblazione ai sensi dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Obbligo del giudice di verificare il rispetto di tutte le condizioni che legittimano il rilascio della concessione in sanatoria - Sussistenza - Avvenuto versamento della somma dovuta per l'oblazione nella misura massima - Inerzia dell'amministrazione - Dichiarazione della estinzione del reato per oblazione - Legittimità.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In materia di condono edilizio, spetta al giudice penale verificare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e verificare inoltre l'avvenuto pagamento dell'intera oblazione dovuta. Date tali condizioni e decorso il tempo necessario per la formazione del silenzio assenso da parte dell'amministrazione che rimanga inerte, il giudice penale dovrà dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta oblazione e ciò potrà essere fatto anche nel giudizio di cassazione quando la documentazione in atti sia completa sotto tutti i profili.

VEDI SU 9001802 186719 9300072 195621

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 00401 DEL 15/01/1996 (UD.29/11/1995) RV. 203908

PRES. Corsaro M REL. Franco A COD.PAR.368

IMP. Granariello A PM. (Conf) Frangini

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Estinzione del reato per oblazione - Domanda e versamento dell'oblazione effettuato da persona diversa dallo imputato - Estinzione del reato contestato a quest'ultimo - Esclusione - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 40

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 4

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 34

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 36

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

COD.PEN ART. 182

In tema di condono edilizio, la domanda ed il pagamento della oblazione da parte di persona diversa dall'imputato in nessun modo può giovare a quest'ultimo sia per il carattere personale della causa estintiva secondo quanto previsto dall'art. 182 cod. pen., sia per l'espresso disposto dell'art. 38 comma quinto legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che fa riferimento ai soggetti indicati dall'art. 6 della legge e cioè il titolare della concessione, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori). Ciò è confermato dalla natura anche fiscale della sanatoria e dalla possibilità, prevista dagli articoli 34 e 36 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 di fruire di sconti e dilazioni in relazione a qualità o condizioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso potrebbe costituire elusione tributaria e potrebbe integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 della legge 47/85 e 39 comma quarto, ultima parte, legge 724/94.

CONF 8700180 181423 8707080 177381 9503982 200923

SEZ. 3 SENT. 00556 DEL 05/03/1996 (CC.06/02/1996) RV. 204709

PRES. Glinni PP REL. Franco A COD.PAR.368

IMP. Fusco PM. (Conf) Di Zenzo

538001 Edilizia - In genere - Condono edilizio - Domanda di oblazione e versamento della somma dovuta effettuate da persone diverse dagli imputati - Vantaggio per questi ultimi - Possibilità - Esclusione - Ragione.

COD.PEN ART. 182

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 34

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 36

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 40

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dall'imputato, quest'ultimo non puo' trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, comma quinto, legge 28 febbraio 1985, n. 47, che in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio. Questa interpretazione e' avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e dalla possibilita' di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 legge n. 47 del 1985 e 39 legge 23 dicembre 1984, n. 724, collegati a qualita' o situazioni personali dell'istante, sicche' la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di elusione tributario e puo' integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi della istanza dolosamente infedele, di cui all'art. 40 legge n. 47/85 e all'art. 49, comma quarto, ultima parte legge 724/94.
CONF 200923 177381

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 03585 DEL 13/04/1996 (UD.13/03/1996) RV. 205851

PRES. Tridico GS REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Esposito PM. (Conf.) Marchesiello A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Edificazione di fabbricato superiore a 750 mc.

- Singoli appartamenti ricompresi entro detta cubatura - Possibilita' di richiedere il condono edilizio - Insussistenza - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il cosiddetto condono edilizio e' richiedibile anche nell'ipotesi di edificazione di un fabbricato superiore a 750 mc, ma i cui singoli appartamenti sono ricompresi entro detta cubatura, giacche' l'art. 39 primo comma legge n. 724 del 1994 si riferisce a "nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola concessione edilizia in sanatoria", il comma quinto della stessa disposizione prevede "il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita' immobiliare, sicche' viene esplicitato un concetto gia' contenuto nella circolare n. 3357/85 applicativa della legge n. 47 del 1985 e ribadito in quella del 17 giugno 1985 n. 2241/UL, onde occorre aver riguardo alle unita' catastali cioe' a quelle opere aventi specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili e costituenti di regola unita' immobiliare, mentre, a rendere ancor piu' evidente detta distinzione per quanto concerne le agevolazioni per la cosiddetta prima casa, il quattordicesimo comma della norma in esame le esclude "nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto".

CONF 9508545 203538

VEDI:RIFMP

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 02885 DEL 07/08/1996 (CC.02/07/1996) RV. 206051

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. De Santis PM. (Conf.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Art. 39 legge n. 724 del

1994 - Concessione in sanatoria tacita per decorso del termine - Formazione - Requisiti - Diversita' di formulazione rispetto all'art. 35 legge n. 47 del 1985.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il formarsi di una concessione in sanatoria tacita per il decorso del termine di un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, come modificato dal D.L. n. 285 del 1996, discende dalla necessaria attestazione da parte del Sindaco della congruita' dell'oblazione dovuta, giacche' la formulazione del quarto comma dell'art. 39 legge cit. appare diversa da quella dell'art. 35 legge n. 47 del 1985 a causa della trasposizione di alcuni adempimenti e di termini, la quale incide sulla configurazione dei requisiti perche' possa formarsi il silenzio-assenso onde sembra che il legislatore abbia accolto la tesi, secondo cui il provvedimento silenzioso postula la liquidazione definitiva da parte del Comune dell'oblazione e l'accertamento della possibilita' dell'opera di conseguire la sanatoria. Infatti nel sistema normativo attuale uno dei requisiti principali per il formarsi del provvedimento silenzioso diviene il pagamento dell'oblazione dovuta, che non puo' essere equiparata a quella autodeterminata, sicche' il pagamento dell'oblazione congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, il versamento degli oneri di concessione, il cui importo viene determinato in via definitiva dal Comune con richiesta di eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 1996, la sussistenza di altri requisiti ivi indicati, ed il decorso del termine di uno o due anni a seconda degli abitanti del Comune dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune determinano il formarsi del silenzio assenso salvo i casi in cui nei termini previsti cioe' anche in quelli stabiliti dal Comune per l'eventuale conguaglio non sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso cioe' si tratti di una parvenza di oblazione ritenuta congrua a causa di omissioni, infedelta' e differenti prospettazioni dovute ad evidente dolo.

VEDI:RIFMP

* ANNOTATA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 02885 DEL 07/08/1996 (CC.02/07/1996) RV. 206052

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. De Santis PM. (Conf.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Formazione della concessione in sanatoria tramite l'istituto del silenzio-assenso - Necessita' di versamento di oblazione congrua - Fondamento.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La necessita' del versamento di un'oblazione congrua per il formarsi della concessione in sanatoria tramite l'istituto del silenzio assenso trova il suo fondamento, oltre che nel diverso dato testuale del comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, anche dalla conoscenza da parte del legislatore di una situazione, relativa alle moltissime pratiche del precedente condono giacenti presso i Comuni e definite senza alcun vero controllo con l'istituto del silenzio-assenso, comportando detta negligenza un notevole danno erariale sia per l'importo modesto delle oblazioni pagate rispetto a quelle dovute in assenza di una domanda dolosamente infedele sia per quello dei contributi di concessione, dalla previsione delle rateizzazioni sia per il pagamento dell'oblazione sia degli oneri concessori, sicche' il termine per il formarsi del silenzio-assenso in tale ipotesi necessariamente dovra' decorrere dall'effettuato integrale versamento, e dalla statuizione dell'applicazione dell'interesse del 10 per cento sulle somme dovute nel caso di mancato pagamento degli oneri concessori.

* ANNOTATA *

SEZ. 3 SENT. 02885 DEL 07/08/1996 (CC.02/07/1996) RV. 206053

PRES. Chirico C REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. De Santis PM. (Conf.) Ciampoli L
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Sospensione del procedimento di sanatoria - Per abusi edilizi di persone imputate ex artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter - Disciplina.
COD.PEN ART. 416 COMMA 2
COD.PEN ART. 648 COMMA 2
COD.PEN ART. 648 COMMA 3
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39
D. L. DEL 25/5/1996 NUM. 285 ART. 1

Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata da uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicche' il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacche' il delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen. non era contemplato nei precedenti decreti-legge non convertiti ne' nell'art. 39 legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovra' concernere pure detto reato.

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 04370 DEL 12/05/1997 (UD.12/03/1997) RV. 208039
PRES. Tridico GS REL. Giammanco P COD.PAR.368
IMP. PM in proc. Barbero PM. (Conf.) Calderone CR

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condotta qualificabile intervento edilizio - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria ex art.39 comma 8 legge n.724 del 1994 - Nozione - Fattispecie.

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Condotta qualificabile intervento edilizio - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria ex art.39 comma 8 legge n.724 del 1994 - Nozione - Fattispecie.

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 8

La condotta configurabile come "intervento edilizio" nei confronti della quale e' possibile il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39, comma 8, legge 23 dicembre 1994, n.724, presuppone una costruzione o comunque un'attivita' edile che comporti una modificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio mediante la realizzazione di un manufatto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il pretore aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies legge 8 agosto 1985,n.431 per estinzione ai sensi dell'art. 39,comma 8,legge n.724 del 1994, la S.C. ha osservato che, come esattamente rilevava il P.M. ricorrente, la contestazione mossa all'imputato con il decreto di citazione riguardava una modificazione dello stato dei luoghi apportata con l'accumulo incontrollato di ingenti quantitativi di materiale inerte a ridosso della vegetazione arborea in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).

VEDI 9600556 204372

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 06209 DEL 26/06/1997 (UD.09/04/1997) RV. 208519
PRES. Papadia U REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. Rossi PM. (Conf.) Calderone CR

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime - Legge n.662 del 1996 - Concessione o autorizzazione in sanatoria - Estinzione di illecito amministrativo e penale senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 2

L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 37 COMMA 2 LETT. C

In tema di c.d. condono edilizio, il legislatore del 1994 escludeva, per le opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, non solo sanatorie civilistiche, ma anche sanatorie urbanistiche e penali. Con la Legge 23 dicembre 1996, n.662 la normativa è cambiata, poiché, con l'art.2, comma 37, lett.c) di questa legge, il secondo comma dell'art.39 Legge 23 dicembre 1994, n.724 è stato sostituito dal seguente: " il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazioni al diritto dei terzi". Con tutta evidenza il legislatore del 1996 ha voluto ripristinare il sistema (di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n.47) precedente alla Legge n.724 del 1994 , che distingueva il profilo amministrativo e penale da quello civilistico: alla stregua di tale sistema ha stabilito espressamente che gli effetti di sanatoria urbanistica e di estinzione penale della procedura di condono edilizio non si estendono ai rapporti civili (restano quindi salvi i diritti dei terzi e, in particolare, quelli dei proprietari confinanti con la costruzione abusiva), sicché, quando una costruzione abusiva lede i diritti di terzi, la concessione o autorizzazione in sanatoria non pregiudica questi diritti , ma estingue ugualmente l'illecito amministrativo e quello penale.

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 06333 DEL 02/07/1997 (UD.03/06/1997) RV. 208697
PRES. Giuliano A REL. Grassi A COD.PAR.368
IMP. Tiano PM. (Conf.) Scardaccione EV

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio - Presentazione di istanza di rilascio di concessione in sanatoria - Soggetti legittimati - Individuazione - Autonoma domanda di oblazione e versamento delle somme dovute - Necessità per l'estinzione dei reati - Istanza presentata dal comproprietario - Effetti - Fattispecie: istanza presentata dai figli dell'imputato.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 6

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38 COMMA 5

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 6

In tema di condono edilizio, a mente del combinato disposto dell'art.38 comma quinto e dell'art.6 Legge 28 febbraio 1985, n.47 - richiamati dall'art.39 comma 6 Legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori. Ciascuno di costoro, per ottenere la dichiarazione di estinzione dei reati edilizi e/o urbanistici contestatigli, deve presentare autonoma domanda di oblazione e versare le somme di denaro personalmente dovute. Soltanto l'istanza presentata da uno degli eventuali comproprietari dell'immobile abusivo estende i propri effetti all'altro o agli altri comproprietari, mentre ciascuno degli altri soggetti su indicati deve proporre autonoma istanza. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato deduceva che il processo avrebbe dovuto essere sospeso essendo stata presentata istanza di condono edilizio e

versato quanto dovuto, la S.C. ha osservato che le domande per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente all'immobile abusivo erano state presentate dai figli dell'imputato medesimo e dalla documentazione in atti prodotta non era dato conoscere a che titolo essi le avevano proposte; che, anche nell'ipotesi che essi avessero ricevuto l'immobile - o il suolo in cui questo era stato edificato - in donazione dal padre, costui non potrebbe beneficiare degli effetti della domanda di condono da loro presentata, mancando in atti la prova che tutti fossero comproprietari del manufatto abusivo).

VEDI 9000704 183108

VEDI 9004477 183881

SEZ. 3 SENT. 01658 DEL 11/02/1998 (UD.01/12/1997) RV. 209571

PRES. Giuliano A REL. Franco A COD.PAR.368

IMP. Agnesse PM. (Conf.) Viglietta G

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Concessione - Rilascio in sanatoria - Individuazione dei reati - Limiti di incidenza - Ragioni.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22

L. DEL 2/2/1974 NUM. 64

L. DEL 5/11/1971 NUM. 1086

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 COMMA LETT. S

L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt.13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art.22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art.13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva l'inapplicabilita' della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettivita' giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n.1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art.1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n.312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Cio' trova conferma nell'art.39, undicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n.724, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art.13 legge n.47 del 1985 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art.31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti.

CONF 9510370 203089

CONF 9606943 205720

* EDITA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 01454 DEL 04/02/1999 (UD.25/11/1998) RV. 212382

PRES. Acquarone R REL. Salvago S COD.PAR.368

IMP. Valio G ed ealtro PM. (Conf.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Fabbricato superiore a 750 mc - Singole unita' immobiliari rientranti entro tale cubatura - Insussistenza - Possibi-

lita' di richiedere il condono edilizio - Esclusione - Fattispecie:
corpo di fabbrica unitario.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di reati edilizi, se l'immobile abusivamente realizzato ha volume superiore a 750 metri cubi, puo' farsi luogo al "condono" previsto dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 unicamente nel caso in cui l'opera risulti costituita da singole unita' catastali, vale a dire da manufatti aventi specifica rilevanza, cioe' costituenti, di regola, distinte unita' immobiliari, autonomamente utilizzabili. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inapplicabile il "condono", essendo emerso che l'immobile realizzato costituiva corpo di fabbrica unitario).

CONF 9603525 205851

VEDI:RIFMP

* EDITA *

SEZ. 3 SENT. 06054 DEL 14/05/1999 (UD.12/03/1999) RV. 213762

PRES. Acquarone R REL. Onorato P COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Bartaloni F. ed altri PM. (Conf.) Siniscalchi

A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Soggetti destinatari delle disposizioni - Differenziazione tra soggetti privati e soggetti pubblici - Esclusione - Fattispecie in tema di decorso della prescrizione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

Le leggi sul condono edilizio - legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre 1994 n. 724 -, laddove prevedono la estinzione dei reati edilizi e urbanistici a seguito delle procedure di oblazione e sanatoria attivate dagli imputati, riguardano tutti coloro che sono imputati a qualsiasi titolo dei reati contestati, siano essi committenti, assuntori dei lavori, direttori dei lavori ovvero sindaci, assessori o funzionari comunali concorrenti nei lavori abusivi, senza fare nessuna distinzione tra soggetti cd. pubblici soggetti cd. privati. (Nella specie la Corte ha negato che per i soggetti cd. pubblici, sindaco ed assessore, non operasse la sospensione del corso della prescrizione prevista dalle citate disposizioni legislative).

SEZ. 3 SENT. 08584 DEL 07/07/1999 (UD.26/04/1999) RV. 214280

PRES. Tonini PM REL. Mannino S

IMP. La Mantia R PM. (Conf.) Meloni V

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Limite legale di consistenza dell'opera - Riferimento alle singole unita' - Esclusione - Obbligo di riferibilita' all'intero edificio.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

In materia di condono edilizio, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unita' che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalita'. Cio' in quanto la ratio della norma e' di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilita' della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio.

CONF 9901454 212382

VEDI 9709011 208862

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 10969 DEL 26/10/2000 (UD.11/07/2000) RV. 217584
PRES. Malinconico A REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. Knight F PM. (Diff.) Donnarumma U

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Termine per la presentazione dei documenti - Proroga disposta dal sindaco - Validita' al fine di impedire la improcedibilita' della domanda di condono - Esclusione - Fondamento.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 2 COMMA 37 *COST.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

La procedura amministrativa di sanatoria edilizia prevista dagli artt. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi improcedibile (con conseguente diniego della sanatoria), ai sensi del comma 4 del citato art. 39 (come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) non solo nel caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine previsto dalla legge (tre mesi dalla richiesta), ma anche nel caso in cui il termine sia stato prorogato d'iniziativa del sindaco ed entro detto termine prorogato vi sia stato adempimento da parte del condonante, atteso che un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non puo' essere discrezionalmente prorogato dall'autorita' amministrativa. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato la ulteriore sospensione del processo penale, avendo ritenuto estinta la procedura di condono dopo la scadenza dell'originario termine di legge).

VEDI 199812907 212298

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 10248 DEL 13/03/2001 (CC.18/01/2001) RV. 218962
PRES. Papadia U REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. Vitrani D PM. (Conf.) Galasso A

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio previsto dalla legge n. 724 del 1994 - Silenzio assenso - Presupposti - Individuazione.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

In tema di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, i presupposti per la formazione del silenzio assenso comprendono non solo la presentazione della istanza di sanatoria ed il decorso del termine di un anno, ma anche il pagamento integrale dell'oblazione dovuta (come determinata dal comune), la presentazione della documentazione tecnica e fotografica e la denuncia tempestiva al catasto.

VEDI 199602885 206052

VEDI SU 199700714 206660

CONTROLLI DEMANDATI AL GIUDICE

SEZ. 3 SENT. 00863 DEL 03/04/1996 (CC.22/02/1996) RV. 205779
PRES. Corsaro M REL. Novarese F COD.PAR.368
IMP. P.M. in proc. Castaldo PM. (Conf.) Marchesiello A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Estinzione del reato - Controlli demandati all'autorita' giudiziaria - Individuazione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

I controlli demandati dalla pregressa e dalla nuova normativa sul cosiddetto condono edilizio all'autorità giudiziaria ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'intera oblazione dovuta possono essere riassunti: a) nell'effettuare una deliberazione circa l'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993; b) nel verificare se l'oblazione dovuta è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso ovvero non è stata integralmente corrisposta da soggetto legittimato; c) nell'appurare se la domanda di condono sia dolosamente infedele in relazione ad altri elementi; d) nell'acclarare se esiste un'insanabilità assoluta dell'opera abusiva per carenza di alcuni presupposti non essendo dette ipotesi fra quelle previste dall'art. 39 legge n. 47 del 1985 concernente gli effetti del diniego di sanatoria; e) nel qualificare l'intervento edilizio abusivo ai fini dell'inquadramento nelle varie tipologie di abusi; f) nel constatare la sottoposizione a vincoli della zona e/o dell'opera sì da dover attendere il rilascio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo per dichiarare estinto anche il reato per la violazione del vincolo stesso in virtù dell'ottavo comma dell'art. 39, legge n. 724 del 1994 ed in contrasto con il precedente modulo procedimentale, che richiedeva soltanto il versamento dell'oblazione dovuta per l'estinzione dei reati ex art. 38 secondo comma legge n. 47 del 1985.

VEDI 8707080 176133

VEDI 8710305 176759

VEDI 8805823 178390

VEDI 8910283 181829

VEDI 9508606 203903

VEDI 9602251 205387

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 02055 DEL 06/06/1996 (CC.03/05/1996) RV. 205787

PRES. Papadia U REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. Gargallo PM. (Diff.)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Giudice penale - Potere di accertamento del pagamento dell'intera oblazione dovuta - Sussistenza.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La competenza del giudice ordinario penale in ordine alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio abusivo e, quindi, indirettamente all'inquadramento nella tipologia individuata in base alla tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 discende dal potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva fra i quali vi è il pagamento dell'intera oblazione dovuta, ritenuta ora dal quarto comma ultima parte dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 quale condizione necessaria per il formarsi del silenzio-assenso, sicché anche per evitare un inutile decorso del tempo tali controlli devono essere demandati al giudice ordinario. Detta attribuzione non confligge con il dettato del diciassettesimo comma dell'art. 35 legge n. 47 del 1985, che riserva ogni controversia relativa all'oblazione alla giurisdizione amministrativa, giacché la determinazione della congruità del calcolo dell'oblazione è affidata alla pubblica amministrazione in possesso della documentazione, degli strumenti e degli organi idonei per un simile accertamento.

VEDI 8707080 176133

VEDI 8710305 176759

VEDI 8805823 178390

VEDI 8910283 181829
VEDI 9508606 203903
VEDI 9602251 205387

VEDI:RIFMP

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 09680 DEL 13/11/1996 (UD.15/10/1996) RV. 206471
PRES. Chirico C REL. Morgigni A COD.PAR.368
IMP. Nocera PM. (Conf.) Albano A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio -Giudice penale - Esclusione dell'imputato dal condono - Per volumetria dell'immobile superiore ai 750 metri cubi - Possibilita' - Sussistenza - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 33
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il giudice ordinario non esercita una potesta' riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione, quando stabilisce che l'imputato non puo' beneficiare del cosiddetto "condono edilizio" perche' l'immobile supera la volumetria di settecentocinquanta (750) metri cubi. Al magistrato penale compete, infatti, il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilita' della causa di estinzione del reato; in tal caso egli svolge il compito primario riservato alla giurisdizione, che non puo' essere delegato alla Pubblica Amministrazione, alla cui attivita' e' demandata soltanto l'eventuale indagine sulla congruita' delle somme versate dall'interessato, ferma restando per il giudice sempre la possibilita' di effettuare in casi eccezionali (es. palmare erroneita' dell'assunto dell'ufficio tecnico del Comune) ulteriori verifiche.

VEDI 9602055 205787
VEDI 9602251 205387
VEDI 9604421 204885

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 10512 DEL 20/11/1997 (UD.15/10/1997) RV. 209074
PRES. Giammanco P REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. P. M. in proc. Mazzola P. PM. (Conf.) Di Zenzo C

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Estinzione del reato - Controlli demandati all'autorita' giudiziaria - Individuazione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 COMMA LETT. B
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Secondo la disciplina sul condono edilizio, l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi a seguito di oblazione speciale non presuppone un atto amministrativo di concessione in sanatoria, espresso o tacito, ne' deve il giudice penale accertare l'inesistenza di cause, di insanabilita' assoluta o relativa, ostative alla sanatoria amministrativa, neppure con riguardo alla infedelta' della domanda dal momento che questo accertamento e' implicitamente contenuto nella certificazione del Sindaco sulla congruita' dell'oblazione versata. Al giudice penale spetta soltanto verificare: a) la tempestivita' della domanda, b) la riferibilita' della domanda agli imputati o ai comproprietari dell'immobile abusivo, c) la riferibilita' della domanda all'immobile stesso, d) la ultimazione dei lavori entro il termine di legge, e) i requisiti volumetrici dell'immobile costruito, nel caso di condono disciplinato dall'art.39 legge 23.12.1994 n.724, f) la congruita' quantitativa dell'oblazione versata, attraverso l'acquisizione del certificato a tal

fine rilasciato dal Sindaco competente.

VEDI 8805823 178390

VEDI 8910283 181829

VEDI 9508606 203903

VEDI 9600863 205779

VEDI 9602055 205787

VEDI 9602251 205387

VEDI SU 9400072 195621

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 10182 DEL 11/11/1997 (UD.01/10/1997) RV. 209121

PRES. Dinacci U REL. Franco A COD.PAR.368

IMP. Pm in proc. Cardinali PM. (Diff.) Geraci V

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Giudice penale - Estinzione del reato - Accertamento dell'intero pagamento dell'oblazione dovuta - Necessita' - Attestazione da parte del sindaco dell'integrale pagamento dell'oblazione come quantificata dalla stesso richiedente - Sufficienza - Esclusione - Acquisizione di attestazione relativa alla corrispondenza tra l'oblazione versata e quella dovuta in ragione dell'abuso commesso - Necessita'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio e di oblazione speciale, l'autorita' giudiziaria , per poter dichiarare l'estinzione del reato, deve verificare non solo l'integrale pagamento dell'oblazione dovuta, ma che questa non sia stata quantificata in modo veritiero e palesemente doloso ovvero non sia stata interamente corrisposta da soggetto legittimato o sulla base di una domanda di condono dolosamente infedele in relazione ad altri elementi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha precisato che la corretta quantificazione dell'oblazione non puo' essere automaticamente equiparata a quella dichiarata dal richiedente. E' necessario percio' acquisire l'attestazione del sindaco sulla congruita' dell'oblazione, ma e' altresì necessario che tale attestazione dia conto dell'accertamento effettuato sulla corrispondenza tra la situazione effettiva e quanto dichiarato dall'interessato. La semplice dichiarazione del comune che la somma quantificata dal richiedente e' stata effettivamente versata e' irrilevante ai fini delle verifiche richieste all'autorita' giudiziaria e impone percio' il rinvio degli atti al giudice di merito per una nuova valutazione).

CONF 9600863 205779

CONF 9602055 205787

CONF 9602885 206051

CONTRA 9702482 999999

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 09963 DEL 06/11/1997 (UD.22/09/1997) RV. 209243

PRES. Dinacci U REL. Novarese F COD.PAR.368

IMP. FRATI PM. (Conf.) Calderone CR

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono - Presupposti - Accertamento - Compito del giudice - Disapplicazione atto amministrativo illegittimo - Esclusione - Ragioni.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti ed i requisiti per conseguire la speciale causa estintiva prevista dalla normativa sul condono edilizio, non costituisce disapplicazione di un atto amministrativo

preteso illegittimo (la c.d. attestazione di congruita' dell'oblazione ovvero, nei casi in cui sia contestato un reato attinente alla tutela di un vincolo, della concessione in sanatoria subordinata all'autorizzazione dell'autorita' competente per detta protezione ex art. 39 ottavo comma legge n. 724 del 1994), ma rientra tra i compiti del giudice penale, cui e' deferita la dichiarazione di improcedibilita' dell'azione penale per l'applicazione della predetta specifica causa di estinzione dei reati. (V. Corte Cost. sent, n. 427 del 1995 e n. 270 del 1996).

VEDI 9602055 205787

VEDI 9609680 206471

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 10406 DEL 15/11/1997 (UD.13/10/1997) RV. 209416

PRES. Giammanco P REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Daniele PM. (Diff.) Fraticelli M

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Rilascio della concessione in sanatoria da parte della P.A. - Giudice ordinario - Necessari accertamenti - Inesistenza dei presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione dichiara congrua l'oblazione - ai fini degli artt. 38 e 39 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - e rilasci la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 35, il giudice ordinario deve parimenti accertare se l'opera sia stata posta in essere nei limiti di tempo (31 dicembre 1993) e di volumetria (750 metri cubi), stabiliti dall'art. 39 Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Nell'eventualita' in cui verifici che tali presupposti sono inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie estintiva ed adottare di conseguenza tutte le necessarie determinazioni. (Nella specie, relativa ad inammissibilita' di ricorso, la S.C. ha osservato che l'accertamento dell'illecito era avvenuto il 14 febbraio 1995 da parte dell'ufficio tecnico e dei vigili urbani, che avevano provveduto al sequestro delle opere e avevano evidenziato nella scheda tecnica che all'epoca i lavori erano in corso e che la volumetria abusiva complessivamente realizzata era di circa 1780 metri cubi; che nulla in contrario aveva dimostrato il ricorrente, il quale, tra l'altro, patteggiando la pena aveva accettato la contestazione nei suoi estremi sostanziali; l'estinzione dei reati non si era pertanto verificata, poiche' l'intervento era in corso nel 1985 e non era affatto completato entro il 31 dicembre 1993 e la volumetria era di molto superiore a quella sanabile (1780 mc. in luogo di 750 mc.).

CONF 9508606 203903

CONF 9509418 202716

CONF 9602251 205387

CONF 9609680 206471

VEDI:RIFMP

* EDITA *

SEZ. 3 SENT. 09367 DEL 17/10/1997 (UD.10/07/1997) RV. 209627

PRES. Giammanco P REL. Onorato PL COD.PAR.368

IMP. Pm in proc Testa A PM. (Conf.) Fraticelli M

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Condono edilizio - Oblazione speciale - Poteri di verifica del giudice penale - Verifica dell'esistenza di cause ostative alla concessione della sanatoria amministrativa - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi in applicazione dell'oblazione speciale prevista dal capo IV della l. 28 febbraio 1985 n. 47 non presuppone necessariamente la formazione di un atto amministrativo di sanatoria, ne' espresso ne' tacito, ma presuppone esclusivamente una regolare domanda di sanatoria e il versamento completo dell'oblazione. Il giudice penale deve esclusivamente verificare : a) la tempestivita' della domanda ; b) la riferibilita' della domanda agli imputati o ai comproprietari dell'immobile abusivo ex art. 38 l. 47 cit. ; c) la riferibilita' della domanda all'immobile abusivo contestato nel capo di imputazione ; d) la ultimazione dei lavori entro il termine di legge ; e) i requisiti volumetrici dell'immobile costruito (solo per il condono disciplinato dall'art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724) ; f) la congruita' quantitativa dell'oblazione versata. Non spetta al giudice nessuna verifica sull'esistenza o meno di cause ostative alla sanatoria amministrativa, come risulta dal disposto dell'art. 39 della l. 47/85, che prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali (anche) quando le opere abusive non possono essere sanate.

CONF 9710512 209074
VEDI 9602055 205787
VEDI 9602885 206051
VEDI 9609680 206471
VEDI 9710182 209121

VEDI:RIFMP

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 05376 DEL 07/05/1998 (UD.23/03/1998) RV. 210746
PRES. Giammanco P REL. Teresi A COD.PAR.368
IMP. P.M. in proc Ribisi G. PM. (Conf.) Fraticelli M
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Condizioni per l'ottenimento - Controllo del giudice - Legittimita' - Ambito.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio il controllo sulla ricorrenza delle condizioni non costituisce esercizio di una potesta' riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria amministrativa, spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilita' della causa di estinzione del reato, sicche', quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non puo' beneficiare del condono edilizio.
CONF 9609680 206471

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 06160 DEL 26/05/1998 (UD.14/04/1998) RV. 210962
PRES. Avitabile D REL. Grassi A COD.PAR.368
IMP. P.M. in proc. Floris M. PM. (Conf.) Calderone CR
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Estinzione del reato - Condizioni - Congruita' dell'oblazione - Certificazione - Necessita'.
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 39

In materia di condono edilizio la dichiarazione di estinzione dei reati

consegue all'avvenuto accertamento che la costruzione abusiva che si intende sanare sia stata completata al rustico entro il 31 dicembre 1993, che essa non superi i limiti di volumetria previsti, che la domanda di condono sia stata presentata tempestivamente, che le somme versate siano state correttamente autoliquidate dall'istante, fatto del quale si ha certezza attraverso la certificazione della loro congruita' da parte dell'amministrazione competente.

CONF 9003488 183628

CONF 9710182 209121

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 5 SENT. 00736 DEL 22/03/1999 (CC.12/02/1999) RV. 212884

PRES. Consoli G REL. Ragonesi V COD.PAR.368

IMP. Rubino G ed altri PM. (Conf.) Geraci V

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono - Presupposti - Accertamento - Compito del giudice - Disapplicazione di atto amministrativo illegittimo - Esclusione - Fondamento .

538006 EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - Concessione "ad aedificandum" illegittima - Potere accertativo del giudice penale di fronte ad un atto amministrativo - Condono - Presupposti - Compito del giudice - Disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo - Esclusione - Fondamento.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di violazioni urbanistiche, poiche' l'interesse protetto dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non e' quello formale del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo della attivita' edilizia (e dunque della regolarita' della procedura di concessione), ma quello sostanziale della protezione del territorio, l'accertamento in sede giurisdizionale penale non e' impedito dall'esistenza di un provvedimento concessorio; invero tale accertamento puo' avere ad oggetto anche il provvedimento amministrativo stesso, ne' il giudice, cosi' operando, disapplica un atto della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, ma ne valuta, appunto, la legittimita' in quanto elemento integrante la fattispecie penale. Conseguentemente non costituisce disapplicazione di atto amministrativo neanche l'accertamento della sussistenza dei presupposti necessari perche' sia integrata la speciale causa estintiva del reato consistente nel condono edilizio, rientrando tale accertamento, viceversa, tra i compiti del giudice penale che deve pronunciarsi circa la improcedibilita' dell'azione penale in conseguenza della applicazione della speciale causa estintiva sopra indicata.

CONF 9500113 201960

CONF 9709963 209243

VEDI 9602055 205787

VEDI 9609680 206471

VEDI SU 9311655 195359

SEZ. 3 SENT. 05031 DEL 27/04/2000 (UD.08/03/2000) RV. 216052

PRES. Avitabile D REL. Teresi A COD.PAR.368

IMP. Forliano PM. (Conf.) Izzo G

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono - Poteri del giudice penale - Rapporto con le funzioni svolte dalla P.A. - Criteri di valutazione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di condono edilizio, compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi e' l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti pa-

rametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operativita' del condono medesimo. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potesta' riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilita' della causa di estinzione del reato, sicche', quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non puo' beneficiare del condono edilizio. (Ha peraltro precisato la Corte che la verifica della realizzazione dell'intera fattispecie estintiva non investe gli accertamenti di merito dell'autorita' amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive e opera anche se non sussistono i requisiti che attengono alla conformita' dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici).

CONF 199609680 206471

CONF 199805376 210746

VEDI 199900736 212884

SEZ. 3 SENT. 00750 DEL 21/04/2000 (CC.16/02/2000) RV. 216565

PRES. Papadia U REL. Onorato P COD.PAR.368

IMP. Gioia G PM. (Conf.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Concessione in sanatoria - Disapplicazione ad opera del giudice della cognizione - Possibilita' di modifica da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La disapplicazione giurisdizionale della concessione amministrativa in sanatoria resta ferma, e non puo' essere modificata dal giudice dell'esecuzione neppure per motivi non esaminati o non conosciuti dal giudice della cognizione.

SEZ. 3 SENT. 00750 DEL 21/04/2000 (CC.16/02/2000) RV. 216566

PRES. Papadia U REL. Onorato P COD.PAR.368

IMP. Gioia G PM. (Conf.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Concessione in sanatoria - Deroga ai limiti fissati dall'art. 39 legge 724 del 1994 - Possibilita' - Casi - Individuazione.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Ai fini della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della legge 724 del 1994, la deroga ai limiti di volumetria ivi previsti, e' possibile solo quando la concessione originaria e' stata oggetto di annullamento formale da parte dall'autorita' amministrativa o da parte del giudice amministrativo, non quando sia stata oggetto di disapplicazione da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Cio' anche quando la concessione edilizia originaria, successivamente annullata, abbia avuto natura tacita, cioe' si sia formata attraverso il cd. silenzio-assenso.

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 13836 DEL 05/04/2001 (UD.13/02/2001) RV. 218966

PRES. Acquarone R REL. Onorato P COD.PAR.368

IMP. P.M. in proc. Vetturini M PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio previsto dalla legge n. 724 del 1994 - Silenzio assenso - Controllo da parte del giudice penale - Contenuto.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve ac-

certare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria per silenzio assenso sono: a)il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero, b)il pagamento degli oneri di concessione, c)la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneita' statica delle opere, d)la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, e)il decorso del termine dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (1 gennaio 1995) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria.
VEDI 191998053 210746

SEZ. 4 SENT. 36794 DEL 11/10/2001 (CC.24/01/2001) RV. 220591
PRES. Battisti M REL. Marzano F COD.PAR.368
IMP. Murica PM. (Diff.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Sanatoria prevista dall'art. 43, legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Provvedimenti del giudice penale relativi a violazioni tali da stravolgere l'opera iniziale - Applicabilita' - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 43 COMMA LETT. U
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

La disposizione dell'art. 43, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - secondo la quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalita' - non si applica nell'ipotesi di provvedimenti del giudice penale concernenti violazioni di rilievo tale da stravolgere le caratteristiche iniziali dell'opera abusiva ovvero concernano plurime violazioni che abbiano consentito l'edificazione dell'intera opera o di una parte rilevante di essa. (Fattispecie in cui all'epoca del primo sequestro erano state realizzate solo le strutture di fondazione in cemento armato mentre al 31 dicembre 1993, data in cui l'opera avrebbe dovuto essere ultimata per poter beneficiare della sanatoria, era stata realizzata una struttura di due piani).

CONTRA 198804335 178067
VEDI 199704444 208032
VEDI 199706906 208677
VEDI 199807847 211353
VEDI 199914148 215053

VEDI:RIFMP

NOZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE

* ANNOTATA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 09011 DEL 03/10/1997 (UD.12/08/1997) RV. 208861
PRES. Tranfo G REL. Morgigni A COD.PAR.368
IMP. Di Fiore G PM. (Diff.) Paciotti E

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sanatoria - Ultimazione della costruzione - Esistenza delle tamponature murarie - Necessita' - Tamponature da realizzarsi in pannelli prefabbricati non ancora installati - Condono - Ammissibilita' - Esclusione - Circolare ministeriale che considera ultimati i fabbricati per i quali sia prevista la tamponatura con pannelli, anche se non ancora installati -

Irrilevanza - Disapplicazione - Legittimita'.

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Costruzione abusiva - Sanatoria - Ultimazione della costruzione - Esistenza delle tamponature murarie - Necessita' - Tamponature da realizzarsi in pannelli prefabbricati non ancora installati - Condono - Ammissibilita' - Esclusione - Circolare ministeriale che considera ultimati i fabbricati per i quali sia prevista la tamponatura con pannelli, anche se non ancora installati - Irrilevanza - Disapplicazione - Legittimita'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

CIRC. MINIST. LAVORI PUBBLICI DEL 30/7/1985

La nozione di "ultimazione" dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanatoria edilizia deve essere in ogni caso tratta dalla formulazione dell'art. 31 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura (ovvero , quanto alle opere interne o agli edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente) essendo la normativa del 1985 espressamente richiamata dalla l. 23 dicembre 1994 n. 724. Anche le tamponature dei muri rientrano percio' sicuramente nel concetto di "rustico" di cui si richiede l'ultimazione indipendentemente dal fatto che siano o debbano essere eseguite in muratura o con pannelli prefabbricati, ne' puo' trovare applicazione qualunque altra regolamentazione che modifichi, con il significato della norma, il contenuto del precetto penale. Deve percio' essere disapplicata la circolare del ministero dei Lavori pubblici (3357/25 del 30 luglio 1985) nella parte in cui prevede che deve essere considerato ultimato il fabbricato privo di tamponature, quando e' previsto che le stesse debbano essere eseguite in prefabbricato.

CONF 8704722 178155

CONF 8804745 178166

CONF 9207573 190934

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 09011 DEL 03/10/1997 (UD.12/08/1997) RV. 208862

PRES. Tranfo G REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Di Fiore G PM. (Diff.) Paciotti E

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Frazionabilita' della costruzione - Volumetria complessiva superiore a 750 mc - Volumetria delle singole unita' abitative inferiore a tale limite - Condono - Applicabilita' - Limiti - Edificio non ancora ultimato quantomeno allo stato di rustico - Condonabilita' delle parti gia' finite - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

Ai fini dell'applicabilita' del condono edilizio, l'art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724 fa rinvio ai capi IV e V della l. 28 febbraio 1985 n. 47. Ne deriva percio' che, nel caso di un immobile che superi complessivamente la cubatura di 750 mc, ma che sia diviso in piu' unita' immobiliari, e' possibile presentare domanda ed ottenere il condono con riferimento a ciascuna di esse. E' tuttavia necessario che l'immobile nel suo complesso sia ultimato quanto meno allo stato di rustico, secondo la definizione che di tale concetto da' l'art. 31 della l. 47/85. La possibilita' di sanatoria per le parti realizzate prima della vigenza della l. n. 724 del 1994 e' riferibile a quei pochissimi casi nei quali tali parti abbiano una totale autonomia strutturale e funzionale rispetto a quelle non ancora ultimate.

CONF 8809182 179149

CONF 8809635 179319
CONF 9005195 183968
CONTRA 9702136 999999

VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 04444 DEL 11/03/1998 (CC.17/12/1997) RV. 210144

PRES. Pioletti G REL. Onorato PL COD.PAR.368

IMP. Di Lorenzo V ed altro PM. (Conf.) Siniscalchi A

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Individuazione del termine dei lavori abusivi
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal
proprietario - Sufficienza - Esclusione - Ragione.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 COMMA 5

D. L. DEL 27/9/1994 NUM. 551 ART. 1

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal proprietario di un immobile abusivo, effettuata a norma dell'art. 39, comma quinto, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, non e' prova sufficiente, fino a querela di falso, in ordine al requisito temporale dell'epoca di ultimazione dei lavori. Il giudice puo' valutare secondo il principio del libero convincimento di cui all'art. 192 c.p.p. le attestazioni contenute nella citata dichiarazione, considerato che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili e che tale dichiarazione ha attitudine certificativa solo nei confronti della P.A. Il giudice penale la valuterà, pertanto, come tutte le dichiarazioni provenienti dall'imputato o dall'indagato unitamente a tutti gli altri elementi di prova.

* EDITA *

SEZ. 3 SENT. 03689 DEL 25/03/1998 (UD.26/01/1998) RV. 210294

PRES. Tridico GS REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Bisceglia G. PM. (Conf.) Amatucci E

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sanatoria edilizia ex legge n. 724 del 23 dicembre 1994 - Accertamento dell'epoca di realizzazione dell'illecito - Potere esclusivo della P.A. - Esclusione - Accertamento in sede giurisdizionale - Legittimita'.

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

In tema di sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 l'accertamento del "tempus commissi delicti" attiene al concreto esercizio della giurisdizione, poiche' concerne l'indagine su uno degli estremi della contestazione mossa all'imputato. Detta indagine non puo' e non deve essere assegnata alla sfera di attribuzione della P.A., alla quale la legge in materia affida il compito di eseguire un complesso di altri controlli integrativi materiali e tecnici in ordine alla documentazione ed alla congruita' dell'oblazione. Trattasi di una verifica per il cui espletamento occorre compiere una serie di valutazioni processuali che, proprio per tale carattere, rientrano nei poteri-doveri del giudice al fine di stabilire la sussistenza della causa di estinzione del reato.

CONF 9710406 209416

SEZ. 3 SENT. 07896 DEL 18/06/1999 (UD.10/05/1999) RV. 214368

PRES. Papadia U REL. Morgigni A COD.PAR.368

IMP. Cimini ed altro PM. (Conf.) Ranieri B

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio previsto dalla legge n. 724 del 1994 - Rustico eseguito entro il 31 dicembre 1993 - Completamento dell'opera edilizia successivo a tale data - Illiceita' penale - Sussistenza - Sanzione accessoria della demolizione - Applicabilita' - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35 COMMA 14
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38 COMMA 4
D. L. DEL 26/7/1994 NUM. 468 ART. 1
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

In tema di condono edilizio, nell'ipotesi in cui entro il 31 dicembre 1993 sia stato eseguito il rustico e completata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori di integrale completamento dello stabile - dopo l'entrata in vigore del d.l. 26 luglio 1994 n. 468 - senza l'osservanza dell'articolo 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, determina l'applicabilita' delle sanzioni penali, escluse quelle amministrative (articolo 38, comma 4). Ed invero, il d.l. n. 468 del 1994 all'articolo 1 richiama i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e, pertanto, anche il menzionato articolo 35, che al citato comma 14 subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione. Ne consegue che, se la statuizione non e' rispettata ed i lavori sono posti in essere prima dell'indicato momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reato edilizio, che ha natura permanente, e' del pari configurabile, pur se l'immobile non deve essere demolito.
VEDI 9602031 205253

FALSITA' NELLA DOMANDA DI CONDONO

VEDI:RIFMP

SEZ. 5 SENT. 10377 DEL 01/09/1999 (UD.02/06/1999) RV. 214599

PRES. Ietti G REL. Cicchetti N COD.PAR.327

IMP. Di Paolo A PM. (Diff.) Febbraro G

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Commessa da privato in atto pubblico - Condono edilizio del 1994 - Falsa dichiarazione di conclusione dei lavori nel termine indicato nel provvedimento di clemenza - Sussistenza del reato.

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio del 1994 - Falsa dichiarazione di conclusione dei lavori nel termine indicato nel provvedimento di clemenza - Falsita' in atti - Falsita' ideologica - Sussistenza.

COD.PEN ART. 483

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

In tema di falsita' ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiche' l'art 39 comma quarto della legge 23.12.1994 n. 724 conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilita' del condono edilizio, la eventuale falsita' del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art. 483 cod.pen., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessita' di produrre ogni altra documentazione.

VEDI 9408996 199507

VEDI 9511399 202990

VEDI 9600959 203877

VEDI 9610683 206889

VEDI SU 9900006 212782

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 5 SENT. 03762 DEL 23/03/2000 (UD.22/02/2000) RV. 215725

PRES. Consoli G REL. Providenti F COD.PAR.327

IMP. Bazzichi PM. (Conf.) Galati G

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Condizioni per la configurabilita' - Domanda di Condono edilizio - Prova dei fatti attestati - Conseguenze.

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Domanda di condono - Effetti ai fini pubblici - Configurabilita' del reato ex art. 483 cod. pen.

COD.PEN ART. 483

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

Il delitto di falsita' ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31.12.1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 cod. pen. trova piena applicazione.

CONF 199910377 214599

CONF SU 199900006 212782

SEZ. 5 SENT. 34815 DEL 26/09/2001 (UD.15/06/2001) RV. 220222

PRES. Foscari B REL. Malpica E COD.PAR.368

IMP. Di Bari R PM. (Conf.) Monetti V

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Violazioni edilizie - Definizione agevolata - Sanatoria delle opere abusive - Documentazione - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Inclusione della data di ultimazione dei lavori - Necessità - Sussistenza.

COD.PEN ART. 483

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35 COMMA 3

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

L. DEL 4/1/1968 NUM. 15 ART. 4

In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, se è vero che l'art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994 n. 724 si limita a prevedere che il richiedente possa sostituire i documenti indicati nell'art. 35 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede il procedimento per la sanatoria delle opere abusive) con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (che ammette la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), tuttavia è necessario che la data di ultimazione dei lavori risulti dalla predetta dichiarazione sostitutiva, come si desume dalla circostanza che tale limite temporale è il presupposto indefettibile per la concessione della sanatoria, prevista dal comma primo del citato art. 39; ne consegue che tale dato deve necessariamente essere comprovato, quantomeno con le medesime modalità previste per l'altra documentazione.

VEDI 199602885 206051

VEDI 199710406 209416

SEZ. 5 SENT. 41205 DEL 10/12/2002 (UD.23/09/2002) RV. 223187

PRES. Lattanzi G REL. Malpica E

IMP. Di Giuseppe PM. (Diff.) Mura A

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsa dichiarazione resa dal privato - Tentativo di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale - Sussistenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: false dichiarazioni del privato sulla data di conclusione dei lavori, rilevante ai fini dell'applicabilità del condono edilizio.

COD.PEN ART. 56

COD.PEN ART. 48

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724

COD.PEN ART. 480

COD.PEN ART. 483

Non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (art. 56,48 e 480 cod. pen.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono asurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto.

VEDI 199100524 214403

VEDI 199711681 209266

VEDI 199811186 212403

VEDI 199910377 214599

VEDI 200003762 215725

VEDI 200138453 220001

VEDI SU 200000028 215413

CONDONO E LOTTIZZAZIONE

* EDITA * VEDI:RIFMP

SEZ. 3 SENT. 11249 DEL 30/12/1996 (UD.19/09/1996) RV. 207199

PRES. Corsaro M REL. Fiale A COD.PAR.368

IMP. P M in proc. Urtis e altri PM. (Conf.) Fraticelli M

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Reato di lottizzazione abusiva -

Condono edilizio - Inapplicabilità - Ragione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 COMMA 1 LETT. C

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 35 COMMA 7

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il reato di lottizzazione abusiva non è suscettibile di "condono edilizio" ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n.724, in quanto l'art. 35, settimo comma, legge 28 febbraio 1985, n.47, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere, realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della

disciplina sanante. I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere dunque "sanati" previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, ma l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione (mancando pure ogni previsione nella tabella predisposta per il calcolo dell'oblazione), per il "vulnus" inferito alla pianificazione urbanistica.

CONF 8800650 177434
VEDI 8710035 176718

SEZ. 3 SENT. 01966 DEL 21/01/2002 (UD.05/12/2001) RV. 220851

PRES. Avitabile D REL. Onorato P COD.PAR.368

IMP. Venuti N ed altri PM. (Parz. Diff.) Izzo G

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Approvazione successiva di piano di recupero urbanistico - Sanatoria della lottizzazione - Configurabilità - Esclusione.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 18 COST.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

In tema di lottizzazione abusiva, la successiva approvazione di un piano di recupero urbanistico non può configurare una ipotesi di sanatoria della lottizzazione, in quanto trattasi di ipotesi non prevista dalle disposizioni regolanti la sanatoria edilizia contenute nella legge n. 47 del 1985, né dalle norme che prevedono il cd. condono edilizio di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724. (Nell'occasione la corte ha altresì rilevato come in tale ipotesi non possa configurarsi un causa di giustificazione -ex post- non contemplata, in via generale, dal codice penale).

VEDI 199602408 204712

VEDI 199611249 207199

VEDI 199900216 212919

VEDI 200012999 218003

SEZ. 3 SENT. 08557 DEL 21/02/2003 (UD.20/12/2002) RV. 224167

PRES. Toriello F REL. Fiale A COD.PAR.368

IMP. Cicchella A PM. (Conf.) Izzo G

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Reato di cui all'art. 18 legge n. 47 del 1985 - Condonabilità ex legge 724 del 1994 - Esclusione - Fondamento.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 19

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

Il reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, atteso che la disciplina della sanatoria contenuta nell'art. 35 della citata legge n. 47 esclude implicitamente dal suo ambito di applicazione l'attività lottizzatoria. L'eventuale sanatoria dei singoli manufatti abusivamente eseguiti, anche se previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, non estende pertanto all'attività illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato.

VEDI 199900216 212919

VEDI 200201966 220851

ALTRO

* EDITA *

SEZ. 3 SENT. 00394 DEL 18/04/1997 (CC.05/02/1997) RV. 207294

PRES. Chirico C REL. Franco A COD.PAR.368

IMP. Pluchino PM. (Conf.) Di Zenzo C

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Sanatoria delle opere edilizie abusive (condono edilizio) - Legge regionale che adotti un diverso criterio per la definizione dell'opera ultimata - Irrilevanza ai fini penali - "Ratitio" - Sanatoria di cui all'art. 39 legge n. 724 del 1994 - Riferimento all'art. 31 legge n. 47 del 1985 - Necessita'.

L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 31

L. R. SICILIA DEL 15/5/1986 NUM. 26

L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39

E' penalmente irrilevante che una legge regionale, ed in particolare la legge regionale siciliana 15 maggio 1986,n.26, adotti un diverso criterio per la definizione dell'opera ultimata ai fini della sanatoria edilizia, poiche' i presupposti per l'applicazione della legge penale sono di esclusiva competenza dello Stato, sicche' per determinare se l'opera sia ultimata, ai fini della concessione in sanatoria di cui all'art.39 legge 23 dicembre 1994 n. 724, deve farsi riferimento all'art.31 legge 28 febbraio 1985, n.47.

CONF 8208709 155395

CONF 8305707 159554

CONF 8905106 181000

Appendice 2 SENTENZE COMPLETE DI MOTIVAZIONE

Cass. pen. Sez.III, 09/04/1997, n.4398

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.13

L 28/02/1985 n.47 Art.22

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.38

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

Dott. Umberto PAPADIA Presidente

1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere

2. " Pierluigi ONORATO "

3. " Alfredo TERESI "

4. " Aldo FIALE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <C. C.>, n. a Torretta il 2-4-1930

avverso la sentenza 19-7-1996 della Corte di Appello di Palermo

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Renato CALDERONE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il reato di cui al n. 1) è estinto per sanatoria ed i reati di cui ai nn.2) e 3) sono estinti per prescrizione.

Svolgimento del processo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 19.7.1996 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 22.9.1995 del Pretore di Palermo - Sezione distaccata di Carini, confermava l'affermazione della penale responsabilità di <C. C.> in ordine ai reati di cui:

- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato un vano in sopraelevazione senza la prescritta concessione edilizia);
- all'art. 13, 1° comma, legge n. 1086/1971;
- all'art. 14 legge n. 1036/1971

e determinava la pena in giorni 15 di arresto e lire 11 milioni di ammenda, con demolizione dell'opera abusiva.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il <C.>

eccependo:

- a) erronea applicazione della legge n. 47/1985, per non avere i giudici di merito riconosciuto efficacia scriminante alla concessione in sanatoria rilasciata, per il manufatto in questione, al congiunto <C. G.>;
- b) erroneo disconoscimento dell'intervenuta prescrizione di tutti i reati;
- c) carenza assoluta di motivazione quanto alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti.

A) I giudici di merito, invero, erroneamente hanno ritenuto improduttiva di effetti, nei confronti dell'imputato, la concessione in sanatoria rilasciata al congiunto <C. G.> - per le opere edilizie oggetto di contestazione (in proposito non viene evidenziato alcun elemento di segno contrario) - ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985.

B) I giudici di merito, invero, erroneamente hanno ritenuto improduttiva di effetti, nei confronti dell'imputato, la concessione in sanatoria rilasciata al congiunto <C. G.> - per le opere edilizie oggetto di contestazione (in proposito non viene evidenziato alcun elemento di segno contrario) - ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985.

In tal modo la concessione in sanatoria ex art. 13 è stata erroneamente equiparata all'istituto della sanatoria di opere abusive disciplinato dal capo IV della stessa legge n. 47/1985 e dall'art. 39 della legge n. 724/1994 (comunemente detto "di condono edilizio").

L'equiparazione è erronea poiché il meccanismo di estinzione "dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche", fissato dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di "condono" (con l'eccezione parziale introdotta dall'8° comma dell'art. 39 legge n. 724/1994 per le ipotesi di violazione di vincoli artistici, paesistici ed ambientali), non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso e successivo dell'effettivo rilascio della concessione sanante da parte del Sindaco previo accertamento di conformità (o non contrasto) delle spese abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta.

Trattasi, dunque, di un istituto di carattere generale (o di "regime") qualificato da una fondamentale verifica di conformità, non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico.

La stessa Corte Costituzionale - con la sentenza n. 370 del 1988 - ha affermato che l'estinzione dei reati contravvenzionali per violazioni edilizie formali prevista dall'art. 22, 3° comma, della legge n. 47/1985 consegue alla constatazione dell'inesistenza dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato e cioè all'accertamento di un dato che attiene all'oggettività del fatto stesso, derivando da ciò - quale conseguenza diretta - l'estensione ai soggetti concorrenti che pure non abbiano fatto formale richiesta di sanatoria in sede amministrativa.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - limitatamente al reato di cui alla legge n. 47/1985 - poiché estinto per concessione in sanatoria.

B) Quanto ai reati di cui alla legge n. 1086/1971, poi, si impone egualmente l'annullamento senza rinvio, essendo gli stessi estinti per prescrizione.

Si tratta, invero, di fattispecie contravvenzionali punite con pena alternativa, la cui permanenza deve ritenersi cessata (per l'ultimazione dei lavori) alla data del rilascio della concessione in sanatoria (4.12.1991). Il termine massimo di prescrizione - di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ult. comma. cod. pen., con un periodo complessivo di interruzione di mesi 7 e giorni 14, ai sensi degli artt. 39 legge

n. 724/1994 e 44 legge n. 47/1985 - si è definitivamente compiuto, pertanto, il 18.1.1997.

Resta assorbita la doglianza riferita alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

P. Q. M.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 607. 615, e 620 c.p.p.,

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla legge n. 47/1985 (capo 1), poiché estinto per concessione in sanatoria e limitatamente ai reati di cui alla legge n. 1086/1971 (capi 2 e 3) poiché estinti per prescrizione.

ROMA, 9.4.1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MAG. 1997.

Cass. pen., 29/01/1998, n.3209, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono Reati edilizi

MPUGNAZIONI MAT. PEN. Effetto estensivo

Riferimenti Normativi

CPP Art. 587

L 02/02/1974 n.64

L 28/02/1985 n.47 Art.13

L 28/02/1985 n.47 Art.22

L 28/02/1985 n.47 Art.6

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Umberto PAPADIA Presidente

" Vincenzo ACCATTATIS Consigliere

" Pierlungo ONORATO Rel. "

" Aldo FIALE "

" Amedeo FRANCO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1 - <L. R.>, nato a Prossedi (LT) il 27.7.1934 2 - <M. M. A.>, nato a Priverno il 22.11.1961 avverso la sentenza 17.10.1996 della Corte di Appello di Roma.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Pierluigi ONORATO Estensione della sentenza affidata al Consigliere Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno FRANGINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza (impugnata, limitatamente al reato di

cui al capo A), poiché estinto per concessione in sanatoria. Rigetto dei ricorsi nel resto.

Udito il difensore, avv.to <A. O.>, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, senza rinvio, in accoglimento di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza 24.1.1996 il Pretore di Latina - Sezione distaccata di Priverno affermava la penale responsabilità di: <M. M. A.> 125 in ordine ai reati di cui:

a) all'art. 20, lett. b), legge n. 47-1985 (per avere realizzato, quale costruttore, in assenza della prescritta concessione edilizia, un capannone con struttura portante in ferro delle dimensioni di mt.

7,90 x 4,60, alto mt. 3,70 circa - acc. in Prossedi, il 29.3.1994); b) gli artt. 2 e 4 legge n. 1086-1971;

c) agli artt. 17, 18 e 20 legge n. 64-1974 e di <L. R.>, quale proprietario, in ordine agli stessi reati di cui ai capi a) e c).

Per l'effetto condannava il <M.> alla pena di giorni 15 di arresto e lire 11.500.000 di ammenda ed il <L.> a quella di giorni 15 di arresto e lire 11.000.000 di ammenda; ordinava la demolizione del manufatto abusivo e concedeva ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla demolizione dell'opera abusiva.

Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17.10.1996, revocava la subordinazione del beneficio alla demolizione e confermava nel resto.

Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto separati ma identici ricorsi gli imputati, per mezzo del loro difensore, ed hanno dedotto che erroneamente la Corte di merito non aveva sospeso il procedimento, avendo accertato che i lavori edilizi in oggetto non erano terminati entro il 31.12.1993: il <L.>, infatti, aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13 e non degli artt. 31 e segg. della legge n. 47-1985 come richiamati dall'art. 39 della legge n. 724-1994 ed il provvedimento sanante, allegato in copia, gli era stato rilasciato in data 7.3.1997.

I ricorrenti, conseguentemente, hanno chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per sanatoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso del <M.> è inammissibile, poiché tardivo.

L'estratto contumaciale della sentenza, infatti, risulta notificato al medesimo imputato il 20.12.1996 ed al suo difensore il 12.12. 1996, mentre l'atto di impugnazione è stato depositato soltanto il 19.3.1997.

Quanto al rituale gravame del <L.> si impongono, invece, le seguenti considerazioni:

A) Nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 22 della legge n. 47-1985, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 20 della stessa legge, non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio (come è appunto avvenuto nella fattispecie in esame) l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva.

B) La concessione ottenuta dal <L.>, ex art. 13 della legge n. 47-1985, estingue - ai sensi del successivo art. 22 - il reato di cui all'art. 20, lett. b), della stessa legge, contestato al capo a) della rubrica. Deve essere conseguentemente eliminato l'ordine di demolizione impartito ex art. 7, ultimo comma.

L'effetto estintivo non si estende, invece, alle violazioni della legge n. 64-1974 poiché, a norma del 30 comma dell'art. 22 dianzi citato, il rilascio della concessione in sanatoria "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la legge n. 64-1974, che pone la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio. Il provvedimento sanante, infatti, è emesso da autorità preposta a tutela di interessi diversi da quelli di cui alla normativa antisismica ed a seguito di accertamenti che non tengono conto delle prescrizioni tecnico amministrative imposte da quest'ultima normativa.

Nella fattispecie in esame, però, il reato di cui alla legge n. 64-1974, contestato al <L.> al capo c) della rubrica, è estinto per prescrizione. Trattasi, invero, di contravvenzione punita con sola ammenda, accertata il 29.3.1994 ed il relativo termine massimo prescrizione (di anni tre, ex artt. 157 160, ultimo comma, cod. pen.) si è definitivamente compiuto il 29.3.1997.

A norma dell'art. 26 della legge n. 64-1974, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Lazio per le determinazioni di competenza. C) Ulteriore questione - tenuto conto della già evidenziata tardività del ricorso del <M.> - è quella della valutazione, nei confronti di detto imputato, della possibile operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587 c.p.p.

Ciò deve essere escluso quanto all'anzidetta declaratoria di prescrizione del reato sub c). L'estensione dell'impugnazione, infatti, costituisce un rimedio che non è in grado di precludere il formarsi "ab initio" del giudicato, ma è solo rivolto ad impedire contraddittorietà di giudicati. Ne consegue che l'operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante - come la prescrizione - dal

decorso del tempo presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato il cui gravame sia dichiarato inammissibile, restando altrimenti precluso l'effetto estensivo dall'antecedente passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti (vedi Cass., Sez. VI, 9.3.1995, n. 2381).

Maggiore approfondimento deve riservarsi, invece, alla declaratoria di estinzione per sanatoria del reato urbanistico.

Va anzitutto ribadito, in proposito, il costante orientamento di questa Corte Suprema secondo cui la speciale causa di estinzione di cui all'art. 22 della legge n. 47-1985 si estende a tutti i responsabili dell'abuso (come individuati dall'art. 6 della stessa legge) e non ai soli soggetti che abbiano chiesto ed ottenuto il provvedimento sanante.

Una recente ma del tutto isolata pronuncia in senso limitativo non tiene conto:

- della valenza sostanziale ed oggettiva dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13 della legge n. 47-1985, pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale; - della circostanza che il meccanismo di estinzione "dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche", fissato dagli artt. 13 e 22 in esame, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di "condono edilizio" disciplinata dal capo IV della stessa legge n. 47-1985, richiamato dall'art. 39 della legge n. 724-1994, non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso integrato dall'effettivo rilascio della concessione sanante previa verifica sostanziale della conformità (o non contrasto) delle opere abusive con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta;

- del conseguente uso improprio, nel 30 comma dell'art. 13, dell'inciso "a titolo di oblazione" per qualificare il prescritto pagamento del contributo concessorio in misura doppia, considerato che l'oblazione è un istituto che determina in via immediata e diretta l'effetto estintivo del reato (ciò che è appunto previsto dagli artt. 38, 20 comma, e 39 della legge n. 47-1985).

Deve evidenziarsi, in proposito, che il pagamento della c.d. "oblazione" può essere richiesto una sola volta (e non a ciascun contravventore), trattandosi di un adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema penalistico. La correlazione al contributo concessorio del computo delle somme da versare (in misura doppia a quella dovuta per il rilascio della concessione in via ordinaria) rende evidente, infatti, l'intento del legislatore di aggravare la misura di detto contributo con un importo che ha una duplice finalità di partecipazione agli oneri urbanistici e di riparazione pecuniaria sia pure parziale (quest'ultima, invece, costituisce la finalizzazione unica del pagamento delle somme previste nelle ipotesi di concessione gratuita e per le opere soggette al regime autorizzatorio).

La stessa Corte Costituzionale - con la sentenza n. 370-1988 - ha testualmente affermato che "data la particolare natura della sanatoria ex art. 13 della legge n.

47 del 1985, deve ritenersi che la sospensione del processo penale e l'estinzione del reato, chiesta da uno dei ricorrenti, giovi anche agli altri. Poiché la predetta sanatoria è concessa a seguito dell'accertamento che mai si è prodotto un danno urbanistico e poiché l'estinzione del reato, conseguentemente, è dovuta alla constatazione dell'inesistenza dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato, a prescindere pertanto del tutto da valutazioni personali, sarebbe irrazionale che un'estinzione determinata da tale constatazione, e cioè da un dato che attiene all'oggettività lesiva del fatto, giovi ad uno e non ad altro concorrente".

Nella fattispecie in esame la concessione in sanatoria risulta rilasciata dopo la formazione del giudicato nei riguardi del <M.>, ma ciò non si sarebbe verificato se la Corte territoriale avesse ritualmente sospeso il processo ai sensi dell'art. 22 della legge n. 47-1985; l'erroneo mancato riconoscimento della sospensione direttamente imposta dalla legge pertanto - tenuto conto del carattere meramente dichiarativo del relativo provvedimento del giudice (vedi Cass., Sez. III: 20.6. 1989, <T.> e 27.3.1992, <P.>) - non può svolgere un ruolo preclusivo in ordine all'operatività dell'effetto estensivo, risolvendosi altrimenti in una effettiva compromissione dei diritti della difesa.

L'annullamento senza rinvio per il reato urbanistico deve estendersi, dunque, anche al <M.> e conseguentemente deve eliminarsi l'intera pena pecuniaria a lui inflitta e la pena detentiva di giorni otto di arresto, restando definitivamente fissata la residua pena - condizionalmente sospesa - in giorni sette di arresto per i reati di cui ai capi b) e c).

P. Q. M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 620 e 587 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla legge n. 47-1985 (capo A), poiché estinto per sanatoria e, nei confronti del solo <L.>, in ordine al reato di cui alla legge n. 64-1974 (capo C), poiché estinto per prescrizione.

Elimina, per il <M.>, la intera pena pecuniaria nonché quella detentiva di giorni otto di arresto.

Elimina l'ordine di demolizione.

Dispone che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 64-1974, copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Lazio.

Dichiara inammissibile il ricorso di <M.>. ROMA, 29.1.1998

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 13 MAR. 1998

Cass. pen., 02/03/1995, n.3971, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

DL 26/01/1995 n.24 Art.7

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.22

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.44

SEZIONE III PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

Dott. Giovanni CAVALLARI Presidente

" Umberto PAPADIA Consigliere

" Nicola QUITADAMO "

" Aldo GRASSI "

" Francesco NOVARESE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<B. L.>

avverso la sentenza della Pretura di Gela, emessa in data 22 luglio 1993

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito, per la parte civile, l'avv. -

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Ranieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udit i difensor -

Svolgimento del processo

<B. L.> ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Pretore di Gela, emessa in data 22 luglio 1993, con la quale veniva applicata la pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di violazione dei sigilli e dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio, nonché di costruzione abusiva con l'irrogazione dell'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985 ed il mantenimento del sequestro fino alla sentenza definitiva per ragioni preventive e probatorie, deducendo quali motivi l'omessa sospensione del procedimento fino all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria, l'errata irrogazione dell'ordine di demolizione e la violazione di legge riguardo al mantenimento del sequestro della costruzione abusiva.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente rilevare che, non risultando dimostrati la presentazione di alcuna istanza di condono né il versamento di alcuna somma a titolo di oblazione, il procedimento non può essere sospeso ex art. 38 l. n. 47 del 1985, giacché è decorso il termine fissato al primo marzo 1995 dall'art. 39 l. n. 724 del 1994 per la sospensione automatica di cui all'art. 44 l. ult. cit..

Ciò premesso, i primi due motivi sono manifestamente infondati, mentre il terzo merita accoglimento con il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al mantenimento del sequestro e la restituzione del bene all'avente diritto.

Infatti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. un. 27 marzo 1992, <P.> ed altro), la sospensione ex art. 22 l. n. 47 del 1985 dura per il periodo di sessanta giorni stabilito dall'art. 13 l. cit. per il formarsi del silenzio - rifiuto della concessione in sanatoria.

Detto orientamento giurisprudenziale, conforme alla normativa all'epoca vigente, deve essere solo precisato e rivisto alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 7 decimo comma del D.L. n. 24 del 1995 all'art. 22 della legge citata.

Ed invero, perché possa operare la sospensione fino all'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma, è necessaria la dimostrazione della proposizione dell'impugnazione, indipendentemente da ogni valutazione circa la costituzionalità della norma alla luce della sentenza n. 370 del 1988 della Corte Costituzionale e dall'individuazione del tipo di "ricorsi" contemplati (solo quelli al T.A.R. o anche quello al Capo dello Stato oppure compreso quello al Consiglio di Stato) i cui termini di proposizione sono differenti, essendo anche diversa la durata dei vari giudizi.

Nella fattispecie non vi è dimostrazione di detti adempimenti, sicché la doglianza è del tutto infondata.

Inoltre l'ordine di demolizione, irrogabile anche nel giudizio ex art. 444 c.p.p., poiché si tratta di una sanzione amministrativa autonoma applicata dal giudice penale (Cass. sez. un. 15 maggio 1992, <Di B.>), deve essere emanato ogni volta che la demolizione non risulti eseguita dalla P.A., salvi i casi in cui esista una volontà contraria della stessa (ex. gr. delibera del consiglio comunale con la quale, in assenza di un contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (cfr. Cass. sez. III 1 marzo 1991, <R.> fra tante).

L'articolato terzo motivo formulato in relazione ad una diffusa motivazione sul punto della sentenza deve essere esaminato tenendo presenti le argomentazioni svolte per il mantenimento del sequestro, le quali si sviluppano nella sua necessità ai fini di prova, poiché la sentenza non è definitiva, nella sua valenza preventiva per evitare che possa aggravare le contravvenzioni già commesse o agevolare la commissione di altri reati, e nell'equiparazione dell'ordine di demolizione alla confisca.

Tale ultimo assunto non appare fondato, perché non è concepibile un'assimilazione parziale dell'ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262 quarto comma e 323 terzo comma c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca (cfr. Cass. sez. III 25 luglio 1991, <A.> e Cass. sez. III 19 ottobre 1992, P.M. in proc. <M.>).

Per quanto attiene la finalità preventiva del sequestro, a parte l'impossibilità del loro concorso, qualora non esista la probabilità del venir meno di quello probatorio (cfr. Cass. sez. un.

1 marzo 1995, <B.>), nella fattispecie non dimostrata, ma ipotizzabile per la natura del giudizio speciale prescelto, occorre rilevare che la sentenza di primo grado segna il momento in cui cessa la permanenza del reato, la successiva reiterazione della condotta integra una nuova ipotesi contravvenzionale e, perciò, il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione (Cass. sez. III 8 settembre 1993, <D'A.>).

Né sembra sostenibile che il mantenimento del sequestro costituisca un logico corollario dell'ordine di demolizione (Cass. sez. VI 29 novembre 1993, <S.>), giacché detto provvedimento, pur essendo autonomo rispetto alla serie procedimentale prevista per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, deve essere collegato con queste e con le deliberazioni della P.A., con le quali si esprima una contraria volontà (ex. gr. rilascio di una concessione in sanatoria), sicché potrebbe venir meno in qualsiasi momento ed anche dopo il giudizio di cognizione (ex. gr. delibera del consiglio comunale ex art. 7 quinto comma l. n. 47 del 1985 e-o sanatoria secondo la legge regionale siciliana n. 17 del 31 maggio 1994).

Non può neppure configurarsi un difetto di legittimazione o di interesse dell'imputato nel richiedere la restituzione di un bene che potrebbe essere riconsegnato alla pubblica amministrazione, giacché non è stata evidenziata detta situazione, la quale verrà in rilievo in sede di restituzione, dovendo essere effettuata agli aventi diritto ex art. 262 c.p.p..

Infatti l'interpretazione dell'inciso secondo cui la restituzione delle cose sequestrate deve essere effettuata "a chi ne abbia diritto" impone di accertare se sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a demolire, che comporta "l'automaticità dell'acquisizione e l'immediato trasferimento della res abusiva al patrimonio del Comune, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, sempre che non vi sia un proprietario incolpevole ed estraneo all'abuso" (cfr. Cass. sez. III 4 luglio 1994, P.M. in proc. <L.> che tratta più diffusamente dell'argomento) la cui nozione è ricavata in base alla sentenza n. 345 del 1991 della Corte Costituzionale, "siano stati individuati i beni, anche se non in maniera particolareggiata, essendo ciò necessario per l'immissione in possesso e potendosi trasferire la proprietà su un bene determinabile, anche se non specificamente determinato", derivando un tale assunto dalla nota distinzione tra "ius possessionis" e "ius possidendi" con riferimento alle due fasi dell'acquisizione automatica e dell'immissione in possesso.

Le superiori considerazioni in uno con l'obbligo del giudice dell'esecuzione di accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore della richiedente (cfr. fra tante Cass. sez. II 11 giugno 1991, <F.>) anche nel caso in cui venga pronunciato

l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente all'illegittimo mantenimento del sequestro, non escludono che in sede di restituzione si dovrà accertare chi sia l'avente diritto prima di procedere alla stessa, tenendo anche presente quanto stabilito dal comma diciannovesimo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Infatti, a norma della prefata disposizione, confermativa dell'esattezza del superiore assunto, "il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra realizzate...dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria" sempre che si tratti di opere abusive divenute sanabili in forza del c.d. nuovo condono edilizio e le opere stesse non siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del primo dicembre 1994.

Il mantenimento del sequestro non può essere giustificato neppure con la sussistenza di esigenze probatorie, la cui permanenza deve essere accertata in concreto anche quando si tratti di corpo del reato, come nella fattispecie, (cfr. Cass. sez. un. 15 marzo 1994, P.M. in proc. <C.> ed altri) in considerazione delle caratteristiche proprie del giudizio speciale prescelto, in cui le esigenze motivazionali e quelle probatorie sono in parte ridotte (Cass. sez. un. 15 maggio 1992, <Di B.>).

Infatti, nella fattispecie, non è possibile che "si presenti la necessità di compiere un riscontro della descrizione fornita dalla polizia giudiziaria", una volta accolto l'accordo sulla pena patteggiata, se non in ipotesi del tutto marginali, in cui sussistano errori non emendabili con il procedimento di rettificazione ex art. 619 c.p.p. o non sia possibile dare i provvedimenti necessari o comunque si imponga di riformulare il c.d. patteggiamento, sicché non sussistono quelle necessità probatorie che solo giustificano il mantenimento del sequestro.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mantenimento del sequestro, rigetta nel resto.

Manda alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte per i provvedimenti ex art. 626 c.p.p..

Così deciso in camera di consiglio il due marzo 1995

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 12 APR. 1995

Cass. pen., 24/11/1999, n.22, Sez.un.

EDILIZIA E URBANISTICA Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Giuseppe VIOLA - Presidente

1. Dott. Giuseppe CONSOLI - Consigliere

2. Dott. Giovanni PIOLETTI - Consigliere

3. Dott. Bruno FOSCARINI - Consigliere

4. Dott. Mauro Domenico LO SAPIO - Consigliere

5. Dott. Francesco MORELLI - Consigliere

6. Dott. Renato FULGENZI - Consigliere

7. Dott. Adalberto ALBAMONTE - Consigliere

8. Dott. Giovanni CANZIO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1) <S. A.> nato Cortona il 14-3-1939 2) <F. B.> nata Arezzo il 3-6-1944

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 12 febbraio 1999

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.

Bruno Foscarini

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Generale dr.

Umberto Toscani

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Svolgimento del processo e motivi della decisione

FATTO E DIRITTO

<S. A.> e <F. B.> vennero tratti a giudizio per rispondere a) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 7-20 lett.A (rectius lett.B) L. 47/85 perché, in concorso tra loro, previo accordo, in località...costruivano un fabbricato in materiale laterizio delle dimensioni di mt. 11x10, con altezza massima di mt. 3,10, e parte di relativo solaio in cemento armato che copre un annesso abusivo più piccolo di mt. 5x10 ed altezza di mt. 2,90, nonché realizzavano a monte, in aderenza al fabbricato più grande, in muro di retta avente uno sviluppo complessivo di mt. 22 e un'altezza di mt. 3; il tutto senza la prescritta concessione edilizia; fatti commessi in Arezzo fino al 16-11-94; b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 7-20 lett.A L. 47/85 (rectius artt. 17-20 L. 64/74, come precisato dal Pretore in sentenza), per avere proceduto alla costruzione del fabbricato in questione in zona sismica senza darne preavviso scritto al Sindaco, all'Ufficio tecnico della Regione o all'Ufficio del Genio Civile; fatti commessi in Arezzo fino al 7-3-95.

Con sentenza in data 7-11-97 il Pretore di Arezzo dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, commessi in concorso formale, e con attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena complessiva di giorni venti di arresto Lire 10.000.000 di ammenda, e disponeva la demolizione dei manufatti abusivi.

Su gravame degli imputati la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 12-2-98, confermava, in sintesi ritenendo che nel novembre 94 gli imputati, senza l'indispensabile concessione edilizia, stavano costruendo un nuovo fabbricato di oltre 110 mq. destinato a civile abitazione...inglobante una preesistente costruzione di minori dimensioni; difettava quindi il presupposto temporale richiesto dall'art. 39 L. 724/94 secondo il quale possono essere ammessi alla sanatoria solo gli immobili già completati entro il 31-12-93.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale denunciano, quanto al capo A violazione dell'art. 31 L. 47/85 per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il fabbricato non era stato ultimato all'atto dell'accesso dei verbalizzanti mentre vi era una porzione coperta e già stabilmente destinata ad abitazione completata prima del dicembre 93 e che quindi poteva essere utilmente considerata condonata; quanto al capo B mancata applicazione della prescrizione considerato che l'accertamento dei Vigili era intervenuto il 16-11-94 e quindi il reato si era prescritto il 16-11-97

trattandosi di reato istantaneo; comunque, anche ritenendo la permanenza, questa sarebbe cessata pochi giorni dopo stante l'intervenuto sequestro.

La Sezione feriale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevato un contrasto di giurisprudenza in ordine alle sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 L. 47/85, facenti parte del capo IV L. 47/48 richiamato dall'art. 39 I comma L. 23-12-94 N~ 724, e alla conseguente sospensione della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 I comma C.P., e rilevato che dalla soluzione del contrasto dipendeva l'applicazione o meno della prescrizione dei reati di cui al presente processo, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

Va subito rilevata l'inammissibilità originaria del ricorso riguardante il capo a) (con conseguente preclusione dell'operatività di eventuali cause di estinzione del reato; S.U. 30-6-99, <P.>) dato che la censura, proposta nei termini sopra riassunti, si limita a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità, e comunque è del tutto generica in quanto in nessun modo contrasta le articolate argomentazioni della sentenza, che in particolare ha evidenziato la non condivisibilità della tesi difensiva secondo la quale il giudice dovrebbe limitarsi a valutare la res aedificata, tesi che collideva non solo con il principio della infrazionabilità dell'illecito edilizio quanto con le risultanze istruttorie dalle quali emergeva con tutta evidenza che gli imputati stavano costruendo un nuovo immobile destinato a civile abitazione con una superficie di mq. 110 inglobante una preesistente costruzione di minori dimensioni.

Diverso il discorso quanto al capo b) relativo alla violazione della Legge antisismica; è vero che l'atto di appello non conteneva specifiche censure in ordine a detto capo ma tutto l'argomentare dei motivi di appello prospettava l'applicabilità del condono in relazione alle opere poste in essere nell'attività di costruzione con argomenti in parte estensibili anche al capo b); conseguentemente su detto capo non si era formato il giudicato e quindi, avuto riguardo al motivo di ricorso, deve decidersi se in ordine a detto reato sia maturato il tempo necessario a prescrivere, decisione che presuppone la risoluzione del contrasto per il quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite nei termini che seguono.

Secondo un orientamento, che risulta maggioritario (per tutte Cass. 29-7-1999 N~ 2869; Cass. 27-7-1999 N~ 2865), in relazione a tutti i presupposti per reati edilizi indicati all'art. 38 II comma L. 47/85 e 39 comma VIII L. 724/94, indipendentemente dall'epoca di commissione degli illeciti (e cioè sia per i fatti commessi entro il 31-12-93 sia per quelli ancora in corso dopo tale data) e dall'effettiva sospensione con provvedimento del giudice, devono essere applicate 1) la sospensione c.d. "automatica" prevista dall'art. 44 L. 47/85, dal 27-7-94 al 31-3-95 e "quantificata" da S.U. 3-12-1996 n~ 1283, <S.> in complessivi giorni 223 (o periodo minore se la pendenza del procedimento è intervenuta dopo il 27-7-94); 2) l'ulteriore sospensione, c.d. "obbligatoria", prevista dall'art. 38 L. 47/85 nel caso di presentazione della domanda di condono, della durata di due anni a decorrere dal 31-3-95 (data finale per la presentazione della domanda) al 31-3-97, momento

ultimo entro cui, in base all'art. 2 comma 40 u.p. L. 23-12-96 N~ 662, bisognava corrispondere l'oblazione dovuta con gli interessi legali.

Secondo altro orientamento - che trova espressione in Cass. 5-8-99 N~ 2888, <S.> +1 - la sospensione non è in alcun caso, applicabile ai procedimenti concernenti reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo il 31-12-93.

Le Sezioni Unite ritengono che debba essere condiviso questo secondo orientamento.

Secondo l'art. 39 I comma L. 724/94 (c.d. nuovo condono edilizio) "le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28-2-1985 N~ 47 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che...".

Il dato letterale - che in particolare richiama il capo IV L. 47/85, nel quale sono compresi gli artt. 44 e 38 che prevedono la sospensione ("automatica" e "obbligatoria") dei procedimenti penali i quali a loro volta fanno riferimento agli artt. 35 e 31 riguardanti la presentazione della domanda di "condono" - non sembra consentire interpretazione diversa da quella per la quale la data del 31-12-1993 costituisce un presupposto (uno dei presupposti) sia per conseguire la sanatoria sia per la sospensione dei procedimenti penali; con la conseguenza che, se detto presupposto venga a risultare inesistente, non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente per assenza, appunto, del suo fondamentale presupposto.

D'altra parte la sospensione del procedimento penale è norma di "favore" unicamente finalizzata a consentire all'imputato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per ottenere la sanatoria amministrativa e l'estinzione dei reati per oblazione, "benefici" come sopra detto categoricamente esclusi per le costruzioni ultimate dopo il 31-12-93; non appare quindi in sintonia con tale finalità ritenere la sospensione del procedimento anche se dalla sentenza di condanna l'opera venga a risultare ultimata successivamente al 31-12-93, e ritenere altresì che sin dall'inizio del processo il giudice debba disporre la sospensione (questa formalmente sarebbe la conseguenza necessitata della "automaticità" delle sospensioni) anche se dagli atti processuali o dalla contestazione del reato già risulti certa o comunque probabile l'insussistenza del menzionato fondamentale presupposto, così inevitabilmente ed inutilmente allungandosi i tempi del processo (conseguenza contrastante, almeno in teoria, anche con l'interesse dell'imputato), o addirittura che la sospensione abbia luogo anche se, come avvenuto nella fattispecie, il giudice l'abbia espressamente negata ritenendo di dovere prima procedere alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 39 L. 724/94 tra i quali quello fondamentale della data di ultimazione delle opere entro il 31-12-93, risultato poi insussistente.

Non può certamente ritenersi argomento decisivo in contrario quello sulla "disparità di trattamento" prospettata dal primo indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale "la presentazione di una istanza di condono e il versamento di una somma a titolo di oblazione per i reati accertati in epoca successiva al 31-12-93 determinerebbe l'applicazione di detta speciale causa estintiva, ove attraverso varie indagini si riuscisse a stabilire l'ultimazione dell'opera entro tale data oppure non fosse possibile escludere detta evenienza, computandosi, in tale caso, il predetto periodo di sospensione, mentre, qualora risultasse la non ultimazione dell'opera nonostante si sia in presenza dei medesimi presupposti (domanda di condono e versamento dell'oblazione) non si applicherebbero dette sospensioni ai fini della prescrizione, di cui si verrebbe a godere anche se la produzione di questi atti ha dato origine ad una qualche attività processuale".

Ed infatti tale argomento prospetta soltanto un "inconveniente", inidoneo a sostenere un'interpretazione delle norme diversa da quella come sopra condivisa di queste Sezioni Unite; potendosi comunque rilevare che a detto "inconveniente" potrebbe essere contrapposto quello derivante dall'opposta interpretazione e cioè l'inevitabile ed inutile allungamento dei tempi del processo in casi, numerosissimi, in cui sin dall'inizio appaia l'insussistenza soprattutto del requisito temporale per ottenere il condono.

Né infine si comprende in qual modo l'art.24 L. 30-4-99 N° 136 - contenente interpretazione autentica dell'art. 38 L. 47/48 nel senso che "la corresponsione" per intero dell'oblazione, purché compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della stessa legge estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati etc.etc." - costituirebbe una conferma indiretta dell'orientamento giurisprudenziale disatteso da queste Sezioni Unite, come affermato nelle sentenze che hanno espresso il menzionato orientamento.

Per quanto sopra esposto, esclusa la sospensione del procedimento penale avendo la sentenza accertato l'insussistenza del presupposto temporale di cui all'art. 39 I comma L. 724/94, ed esclusa conseguentemente la sospensione della prescrizione, il reato di cui al capo b) è prescritto essendo decorso il termine di tre anni previsto dagli artt. 157 I comma N° 6, 158, 160 C.P. per i reati come quello in questione per i quali la Legge stabilisce la pena dell'ammenda, termine che tra l'altro va fatto decorrere non dalla data del 7-3-95, indicata nel capo d'imputazione, bensì al massimo dal 16-11-94 trattandosi di reato istantaneo (S.U. 14-7-99, P.M. contro <L.> e altri) che si consuma con l'inizio dei lavori senza il prescritto avviso all'autorità competente.

Conseguentemente deve essere eliminata la pena inflitta per tale reato, determinata nella sentenza del Pretore in giorni due di arresto Lire 500.000 di ammenda.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni due di arresto Lire 500.000 di ammenda; dichiara nel resto inammissibile il ricorso; dispone che copia della presente sentenza sia comunicata a cura della Cancelleria all'Ufficio Tecnico della Regione Toscana.

Roma 24 Novembre 1999

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 DIC. 1999

Cass. pen., 22/02/2000, n.3762, Sez. V

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

FALSITA` IN ATTI Atto pubblico (nozione) Falsità :ideologica in atti pubblici commessa da privato

Riferimenti Normativi

CP Art. 483

L 23/12/1994 n.724

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.39

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dai Signori:

Dott. Giuseppe CONSOLI - Presidente

Dott. Carlo CASINI - Consigliere

Dott. Francesco PROVIDENTI - Consigliere

Dott. Angelo DI POPOLO - Consigliere

Dott. Mario ROTELLA - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da <B. E.> nato a Pietrasanta il 22-6-1941;

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 17-6-1999;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito per la parte civile l'avv.

Udito il difensore avv. MASSIMO PENTIMALLI

Svolgimento del processo e motivi della decisione

FATTI E MOTIVI

Con sentenza del 17-6-1999 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Lucca sez. staccata di Pietrasanta il 22-11-1998, nei confronti di <B. E.>, riduceva la pena inflitta allo stesso, a mesi cinque di reclusione, per aver realizzato opere edili senza la prescritta concessione del Sindaco e senza l'autorizzazione paesaggistica. La contestazione riguardava i seguenti beni: 1) un fabbricato di circa mq. 92 elevato su tre piani, realizzato previa demolizione di un piccolo fabbricato preesistente; 2) un fabbricato di circa mq. 244 elevato su un solo piano; 3) un fabbricato di circa mq. 252 elevato su tre piani; 4) un fabbricato di circa mq. 155, elevato su un solo piano; 5) una baracca in legno e muratura di circa mq. 24. La condanna inflitta si riferiva inoltre al reato di cui all'articolo 483 c.p., per aver il <B.>, in una domanda di condono effettuato dichiarazioni false in ordine all'epoca dei lavori, alla consistenza delle opere ed ai materiali impiegati.

Proponeva ricorso l'imputato, sostenendo con il primo motivo e con altri successivi ad esso collegati, che tutti i beni avevano usufrutto del condono e che pertanto i reati edilizi dovevano ritenersi estinti per intervenuta oblazione.

Aggiungeva che i giudici avrebbero dovuto sospendere il procedimento penale, sin dalla fase pretoriale, in attesa di definizione di quello amministrativo, a norma dell'articolo 38 della legge 47/1985. Non avendolo fatto, le due decisioni di merito, sarebbero inficiate per difetto di giurisdizione.

La censura è infondata.

Infatti, la presentazione dell'istanza di condono, secondo la costante giurisprudenza, non esclude automaticamente la potestà del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilità di sospendere l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31-12-1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge (v. Cass. sez. 3° 23-3-1998 n. 05376 ric. <G.>). L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimità dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa. Ciò deriva dal fatto che il privilegio della possibilità di applicazione del condono, non è stato attribuito dalla legge a tutte le costruzioni

abusive, ma soltanto a quelle rientranti in un particolare spazio temporale, che cioè alla data del 31-12-1993, si trovavano nello stato previsto dall'articolo 31 della legge 45/85.

Questo accertamento, riservato al giudice di merito, costituisce il presupposto essenziale sia dell'eventuale sospensione del procedimento, sia della successiva esclusione del reato edilizio.

Nel caso in esame l'accertamento in fatto ha dato esito negativo.

Con gli altri motivi il ricorrente, ha sindacato il giudizio dei giudici di merito in ordine alle modalità con cui si è pervenuti alla definizione dello stato dei lavori al 31-12-1993, ed al fatto che non si è tenuto conto del completamento al rustico del primo fabbricato.

Le censure sono, in parte inammissibili e per il resto infondate.

Sono inammissibili nella parte in cui comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, senza tener conto che, la verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.

Né, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione.

Costituisce certamente esame di merito non deducibile in Cassazione, la valutazione del sopralluogo effettuato nel Novembre del 1995, che ha indotto i giudici di merito a ritenere che a circa due anni di distanza dal 31-12-1993, il cantiere del <B.> evidenziasse un solo fabbricato finito al rustico, nel mentre, tutti gli altri fabbricati erano in fieri, alcuni soltanto appena iniziati. Si tratta di un giudizio, tratto da riscontri obiettivi, e sufficientemente motivato.

Infondata è invece, la censura, nella parte in cui si richiede l'applicazione dell'indulto per il fabbricato che nel 1995 risultava completato al rustico, sia per gli argomenti in fatto contenuti nella sentenza impugnata, ma soprattutto, per il principio di diritto, secondo il quale, nel verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione del condono, non è consentito procedere al frazionamento dell'opera abusiva, che deve essere considerata nel suo complesso, poiché la stessa, non solo concorre ad individuare il volume complessivo delle opere abusive, ma incide sulla funzionalità globale dell'opera. (v. Cass. Sez. 3° 2-7-1998 n. 10500 ric. <S. M.>).

Del tutto infondata deve ritenersi inoltre la richiesta di ritenere che il fatto contestato come violazione all'articolo 483 c.p., non costituisca, reato, in base alla

recente interpretazione della giurisprudenza sancita dalla sentenza delle sezioni Unite del 17-2-1999 n.00006.

Il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31-12-1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti.

Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 c.p. trova piena applicazione.

Infine il <B.> ha censurato l'impugnata sentenza per la misura della pena, per aver condizionato la sospensione della pena al ripristino della situazione preesistente dei luoghi, per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si tratta di argomentazioni in fatto che contrastano con la congrua e logica motivazione effettuata dai giudici d'Appello, non censurabile in questa sede.

Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, 5° sezione penale, rigetta il ricorso proposto da <B. E.>, avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 22-2-2000

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 MAR. 2000

Cass. pen., 12/03/1999, n.6054, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

CP Art. 5

CP Art. 159

L 23/12/1994 n.724

L 28/02/1985 n.47

L 28/02/1985 n.47 Art.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Renato ACQUARONE Presidente

Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere

Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere

Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere

Dott. Carlo GRILLO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, nel proc. penale contro <R.> + sei

2) <B. F.> ,

3) <B. F.> ,

4) <T. A.>,

5) <T. R.>,

avverso la sentenza resa il 26.2.1998 dalla corte di appello di Firenze.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del procuratore generale e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di <B.>, <B.>, <T.> e <T.>,

Udito il difensore della parte civile, avv. ==

Uditi il difensore dell'imputato <B.>, avv. Felice Cecchi, il difensore degli imputati <B.> e <F.>, avv. Valerio Valignani, il difensore degli imputati <T.> e <T.>, avv. Luca Saldarelli, i quali hanno tutti insistito nei rispettivi ricorsi, nonché il difensore dell'imputato <R.>, avv. Taddeucci Sassolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso del p.m.,

Osserva:

Svolgimento del processo

1. - <F. R.>, quale titolare e legale rappresentante della <s.r.l. P. P. I.>, <D. G.> e <R. F.> quali direttori dei lavori, <F. B.> e <R. T.> quali assessori pro tempore all'Edilizia Privata del comune di Firenze, <A. T.>, quale responsabile del settore funzionale 3 Edilizia Privata e IU del comune di Firenze, e <B. F.>, quale responsabile del settore funzionale 1 P.R.G. dello stesso comune, venivano rinviati davanti al pretore di Firenze per rispondere del seguente reato:

a) art. 20 lett. c) legge 47/1985, perché in zona soggetta a vincolo ex legge 1497/1939, in concorso tra loro o determinando un concorso di cause indipendenti, <T.>, <B.>, <T.> e <B.> consentendo, tollerando o comunque non impedendo che si desse corso alle opere, avevano costruito un imponente complesso residenziale a due piani fuori terra e mansarda, in assenza di concessione, giacché i provvedimenti concessori rilasciati dal <T.>(concessione originaria n. 175/90, e concessioni in variante n. 79/91 e 159/91), successivamente annullati con ordinanza 3590 del 29.6.1993, configuravano una macroscopia (*) e vistosa violazione dell'art. 26 del P.R.G., nella parte in cui recepiva la convenzione di lottizzazione denominata "<S. R.>" (allegata col n. 10), la quale prevedeva solo la costruzione di una "villa signorile" con altezza massima di due piani compreso il terreno;

<R.>, <G.> e <F.> inoltre dei seguenti reati:

b) art. 20 lett. c) legge 47/1985 perché, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, avevano eseguito, in totale difformità rispetto alle concessioni ottenute, una complessiva volumetria di mc. 29.905 al posto di quella assentita di mc. 19.395;

c) art. 20 lett. c) perché, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, avevano realizzato in assenza di concessione lavori edilizi di cui al progetto presentato dal <R.> il 28.7.1992 per variante in corso d'opera;

d) art. 734 c.p. perché, realizzando oltre il piano naturale di campagna le opere progettate come internate di cui alla concessione n. 159/1991, avevano distrutto o alterato le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità.

Tutti dovevano inoltre rispondere del seguente reato, contestato in via suppletiva nel corso dell'istruttoria dibattimentale:

e) art. 734 c.p. perché, in concorso tra loro o determinando un concorso di cause indipendenti, <T.>, <B.>, <T.> e <B.> consentendo, tollerando o comunque non impedendo che si desse corso alle opere, mediante la costruzione del fabbricato residenziale di cui al capo a), avevano distrutto o alterato le bellezze di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità.

Tutti i lavori erano stati sospesi a seguito di ordinanza comunale del 15.4.1993.

Il pretore, in esito a una lunga istruttoria dibattimentale, con sentenza del 21.12.1996, assolveva gli imputati da tutti i reati loro ascritti con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Sulla base di una puntuale e articolata motivazione, il pretore in sostanza osservava:

- assumendo la concezione c.d. sostanzialistica dei reati previsti dalla legge 47/1985, questi potevano essere integrati anche in presenza di concessioni edilizie illegittime, quando l'illegittimità consistesse nella violazione degli strumenti urbanistici vigenti a tutela del territorio;

- le concessioni edilizie de quibus erano sicuramente illegittime (come definitivamente accertato dalla giustizia amministrativa con sentenza 308 emessa dal TAR Toscana il 5.5. 1994 e con sentenza 621/1996, emessa dal Consiglio di Stato il 14.7.1995), in quanto rilasciate in contrasto con una convenzione lottizzatoria del 31.7.1953, allegata alle norme del P.R.G. approvato con D.P.R. 5.9.1966 e come tale facente ormai parte integrante del medesimo piano regolatore (l'art. 26 delle norme attuative prevede espressamente che le lottizzazioni inserite nel P R G sono confermate con le corrispondenti caratteristiche volumetriche ed urbanistiche);

- difettava tuttavia l'elemento psicologico delle contravvenzioni contestate, giacché non si poteva ritenere che l'anzidetta illegittimità fosse macroscopica e vistosa. Infatti, con una delibera comunale n. 536/1975, adottata come variante al P.R.G., poi approvata dalla Regione Toscana con delibera 11449 del 1977, la

destinazione urbanistica dell'area era stata modificata parte a verde pubblico e parte a sede S.I.P.. In seguito, su ricorso dell'allora proprietario dell'area, il TAR Toscana annullò la variante per difetto di motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico, affermando inoltre che la convenzione di lottizzazione era stata integralmente recepita nel P.R.G. come fonte dell'assetto urbanistico del territorio (sentenza n. 1526/1979 passata in giudicato il 20.12.1988, quando il Consiglio di Stato dichiarò perento il ricorso proposto contro la stessa dal Comune di Firenze). E tuttavia il Comune aveva sempre sostenuto che la convenzione stipulata nel 1953 per l'area de qua non aveva mai dato luogo a una lottizzazione vera e propria, in quanto non precisava né le volumetrie né le superfici edificabili, e come tale non poteva ritenersi inclusa fra quelle fatte salve dall'art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942 (come modificato dall'art. 8 della c.d. legge ponte 765/1967); che, comunque, detta convenzione lottizzatoria doveva senz'altro ritenersi decaduta in quanto non eseguita nel termine decennale; che infine essa era stata superata dal P.R.G. del 1966, che aveva inserito l'area della lottizzazione n. 10 c.d. <S. R.> (de qua agitur) nella zona omogenea di "saturazione residenziale" con l'indice di fabbricazione S5 (per conseguenza doveva ritenersi modificata la destinazione del lotto a "villa signorile", prevista nella convenzione). Questo orientamento era stato sempre seguito dagli organi tecnici e dalle varie commissioni edilizie e urbanistiche che si erano espresse sull'argomento addirittura dall'anno 1979, sino a che l'assessore <F.>, su esposto di alcuni cittadini residenti nella zona, aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori (con ordinanza del 15.4.1993 e 18.5.1993) e poi l'annullamento delle concessioni edilizie (con ordinanza del 29.6.1993).

2 - Avverso la sentenza pretorile proponevano appello sia il procuratore della Repubblica presso la pretura, sia gli imputati <B.>, <T.>, <T.>.

La corte di appello di Firenze, con sentenza del 26.2.1998, dichiarava non doversi procedere contro <B.>, <T.>, <B.> e <T.> (c.d. soggetti pubblici) per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, disponendo peraltro la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la pretura (sic) al fine di verificare se a carico degli stessi non ricorressero gli estremi del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Confermava invece l'assoluzione di <R.>, <G.> e <F.> (c.d. soggetti privati) per difetto dell'elemento soggettivo.

In ordine ai c.d. soggetti pubblici la corte territoriale osservava in sostanza quanto segue:

- accogliendo sul punto l'appello del p.m. doveva escludersi la loro buona fede, attesa la qualità di assessori all'edilizia di <B.> e <T.>, e l'esperienza professionale di valenti e anziani architetti maturata da <T.> e <B.>: essi dovevano ottemperare alle decisioni del TAR e del Consiglio di Stato e attenersi al parere negativo dell'Ufficio Legale del Comune (rilasciato in data 8.2.1995); attesa l'entità dello scempio e della violenza fatta al paesaggio, la loro colpa era talmente elevata da imporre la trasmissione degli atti al p.m. perché sembrava che essi avessero

violato le norme del P.R.G. al fine di arrecare un vantaggio patrimoniale alla società costruttrice "<Il P.>";

- escluso il concorso tra soggetti pubblici e soggetti privati, le contravvenzioni contestate ai primi erano loro imputabili ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.;

- poiché tutte le leggi sul condono edilizio succedutesi nel tempo "riguardano i soggetti privati", esclusi in radice i soggetti pubblici, i reati a questi ultimi contestati si dovevano ritenere estinti per prescrizione (la quale, decorrendo dalla data dell'ultima concessione in variante 29.6.1991 era maturata il 28.12.1995).

Quanto ai soggetti privati, la corte osservava:

- la intensa frequentazione di <R.> e dei suoi collaboratori con gli uffici comunali non era per se stessa significativa, e siccome non era stata provata alcuna collusione tra privati e pubblici funzionari, in omaggio al principio in dubio pro reo si doveva ritenere la buona fede di <R.>, <G.> e <F.>, ferma restando l'illegittimità delle concessioni edilizie.

3 - Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il procuratore generale di Firenze, deducendo mancanza e manifesta illogicità di motivazione.

Rileva in proposito come la sentenza impugnata, dopo aver sottolineato la gravità dello scempio paesaggistico e urbanistico e il carattere macroscopico e indiscutibile della illegittimità delle concessioni edilizie, abbia illogicamente ritenuto da una parte la gravissima colpa dei soggetti pubblici e dall'altra la buona fede dei soggetti privati, nonostante fossero anch'essi esperti professionisti del settore. Aggiunge che la sentenza non ha spiegato perché i soggetti pubblici fossero responsabili per omissione ex art. 40 cpv.

c.p. e non invece anche di concorso doloso con i soggetti privati o comunque di concorso di condotte colpose.

Infine la corte fiorentina secondo il ricorrente non ha spiegato perché non ha applicato (o non ha ritenuto applicabile) l'art. 161 c.p., estendendo a tutti i reati e a tutti gli imputati le sospensioni processuali previste dalla normativa sul condono edilizio, spostando così la prescrizione come ben precisato nei motivi aggiunti del p.m. appellante alla data del 27.3.1999.

4 - Ha proposto ricorso anche il difensore del <B.>, avv. Valignani, deducendo manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l'intraneus in buona fede e l'extraneus in colpa grave, se non in dolo.

5 - Anche il <B.> ha proposto ricorso col ministero del suo difensore, avv. Cecchi, lamentando l'illogicità e illegittimità della motivazione laddove la sentenza ha discettato con argomenti tecnicamente erronei e ultronei sulla quota "0" e sull'indice di fabbricabilità; e laddove ha dichiarato la partecipazione ai reati dello stesso <B.>, e non anche degli altri funzionari e membri delle competenti

commissioni comunali, che avevano approvato i progetti della società "Il Poggetto".

6 - Il difensore del <T.>, avv. Saldarelli, ha proposto ricorso, deducendo a sostegno sei motivi molto articolati per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti punti: a) affermata illegittimità delle concessioni edilizie, b) indice di edificabilità nella zona; c) affermata illegittimità del procedimento amministrativo seguito per il rilascio delle concessioni; d) determinazione della quota di campagna o c.d. quota "0"; e) imputabilità e responsabilità dei c.d. soggetti pubblici ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.; f) sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati nei riguardi dei c.d. soggetti pubblici.

Il ricorrente ha anche presentato una memoria aggiuntiva, in cui espone in modo molto dettagliato l'organizzazione amministrativa e tecnica del Comune di Firenze e le procedure di rilascio delle concessioni edilizie.

7 - Infine, l'avv. Saldarelli ha presentato ricorso anche come difensore del <T.>, deducendo tre motivi in ordine alla posizione personale del <T.>, alla applicazione degli artt. 110 e 40 c.p., e alla mancanza dei presupposti giuridici per l'applicazione del secondo comma dell'art. 40 citato.

Motivi della decisione

8 - Va preliminarmente affrontata la questione della prescrizione dei reati, sollevata nel ricorso del procuratore generale.

In proposito, la sentenza impugnata ha osservato che tutte le leggi sul condono edilizio riguardano soltanto i c.d. soggetti privati (proprietario del terreno, costruttore, direttore dei lavori), mentre escludono in radice i c.d. soggetti pubblici (sindaci, assessori, funzionari degli uffici comunali) (pag. 11). Tanto premesso, la sentenza ha accertato la prescrizione di tutti i reati, dichiarandola per i soggetti pubblici <B.>, <T.>, <B.> e <T.>, ma confermando ex art. 129 cpv. cod. proc. pen. il proscioglimento nel merito dei soggetti privati <R.>, <G.> e <F.>, per difetto dell'elemento soggettivo. Invero - secondo la corte fiorentina - "prendendo come inizio della prescrizione la data di concessione dell'ultima variante, 28.6.1991, essa si è compiuta il 28.12.1995" (pag. 11).

In queste poche righe si concentrano alcuni dei molteplici e macroscopici errori in cui incorre la sentenza della corte territoriale. Anzitutto è evidente che le menzionate leggi sul c.d. condono edilizio (legge 47/1985 e legge 724/1994), laddove prevedono la estinzione dei reati edilizi e urbanistici a seguito delle procedure di oblazione e sanatoria attivate dagli imputati, riguardano tutti coloro che sono imputati a qualsiasi titolo dei reati contestati, siano essi committenti, assuntori dei lavori, direttori dei lavori ovvero sindaci, assessori o funzionari comunali concorrenti nei lavori abusivi, senza fare nessuna distinzione tra soggetti c.d. pubblici o soggetti c.d. privati.

In secondo luogo, per i reati contestati la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui i reati sono stati commessi ovvero in cui è cessata la permanenza, cioè dal giorno in cui è cessata l'attività edilizia abusiva, e non già dalla data in cui è stata rilasciata la concessione (come asserisce la sentenza impugnata). È pacifico in atti che nella fattispecie di cui trattasi l'attività edilizia è cessata il 15.4.1993, quando fu emanata la prima ordinanza assessoriale di sospensione dei lavori, poi prorogata con una seconda ordinanza e infine seguita da ordinanza di annullamento delle concessioni rilasciate.

In terzo luogo, il periodo prescrizionale non è uguale per tutti i reati contestati. È più breve per le contravvenzioni di distruzione o deturpamento delle bellezze di cui all'art. 734 c.p. (capi d) ed e) della rubrica), punite con la sola ammenda: due anni, che aumentano sino a tre per effetto degli atti interruttivi. È più lungo per le contravvenzioni di costruzione abusiva di cui all'art. 20 legge 47/1985 (capi a) b) e c) della rubrica), punite con pena congiunta: tre anni, che aumentano sino a quattro anni e mezzo per effetto degli atti interruttivi.

In quarto luogo, la corte di appello non ha affatto considerato la sospensione del processo e quindi della prescrizione stabilita dalla normativa sul c.d. condono edilizio. Com'è noto, per effetto dell'art. 44 legge 47/1984, del D.L. 26.7.1994 n. 648, del D.L. 27.9.1994 n. 551, del D.L. 25.11.1994 n. 649 e dell'art. 39, primo comma, legge 724/1994, va calcolata una prima sospensione c.d. automatica o legale, che è stata introdotta per ogni processo penale pendente per abusi edilizi commessi sino al 31.12.1993, al fine di consentire all'imputato di presentare la domanda di condono (v. Cass. Pen. Sez. Un. n. 1283 del 13.2.1997, ud. 3.12.1996, <S.>, ry.

206849). Tale sospensione è protratta sino al termine ultimo per presentare la domanda di sanatoria, e pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte, è di 223 giorni (dal 28.7.1994 al 1.3.1995 e dal 24.3.1995 al 31.3.1995).

Una seconda sospensione giudiziale va considerata, ai sensi dell'art. 38 legge 47/1985 e 44 legge 724/1994, ogni volta che ricorra il duplice presupposto che l'imputato presenti una domanda di condono e versi la prima rata dell'oblazione nei termini di legge. Lo scopo evidente di questa seconda sospensione è quello di consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo di sanatoria attivato dall'imputato sino al suo esito definitivo, positivo o negativo che sia. In tal caso il giudice, verificati i presupposti, dispone la sospensione con provvedimento che ha natura meramente dichiarativa.

Proprio per la natura dichiarativa (e non costitutiva) della sospensione, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ritiene che un formale provvedimento giudiziale non sia necessario per l'operatività della sospensione, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale. In ogni caso la sospensione decorre dal momento in cui è presentata la domanda di sanatoria sino al momento in cui la relativa procedura amministrativa è esaurita, vale a dire sino alla data del 31.3.1997 (stabilito come termine finale per il pagamento dell'oblazione dalla legge 23.12.1996 n. 662, misure di nazionalizzazione della finanza pubblica, art. 2, commi

37, 38, 39, 40, 41 e 42) ovvero sino a sessanta giorni dall'intimazione di pagamento notificata dal comune (per effetto della sostanziale riapertura dei termini disposta dalla legge 27.12.1997, n. 449, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, art. 1, comma 9).

Nel caso di specie risulta che le opere edilizie de quibus non erano ultimate alla data del 31.12.1993, giacché non era stato eseguito il rustico né completata la copertura, come richiede il terzo comma dell'art. 31 legge 47/1985. E tuttavia esse sono state definitivamente interrotte dopo l'ordinanza di sospensione del 15.4.1993, sicché, ai sensi del quinto comma dell'art. 43 legge 47/1985, sono suscettibili di sanatoria, posto che secondo questa norma possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture già realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità: in tal caso - secondo la legge - il tempo di commissione dell'abuso coincide con la data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. Per conseguenza, essendo l'abuso terminato alla data dell'ordinanza comunale del 15.4.1993, ricorre indubbiamente il presupposto temporale per la sospensione automatica di cui agli artt. 44 legge 47/1985 e 39 legge 724/1994.

Quanto al presupposto per la sospensione ex art. 38 legge 47/1985 e 39 legge 724/1994, risulta agli atti che il <R.> ha presentato tempestivamente domanda di sanatoria in data 1.3.1995, versando la prima rata della relativa oblazione. In seguito, con raccomandata del 3.1.1996, il competente ufficio comunale gli comunicava l'ammontare dell'oblazione dovuta e gli richiedeva una integrazione documentale.

Ma con missiva del 25.3.1996 il <R.> manifestava la chiara intenzione di non versare l'oblazione richiesta.

Al riguardo va osservato che all'epoca non era ancora entrata in vigore la citata legge 23.12.1996 n. 662, la quale, con l'art. 2, comma 37, modificando l'art. 39 della legge 724/1994, stabilisce che, quando il comune richiede all'istante una integrazione di documentazione, la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dalla richiesta comporta l'improcedibilità della istanza di condono.

Tuttavia nel caso di specie soccorre la norma generale dell'art. 159 c.p.p., in materia di sospensione del corso della prescrizione.

Secondo il terzo comma di quest'articolo, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Applicando questa norma alla presente fattispecie si deve concludere che la sospensione è terminata e il periodo prescrizione ha ripreso a decorrere dalla data del 25.3.1996, e cioè dal momento in cui l'istante ha comunicato all'ufficio comunale competente di non voler concludere il procedimento di sanatoria (versando la somma residua dovuta a titolo di oblazione), perché è

evidentemente da questo momento che è venuta a cessare la causa della sospensione.

In conclusione, la seconda sospensione è durata dal 1.3.1995 al 25.3.1996. Considerando che la prima sospensione viene a coincidere temporalmente con la seconda per il periodo dal 24.3.1995 al 31.3.1995 (sette giorni), si ha una sospensione complessiva che comprende il periodo dal 28.7.1994 al 1.3.1995 (216 giorni), riprende dal 24.3.1995 al 25.3.1996, vale a dire una sospensione complessiva di un anno e 217 giorni.

Infine, come rileva esattamente il pubblico ministero ricorrente, la corte di merito ha completamente ignorato il disposto dell'art. 161 c.p., secondo cui la sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e per tutti coloro che sono imputati di reati connessi per cui si procede congiuntamente. Nel caso di specie, quindi, la sospensione della prescrizione, sia quella automatica, sia quella attivata dalla istanza di condono edilizio presentata dal <R.>, ha effetto per tutti gli imputati.

Da tutte le precedenti considerazioni consegue che va dichiarata la prescrizione delle contravvenzioni di cui all'art. 734 c.p. (che sono considerate dalla giurisprudenza costante reati istantanei ad effetti permanenti). Infatti, dal momento consumativo del 15.4.1993 vanno computati i tre anni del periodo prescrizione massimo, nonché 1 anno e 217 giorni della sospensione come sopra determinata: la prescrizione è quindi maturata il 18.11.1997.

Non è invece ancora maturata la prescrizione per le contravvenzioni di cui all'art. 20 lett. c) della legge 47/1985: infatti, computando dal momento consumativo del 15.4.1993 i quattro anni e sei mesi del periodo prescrizione massimo nonché la sospensione di 1 anno e 217, si arriva al 20.5.1999.

9 - Va quindi affrontato il merito della responsabilità di tutti gli imputati in ordine alle residue contravvenzioni di cui alla legge 47/1985.

Al riguardo, entrambi i giudici di merito e tutte le parti processuali hanno esplicitamente o implicitamente accolto la interpretazione c.d. sostanzialistica dei reati urbanistici, secondo cui oggetto penale dei reati urbanistici di cui alla legge 47/1985 non è l'interesse strumentale al previo controllo amministrativo di ogni modificazione dell'assetto territoriale, ma l'interesse finale e sostanziale alla tutela del territorio e al rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. In base a questa interpretazione, si ritiene che nonostante la formulazione testuale delle lettere b) e c) dell'art. 20 legge 47/1985 il reato sia integrato anche quando i lavori edilizi siano assentiti da concessione, ma questa sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Questo collegio, senza rimettere in discussione la fondatezza della tesi sostanzialista, che appare prevalente nella giurisprudenza di questa corte, osserva che nel caso di specie la illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate e/o volturate alla società costruttrice "<Il P.>" è ormai acclarata dalla giustizia

amministrativa (TAR Toscana, sentenza 308 del 5.5.1994; Cons. Stato n. 62111966 del 14.7.1995). Tuttavia, poiché queste sentenze dei giudici amministrativi sono intervenute dopo il rilascio delle concessioni da parte degli amministratori comunali e dopo l'esecuzione dei lavori edilizi da parte del rappresentante legale della società costruttrice e da parte dei direttori dei lavori, viene in rilievo il problema se tutti questi imputati fossero ugualmente responsabili per colpa o dolo, ovvero se essi possono andare esenti da responsabilità per buona fede, o più esattamente per aver scusabilmente fatto affidamento sulla rispondenza ai parametri urbanistici vigenti dell'intervento edilizio di cui trattasi (secondo la norma di cui all'art. 5 c.p. come modificata dalla nota sentenza n. 364/1988 della Corte Cost.).

Vero è che il TAR Toscana era già intervenuto in precedenza nella soggetta materia con una sentenza del 1979, in cui affermava che la convenzione di lottizzazione n. 10 <S. R.> era stata integralmente recepita nel P.R.G. di Firenze come fonte dell'assetto urbanistico del territorio (v. sentenza pretorile riferita al n. 1 della narrativa). Ma è anche vero da una parte che siffatta affermazione del giudice amministrativo appariva propriamente come un obiter dictum e che la sentenza era passata in giudicato solo per perenzione del ricorso proposto contro la stessa; e dall'altra che i competenti uffici comunali sostennero a lungo una tesi contraria con argomenti non pretestuosi né peregrini (soprattutto quello secondo cui la convenzione lottizzatoria era ormai decaduta perché non eseguita nel termine decennale di cui all'art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, nonché quello secondo cui lo strumento urbanistico era ormai modificato perché il nuovo P.R.G. del 1966 aveva inserito l'area della lottizzazione nella zona c.d. di saturazione residenziale, con un indice di fabbricazione diverso da quello implicitamente desumibile dalla convenzione lottizzatoria: v. ancora sentenza pretorile).

Per queste ragioni si può comprendere perché entrambi i giudici di merito abbiano ritenuto scusabile l'affidamento sulla conformità agli strumenti urbanistici delle concessioni edilizie. Quello che invece non può comprendersi, perché manifestamente illogico e contraddittorio, è che il giudice di appello abbia ritenuto scusabile l'affidamento dei "soggetti privati" e inescusabile quello dei "soggetti pubblici", nonostante che la conoscenza professionale della materia urbanistica non potesse presumersi qualitativamente (molto) diversa nei vari soggetti imputati; o più esattamente nonostante che l'obbligo di conoscenza della materia urbanistica gravasse ugualmente sui diversi imputati.

Invero, gli architetti direttori dei lavori (<G.> e <F.>) avevano la stessa qualificazione professionale degli architetti funzionari comunali (<T.> e <B.>); mentre l'amministratore di una società costruttrice (quale il <R.>) si presume generalmente non molto meno informato degli assessori comunali all'urbanistica (<B.> e <T.>).

Vero è che questi ultimi avevano una responsabilità specifica nel settore delle concessioni edilizie; ma è altrettanto vero (*) all'epoca era già entrata in vigore la riforma degli enti locali che introduceva la distinzione tra responsabilità di indirizzo

degli organi politici e responsabilità amministrative dei funzionari dirigenti. In particolare si deve tener presente che l'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) affida ai dirigenti amministrativi "il provvedimento di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie" (comma 3, lett. f) del cit. art. 51).

È quindi innegabile una palese illogicità e contraddittorietà di motivazione laddove la corte di merito valuta diversamente l'obbligo di diligenza e di perizia professionale, cioè la colpa, dei soggetti privati e dei soggetti pubblici. Ma la contraddizione diventa macroscopica e addirittura incomprensibile laddove la sentenza impugnata ipotizza un profilo di dolo, affermando da una parte che gli atti andavano trasmessi al pubblico ministero (peraltro erroneamente individuato) essendo risultato che i soggetti pubblici avevano violato le norme del P.R.G. "al fine di arrecare un vantaggio patrimoniale alla società "<il P.>"", e aggiungendo dall'altra che i soggetti privati andavano assolti perché non era stata provata alcuna collusione tra essi e i pubblici funzionari.

Né può dirsi che questa diversità di trattamento fra gli imputati discenda logicamente e legittimamente (come forse sembra alludere la sentenza impugnata) dalla considerazione che andava escluso il concorso tra soggetti pubblici e soggetti privati, mentre doveva ritenersi soltanto un concorso di condotte causali tra loro indipendenti, addebitandosi ai privati la costruzione abusiva e imputando ai soggetti c.d. pubblici il non aver impedito ex art. 40 cpv. cod. pen. di dar corso alla costruzione abusiva.

Invero, questa considerazione della sentenza impugnata va nettamente disattesa, giacché:

(a) il concorso di condotte causali indipendenti si verifica solo quando gli agenti contribuiscono a produrre l'evento senza aver consapevolezza della condotta altrui: nel caso di specie, invece, sia i capi di imputazione sia ancor più le sentenze dei giudici di merito presuppongono che soggetti privati e soggetti pubblici fossero reciprocamente al corrente della condotta altrui;

(b) l'art. 40 c.p. disciplina non già l'elemento psicologico del reato, bensì il rapporto di causalità tra condotta ed evento del reato, equiparando espressamente alla causalità positiva una causalità che può definirsi negativa, in quanto intercorre tra condotta omissiva di chi è obbligato ad agire ed evento del reato (per il comma secondo "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo");

(c) imputare ai soggetti c.d. pubblici questa causalità omissiva significa riconoscerli come compartecipi alla condotta causativa dell'evento e quindi concorrenti ex art. 110 c.p. nella contravvenzione urbanistica contestata;

(d) l'elemento psicologico del reato contravvenzionale va valutato sulla base dell'art. 43 c.p., verificando per tutti gli imputati se sia ad essi addebitabile una negligenza o una imperizia, nonché sulla base dell'art. 5 c.p. (come modificato dalla sentenza n. 36411988 Corte Cost.), accertando per tutti se sia scusabile il dedotto errore sulla normativa urbanistica vigente nella zona di cui alla lottizzazione de qua.

10 - In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine ai reati di cui all'art. 734 c.p. perché estinti per prescrizione.

Quanto alle contravvenzioni urbanistiche, ferma la illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate, va rivalutata per tutti gli imputati la sussistenza dell'elemento psicologico. Quindi, respinti o assorbiti tutti gli altri motivi dedotti a sostegno dei ricorsi, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale competente, per ulteriore giudizio nel rispetto dei principi sopra affermati.

P. Q. M.

la corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all'art. 734 c.p. (capi d) ed e) della rubrica) perché estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per i reati di cui all'art. 20 della legge 47/1985 (capi a) b) e c) della rubrica). Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 12.3.1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 MAG. 1999

(*) ndr: così nel testo.

Cass. pen., 17/03/1999, n.5452, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dai magistrati:

DR. Giovanni PIOLETTI - PRESIDENTE;

DR. Raffaele RAIMONDI - CONSIGLIERE;

DR. Guido DEL MAIO - CONSIGLIERE;

DR. Vincenzo DI NUBILA - CONSIGLIERE;

DR. Carlo GRILLO - CONSIGLIERE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <S. G.> N. A TORRE DEL GRECO IL 14.8.43 IVI RES. VIA S. MARIA LA BRUNA IV TRAV. 26

contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli 17.9.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Torre Annunziata 10.4.97, rideterminava la pena in mesi tre di arresto e lit. 20 milioni di ammenda per i reati di cui agli artt.

- 20 lett. c della Legge n. 47\85 per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, idrogeologico e di inedificabilità, in assenza di concessione edilizia, opere consistite in un corpo di fabbrica composto di pieno seminterrato e piano rialzato, 9 pilastri e solai di copertura del seminterrato e del piano rialzato; piano seminterrato completo di muri di tompagno, piano rialzato alla sola in struttura in c.a.;

- 2,13,4,14, della Legge n. 1086\71, per avere realizzato le strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza previa denuncia al Sindaco ed all'Ufficio tecnico competente e senza direzione dei lavori da parte di tecnico idoneo;

- 1 sexies della Legge n. 431\85, per avere eseguito le opere edili suddette in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione.

Accertati in Boscoreale il 2.1.95.

udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;

sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Ciampoli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

rileva.

Svolgimento del processo

1. Condannato in primo e in secondo grado per i reati indicati in epigrafe, ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, della legge penale e di quella sul condono edilizio, per non avere il giudice sospeso il processo in presenza di una domanda di sanatoria tempestivamente presentata.

3. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) per essere stato erroneamente escluso che il fabbricato fosse completo al 31.12.93.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato. In tanto l'imputato ha diritto alla sospensione del processo, in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31.12.93. Quando il giudice del merito accerta che la domanda di condono è soltanto strumentale o dilatoria ed inerisce ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito, legittimamente prosegue nel processo. Infatti la verifica della condonabilità delle opere in relazione al tempo della loro realizzazione non sfugge all'accertamento del giudice penale.

5. La realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce completamento della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali. Nella fattispecie, come ha accertato il giudice del merito, solo il piano seminterrato era tamponato, mentre non lo era la parte residua. Vedi al riguardo Cass. n. 9011\97. Tale stato di fatto permaneva alla data dell'accertamento, 2.1.95, talché ogni richiesta di condono devesi considerare irrilevante.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Così deciso in Roma dalla Corte come sopra composta, addì 17 marzo 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APR. 1999

Cass. pen., 01/06/1995, n.8545, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

CPP Art. 177

DL 23/02/1995 n.41 Art.14

L 22/03/1995 n.85

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.44

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Giovanni CAVALLARI Presidente

" Michele CORSARO Consigliere

" Nicola QUITADAMO "

" Francesco NOVARESE Rel. "

" Amedeo FRANCO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<D'A. A.>

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 4 gennaio 1995

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito, per la parte civile, l'avv. -

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Pagliarulo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udit i difensor -

Svolgimento del processo

<D'A. A.> ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 4 gennaio 1995, con la quale veniva condannata per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo in contrasto con la normativa sulle opere in conglomerato cementizio, deducendo quale motivo la violazione dell'art. 38 l. n. 47 del 1985, poiché, essendo stata prodotta in fotocopia ricevuta di versamento dell'acconto di oblazione effettuata entro il 31 dicembre 1994, il processo doveva essere sospeso.

Motivi della decisione

Il motivo relativo alla mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo detta omissione priva di sanzione processuale (cfr. Cass. sez. V 24 febbraio 1994, <P.>).

Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale (cfr. Cass. sez. III 12 ottobre 1994, <F.>).

Per tale ragione la dottrina ha utilizzato altre categorie cioè l'inesistenza e l'inefficacia originaria per causa estrinseca, ma quest'ultima è sconosciuta al codice di rito, mentre l'altra contrasta con la direttiva n. 7 dell'art. 2 della legge delega (n. 81 del 1987), la quale prescrive la "previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti, sia delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile".

I ristretti limiti contemplati nella delega, nonostante il carattere generale dell'istituto dell'inesistenza, inducono ad escludere la possibilità di inquadrare la sentenza emessa in costanza del periodo di sospensione in questa categoria, perché trattasi di decisione che ha i requisiti formali e sostanziali necessari per acquistare forza di giudicato e che non può neppure essere ritenuta affetta da nullità insanabile ed assoluta per difetto della capacità del giudice, in quanto detta ipotesi ex art. 33 c.p.p. si riferisce alla capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale.

Le considerazioni su svolte escludono anche la possibilità di configurare questa omissione come un vizio di competenza funzionale transitoria, costituente un erro in procedendo come tale denunciabile con i normali mezzi di impugnazione, giacché, a parte la problematica configurabilità di un'incompetenza funzionale soltanto transitoria, anche gli errores in procedendo sono tipizzati e fra questi non vi è l'omessa sospensione del procedimento, la quale non attiene alla competenza del giudice a giudicare, ma ha finalità di economia processuale e di

armonico svolgimento del processo, sicché la stessa assume rilevanza nelle ipotesi in cui detta violazione sia inquadrabile in uno dei vizi contemplati dal codice di rito quale la violazione di un'espressa norma di legge e purché abbia cagionato la lesione di un interesse attuale e concreto.

Ciò posto, nella fattispecie in esame il ricorrente ha prodotto soltanto la fotocopia del versamento senza accludere la relativa domanda, alla cui tempestiva presentazione è anche subordinata la sospensione del processo penale ex art. 38 l. n. 47 del 1985, giacché le due sospensioni previste dagli artt. 44 e 38 l. cit.

hanno diverse funzioni, in quanto la prima mira a consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio e, quindi, è prevista per ragioni di economia processuale, mentre l'altra è finalizzata all'ottenimento di detta concessione ed all'estinzione dei reati, indicati al secondo comma dell'art. 38 l. cit., mediante il pagamento dell'oblazione, sicché soltanto in quest'ultima ipotesi occorre accertare se sussistano i presupposti soggettivi, quantitativi, qualitativi e temporali affinché l'opera abusiva possa essere ammessa al condono (cfr. Cass. sez. VI 16 marzo 1988, <D'A.>) mediante la produzione dei due atti su indicati, il cui onere di allegazione incombe all'interessato.

Pertanto è sufficiente detta considerazione per ritenere sia pure sotto un differente profilo formale esatta l'omessa sospensione del processo da parte del giudice del merito, mentre le argomentazioni svolte dalla Corte di appello non sono condivisibili, perché l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 espressamente prevede al primo comma la possibilità di singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, consentendo, legalmente, di eludere il limite imposto per le costruzioni residenziali di 750 mc. e confermando detto assunto al quinto comma, nel quale ci si riferisce a "ciascuna unità immobiliare" sia pure per uno specifico profilo.

La stessa disposizione, però, al quattordicesimo comma esclude che "la riduzione dell'oblazione" possa applicarsi "nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto", sicché, massimizzando la funzione anche fiscale del c.d. condono edilizio, esclude che la richiesta di concessione in sanatoria possa essere avanzata "a nome di chi vi abbia interesse" senza che un'analoga domanda sia presentata dall'imputato con il versamento dell'oblazione dovuta.

Detta analisi esegetica è confortata dalle espresse previsioni del secondo, quinto e sesto comma dell'art. 38 l. n. 47 del 1985, le quali, confermando l'efficacia personale dell'oblazione (art. 182 c.p.), secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 8 giugno 1987, <C.> cui adde Cass. sez. III 13 gennaio 1988, <C.> fra tante,) dispongono che qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, essendo necessario il pagamento dell'oblazione dovuta sia pure, nell'ipotesi di rigorosa prova, nei limiti del quinto e sesto comma dell'art. 38 citato.

Pertanto il ricorso proposto deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo stata prodotta la domanda di rilascio di concessione edilizia e non risultando presentate singole istanze da parte dell'imputata con il versamento delle oblazioni dovute.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il 1 giugno 1995

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 27 LUG. 1995

Cass. pen., 20/10/1995, n.11254, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Reati edilizi

Riferimenti Normativi

CP Art. 159

DL 25/11/1994 n.649

DL 26/01/1995 n.24

DL 26/07/1994 n.468

DL 27/09/1994 n.551

L 08/08/1985 n.431 Art.1

L 22/03/1995 n.85

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Luigi MONTORO Presidente

" Pietro GIAMMANCO Consigliere

" Vincenzo ACCATTATIS "

" Antonio MORGIGNI Rel. "

" Francesco NOVARESE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<DI C. A.>, n. Castellafiume 18 maggio 1948

<A. M.>, n. Carsoli 3 aprile 1947

<P. A.>, n. Perugia 21 luglio 1950

avverso la sentenza 9 marzo 1995 della Corte d'Appello dell'Aquila

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni

sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale G. Carlucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Il 9 marzo 1995 la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Pretore di Avezzano sezione di Tagliacozzo, che il 30 settembre 1993 aveva condannato alla pena di giorni sei di arresto e lire venti milioni di ammenda <A. Di C.>, ed a giorni otto di arresto e lire venti milioni di ammenda <A. P.>, e <M. A.>, ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 1 quinquies e sexies legge n. 431 del 1985, in riferimento all'art. 20 lett. c della legge n. 47 del 1985, poiché, in concorso tra loro, il <Di C.> nella qualità di direttore dei lavori, l'<A.> di titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il <P.> di preposto, in violazione del vincolo di immodificabilità, avevano realizzato l'apertura di una strada di mt. 240 circa di lunghezza e mt. 3 di larghezza in località "Volubrella" del comune di Rocca di Botte mediante il livellamento del terreno e sradicamento di alcuni alberi, accertato il 25 settembre 1990.

Ricorrono gli imputati.

<Di C.> deduce due motivi.

Lamenta violazione di legge, in quanto il prolungamento per duecento metri di una pista autorizzata per oltre tre chilometri non integrerebbe il reato de quo.

Mancherebbe l'elemento soggettivo della contravvenzione, poiché i lavori sarebbero derivati da un errore materiale del "rupista", essendo sufficiente per compierli mezz'ora di lavoro.

Assume che il reato sarebbe prescritto.

Il <P.> si duole della mancanza di motivazione sulla equiparazione della sua posizione a quella del <Di C.>, senza alcuna considerazione sull'assenza di precise direttive da parte dei suoi superiori. La sua responsabilità sarebbe comunque minore.

L'<A.> espone: 1) avvenuta prescrizione del reato; 2) difetto di motivazione; 3) illogicità manifesta, per avere - quel giudice - a lui attribuito una posizione di controllo, malgrado la sua accertata malattia.

I tre ricorrenti concludono per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed in subordine per l'annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va innanzi tutto osservato che il reato contestato è stato correttamente qualificato come violazione dell'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 in relazione all'art. 1 lettera c dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985. Nella specie i giudici del merito hanno accertato che i lavori realizzati consistevano nell'allungamento di duecentoquaranta metri di una strada autorizzata. Tale opera deve essere considerata come realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica, poiché impegna un'ampia fascia di territorio del tutto estranea alla parte autorizzata. Ad essa è stata apportata inoltre una sostanziale e determinante alterazione, realizzata tramite il livellamento del terreno e lo sradicamento degli alberi.

Non ignora il collegio che sulla individuazione della sanzione applicabile ex art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 esiste un contrasto di giurisprudenza. Quest'ultimo, però, è ininfluenza nella specie, poiché, qualunque orientamento interpretativo si voglia seguire, è certo che tutte le pronunzie esistenti in materia sono conformi nel ritenere che in questo caso è configurabile la violazione dell'art. 1 sexies citato in riferimento all'art. 20 lettera c della legge n. 47 del 1985.

Risolto questo primo problema, bisogna stabilire se il reato sia prescritto.

1) D.L. 26 luglio 1994, n. 468 pubblicato in G.U. 28 luglio 1994, n. 175 ed entrato in vigore il 29 luglio 1994. La sua vigenza è cessata il 26 settembre 1994. La data di presentazione della domanda di sanatoria era fissata al 31 ottobre 1994.

2) D.L. 27 settembre 1994, n. 551 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U. del 27 settembre 1994, n. 226.

La sua vigenza è cessata il 25 novembre 1994. La data di presentazione della domanda era fissata al 15 dicembre 1994.

3) D.L. 25 novembre 1994, n. 649 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. 26 novembre 1994, n. 277 e cioè il 27 novembre 1994. La sua vigenza è cessata comunque il 25 gennaio 1995. La data di presentazione della domanda era fissata al 15 gennaio 1995.

4) Legge 23 dicembre 1994, n. 724, che all'art. 39 comma 4 ha fissato la data di presentazione della domanda "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", stabilita dall'art. 47 al 1 gennaio 1995, e quindi scadente il 1 marzo 1995.

5) Legge 22 marzo 1995, n. 85, che - nel convertire il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse" - all'art. 14 comma 1 bis ha spostato al 31 marzo 1995 la data di presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Essa - ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - è entrata in vigore il

giorno dopo la sua pubblicazione, avvenuta in G.U. 23 marzo 1995, n. 69 e quindi il 24 marzo 1994. Ne consegue che i periodi vanno così stabiliti.

1) per il D.L. n. 468 del 1994 giorni sessanta dal 29 luglio 1994 e fino al 26 settembre 1994;

2) per il D.L. n. 551 del 1994 giorni sessanta dal 27 settembre 1994 fino al 25 novembre 1994;

3) vi è poi il vuoto legislativo di un giorno, poiché il D.L. n. 649 del 1994 è entrato in vigore il 27 novembre 1994 ed è stato vigente fino al 31 dicembre 1994 per altri trentacinque giorni; 4) dal 1 gennaio 1995 è entrato in vigore l'art. 39 della legge n. 724 del 1994, che ha fissato la nuova data di scadenza al 1 marzo 1995, ed ha sospeso i giudizi per altri sessanta giorni; 5) bisogna infine aggiungere altri otto giorni, poiché la citata legge n. 85 del 1995 è entrata in vigore il 24 marzo 1994 ed ha fissato la nuova data di presentazione della domanda al 31 marzo 1995. La sospensione del termine di prescrizione ha quindi avuto decorrenza soltanto dal 24 marzo 1995 ed è scaduta il 31 marzo 1995; essa non si applica dal 2 marzo 1995 al 23 marzo 1995, poiché la legge de qua, in assenza di specifica previsione, non ha sospeso retroattivamente per il "passato".

Sommando tutti i periodi (60+60+35+60+8) si ottengono giorni (223) duecentoventitré.

Occorre perciò stabilire se la sospensione si applichi al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985.

A parere del collegio essa trova attuazione anche con riferimento all'illecito paesaggistico, poiché il comma 8 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 734 dispone: "nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi.... 29 giugno 1939, n. 1497 e... legge 8 agosto 1985, n. 431 il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso". Inoltre in tutti i decreti legge reiterati (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1 comma 12; D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1 comma 13; D.L. 25 novembre 1994, n. 649, art. 7 comma 16; D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, art. 7 comma 16; D.L. 27 marzo 1995, n. 88, art. 7 comma 15; D.L. 26 maggio 1995, n. 193, art. 7 comma 14) - ed anche all'art. 7 comma 14 di quello vigente 20 settembre 1995, n. 400 - è ripetuto che "... il comma 2 dell'art. 1 sexies.... e le sanzioni amministrative...non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto".

Ne deriva che gli imputati di reato paesaggistico avevano interesse alla sospensione, poiché la sanatoria da un lato estingue anche questo illecito ed in ogni caso elimina l'ordine di rimessione in pristino.

Nella specie, tenendo conto della sospensione, il reato non è prescritto, poiché all'ordinaria scadenza del termine di

prescrizione e cioè il 25 marzo 1995 vanno aggiunti duecentoventitré giorni: il nuovo termine va quindi fissato al prossimo 3 novembre 1995.

Sulla carenza dell'elemento soggettivo addotta dal <Di C.>, va rilevato che la corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sul difetto di adeguata sorveglianza in ordine all'esecuzione dei lavori. Trattandosi di contravvenzione, della stessa si risponde anche a titolo di colpa. Ne deriva l'infondatezza del motivo di ricorso.

Le asserzioni del <P.> circa la carenza di direttive da parte dei superiori e della minore rilevanza della sua posizione e quelle dell'<A.> circa la sua estraneità all'illecito, per essere ammalato al tempo della commissione del reato, attengono a situazioni di fatto non prospettabili in sede di legittimità.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ricorrenti al solidale pagamento delle spese processuali.

Roma, 20 ottobre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 17 NOV. 1995

Cass. pen., 04/05/1995, n.7021, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA

Condono Reati edilizi

Riferimenti Normativi

CPP Art. 177

DL 23/02/1995 n.41

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.44

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Guido ACCINNI Presidente

" Giovanni PIOLETTI Consigliere

" Aldo RIZZO "

" Nicola QUITADAMO "

" Francesco NOVARESE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<S. C.>

avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli emessa il 22 novembre 1994

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito, per la parte civile, l'avv. -

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale De Nunzio che ha concluso per rigetto del ricorso;

Udit i difensor -

Svolgimento del processo

<S. C.> ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 22 novembre 1994, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed in violazione della normativa sul conglomerato cementizio, deducendo quali motivi l'omessa sospensione del procedimento ex art. 44 l. n. 47 del 1985 e la mancata riduzione della pena in conseguenza dell'applicazione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Occorre rilevare preliminarmente che, non risultando dimostrati la presentazione di alcuna istanza di condono né il versamento di somme a titolo di oblazione, il procedimento non può essere sospeso ex art. 38 l. n. 47 del 1985, giacché è decorso il termine fissato al trentuno marzo 1995 dall'art. 39 l. n. 724 del 1994, come modificato dalla legge n. 85 del 1995, per la sospensione automatica di cui all'art. 44 l. ult. cit..

I motivi adottati sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infatti l'omessa sospensione del procedimento, a parte il fatto che non comporta nullità, atteso il principio di tassatività delle stesse (Cass. sez. V 24 febbraio 1994, <P.>), non ha generato, nella fattispecie alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente poteva ben avanzare istanza di condono, la quale avrebbe comportato ex art. 38 l. n. 47 del 1985 l'eventuale ulteriore sospensione del procedimento, sicché la censura dimostra in fatto la sua pretestuosità e conferma l'esattezza dell'orientamento giurisprudenziale su richiamato.

Ed invero la dottrina, dovendo riconoscerne la fondatezza sotto il profilo della categoria delle nullità, ne ha utilizzato altre cioè l'inesistenza e l'inefficacia originaria per causa estrinseca, ma quest'ultima è sconosciuta al codice di rito, mentre l'altra contrasta con la direttiva n. 7 dell'art. 2 della legge delega (n. 81 del 1987), la quale prescrive la previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti, sia delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile".

I ristretti limiti contemplati nella delega, nonostante il carattere generale dell'istituto dell'inesistenza, inducono ad escludere la possibilità di categoria, perché trattasi di decisione che ha i requisiti formali e sostanziali necessari per acquistare forza di giudicato e che non può neppure essere ritenuta affetta da nullità insanabile ed assoluta per difetto della capacità del giudice, in quanto

detta ipotesi ex art. 33 c.p.p. si riferisce alla capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale.

Le considerazioni su svolte escludono anche la possibilità di configurare questa omissione come un vizio di competenza funzionale transitoria, costituente un error in procedendo come tale denunciabile con i normali mezzi di impugnazione, giacché, a parte la problematica configurabilità di un'incompetenza funzionale soltanto transitoria, anche gli errores in procedendo sono tipizzati e fra questi non vi è l'omessa sospensione del procedimento, la quale non attiene alla competenza del giudice a giudicare, ma a finalità di economia processuale e di armonico svolgimento del processo.

Il motivo relativo all'omessa riduzione della pena è infondato, poiché la Corte di merito ampiamente giustifica le ragioni della sua decisione, facendo riferimento alla consistenza volumetrica dell'opera abusivamente realizzata, all'entità del fatto ed al numero delle contravvenzioni commesse.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il 4 maggio 1995

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 20 GIU. 1995

Cass. pen., 09/06/1995, n.9080, Sez.un.

EDILIZIA E URBANISTICA

Concessione per nuove costruzioni :(in sanatoria) :sospensione

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47

L 28/02/1985 n.47 Art.44

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Gaetano LO COCO Presidente

" Giorgio LATTANZI Rel. Consigliere

" Aldo VESSIA "

" Guido GUASCO "

" Piero CALLÀ "

" Giovanni CAVALLARI "

" Vincenzo VALENTE "

" Nicola MARVULLI "

" Francesco MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<L. V.>, n. a Napoli il 3-10-1941

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3-11-1993;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Lattanzi

Udito, per la parte civile, l'avv. -

Udito, il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano Suraci che ha concluso per la sospensione del giudizio per richiesta di condono.

Udit i difensor -

Svolgimento del processo

che il Pretore di Napoli con sentenza del 16 febbraio 1993 ha ritenuto <V. L.> responsabile dei reati previsti 1) dall'art. 20 lett. c) l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 81 c.p.; 2) dagli artt. 2-13 e 4-14 l. 5 novembre 1971, n. 1086 e dall'art. 81 c.p.; 3) dagli artt. 1, 2, 20 l. 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 l. reg. 7 gennaio 1983, n. 9; 4) dall'art. I-sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla l. 8 agosto 1985, n. 431; 5) dall'art. 734 c.p.; 6) dagli artt. 81 e 349 comma 2 c.p.

che per questi reati, tutti unificati per la continuazione, il pretore ha condannato <L.> alla pena complessiva di un anno di reclusione e di lire quattro milioni di multa, ha ordinato la demolizione dell'opera eseguita illecitamente ed ha disposto la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla demolizione; che in seguito all'impugnazione dell'imputato la Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 novembre 1993 ha confermato la decisione del pretore;

che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e che la terza sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle Sezioni unite, avendo rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera costruita senza avere ottenuto la concessione edilizia;

che il ricorrente ha dichiarato di avere chiesto la concessione in sanatoria per l'opera abusiva e ha esibito una documentazione relativa alla richiesta;

Motivi della decisione

che dalla documentazione esibita risulta che, a norma dell'art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724, il ricorrente ha presentato una domanda di concessione in sanatoria per la costruzione abusiva cui si riferiscono le imputazioni e ha effettuato i relativi adempimenti; che allo stato non si possono ritenere insussistenti le condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria e di conseguenza, a norma dell'art. 44 l. 28 febbraio 1985, n. 47, deve disporsi la sospensione del processo in attesa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa;

che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "la sospensione prevista dall'art. 44 l. 28 febbraio 1985, n. 47 deve essere applicata all'intero procedimento, qualora il giudice di merito, riconoscendo il vincolo della continuazione, abbia proceduto unitariamente per varie ipotesi di reato, delle quali alcune soltanto siano divenute estinguibili in base all'art. 38 stessa legge" (Sez. III, 18 febbraio 1986, <C.>, in Cass. pen., 1987, p. 635);

P. Q. M.

dispone sospendersi il processo in attesa dei provvedimenti sulla istanza di sanatoria della costruzione abusiva.

Roma 9 giugno 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 24 AGO. 1995

Cass. pen., 20/11/1996, n.714, Sez.un.

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Demolizione di costruzioni abusive

Riferimenti Normativi

CP Art. 163

CP Art. 165

CP Art. 168

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.20

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.40

L 28/02/1985 n.47 Art.7

SEZIONE UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente

Dott. Francesco SACCHETTI Consigliere

Dott. Fortunato PISANTI Rel. Consigliere

Dott. Renato TERESI Consigliere

Dott. Giovanni D'URSO Consigliere

Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Consigliere

Dott. Giuseppe Maria COSENTINO Consigliere

Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

<L. V.>, n. a Napoli il 31-10-1941;

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 3-11-1993;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Fortunato PISANTI;

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI; che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udit i difensor -

Atteso che quale estensore della sentenza è stato designato il Cons. Adalberto ALBAMONTE,

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10.2.94, confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di <L. V.> in ordine ai reati di cui:

A)all'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n. 47, per aver eseguito in assenza di concessione edilizia la costruzione di un manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale; B)agli art. 2, 4, 13, e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, per aver eseguito la predetta costruzione con strutture in conglomerato cementizio armato in violazione delle norme sulla sicurezza statica; C)agli art. 1, 2, 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64 per aver eseguita la predetta costruzione in violazione della normativa antisismica; D)all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 per aver aver (*) eseguito i lavori di modificazione dei luoghi in zona sottoposta a vincolo ambientale senza la prescritta autorizzazione;

E) all'art. 734 c.p. per aver, mediante i lavori edilizi sopra indicati, alterato le bellezze naturali dei luoghi sottoposti a tutela;

F) agli artt. 81 cpv. e 349 comma 2 c.p. per aver, in qualità di proprietario e custode giudiziario del cantiere sequestrato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso violato i sigilli proseguendo l'attività edilizia illecita;

il tutto con condotta protratta fino a 6 dicembre 1991, in Napoli. La Corte di Appello confermava altresì la pena inflitta di un anno di reclusione e di lire 4 milioni di multa, ritenuta la continuazione dei reati contestati, nonché confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado, compresa quella che, ordinando la demolizione del manufatto ai sensi dell'art. 7 ult. comma L. n. 47 del 1985, subordinava la sospensione condizionale della pena all'esecuzione di tale demolizione.

2 . Avverso la predetta sentenza, il <L.> ha proposto ricorso per cassazione, enunciando i seguenti motivi:

- erronea applicazione delle norme penali in ordine al computo della pena ai fini della ritenuta continuazione ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;

- erronea applicazione della legge penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:e delle norme di diritto speciale applicate in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione alla demolizione dell'opera abusiva;

- mancanza di motivazione in ordine a tali punti della decisione. La terza sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 10.5.94, ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto sottoposta al suo esame, e cioè se sia legittimo o no subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale.

Le Sezioni Unite Penali, alle quali era stata assegnato il ricorso, disponevano, con ordinanza del 9 giugno 1995, la sospensione del procedimento penale con riferimento a tutti i reati (Rv. 201861), avendo il ricorrente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria per la costruzione abusiva, ai sensi dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724.

Con provvedimento del Primo Presidente Aggiunto, in data 17 settembre 1996, veniva fissata l'udienza del 20 novembre 1996 per la trattazione del predetto ricorso.

3. Merita priorità di esame lo stato del procedimento di sanatoria edilizia, instaurato dal ricorrente ai sensi dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, per accertare se ancora perduri la sospensione del processo, e quindi se si sia verificata l'estinzione (*) del reato urbanistico e di quelli contemplati dall'art. 38 L. n. 47 del 1985, a seguito della corresponsione dell'intera oblazione "dovuta".

Va osservato, quanto all'effetto sospensivo del procedimento penale - comportante la sospensione del termine di prescrizione dei reati -, che la sospensione è destinata a protrarsi fino al versamento dell'intera oblazione ovvero fino alla scadenza del termine previsto per la corresponsione dell'oblazione dovuta.

Orbene, dalla documentazione allegata dal ricorrente e dall'attestazione del Comune di Napoli datata 20 novembre 1996, risulta che, rispetto all'oblazione autodeterminata dal <L.> nella misura di lire 9.570.150 - computando anche la riduzione prevista -, il ricorrente ha corrisposto l'acconto - versato contestualmente

alla presentazione della domanda - di lire 7.000.000, nonché solamente tre delle quattro rate di lire 642.537, rispettivamente nel marzo '95, dicembre '95 e marzo '96.

Pertanto, è dato riscontrare che alla data del 15 dicembre 1995,

prevista dalla legge per il pagamento dell'ultima rata dell'oblazione, ovvero per il pagamento dell'importo rateizzabile in unica soluzione, non si era perfezionata la corresponsione dell'oblazione dovuta.

Poiché la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti" (art. 39, comma 4 penult. periodo, L. n. 724 cit.) pena l'applicazione delle sanzioni dell'art. 40 L. n. 47 del 1985 (compresa quella penale), si deve intendere che, trascorso inutilmente l'ultimo termine previsto (15 dicembre (*) 1995), non è dato all'interessato integrare od effettuare il

pagamento dell'oblazione, e che quindi la situazione dell'inadempimento sia del tutto analoga a quella di mancata presentazione della domanda di condono (art. 40 comma 1 cit.). Tanto è vero che l'omessa corresponsione nei termini od il pagamento "non veritiero e palesemente doloso sono considerati - in modo equivalente - come condizioni ostative alla positiva conclusione del procedimento.

La norma in esame, secondo la quale: "Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia, sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47" -, è perfettamente in linea con le caratteristiche del procedimento di condono della legge n. 724 del

1994, basato sulla responsabilizzazione procedimentale dell'interessato.

Al riguardo, va considerato che l'art. 39 costituisce "norma del tutto eccezionale in relazione anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria" (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427), e che, proprio in vista della finalità di reperimento urgente di mezzi finanziari, il legislatore ha posto la norma impositiva dell'intero e puntuale adempimento dell'obbligazione oblatoria da parte dell'interessato, fissando il termine finale alla data di versamento dell'ultima rata, cioè al 15 dicembre 1995, senza rinunciare ad esigere, pena l'esclusione dell'opera dal condono, che l'autoliquidazione sia "veritiera".

L'estinzione, pertanto, dei reati di cui all'art. 38 L. n. 47 del 1985, sempreché non si tratti di abuso "insanabile", resta subordinata all'intera corresponsione dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto.

Va osservato, inoltre, che, essendo ammesso il versamento dell'oblazione anche in unica soluzione (comma 5 dell'art. 39 L. n. 724) in coincidenza con la scadenza di una delle rate ovvero dell'ultima rata (fissata al 15 dicembre 1995), eventuali ritardi

di pagamento delle rate intermedie non comportano conseguenze ostative alla produzione dell'effetto estintivo dei reati.

I vizi procedimentali, invece, relativi ad esempio alla mancata od inesatta allegazione della documentazione richiesta, pur comportando l'improcedibilità della domanda ovvero il diniego della concessione in sanatoria, non sono pregiudizievoli all'effetto estintivo dei reati, conseguente al pagamento dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto (v. art. 39 L. n. 47 del 1985).

Il riscontro della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza del giudice penale, essendo strettamente inerente alla funzione giurisdizionale (Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 369; per l'inesistenza di pregiudiziali o di "filtri" di natura amministrativa in materia di reati urbanistici, in ultimo: 22 luglio 1996 n. 270).

Quanto alla consapevolezza del legislatore del 1994 nella scelta di rendere vincolanti per l'interessato il dovere di lealtà nell'autoliquidazione dell'importo dell'oblazione, e l'osservanza dei termini di pagamento. (con riguardo al versamento dell'ultima rata), ne troviamo conferma confrontando il disposto dell'art. 39 cit. con il testo della norma corrispondente dell'art. 40 comma 1 L. n. 47 del 1985.

L'art. 40, difatti, relativo al condono del 1985, si ispirava ad un meccanismo procedimentale differente, poiché, pur sanzionando in forme analoghe a quelle della L. n. 724 del 1994 le dichiarazioni non veritiere e dolosamente infedeli, escludeva dalla sanatoria, rendendo quindi applicabili le sanzioni per gli abusi commessi, solo le ipotesi nelle quali "presentata la domanda, non (veniva) effettuata l'oblazione dovuta".,

Il mancato riferimento ai "termini previsti" aveva indotto la prassi amministrativa e la giurisprudenza a ritenere non cogenti i termini di pagamento, facendo comunque coincidere il limite temporale ultimo con il termine utile per il formarsi del silenzio assenso (ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda), anche a seguito di eventuale richiesta di conguaglio da parte del comune.

Per il ritardato pagamento si riteneva dovuta, secondo la suddetta interpretazione, la maggiorazione del 10% in ragione di anno o di frazione di anno (art. 35 l. n. 47 del 1985).

Differente è invece la lettera della norma del comma 4 dell'art. 39, la quale ha inteso evitare dilazioni nei versamenti, a garanzia dell'entrata, prevista per il condono, nell'anno di vigenza della legge finanziaria, nell'ambito di un modello semplificato di procedura basato sulla responsabilizzazione dell'interessato, onde ovviare alle difficoltà incontrate dai comuni nel condono edilizio del 1985, in gran parte ancora in attesa di definizione.

Relativamente al caso in esame, ritiene questo Collegio che la sospensione del procedimento penale, e quindi del termine di prescrizione dei reati connessi, è

cessata a seguito della scadenza del termine ultimo di corresponsione dell'intera oblazione, indicato dalla norma nel 15 dicembre 1995.

Pertanto, di reato urbanistico contestato al ricorrente non può ritenersi estinto non essendo stata interamente corrisposta, nella suddetta data, l'oblazione.

4. Venendo alla questione di diritto, oggetto della rimessione, appare opportuno - come peraltro proposto nella stessa ordinanza di rimessione - iniziare l'esame dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1 del 4 gennaio 1988, ric. Bruni, con la quale, sotto la vigenza della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fu affermato che non era consentito al giudice, in caso di condanna per reato urbanistico, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.

Con la predetta sentenza fu ritenuto che: a) dalla normativa urbanistica, e segnatamente dagli artt. 32 L. 17 agosto 1942 n. 1150, 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, 13 e 15 L. 28 gennaio 1977 n. 10, risultava chiaramente che la potestà di sanzionare l'illecito urbanistico fosse attribuita al sindaco in modo esclusivo, in termini di doverosità e di indeclinabilità, con la conseguenza che l'eventuale demolizione disposta dal giudice ordinario quale misura risarcitoria in forma specifica comportava una "invasione della sfera di poteri riservata al sindaco;

b) il suddetto principio non poteva essere posto in discussione per effetto della modifica dell'art. 165 c.p., recata dall'art. 128 L. 24 novembre 1981 n. 689, il cui disposto, consentendo al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ...", poneva esplicito limite a tale facoltà con la locuzione "salvo che la legge disponga altrimenti"; e difatti nella legge urbanistica veniva disposto "altrimenti", riservando al sindaco "ogni tipo di intervento, compreso il ripristino coattivo dei luoghi";

c) la legge n. 47 del 1985, alla cui luce le Sezioni Unite ritenevano di riesaminare il quadro delle competenze nella materia, non aveva apportato modifica alcuna, poiché l'art. 7, ult. comma, attribuendo al giudice penale in sede di sentenza di condanna il potere di disporre la demolizione dell'opera in assenza di concessione edilizia o in totale difformità "se ancora non sia stata altrimenti eseguita", costituiva "la chiusura del procedimento amministrativo

sanzionatorio" in presenza di "inerzia" dell'autorità amministrativa, e quindi ipotizzava un intervento di "supplenza" del giudice penale.

Veniva, quindi, concluso che non era consentito al giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato "perché la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i suoi modi di eliminazione competono istituzionalmente al sindaco che ha un potere di imperio per la cura concreta degli interessi pubblici che non consente interventi di sostegno o sostitutivi di altra autorità ...". 5. Al suddetto principio la giurisprudenza si è dapprima adeguata (per tutte: sez. 3, 9 marzo 1988, Florio, Rv. 180744; Id., 28 settembre 1988, Coppola, Rv. 179500; Id., 8 settembre 1988, Zerbini, Rv. 180369; in

virtù del carattere di "supplenza" del potere del giudice penale; nonché: sez. 3., 30 gennaio 1990, Zangara, Rv.

183879; Id., 30 gennaio 1991, Radio, Rv. 186523, queste ultime pur evidenziando il carattere della doverosità del potere del giudice di disporre la demolizione anche in presenza di ordinanza sindacale di demolizione e riconoscendo che non sussiste alcun rapporto alternativo tra l'ordine del giudice e l'ordine emesso dal sindaco), poi la giurisprudenza di questa Corte è andata di contrario avviso, basandosi proprio sulle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 1985 alla disciplina sanzionatoria degli illeciti urbanistici (sez. 6, 19 giugno 1990, De Stefani, Rv. 185835; Id., 8 aprile 1991, Amorosi, Rv. 190244; Id., 11 novembre 1991, Palmucci, Rv. 188938, 188939).

Secondo il suddetto diverso orientamento, il potere del giudice penale di disporre la demolizione, che si configura come sanzione amministrativa di carattere ablatorio, va ricondotto non ad una pretesa "supplenza" rispetto alla pubblica amministrazione ma all'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'azione penale e quindi si configura in un potere concorrente ancorché condizionato al mantenimento in esistenza dell'opera abusiva, mentre la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione attiene all'acclaramento di quella prognosi di ravvedimento del condannato utile ai fini della concessione del predetto beneficio, così come previsto dall'art. 165 comma 1 c.p. Il contrasto verificatosi è andato approfondendosi nel tempo, condividendo la interpretazione contraria alla tesi della sez. 3, 18 maggio 1994, p.m. in proc. Amaranto, Rv. 199806; Id., 6 giugno 1996, Spina ed altro, e la tesi favorevole: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro, Rv. 203719. 6. Questo Collegio, nel risolvere affermativamente la questione sottoposta al suo esame, si uniforma ai principi enunciati in due recenti pronunce di queste Sezioni Unite.

Con la prima (sent. 21 dicembre 1993, Borgia), è stato chiarito che altro è il potere di vigilanza sul territorio e quindi il potere sanzionatorio di spettanza della pubblica amministrazione, ed altro l'intervento sanzionatorio riservato nella materia urbanistica al giudice penale, pur avendo come riferimento entrambe le predette istanze di intervento il bene-territorio.

Con la seconda sentenza (24 luglio 1996, p.m. in proc. Monterisi) è stata affermata la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione di cui all'ult. comma dell'art. 7 cit. di spettanza del giudice penale, pur salvaguardando la sfera dei poteri della P.a. In sostanza, nella prima sentenza (ric. Borgia) si assumeva la natura finale e non strumentale dell'interesse pubblico protetto dalla normativa penale urbanistica. Ciò che veniva tutelato - si diceva - era il territorio come valore in sé e nella sua vocazione sociale e pubblica; sicché la sanzione era applicata non già con riguardo alla disobbedienza della regola di dar inizio ai lavori edilizi solamente a seguito del rilascio della concessione, ma con riferimento all'offesa recata al territorio, come organizzato e programmato dagli strumenti urbanistici.

Pertanto, veniva affermato che: "... se l'urbanistica disciplina l'attività pubblica di governo degli usi e delle trasformazioni del territorio, lo stesso territorio costituisce il

bene oggetto della relativa tutela, bene esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività, ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente".

In conclusione, dire che il territorio non esprime per il legislatore soltanto preoccupazioni di buona amministrazione e di disciplina - donde deriverebbe al giudice penale il ruolo di "guardiano" o di "supplenza" per garantire l'osservanza delle regole pubbliche da parte degli amministrati - trova ulteriore conferma nella considerazione legislativa del territorio non come supporto inerte del processo edificatorio, ma come risorsa economica inserita a pieno titolo nella programmazione economica sia pure per il suo recupero e valorizzazione rispetto a fenomeni di illegalità (vedi: la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, in materia di condono e di recupero, nonché i provvedimenti legislativi in materia di rilancio economico ed occupazionale).

Da quanto sopra affermato, le Sezioni Unite hanno tratto il principio che l'accertamento della esatta corrispondenza fra fattispecie criminosa e fatto oggetto del thema decidendi nel procedimento penale trova riferimento di evidente certezza nel giudizio di disvalore contenuto nella fattispecie penale, in termini di offensività dell'interesse tutelato, non potendo la P.a., o meglio i poteri ad essa attribuiti o gli atti conseguenti all'esercizio dei medesimi, costituire il filtro per l'accertamento od apprezzamento del fatto illecito contestato.

7. La seconda sentenza (citata) delle Sezioni Unite (p.m. in proc. Monterisi del 24 luglio 1996), nel ribadire la natura sostanziale e non strumentale dell'interesse tutelato dalla norma penale urbanistica, definisce in termini di originalità ed autonomia la potestà attribuita al giudice penale, potestà "non omologabile" ai poteri di governo del territorio di spettanza della P.a., in quanto consistente, quanto all'ordine di demolizione di cui all'ult. comma dell'art. 7 L. n. 47, nel "potere di ordinare misura a tutela dell'interesse correlato a quello di giustizia a ristoro dell'offesa al territorio", di carattere accessivo rispetto alla condanna principale.

Ed, ancora, osservano le Sezioni Unite che "tali provvedimenti trovano il parametro di applicabilità proprio nel perdurare della situazione valutata come offensiva dell'interesse tutelato dalla norma penale". E, concludevano, nella ricerca del giusto coordinamento con il potere di spettanza della P.a., dicendo che l'esercizio, come previsto dalla norma dell'art. 7 cit., deve rispondere ad un criterio di "effettualità" di ristoro, sotto un

duplice profilo: poiché il ristoro "comunque" avvenuto dell'interesse offeso fa venir meno la ragione dell'applicazione dei provvedimenti medesimi (ripristino anche volontario da parte dell'interessato); in quanto la funzione, le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere".

Infine, "... pur sostenendosi la natura amministrativa dell'ordine di demolizione, non è dato concludere che tale potere possa essere considerato quale potestà

residuale ovvero sostitutiva rispetto a quella sanzionatoria del sindaco". Tale potere è privo di discrezionalità; tanto è vero che " ... l'art. 7 L. n. 47 del 1985 definisce un articolato quadro sanzionatorio, in ordine ad illeciti urbanistici la cui classificazione tipologica (assenza di concessione, totale difformità, variazioni assimilate alla totale difformità) presenta ambiti di indubbia certezza, e con riguardo all'applicazione di una sanzione (di carattere demolitorio) non suscettibile di sostituzione in equivalente pecuniario, (mentre entrambi tali aspetti sono ricorrenti negli illeciti urbanistici di cui agli artt. 9 e 12, in ordine ai quali non è previsto perciò l'intervento sanzionatorio specifico del giudice penale)".

"Pertanto, il potere-dovere di ordinare la demolizione dell'opera abusiva deve essere ricompreso in quel complessivo meccanismo di deterrenza che per la commissione dell'illecito urbanistico - ad un tempo amministrativo e penale - è stato predisposto dalla legge n. 47 del 1985, e del quale troviamo conferma nell'art. 19 che, parallelamente al potere ablatorio delle lottizzazioni abusive da parte dei comuni, prevede che il giudice penale disponga la confisca "obbligatoria" (simile alla confisca di cui all'art. 240 comma 2 c.p.) dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, e recentemente nell'art. 39 comma 12 L. n. 724 del 1994, la cui norma dispone la confisca da parte del giudice penale delle "opere non condonabili" in caso di condanna per reato urbanistico di soggetti responsabili, fra l'altro, di associazione di tipo mafioso: misura che non esclude l'esercizio del concorrente potere sanzionatorio da parte del sindaco".

Né l'esercizio di tale potere di confisca, in sede di giudizio di condanna dei malavitosi per reato urbanistico, in quanto opera insanabile per la qualità del responsabile dell'abuso, può evocare la c.d. supplenza del giudice rispetto al sindaco (in tal senso: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro, cit.), in ragione della destinazione del bene al patrimonio indisponibile del comune, poiché la specificazione del patrimonio acquisitivo, contenuta nella norma citata, concerne non già il momento provvedimentale e le sue caratteristiche funzionali, ma la destinazione patrimoniale del bene sottoposto ad ablazione, come peraltro previsto da altre normative (es. in materia di valori e beni confiscati a seguito di operazioni antidroga, di monete e biglietti bancari confiscati, etc.). 8. Quanto, infine, alla prospettazione - sin dalla sentenza "ric.

Bruni" - di una pregiudizialità amministrativa rispetto alla giurisdizione penale assunta come emblematica del "monopolio" della P.a. in materia urbanistica, - argomentata dal coordinato disposto degli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985, relativi alla c.d. sanatoria degli abusi formali ed alle conseguenze penali della medesima - (di recente: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro), è stata respinta dalla sentenza delle Sezioni Unite del 24 luglio 1996 (p.m. in proc. Monterisi), richiamando recenti pronunce della Corte Costituzionale. E' stato ricordato quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370 del 1988, e cioè che "l'art. 22 non può essere letto nel senso che l'autorità amministrativa costituisca una specie di "filtro" di ciò che deve assumere rilevanza nel procedimento penale: il giudice penale, oltre all'accertamento sull'esistenza, in concreto, dell'intera fattispecie estintiva prevista dal Capo I della legge in discussione (n. 47 del 1985), conserva

tutti i poteri che l'ordinamento normalmente gli conferisce in ordine alla valutazione della legittimità dell'atto amministrativo".

Il suddetto principio è stato riaffermato di recente dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 22 luglio 1996 n. 270), escludendo in radice qualsiasi pregiudizialità del procedimento amministrativo di sanatoria (di cui all'art. 22 L. n. 47 del 1985) rispetto alla giurisdizione penale nonché il carattere di residualità dei poteri del giudice ordinario, sostenendo che "il giudice penale conserva, ai fini della pronuncia di estinzione, conseguente a rilascio in sanatoria della concessione, dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ..., ogni potere previsto dall'ordinamento processuale, sia in ordine alla copertura da parte della concessione in sanatoria di tutte le opere abusive accertate, sia in ordine alla disapplicazione della concessione in sanatoria quando rilasciata al di fuori dei presupposti di legge (ad es., non conformità alla programmazione urbanistica)".

9. Da quanto sopra esposto, questo Collegio, uniformandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze, ritiene di affermare che:

- la sanzione specifica della demolizione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso, e quindi si riconnette all'interesse sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; con la conseguenza che la clausola normativa se non altrimenti eseguita" (la demolizione), di cui all'ult. comma dell'art. 7 cit., non attiene ad un limite intrinseco al potere del giudice tale da influenzarne la natura, ma si riconnette ad un'eventualità fisiologica e pratica del suo esercizio, che può renderlo inutiliter datum" (Cass. Sez. 6, 21 dicembre 1990, De Stefani, Rv. 185835; Id., 20 gennaio 1992, Palmucci, Rv. 188939; Sez. 3, 28 gennaio 1993, ...(**) in proc. Crignano);

- alla statuizione predetta va riconosciuta la natura di provvedimento giurisdizionale, a tutela dell'interesse sostanziale (protetto) correlato a quello di giustizia;

- l'esercizio del potere-dovere di ordinare la demolizione trova la propria condizione applicativa solo nella permanenza dell'opera abusiva, che rappresenta e definisce l'offesa al bene tutelato, cioè al territorio;

- il suddetto potere ed il relativo esercizio esulano completamente dalla sfera di poteri aventi ad oggetto il governo del territorio e la disciplina delle trasformazioni urbanistiche, di spettanza della pubblica amministrazione, in quanto volti a fissare l'an, il quid ed il quomodo delle trasformazioni stesse in conformità delle fonti di normazione secondaria rappresentate dagli strumenti urbanistici.

Dai suddetti principi discende, come corollario, l'inoperatività del potere demolitorio del giudice penale tutte le volte che l'opera sia stata acquisita al patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 7 commi 5 e 6 L. n. 47 del 1985, perfezionatasi o con l'avvenuta trascrizione del titolo e con la effettiva acquisizione materiale del bene al patrimonio comunale, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione, ed anche con

l'avvenuta inoppugnabilità dei provvedimenti ad essa relativi, secondo la giurisprudenza dei giudici amministrativi.

Invero, l'acquisizione dell'immobile ha natura stessa di sanzione e rappresenta la reazione al duplice illecito posto in essere da chi, eseguita l'opera abusiva, non adempie l'obbligo di demolirla, e quindi presenta carattere assorbente rispetto alla demolizione stessa (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427).

10. In conclusione, queste Sezioni Unite ritengono maggiormente aggiornata e convincente giuridicamente la tesi secondo la quale la normativa urbanistica vigente non è ostativa all'operatività nella materia in esame della previsione dell'art. 165, proprio perché il giudice penale non ha un potere residuale né di supplenza, ma di tutela specifica dell'interesse offeso, correlato al preminente interesse di giustizia.

Tuttavia, quanto sopra affermato non esime queste Sezioni Unite dall'esaminare un ulteriore profilo di applicabilità dell'art. 165, solo marginalmente preso in considerazione dalla giurisprudenza fin ad oggi formatasi sulla questione oggetto di rimessione.

Invero, il comma 1 dell'art. 165 riconnette il potere di subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: di qui, la necessità giuridica e logica di accertare se la costruzione di un'opera in assenza di concessione o in totale difformità possa farsi rientrare nella categoria delle "conseguenze dannose o pericolose" del reato urbanistico. Solo ravvisando tale qualificazione del bene rispetto al reato potrebbe configurarsi il potere in parola, volto a rafforzare quel ravvedimento del condannato che, eliminando "le conseguenze" del fatto criminoso, si rende meritevole di fruire del beneficio sospensivo della pena prima, ed estintivo del reato, poi.

Mentre le pronunce di questa Corte, favorevoli all'applicabilità del disposto dell'art. 165 c.p. in materia di reati urbanistici hanno definito la costruzione "abusiva" senz'altro come conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare, nella dottrina si è dubitato che tale qualificazione possa riferirsi all'opera costruttiva in relazione al reato urbanistico. Difatti, è stato affermato che la costruzione identifichi l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato (art. 40), accreditando così la tesi che essa non possa essere qualificata come conseguenza del reato da eliminare. In altri termini, si sostiene che la costruzione costituisce quella modificazione "del mondo esterno" in cui consiste e si esaurisce l'evento del reato urbanistico, eppertanto non è possibile applicare il disposto dell'art. 165.

Osserva questo Collegio che il dibattito in giurisprudenza sul confine della nozione di evento rispetto a quella di conseguenza dannosa o pericolosa del reato si è andato sviluppando proprio a seguito del potere attribuito al giudice penale dall'art. 165 mod.

nel 1981, sotto la suggestione di ampliarne l'ambito di applicazione, dando ingresso surrettiziamente a misure sanzionatorie atipiche, mediante il meccanismo "premiante" dell'art. 165, in vista di generali obiettivi di prevenzione sociale.

Si è così imposto al condannato o un'attività impossibile (vietata dalla norma stessa) o una condotta non tipizzata di segno positivo rispetto al valore negativo rappresentato dal comportamento criminoso (così, ad esempio, nei casi considerati di illegittima applicazione del disposto dell'art. 165: l'obbligo imposto al responsabile di reato di omicidio colposo da incidente stradale di non commettere ulteriori sinistri stradali per due anni: Cass. sez. 4, 15 febbraio 1993, Tevini, Rv. 193031; oppure l'obbligo di regolarizzare la propria posizione di militare in caso di diserzione: Cass. sez. 1, 8 ottobre 1992, p.m. in proc. Veschi, Rv. 191877).

In tutte le predette ipotesi non solo l'obbligo non era ispirato a comprovare la prognosi di ravvedimento in vista del quale era dettata la previsione dell'art. 165, ma l'obbligo non rispondeva ai caratteri di tassatività e di determinatezza in rispondenza al principio costituzionale imposto in materia penale.

Nel caso in esame, appurato che l'ordine di demolizione costituisce obbligo tipizzato normativamente dall'art. 7 ult. comma L. n. 47 del 1985, e quindi risponde al canone della determinatezza, non rimane che vagliarne - come anticipato - l'inclusione nel tassativo elenco degli obblighi che il giudice ha facoltà di imporre al condannato, e, quindi, se la costruzione abusiva (da eliminare) sia o no conseguenza dannosa del reato.

Al riguardo, le Sezioni Unite ritengono che, dovendosi qualificare evento del reato quella "conseguenza" della condotta criminosa teleologicamente assunta nella fattispecie legale in virtù del rapporto di causalità, e quindi quella conseguenza rilevante per la configurabilità stessa della singola figura di reato, la soluzione della problematica nelle varie ipotesi criminose, ed in particolare in quella in esame, non può essere trovata, come affermato da autorevole dottrina, sulla base della realtà fenomenica, ma solamente in virtù di ciò che per il diritto penale è rilevante per integrare la fattispecie criminosa.

Orbene, la fattispecie legale del reato urbanistico non è integrata dall'evento o dall'effetto naturalistico della condotta criminosa, in conformità peraltro alla natura contravvenzionale del reato stesso, essendo richiesto, ai fini della sussistenza del reato, che l'esecuzione di lavori o l'intervento edilizio avvenga in assenza di concessione, in totale difformità, in violazione del parametro di legalità sostituito dagli strumenti normativi urbanistici.

La fattispecie legale è, difatti, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia dell'opera edilizia eseguita, e, d'altra parte, la classificazione tipologica dell'opera, nonché l'identificazione delle caratteristiche urbanistiche del suolo edificato costituiscono parametri di apprezzamento dell'offesa recata al territorio, rappresentando aspetti qualitativi e quantitativi del danno c.d. criminale che strettamente ineriscono all'offesa stessa.

11. Pertanto, va affermato che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.

L'ordine di demolizione, come affermato da queste Sezioni Unite (sent. p.m. in proc. Monterisi, cit.), ha natura di provvedimento giurisdizionale accessivo alla statuitzione (*) della condanna, emesso sulla base dell'accertamento dell'attuale conservazione dell'opera offensiva dell'interesse tutelato.

E' di spettanza degli organi preposti all'esecuzione del giudicato l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo imposto nel termine

indicato nella sentenza o fissato dallo stesso giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero.

A seguito dell'inadempimento il giudice dell'esecuzione provvederà alla revoca (di carattere non automatico ancorché obbligatoria) del beneficio condizionato (art. 168 comma 1 c.p.p.). 12. Pertanto, i motivi del ricorso attinenti alla questione esaminata sono da ritenersi infondati.

Parimenti infondato è il motivo relativo alla determinazione della pena in presenza di più reati assunti sotto l'ipotesi della continuazione, essendo stato l'aumento per la continuazione comunque contenuto entro il limite di cui all'art. 81 comma 2 c.p., dando, il giudice, corretta ragione dei criteri di calcolo adottati.

Pertanto, con riguardo ai suddetti motivi, il ricorso va rigettato. Tuttavia, pur considerando l'avvenuta sospensione del termine di prescrizione di tutti i reati, contestati con il vincolo della continuazione (Cass. sez. un., 24 agosto 1995, Luongo, Rv. 201861), in pendenza degli effetti della domanda di sanatoria e della scadenza del termine ultimo di pagamento dell'oblazione (avvenuta il 15 dicembre 1995), va annullata senza rinvio l'impugnata sentenza a seguito dell'estinzione per prescrizione dei reati compresi sotto le lettere C) ed E) del capo d'imputazione, relativi rispettivamente al reato concernente la violazione delle norme sulla sicurezza sismica delle costruzioni, ed al reato di alterazione delle bellezze naturali; dal che consegue l'eliminazione dalla pena inflitta della componente pecuniaria relativa alle condanne per i suddetti capi.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi C) ed E) perché estinti per prescrizione, ed elimina le relative pene della multa rispettivamente di lire 300.000 e di lire 400.000.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 20 novembre 1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 FEB. 1997

(*) N.d.R.: Così nel testo.

...(**) N.d.R.: Illeggibile nel testo.

Cass. pen., 20/11/1996, n.714, Sez.un.

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Demolizione di costruzioni abusive

Riferimenti Normativi

CP Art. 163

CP Art. 165

CP Art. 168

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.20

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.40

L 28/02/1985 n.47 Art.7

SEZIONE UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente

Dott. Francesco SACCHETTI Consigliere

Dott. Fortunato PISANTI Rel. Consigliere

Dott. Renato TERESI Consigliere

Dott. Giovanni D'URSO Consigliere

Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Consigliere

Dott. Giuseppe Maria COSENTINO Consigliere

Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

<L. V.>, n. a Napoli il 31-10-1941;

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 3-11-1993;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Fortunato PISANTI;

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI; che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udit i difensor -

Atteso che quale estensore della sentenza è stato designato il Cons. Adalberto ALBAMONTE,

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10.2.94, confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di <L. V.> in ordine ai reati di cui:

A) all'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n. 47, per aver eseguito in assenza di concessione edilizia la costruzione di un manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale; B) agli art. 2, 4, 13, e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, per aver eseguito la predetta costruzione con strutture in conglomerato cementizio armato in violazione delle norme sulla sicurezza statica; C) agli art. 1, 2, 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64 per aver eseguita la predetta costruzione in violazione della normativa antisismica; D) all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 per aver (*) eseguito i lavori di modificazione dei luoghi in zona sottoposta a vincolo ambientale senza la prescritta autorizzazione;

E) all'art. 734 c.p. per aver, mediante i lavori edilizi sopra indicati, alterato le bellezze naturali dei luoghi sottoposti a tutela;

F) agli artt. 81 cpv. e 349 comma 2 c.p. per aver, in qualità di proprietario e custode giudiziario del cantiere sequestrato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso violato i sigilli proseguendo l'attività edilizia illecita;

il tutto con condotta protratta fino a 6 dicembre 1991, in Napoli. La Corte di Appello confermava altresì la pena inflitta di un anno di reclusione e di lire 4 milioni di multa, ritenuta la continuazione dei reati contestati, nonché confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado, compresa quella che, ordinando la demolizione del manufatto ai sensi dell'art. 7 ult. comma L. n. 47 del 1985, subordinava la sospensione condizionale della pena all'esecuzione di tale demolizione.

2 . Avverso la predetta sentenza, il <L.> ha proposto ricorso per cassazione, enunciando i seguenti motivi:

- erronea applicazione delle norme penali in ordine al computo della pena ai fini della ritenuta continuazione ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
- erronea applicazione della legge penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:e delle norme di diritto speciale applicate in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione alla demolizione dell'opera abusiva;

- mancanza di motivazione in ordine a tali punti della decisione. La terza sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 10.5.94, ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto sottoposta al suo esame, e cioè se sia legittimo o no subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale.

Le Sezioni Unite Penali, alle quali era stata assegnato il ricorso, disponevano, con ordinanza del 9 giugno 1995, la sospensione del procedimento penale con riferimento a tutti i reati (Rv. 201861), avendo il ricorrente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria per la costruzione abusiva, ai sensi dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724.

Con provvedimento del Primo Presidente Aggiunto, in data 17 settembre 1996, veniva fissata l'udienza del 20 novembre 1996 per la trattazione del predetto ricorso.

3. Merita priorità di esame lo stato del procedimento di sanatoria edilizia, instaurato dal ricorrente ai sensi dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, per accertare se ancora perduri la sospensione del processo, e quindi se si sia verificata l'estinzione (*) del reato urbanistico e di quelli contemplati dall'art. 38 L. n. 47 del 1985, a seguito della corresponsione dell'intera oblazione "dovuta".

Va osservato, quanto all'effetto sospensivo del procedimento penale - comportante la sospensione del termine di prescrizione dei reati -, che la sospensione è destinata a protrarsi fino al versamento dell'intera oblazione ovvero fino alla scadenza del termine previsto per la corresponsione dell'oblazione dovuta.

Orbene, dalla documentazione allegata dal ricorrente e dall'attestazione del Comune di Napoli datata 20 novembre 1996, risulta che, rispetto all'oblazione autodeterminata dal <L.> nella misura di lire 9.570.150 - computando anche la riduzione prevista -, il ricorrente ha corrisposto l'acconto - versato contestualmente

alla presentazione della domanda - di lire 7.000.000, nonché solamente tre delle quattro rate di lire 642.537, rispettivamente nel marzo '95, dicembre '95 e marzo '96.

Pertanto, è dato riscontrare che alla data del 15 dicembre 1995,

prevista dalla legge per il pagamento dell'ultima rata dell'oblazione, ovvero per il pagamento dell'importo rateizzabile in unica soluzione, non si era perfezionata la corresponsione dell'oblazione dovuta.

Poiché la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti" (art. 39, comma 4 penult. periodo, L. n. 724 cit.) pena l'applicazione delle sanzioni dell'art. 40 L. n. 47 del 1985 (compresa quella penale), si deve intendere che, trascorso inutilmente l'ultimo termine previsto (15 dicembre (*) 1995), non è dato all'interessato integrare od effettuare il

pagamento dell'oblazione, e che quindi la situazione dell'inadempimento sia del tutto analoga a quella di mancata presentazione della domanda di condono (art. 40 comma 1 cit.). Tanto è vero che l'omessa corresponsione nei termini od il pagamento "non veritiero e palesemente doloso sono considerati - in modo equivalente - come condizioni ostative alla positiva conclusione del procedimento.

La norma in esame, secondo la quale: "Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia, sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47" -, è perfettamente in linea con le caratteristiche del procedimento di condono della legge n. 724 del

1994, basato sulla responsabilizzazione procedimentale dell'interessato.

Al riguardo, va considerato che l'art. 39 costituisce "norma del tutto eccezionale in relazione anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria" (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427), e che, proprio in vista della finalità di reperimento urgente di mezzi finanziari, il legislatore ha posto la norma impositiva dell'intero e puntuale adempimento dell'obbligazione oblatoria da parte dell'interessato, fissando il termine finale alla data di versamento dell'ultima rata, cioè al 15 dicembre 1995, senza rinunciare ad esigere, pena l'esclusione dell'opera dal condono, che l'autoliquidazione sia "veritiera".

L'estinzione, pertanto, dei reati di cui all'art. 38 L. n. 47 del 1985, sempreché non si tratti di abuso "insanabile", resta subordinata all'intera corresponsione dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto.

Va osservato, inoltre, che, essendo ammesso il versamento dell'oblazione anche in unica soluzione (comma 5 dell'art. 39 L. n. 724) in coincidenza con la scadenza di una delle rate ovvero dell'ultima rata (fissata al 15 dicembre 1995), eventuali ritardi

di pagamento delle rate intermedie non comportano conseguenze ostative alla produzione dell'effetto estintivo dei reati.

I vizi procedimentali, invece, relativi ad esempio alla mancata od inesatta allegazione della documentazione richiesta, pur comportando l'improcedibilità della domanda ovvero il diniego della concessione in sanatoria, non sono pregiudizievoli all'effetto estintivo dei reati, conseguente al pagamento dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto (v. art. 39 L. n. 47 del 1985).

Il riscontro della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza del giudice penale, essendo strettamente inerente alla funzione giurisdizionale (Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 369; per l'inesistenza di pregiudiziali o di "filtri" di natura amministrativa in materia di reati urbanistici, in ultimo: 22 luglio 1996 n. 270).

Quanto alla consapevolezza del legislatore del 1994 nella scelta di rendere vincolanti per l'interessato il dovere di lealtà nell'autoliquidazione dell'importo dell'oblazione, e l'osservanza dei termini di pagamento. (con riguardo al versamento dell'ultima rata), ne troviamo conferma confrontando il disposto dell'art. 39 cit. con il testo della norma corrispondente dell'art. 40 comma 1 L. n. 47 del 1985.

L'art. 40, difatti, relativo al condono del 1985, si ispirava ad un meccanismo procedimentale differente, poiché, pur sanzionando in forme analoghe a quelle della L. n. 724 del 1994 le dichiarazioni non veritiere e dolosamente infedeli, escludeva dalla sanatoria, rendendo quindi applicabili le sanzioni per gli abusi commessi, solo le ipotesi nelle quali "presentata la domanda, non (veniva) effettuata l'oblazione dovuta".,

Il mancato riferimento ai "termini previsti" aveva indotto la prassi amministrativa e la giurisprudenza a ritenere non cogenti i termini di pagamento, facendo comunque coincidere il limite temporale ultimo con il termine utile per il formarsi del silenzio assenso (ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda), anche a seguito di eventuale richiesta di conguaglio da parte del comune.

Per il ritardato pagamento si riteneva dovuta, secondo la suddetta interpretazione, la maggiorazione del 10% in ragione di anno o di frazione di anno (art. 35 l. n. 47 del 1985).

Differente è invece la lettera della norma del comma 4 dell'art. 39, la quale ha inteso evitare dilazioni nei versamenti, a garanzia dell'entrata, prevista per il condono, nell'anno di vigenza della legge finanziaria, nell'ambito di un modello semplificato di procedura basato sulla responsabilizzazione dell'interessato, onde ovviare alle difficoltà incontrate dai comuni nel condono edilizio del 1985, in gran parte ancora in attesa di definizione.

Relativamente al caso in esame, ritiene questo Collegio che la sospensione del procedimento penale, e quindi del termine di prescrizione dei reati connessi, è

cessata a seguito della scadenza del termine ultimo di corresponsione dell'intera oblazione, indicato dalla norma nel 15 dicembre 1995.

Pertanto, di reato urbanistico contestato al ricorrente non può ritenersi estinto non essendo stata interamente corrisposta, nella suddetta data, l'oblazione.

4. Venendo alla questione di diritto, oggetto della rimessione, appare opportuno - come peraltro proposto nella stessa ordinanza di rimessione - iniziare l'esame dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1 del 4 gennaio 1988, ric. Bruni, con la quale, sotto la vigenza della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fu affermato che non era consentito al giudice, in caso di condanna per reato urbanistico, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.

Con la predetta sentenza fu ritenuto che: a) dalla normativa urbanistica, e segnatamente dagli artt. 32 L. 17 agosto 1942 n. 1150, 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, 13 e 15 L. 28 gennaio 1977 n. 10, risultava chiaramente che la potestà di sanzionare l'illecito urbanistico fosse attribuita al sindaco in modo esclusivo, in termini di doverosità e di indeclinabilità, con la conseguenza che l'eventuale demolizione disposta dal giudice ordinario quale misura risarcitoria in forma specifica comportava una "invasione della sfera di poteri riservata al sindaco;

b) il suddetto principio non poteva essere posto in discussione per effetto della modifica dell'art. 165 c.p., recata dall'art. 128 L. 24 novembre 1981 n. 689, il cui disposto, consentendo al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ...", poneva esplicito limite a tale facoltà con la locuzione "salvo che la legge disponga altrimenti"; e difatti nella legge urbanistica veniva disposto "altrimenti", riservando al sindaco "ogni tipo di intervento, compreso il ripristino coattivo dei luoghi";

c) la legge n. 47 del 1985, alla cui luce le Sezioni Unite ritenevano di riesaminare il quadro delle competenze nella materia, non aveva apportato modifica alcuna, poiché l'art. 7, ult. comma, attribuendo al giudice penale in sede di sentenza di condanna il potere di disporre la demolizione dell'opera in assenza di concessione edilizia o in totale difformità "se ancora non sia stata altrimenti eseguita", costituiva "la chiusura del procedimento amministrativo

sanzionatorio" in presenza di "inerzia" dell'autorità amministrativa, e quindi ipotizzava un intervento di "supplenza" del giudice penale.

Veniva, quindi, concluso che non era consentito al giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato "perché la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i suoi modi di eliminazione competono istituzionalmente al sindaco che ha un potere di imperio per la cura concreta degli interessi pubblici che non consente interventi di sostegno o sostitutivi di altra autorità ...". 5. Al suddetto principio la giurisprudenza si è dapprima adeguata (per tutte: sez. 3, 9 marzo 1988, Florio, Rv. 180744; Id., 28 settembre 1988, Coppola, Rv. 179500; Id., 8 settembre 1988, Zerbini, Rv. 180369; in

virtù del carattere di "supplenza" del potere del giudice penale; nonché: sez. 3., 30 gennaio 1990, Zangara, Rv.

183879; Id., 30 gennaio 1991, Radio, Rv. 186523, queste ultime pur evidenziando il carattere della doverosità del potere del giudice di disporre la demolizione anche in presenza di ordinanza sindacale di demolizione e riconoscendo che non sussiste alcun rapporto alternativo tra l'ordine del giudice e l'ordine emesso dal sindaco), poi la giurisprudenza di questa Corte è andata di contrario avviso, basandosi proprio sulle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 1985 alla disciplina sanzionatoria degli illeciti urbanistici (sez. 6, 19 giugno 1990, De Stefani, Rv. 185835; Id., 8 aprile 1991, Amorosi, Rv. 190244; Id., 11 novembre 1991, Palmucci, Rv. 188938, 188939).

Secondo il suddetto diverso orientamento, il potere del giudice penale di disporre la demolizione, che si configura come sanzione amministrativa di carattere ablatorio, va ricondotto non ad una pretesa "supplenza" rispetto alla pubblica amministrazione ma all'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'azione penale e quindi si configura in un potere concorrente ancorché condizionato al mantenimento in esistenza dell'opera abusiva, mentre la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione attiene all'acclaramento di quella prognosi di ravvedimento del condannato utile ai fini della concessione del predetto beneficio, così come previsto dall'art. 165 comma 1 c.p. Il contrasto verificatosi è andato approfondendosi nel tempo, condividendo la interpretazione contraria alla tesi della sez. 3, 18 maggio 1994, p.m. in proc. Amaranto, Rv. 199806; Id., 6 giugno 1996, Spina ed altro, e la tesi favorevole: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro, Rv. 203719. 6. Questo Collegio, nel risolvere affermativamente la questione sottoposta al suo esame, si uniforma ai principi enunciati in due recenti pronunce di queste Sezioni Unite.

Con la prima (sent. 21 dicembre 1993, Borgia), è stato chiarito che altro è il potere di vigilanza sul territorio e quindi il potere sanzionatorio di spettanza della pubblica amministrazione, ed altro l'intervento sanzionatorio riservato nella materia urbanistica al giudice penale, pur avendo come riferimento entrambe le predette istanze di intervento il bene-territorio.

Con la seconda sentenza (24 luglio 1996, p.m. in proc. Monterisi) è stata affermata la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione di cui all'ult. comma dell'art. 7 cit. di spettanza del giudice penale, pur salvaguardando la sfera dei poteri della P.a. In sostanza, nella prima sentenza (ric. Borgia) si assumeva la natura finale e non strumentale dell'interesse pubblico protetto dalla normativa penale urbanistica. Ciò che veniva tutelato - si diceva - era il territorio come valore in sé e nella sua vocazione sociale e pubblica; sicché la sanzione era applicata non già con riguardo alla disobbedienza della regola di dar inizio ai lavori edilizi solamente a seguito del rilascio della concessione, ma con riferimento all'offesa recata al territorio, come organizzato e programmato dagli strumenti urbanistici.

Pertanto, veniva affermato che: "... se l'urbanistica disciplina l'attività pubblica di governo degli usi e delle trasformazioni del territorio, lo stesso territorio costituisce il

bene oggetto della relativa tutela, bene esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività, ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente".

In conclusione, dire che il territorio non esprime per il legislatore soltanto preoccupazioni di buona amministrazione e di disciplina - donde deriverebbe al giudice penale il ruolo di "guardiano" o di "supplenza" per garantire l'osservanza delle regole pubbliche da parte degli amministrati - trova ulteriore conferma nella considerazione legislativa del territorio non come supporto inerte del processo edificatorio, ma come risorsa economica inserita a pieno titolo nella programmazione economica sia pure per il suo recupero e valorizzazione rispetto a fenomeni di illegalità (vedi: la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, in materia di condono e di recupero, nonché i provvedimenti legislativi in materia di rilancio economico ed occupazionale).

Da quanto sopra affermato, le Sezioni Unite hanno tratto il principio che l'accertamento della esatta corrispondenza fra fattispecie criminosa e fatto oggetto del thema decidendi nel procedimento penale trova riferimento di evidente certezza nel giudizio di disvalore contenuto nella fattispecie penale, in termini di offensività dell'interesse tutelato, non potendo la P.a., o meglio i poteri ad essa attribuiti o gli atti conseguenti all'esercizio dei medesimi, costituire il filtro per l'accertamento od apprezzamento del fatto illecito contestato.

7. La seconda sentenza (citata) delle Sezioni Unite (p.m. in proc. Monterisi del 24 luglio 1996), nel ribadire la natura sostanziale e non strumentale dell'interesse tutelato dalla norma penale urbanistica, definisce in termini di originalità ed autonomia la potestà attribuita al giudice penale, potestà "non omologabile" ai poteri di governo del territorio di spettanza della P.a., in quanto consistente, quanto all'ordine di demolizione di cui all'ult. comma dell'art. 7 L. n. 47, nel "potere di ordinare misura a tutela dell'interesse correlato a quello di giustizia a ristoro dell'offesa al territorio", di carattere accessivo rispetto alla condanna principale.

Ed, ancora, osservano le Sezioni Unite che "tali provvedimenti trovano il parametro di applicabilità proprio nel perdurare della situazione valutata come offensiva dell'interesse tutelato dalla norma penale". E, concludevano, nella ricerca del giusto coordinamento con il potere di spettanza della P.a., dicendo che l'esercizio, come previsto dalla norma dell'art. 7 cit., deve rispondere ad un criterio di "effettualità" di ristoro, sotto un

duplice profilo: poiché il ristoro "comunque" avvenuto dell'interesse offeso fa venir meno la ragione dell'applicazione dei provvedimenti medesimi (ripristino anche volontario da parte dell'interessato); in quanto la funzione, le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere".

Infine, "... pur sostenendosi la natura amministrativa dell'ordine di demolizione, non è dato concludere che tale potere possa essere considerato quale potestà

residuale ovvero sostitutiva rispetto a quella sanzionatoria del sindaco". Tale potere è privo di discrezionalità; tanto è vero che " ... l'art. 7 L. n. 47 del 1985 definisce un articolato quadro sanzionatorio, in ordine ad illeciti urbanistici la cui classificazione tipologica (assenza di concessione, totale difformità, variazioni assimilate alla totale difformità) presenta ambiti di indubbia certezza, e con riguardo all'applicazione di una sanzione (di carattere demolitorio) non suscettibile di sostituzione in equivalente pecuniario, (mentre entrambi tali aspetti sono ricorrenti negli illeciti urbanistici di cui agli artt. 9 e 12, in ordine ai quali non è previsto perciò l'intervento sanzionatorio specifico del giudice penale)".

"Pertanto, il potere-dovere di ordinare la demolizione dell'opera abusiva deve essere ricompreso in quel complessivo meccanismo di deterrenza che per la commissione dell'illecito urbanistico - ad un tempo amministrativo e penale - è stato predisposto dalla legge n. 47 del 1985, e del quale troviamo conferma nell'art. 19 che, parallelamente al potere ablatorio delle lottizzazioni abusive da parte dei comuni, prevede che il giudice penale disponga la confisca "obbligatoria" (simile alla confisca di cui all'art. 240 comma 2 c.p.) dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, e recentemente nell'art. 39 comma 12 L. n. 724 del 1994, la cui norma dispone la confisca da parte del giudice penale delle "opere non condonabili" in caso di condanna per reato urbanistico di soggetti responsabili, fra l'altro, di associazione di tipo mafioso: misura che non esclude l'esercizio del concorrente potere sanzionatorio da parte del sindaco".

Né l'esercizio di tale potere di confisca, in sede di giudizio di condanna dei malviventi per reato urbanistico, in quanto opera insanabile per la qualità del responsabile dell'abuso, può evocare la c.d. supplenza del giudice rispetto al sindaco (in tal senso: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro, cit.), in ragione della destinazione del bene al patrimonio indisponibile del comune, poiché la specificazione del patrimonio acquisitivo, contenuta nella norma citata, concerne non già il momento provvedimentale e le sue caratteristiche funzionali, ma la destinazione patrimoniale del bene sottoposto ad ablazione, come peraltro previsto da altre normative (es. in materia di valori e beni confiscati a seguito di operazioni antidroga, di monete e biglietti bancari confiscati, etc.). 8. Quanto, infine, alla prospettazione - sin dalla sentenza "ric.

Bruni" - di una pregiudizialità amministrativa rispetto alla giurisdizione penale assunta come emblematica del "monopolio" della P.a. in materia urbanistica, - argomentata dal coordinato disposto degli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985, relativi alla c.d. sanatoria degli abusi formali ed alle conseguenze penali della medesima - (di recente: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro), è stata respinta dalla sentenza delle Sezioni Unite del 24 luglio 1996 (p.m. in proc. Monterisi), richiamando recenti pronunce della Corte Costituzionale. E' stato ricordato quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370 del 1988, e cioè che "l'art. 22 non può essere letto nel senso che l'autorità amministrativa costituisca una specie di "filtro" di ciò che deve assumere rilevanza nel procedimento penale: il giudice penale, oltre all'accertamento sull'esistenza, in concreto, dell'intera fattispecie estintiva prevista dal Capo I della legge in discussione (n. 47 del 1985), conserva

tutti i poteri che l'ordinamento normalmente gli conferisce in ordine alla valutazione della legittimità dell'atto amministrativo".

Il suddetto principio è stato riaffermato di recente dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 22 luglio 1996 n. 270), escludendo in radice qualsiasi pregiudizialità del procedimento amministrativo di sanatoria (di cui all'art. 22 L. n. 47 del 1985) rispetto alla giurisdizione penale nonché il carattere di residualità dei poteri del giudice ordinario, sostenendo che "il giudice penale conserva, ai fini della pronuncia di estinzione, conseguente a rilascio in sanatoria della concessione, dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ..., ogni potere previsto dall'ordinamento processuale, sia in ordine alla copertura da parte della concessione in sanatoria di tutte le opere abusive accertate, sia in ordine alla disapplicazione della concessione in sanatoria quando rilasciata al di fuori dei presupposti di legge (ad es., non conformità alla programmazione urbanistica)".

9. Da quanto sopra esposto, questo Collegio, uniformandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze, ritiene di affermare che:

- la sanzione specifica della demolizione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso, e quindi si riconnette all'interesse sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; con la conseguenza che la clausola normativa se non altrimenti eseguita" (la demolizione), di cui all'ult. comma dell'art. 7 cit., non attiene ad un limite intrinseco al potere del giudice tale da influenzarne la natura, ma si riconnette ad un'eventualità fisiologica e pratica del suo esercizio, che può renderlo inutiliter datum" (Cass. Sez. 6, 21 dicembre 1990, De Stefani, Rv. 185835; Id., 20 gennaio 1992, Palmucci, Rv. 188939; Sez. 3, 28 gennaio 1993, ...(**) in proc. Crignano);

- alla statuizione predetta va riconosciuta la natura di provvedimento giurisdizionale, a tutela dell'interesse sostanziale (protetto) correlato a quello di giustizia;

- l'esercizio del potere-dovere di ordinare la demolizione trova la propria condizione applicativa solo nella permanenza dell'opera abusiva, che rappresenta e definisce l'offesa al bene tutelato, cioè al territorio;

- il suddetto potere ed il relativo esercizio esulano completamente dalla sfera di poteri aventi ad oggetto il governo del territorio e la disciplina delle trasformazioni urbanistiche, di spettanza della pubblica amministrazione, in quanto volti a fissare l'an, il quid ed il quomodo delle trasformazioni stesse in conformità delle fonti di normazione secondaria rappresentate dagli strumenti urbanistici.

Dai suddetti principi discende, come corollario, l'inoperatività del potere demolitorio del giudice penale tutte le volte che l'opera sia stata acquisita al patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 7 commi 5 e 6 L. n. 47 del 1985, perfezionatasi o con l'avvenuta trascrizione del titolo e con la effettiva acquisizione materiale del bene al patrimonio comunale, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione, ed anche con

l'avvenuta inoppugnabilità dei provvedimenti ad essa relativi, secondo la giurisprudenza dei giudici amministrativi.

Invero, l'acquisizione dell'immobile ha natura stessa di sanzione e rappresenta la reazione al duplice illecito posto in essere da chi, eseguita l'opera abusiva, non adempie l'obbligo di demolirla, e quindi presenta carattere assorbente rispetto alla demolizione stessa (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427).

10. In conclusione, queste Sezioni Unite ritengono maggiormente aggiornata e convincente giuridicamente la tesi secondo la quale la normativa urbanistica vigente non è ostativa all'operatività nella materia in esame della previsione dell'art. 165, proprio perché il giudice penale non ha un potere residuale né di supplenza, ma di tutela specifica dell'interesse offeso, correlato al preminente interesse di giustizia.

Tuttavia, quanto sopra affermato non esime queste Sezioni Unite dall'esaminare un ulteriore profilo di applicabilità dell'art. 165, solo marginalmente preso in considerazione dalla giurisprudenza fin ad oggi formatasi sulla questione oggetto di rimessione.

Invero, il comma 1 dell'art. 165 riconnette il potere di subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: di qui, la necessità giuridica e logica di accertare se la costruzione di un'opera in assenza di concessione o in totale difformità possa farsi rientrare nella categoria delle "conseguenze dannose o pericolose" del reato urbanistico. Solo ravvisando tale qualificazione del bene rispetto al reato potrebbe configurarsi il potere in parola, volto a rafforzare quel ravvedimento del condannato che, eliminando "le conseguenze" del fatto criminoso, si rende meritevole di fruire del beneficio sospensivo della pena prima, ed estintivo del reato, poi.

Mentre le pronunce di questa Corte, favorevoli all'applicabilità del disposto dell'art. 165 c.p. in materia di reati urbanistici hanno definito la costruzione "abusiva" senz'altro come conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare, nella dottrina si è dubitato che tale qualificazione possa riferirsi all'opera costruttiva in relazione al reato urbanistico. Difatti, è stato affermato che la costruzione identifichi l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato (art. 40), accreditando così la tesi che essa non possa essere qualificata come conseguenza del reato da eliminare. In altri termini, si sostiene che la costruzione costituisce quella modificazione "del mondo esterno" in cui consiste e si esaurisce l'evento del reato urbanistico, eppertanto non è possibile applicare il disposto dell'art. 165.

Osserva questo Collegio che il dibattito in giurisprudenza sul confine della nozione di evento rispetto a quella di conseguenza dannosa o pericolosa del reato si è andato sviluppando proprio a seguito del potere attribuito al giudice penale dall'art. 165 mod.

nel 1981, sotto la suggestione di ampliarne l'ambito di applicazione, dando ingresso surrettiziamente a misure sanzionatorie atipiche, mediante il meccanismo "premiante" dell'art. 165, in vista di generali obiettivi di prevenzione sociale.

Si è così imposto al condannato o un'attività impossibile (vietata dalla norma stessa) o una condotta non tipizzata di segno positivo rispetto al valore negativo rappresentato dal comportamento criminoso (così, ad esempio, nei casi considerati di illegittima applicazione del disposto dell'art. 165: l'obbligo imposto al responsabile di reato di omicidio colposo da incidente stradale di non commettere ulteriori sinistri stradali per due anni: Cass. sez. 4, 15 febbraio 1993, Tevini, Rv. 193031; oppure l'obbligo di regolarizzare la propria posizione di militare in caso di diserzione: Cass. sez. 1, 8 ottobre 1992, p.m. in proc. Veschi, Rv. 191877).

In tutte le predette ipotesi non solo l'obbligo non era ispirato a comprovare la prognosi di ravvedimento in vista del quale era dettata la previsione dell'art. 165, ma l'obbligo non rispondeva ai caratteri di tassatività e di determinatezza in rispondenza al principio costituzionale imposto in materia penale.

Nel caso in esame, appurato che l'ordine di demolizione costituisce obbligo tipizzato normativamente dall'art. 7 ult. comma L. n. 47 del 1985, e quindi risponde al canone della determinatezza, non rimane che vagliarne - come anticipato - l'inclusione nel tassativo elenco degli obblighi che il giudice ha facoltà di imporre al condannato, e, quindi, se la costruzione abusiva (da eliminare) sia o no conseguenza dannosa del reato.

Al riguardo, le Sezioni Unite ritengono che, dovendosi qualificare evento del reato quella "conseguenza" della condotta criminosa teleologicamente assunta nella fattispecie legale in virtù del rapporto di causalità, e quindi quella conseguenza rilevante per la configurabilità stessa della singola figura di reato, la soluzione della problematica nelle varie ipotesi criminose, ed in particolare in quella in esame, non può essere trovata, come affermato da autorevole dottrina, sulla base della realtà fenomenica, ma solamente in virtù di ciò che per il diritto penale è rilevante per integrare la fattispecie criminosa.

Orbene, la fattispecie legale del reato urbanistico non è integrata dall'evento o dall'effetto naturalistico della condotta criminosa, in conformità peraltro alla natura contravvenzionale del reato stesso, essendo richiesto, ai fini della sussistenza del reato, che l'esecuzione di lavori o l'intervento edilizio avvenga in assenza di concessione, in totale difformità, in violazione del parametro di legalità sostituito dagli strumenti normativi urbanistici.

La fattispecie legale è, difatti, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia dell'opera edilizia eseguita, e, d'altra parte, la classificazione tipologica dell'opera, nonché l'identificazione delle caratteristiche urbanistiche del suolo edificato costituiscono parametri di apprezzamento dell'offesa recata al territorio, rappresentando aspetti qualitativi e quantitativi del danno c.d. criminale che strettamente ineriscono all'offesa stessa.

11. Pertanto, va affermato che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.

L'ordine di demolizione, come affermato da queste Sezioni Unite (sent. p.m. in proc. Monterisi, cit.), ha natura di provvedimento giurisdizionale accessivo alla statuitzione (*) della condanna, emesso sulla base dell'accertamento dell'attuale conservazione dell'opera offensiva dell'interesse tutelato.

E' di spettanza degli organi preposti all'esecuzione del giudicato l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo imposto nel termine

indicato nella sentenza o fissato dallo stesso giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero.

A seguito dell'inadempimento il giudice dell'esecuzione provvederà alla revoca (di carattere non automatico ancorché obbligatoria) del beneficio condizionato (art. 168 comma 1 c.p.p.). 12. Pertanto, i motivi del ricorso attinenti alla questione esaminata sono da ritenersi infondati.

Parimenti infondato è il motivo relativo alla determinazione della pena in presenza di più reati assunti sotto l'ipotesi della continuazione, essendo stato l'aumento per la continuazione comunque contenuto entro il limite di cui all'art. 81 comma 2 c.p., dando, il giudice, corretta ragione dei criteri di calcolo adottati.

Pertanto, con riguardo ai suddetti motivi, il ricorso va rigettato. Tuttavia, pur considerando l'avvenuta sospensione del termine di prescrizione di tutti i reati, contestati con il vincolo della continuazione (Cass. sez. un., 24 agosto 1995, Luongo, Rv. 201861), in pendenza degli effetti della domanda di sanatoria e della scadenza del termine ultimo di pagamento dell'oblazione (avvenuta il 15 dicembre 1995), va annullata senza rinvio l'impugnata sentenza a seguito dell'estinzione per prescrizione dei reati compresi sotto le lettere C) ed E) del capo d'imputazione, relativi rispettivamente al reato concernente la violazione delle norme sulla sicurezza sismica delle costruzioni, ed al reato di alterazione delle bellezze naturali; dal che consegue l'eliminazione dalla pena inflitta della componente pecuniaria relativa alle condanne per i suddetti capi.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi C) ed E) perché estinti per prescrizione, ed elimina le relative pene della multa rispettivamente di lire 300.000 e di lire 400.000.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 20 novembre 1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 FEB. 1997

(*) N.d.R.: Così nel testo.

...(**) N.d.R.: Illeggibile nel testo.

Cass. pen., 12/08/1997, n.9011, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.31

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Tranfo Giovanni Presidente
2. Dott. De Roberto Giovanni Consigliere
3. Dott. Santacroce Giorgio Consigliere
4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere
5. Dott. Merone Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<DI F. G.>, n. 5.1.56 Salerno

avverso la sentenza 10 aprile 1997 della Corte d'Appello di Salerno

Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.sa Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. Scuderi Antonio del Foro di Roma-

Svolgimento del processo

Il 10 aprile 1997 la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania sezione di Agropoli, che il 6 giugno 1996 aveva condannato alla pena di giorni venticinque d'arresto e lire venticinque milioni d'ammenda <G. Di F.>, avendolo ritenuto colpevole: a) del reato di cui all'art. 20 lett. c della legge n. 47 del 1986 in relazione agli artt. 1 e 1 sexies della legge n. 431 del 1985 per avere eseguito in zona vincolata senza concessione un fabbricato, che ha una superficie coperta di mq. 210 circa ed una volumetria complessiva di mc. 1470; presenta il piano seminterrato già completo allo stato grezzo, ed il primo piano risulta composto da pilastri e solaio ed è privo di tamponatura esterna; b), c), d) di violazioni della legge n. 1086 del 1971; g) del reato di cui all'art. 734 cod. pen. per avere alterato le bellezze naturali della località Muoio di Agropoli, soggetta a vincolo; h) della contravvenzione di cui agli artt. 63 e 30 della legge n. 394 del 1991 per avere eseguito le opere predette, violando le norme di salvaguardia del parco del Cilento e Vallo di Diano, in Agropoli acc. il 23 agosto 1994. Ricorre l'imputato, deducendo tre motivi.

Con il primo evidenza violazione dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 e manifesta illogicità della motivazione.

La corte d'appello ha ritenuto che l'immobile il 31 dicembre 1993 non fosse ultimato. In contrario l'imputato assume che l'edificio dovrebbe essere considerato tale, anche se privo di tamponature, quando le chiusure esterne siano previste in materiale prefabbricato: in tal senso - assume - è formulata la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357-25 del 30 luglio 1985. Esisterebbe la prova di questa modalità d'ultimazione, in quanto il 6 novembre 1995 avrebbe depositato tavole progettuali, nelle quali sono previste siffatte strutture. Asserisce che il Pretore avrebbe dovuto disporre perizia e non considerare la tesi difensiva come carente di prova. In ogni caso, le cause d'estinzione dei reati de quibus opererebbero in relazione alle singole unità immobiliari. Ricorda che la menzionata circolare al riguardo dispone: "qualora dopo il 1 ottobre 1983 il responsabile dei lavori avesse continuato i lavori, la sanatoria potrebbe essere richiesta soltanto per la parte realizzata prima di tale data, sempre che la parte aggiuntiva sia enucleabile ed autonoma, rispetto alla restante costruzione, così da poter essere sottoposta al regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 10 del 1977".

Ne deriverebbe che la sanatoria sarebbe ammissibile per il seminterrato.

Con il secondo motivo adduce altra violazione dell'art. 39 citato e manifesta illogicità.

Erroneo sarebbe l'assunto della Corte territoriale, secondo cui la dimostrazione dell'ultimazione dei lavori tramite prefabbricati dovrebbe risultare da atti antecedenti alla data dell'accertamento degli illeciti in quanto, soltanto successivamente all'entrata in vigore della legge sul condono, è sorta la necessità di fornire tale prova e, quindi, essa mai potrebbe essere antecedente.

Asserisce che la volontà di completare il piano sopraelevato con i menzionati pannelli prefabbricati risulterebbe proprio dalla mancata prosecuzione dei lavori dal luglio 1993 al momento dell'accertamento.

L'autonomia dei due piani della costruzione emergerebbe dalla conformazione delle opere: la struttura del seminterrato è in pietra e quella del primo piano in cemento armato; l'accesso ai due beni sarebbe distinto (al primo piano mediante una scala esterna, all'altro direttamente dal piano di campagna). La presentazione di due distinte domande di condono non sarebbe una fictio iuris.

Con il terzo motivo espone violazione degli artt. 25 Cost., 2 cod. pen., 11 preleggi, 20 lett. c della legge n. 47 del 1985 in relazione agli artt. 1 ed 1 sexies della legge n. 431 del 1985, 734 cod. pen. e 63 e 30 della legge n. 394 del 1991 nonché manifesta illogicità della motivazione.

Non sarebbe applicabile il vincolo panoramico, poiché questo sarebbe intervenuto per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 5 agosto 1993, successivamente pubblicato in G.U. e le opere sarebbero antecedenti. Sarebbe influente che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sia stato istituito con la legge n. 394 del 1991, poiché la perimetrazione provvisoria è avvenuta con il ricordato Decreto ministeriale: esso <Di F.> sarebbe stato condannato non in base alla normativa vigente al tempo dell'esecuzione dei lavori, ma dell'accertamento.

Con motivo aggiunto ricorda che sarebbe possibile sanare costruzioni, che non superi 750 mc per singola unità immobiliare.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato in parte.

Il pretore nella sentenza fissa la realizzazione di questo fabbricato nel luglio 1993.

La legge n. 724 del 1994 stabilisce che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 si applicano alle nuove costruzioni non superiori ai settecentocinquanta metri cubi.

Il fabbricato dell'imputato nel suo complesso supera ampiamente questo limite.

La prima questione da risolvere consiste nello stabilire se esso sia applicabile, qualora l'immobile di siffatta volumetria sia di proprietà di un unico soggetto, che presenti autonome domande per le singole unità.

E' noto che su questo tema non v'è uniformità d'interpretazione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 302 del 18-23 luglio 1996 ha affermato che: "uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario."

Al contrario, reputa il collegio che questo orientamento non sia condivisibile sotto più profili.

1) Non è conforme al testuale dettato normativo, che all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 menziona al comma 1 la "singola richiesta", al comma 5 l'"oblazione per ciascuna unità immobiliare", al comma 14 ultima parte l'inapplicabilità della "riduzione dell'oblazione nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto".

2) Viene introdotto un criterio doppio: a) > 750 mc., b) riferimento della domanda a fabbricati distinti; laddove la norma richiama un limite unitario e, cioè, "750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria";

3) Non considera la finalità di raggiungere la maggiore quantità d'introiti per l'Erario.

4) Il danno all'ambiente è identico tanto se la sanatoria viene conseguita da diversi soggetti legittimati, quanto se da una stessa persona fisica. Infatti, l'opposta tesi non esclude la possibilità di ottenere il "condono", nel caso in cui i proprietari dei singoli appartamenti di un fabbricato complessivamente superiore ai 750 mc.

siano distinti.

Sotto questo aspetto l'assunto difensivo è fondato. Va, però, rilevato che, nella specie, dall'interpretazione prospettata non consegue l'accoglimento del ricorso, poiché, anche a volere seguire la circolare n. 3357-25 del 30 luglio 1985, la sanatoria delle singole unità immobiliari è possibile soltanto quando "la parte aggiuntiva sia enucleabile ed autonoma" rispetto a quella ultimata prima del 31 dicembre 1993.

Reputa il collegio che, a tale fine, è indispensabile tenere presente l'art. 31 della legge n. 47, il quale dispone: "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura" La norma fissa il criterio di ULTIMAZIONE, che si riferisce all'edificio, al suo rustico ed alla copertura.

Va, quindi, stabilito (ed a tale conclusione si perviene in base alle considerazioni innanzi esposte, qui da intendere ripetute ai fini dell'affermazione di principio) che la sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 trova la sua disciplina non esclusivamente in questa normativa ma, quando non sia diversamente previsto, in quella integrata con i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ne deriva che, nel caso di immobile, il quale complessivamente superi il limite di 750 mc., ma le cui singole unità immobiliari vi rientrino, la sanatoria è possibile sia se i distinti appartamenti siano di proprietà di più soggetti, sia se il proprietario stesso sia unico.

Nell'ipotesi di stabile, realizzato in più piani ed in distinte unità immobiliari di 750 mc., la sanatoria, però, è sempre subordinata all'ultimazione del rustico

dell'immobile - secondo il dettato dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985 - compresa la copertura, nel termine del 31 dicembre 1993 (ad esclusione del caso di cui all'art. 43 ultimo comma della legge n. 47 del 1985: fabbricato non ultimato nella data indicata per effetto di provvedimenti giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla sua funzionalità).

L'interpretazione seguita trova conferma logica nella constatazione secondo cui non è possibile sanare il singolo appartamento (ad esempio al quinto piano) di un edificio, nel quale esistano per i piani inferiori soltanto lo scheletro in cemento armato.

La possibilità di sanatoria per le parti realizzate prima della vigenza della legge n. 724 del 1994 è riferibile ai pochissimi casi, nei quali esse abbiano una totale autonomia strutturale e funzionale da quelle in corso dopo il 1993.

Nella specie quest'ultimo requisito manca, poiché la sovrapposizione del secondo livello - anche se in teoria di diversa fattura - rende intimamente collegate le due parti: basta all'uopo osservare che il piano superiore non può avere autonomia senza il sottostante, non potendo "reggersi per aria".

La disposizione della circolare innanzi citata era, invece, applicabile alle costruzioni dei distinti corpi di fabbrica (adibiti a stalla) laterali, per i quali il Pretore correttamente ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione.

Né può essere accolta l'ulteriore prospettazione, secondo cui la struttura, esistente al momento del sequestro, sarebbe stata realizzata nel luglio 1993 ed il fabbricato dovrebbe parimenti essere considerato ultimato, pur essendo in pilastri e copertura di cemento armato, poiché la tamponatura dovrebbe essere realizzata in prefabbricati.

Tale possibilità è riconosciuta dalla circolare menzionata, che il collegio reputa, però, non applicabile, poiché presenta un contenuto non esplicativo - interpretativo del testo legislativo, ma immotivatamente innovativo e, quindi, arbitrariamente "legiferante" o creativo di una nuova statuizione.

L'art. 31 della legge n. 47 del 1985 nella sua chiara formulazione testuale non consente alcun espediente ermeneutico, per considerare fittiziamente completata l'opera, che non è tale. Il "rustico" si riferisce anche alle tamponature, siano esse in laterizi o in precompresso.

La circolare è, pertanto, illegittima e va disapplicata. Al riguardo, non è rilevante la tematica concernente il divieto per il giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo, poiché, nella specie, si verte non in materia di buona fede e di elemento soggettivo del reato, ma nella verifica della sussistenza dei

requisiti stabiliti dalla legge, al fine di verificare l'applicabilità della fattispecie estintiva.

Tra i requisiti, che il giudice deve controllare, per applicare il c.d. condono edilizio, vanno annoverati il tempus commissi delicti e l'ultimazione delle opere in quell'epoca, riguardando questi profili l'elemento oggettivo dell'illecito nella sua consistenza e, solo indirettamente, i profili amministrativi della pratica di sanatoria.

In tema di nozione di ultimazione dell'edificio stabilita dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è illegittima la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3357-25 del 30 luglio 1985 nella parte in cui prevede che deve essere considerato ultimato il fabbricato, privo di tamponature, quando le stesse sono previste da eseguire in prefabbricato.

E' tale, perché:

1) stabilisce un criterio non meramente esecutivo o di chiarificazione della fattispecie estintiva del reato, ma fissa una regola nuova, non desumibile dal testo del menzionato art.31;

2) incide sull'interpretazione della legge penale, compito riservato all'A.G.O.;

3) arbitrariamente sottrae alla pena soggetti, nei confronti dei quali il legislatore non ha statuito l'estinzione;

4) presenta un'evidente incongruenza, anche sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto assegna a cittadini, che versano in identiche situazioni, un diverso trattamento. Infatti, la pena deve essere inflitta a colui che dopo il 31 dicembre 1993 ha completato il rustico, pur se quasi interamente realizzato prima, mentre non dovrebbe essere irrogata al soggetto, che alla stessa data non ha neppure iniziato la collocazione dei pannelli prefabbricati.

Il principio di eguaglianza rende palesemente illegittima la tesi predetta.

In ogni caso, i giudici di merito con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, hanno logicamente ritenuto non provata l'allegazione, perché meramente difensiva. E' pur vero che la relazione di consulenza di parte non poteva essere redatta prima della vigenza della legge n. 724 del 1994, ma è parimenti esatto il rilievo dei giudici del territorio, secondo i quali la prova dovrebbe concernere fatti verificatisi prima del 1993. Ne si tratta di una probatio diabolica, poiché essa può essere fornita in molti casi, come, ad esempio, l'avvenuto acquisto dei pannelli menzionati, pur se non sistemati.

Si ripete, comunque, che la soluzione è in radice inapplicabile. Vanno, infine, esaminate le ultime doglianze sulla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. e sulla violazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". Su queste, invero, non si rinviene nel dispositivo letto in udienza ed in quello trascritto nella sentenza di primo grado, alcuna pronunzia. Tuttavia il Pretore nella motivazione ha mostrato di essersi riferito anche a questi illeciti e le parti nulla hanno osservato.

Il Parco Nazionale del Cilento ha trovato una sua prima delimitazione con il Decreto del Ministro dell'ambiente del 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. 22 dicembre 1992, n. 300.

Con ordinanza 24 febbraio 1993 il tribunale amministrativo della Campania sezione di Salerno ha ritenuto necessaria una nuova perimetrazione ed ha sospeso perimetrazione e misure di salvaguardia dal 1 luglio 1993. La nuova deliberazione è stata adottata dal Ministero dell'ambiente con decreto del 5 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 79 del 25 agosto 1993.

Sostiene il pretore che la legge n. 394 del 1991 sarebbe immediatamente operativa in presenza delle misure di salvaguardia.

Queste, però, sono assoggettate al normale regime di diritto amministrativo, per cui perdono efficacia se - come nella specie - il tribunale amministrativo ha sospeso (a far tempo dal 1 luglio 1993) l'efficacia della perimetrazione medesima.

Ne deriva che la legge in esame nel mese di luglio 1993 non era operativa e nel 1989, epoca di realizzazione del piano seminterrato, non era esistente: è concretamente entrata in vigore (in tal senso è d'altronde la comunicazione data dall'ufficio tecnico del comune di Agropoli) a seguito del secondo provvedimento. Conseguenza che i reati di cui all'art. 734 cod. pen. ed alla legge n. 394 del 1991 non sussistono e la violazione dell'art. 20 deve essere qualificata come reato di cui alla lettera b) e non c).

Questa corte non può rideterminare la pena, poiché i giudici del merito non hanno adempiuto al dovere di specificazione circa l'indicazione del reato - base e della determinazione dei singoli aumenti di pena.

Va ricordato che - in base alla giurisprudenza costante delle sezioni unite - su ogni altra questione (prescrizione non più applicabile ed ordine di demolizione ex art. 7 della legge n. 47 del 1985) si forma il c.d. giudicato interno.

P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 734 cod. pen. ed alla legge n. 394 del 1991, perché il fatto non sussiste; e, qualificato il fatto di cui alla lett. a come violazione della legge n. 47 del 1985 art. 20 lett. b annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova determinazione della pena alla corte d'appello di Napoli

Roma, 12 agosto 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 OTT. 1997

Cass. pen., 17/03/1999, n.5452, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dai magistrati:

DR. Giovanni PIOLETTI - PRESIDENTE;

DR. Raffaele RAIMONDI - CONSIGLIERE;

DR. Guido DEL MAIO - CONSIGLIERE;

DR. Vincenzo DI NUBILA - CONSIGLIERE;

DR. Carlo GRILLO - CONSIGLIERE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <S. G.> N. A TORRE DEL GRECO IL 14.8.43 IVI RES. VIA S. MARIA LA BRUNA IV TRAV. 26

contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli 17.9.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Torre Annunziata 10.4.97, rideterminava la pena in mesi tre di arresto e lit. 20 milioni di ammenda per i reati di cui agli artt.

- 20 lett. c della Legge n. 47\85 per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, idrogeologico e di inedificabilità, in assenza di concessione edilizia, opere consistite in un corpo di fabbrica composto di pieno seminterrato e piano rialzato, 9 pilastri e solai di copertura del seminterrato e del piano rialzato; piano seminterrato completo di muri di tompagno, piano rialzato alla sola in struttura in c.a.;

- 2,13,4,14, della Legge n. 1086\71, per avere realizzato le strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza previa denuncia al Sindaco ed all'Ufficio tecnico competente e senza direzione dei lavori da parte di tecnico idoneo;

- 1 sexies della Legge n. 431\85, per avere eseguito le opere edili suddette in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione.

Accertati in Boscoreale il 2.1.95.

udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;

sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Ciampoli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

rileva.

Svolgimento del processo

1. Condannato in primo e in secondo grado per i reati indicati in epigrafe, ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, della legge penale e di quella sul condono edilizio, per non avere il giudice sospeso il processo in presenza di una domanda di sanatoria tempestivamente presentata.

3. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) per essere stato erroneamente escluso che il fabbricato fosse completo al 31.12.93.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato. In tanto l'imputato ha diritto alla sospensione del processo, in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31.12.93. Quando il giudice del merito accerta che la domanda di condono è soltanto strumentale o dilatoria ed inerisce ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito, legittimamente prosegue nel processo. Infatti la verifica della condonabilità delle opere in relazione al tempo della loro realizzazione non sfugge all'accertamento del giudice penale.

5. La realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce completamento della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali. Nella fattispecie, come ha accertato il giudice del merito, solo il piano seminterrato era tamponato, mentre non lo era la parte residua. Vedi al riguardo Cass. n. 9011\97. Tale stato di fatto permaneva alla data dell'accertamento, 2.1.95, talché ogni richiesta di condono devesi considerare irrilevante.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Così deciso in Roma dalla Corte come sopra composta, addì 17 marzo 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APR. 1999

Cass. pen., 10/05/1999, n.7896, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condomo

Riferimenti Normativi

DL 26/07/1994 n.468 Art.1

L 28/02/1985 n.47 Art.35

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dai magistrati:

1. presidente Umberto PAPADIA
2. consigliere Giuseppe SAVIGNANO
3. consigliere Amedeo POSTIGLIONE
4. consigliere Aldo GRASSI
5. consigliere Antonio MORGIGNI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<C. M.>, n. 27.05.65 Potenza Picena

<F. G.>, n. 11.02.60 Morrovalle

avverso la sentenza 6.11.98 della corte d'appello di Ancona;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Ranieri, che ha concluso per il rigetto;

Udito il difensore avv. Tamburelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il 6 novembre 1998 la corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del pretore di Macerata sezione di Civitanova Marche, che il 20.5.97 aveva condannato alla pena di giorni cinque d'arresto e lire sette milioni d'ammenda <M. C.> e <G. F.>, ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 20 lett. b della legge n. 47 del 1985, per avere, nelle rispettive qualità di costruttore e di direttore dei lavori, realizzato, in difformità dalla concessione, un manufatto di mq. 40 diversamente da quello di mq. 15,24, descritto nel titolo abilitativo, ed una scala esterna d'accesso, in Civitanova Marche il 10 novembre 1994.

Ricorrono gli imputati, deducendo tre motivi.

Con il primo motivo rinnovano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 38 della legge n. 47 del 1985 con riferimento agli artt. 13 e 27 Cost..

Assumono che vi sarebbe disparità di trattamento riservato dalle due norme alla posizione del costruttore e del direttore dei lavori, in quanto l'art. 13 prevede che il rilascio della concessione in sanatoria determina l'estinzione del reato edilizio per tutti i correi, mentre l'art. 38 impone che la domanda sia presentata personalmente anche da esecutore e direttore. I presupposti delle due statuizioni sarebbero identici: sanare opere abusivamente realizzate, ma gli effetti della sanatoria sono differenti. La scelta da parte del proprietario di uno dei due tipi di sanatoria determina per gli altri soggetti conseguenze rilevanti, nel primo caso consentendo un'oggettiva estinzione dell'illecito per tutti i soggetti attivi e nel secondo - quello di cui all'art. 38 - costringendo i partecipanti a presentare autonome istanze di sanatoria. Sarebbe configurabile una violazione dell'art. 27 Cost., che stabilisce il principio della responsabilità penale personale.

Ricordano che la corte territoriale ha dichiarato irrilevante la questione, poiché mancherebbe la prova della possibilità di sanare l'opera ai sensi dell'art. 13. I ricorrenti replicano che tale declaratoria sarebbe erronea, poiché in virtù dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989, la realizzazione di un garage - tal è quello in esame - è sempre consentita anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Non sarebbe stato necessario, come richiesto dalla corte anconetana, che essi imputati dimostrassero la conformità agli strumenti urbanistici.

Con il secondo motivo rappresentano manifesta illogicità ed omessa motivazione sulla qualificazione dell'opera e sull'intervenuta prescrizione.

Nella specie - espongono - è stata posta in essere una variazione dimensionale quantitativa, che non incide sulla qualificazione dell'immobile. Il reato da ravvisare sarebbe stato - al limite - quello di cui alla lettera a) della citata legge n. 47, per l'inosservanza delle modalità esecutive della concessione.

Sottolineano che, però, non sarebbe ipotizzabile alcun illecito penale, poiché l'attività edilizia in questione sarebbe subordinata alla sola autorizzazione anche nel caso d'ampliamento rispetto al progetto approvato, trattandosi di pertinenza di altro fabbricato.

In ogni caso sarebbe maturata la prescrizione, essendo decorsi tre anni dall'accertamento.

La sentenza d'appello sarebbe nulla per carenza di motivazione sul punto.

Con il terzo motivo lamentano mancanza di motivazione sull'esistenza dell'elemento psicologico.

Osservano che ai lavori, iniziati nel 1992/1993, essi erano intervenuti solo nel 1994, successivamente al compimento dell'opera, senza partecipare all'abuso. Né sussiste colpa in vigilando, sia perché l'immobile era completo al momento del loro interessamento, sia perché erano in buona fede, avendo ritenuto che la struttura fosse stata eseguita regolarmente e condonata. Concludono che mancherebbe la prova dell'epoca di costruzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per rispondere alle numerose osservazioni dei ricorrenti, occorre svolgere talune premesse giuridiche.

L'opera realizzata richiedeva la concessione edilizia.

I ricorrenti hanno richiamato la legge 24 marzo 1989, n. 122, il cui art. 9 così recita:

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. (*) restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica od ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

Dalla semplice lettura della disposizione va esclusa la sua applicabilità, poiché in punto di fatto non risulta dal testo dei provvedimenti impugnati (e non lo affermano neppure i ricorrenti) che l'opera sorge nel sottosuolo ovvero al piano terra di un precedente stabile.

Né diversa soluzione deve essere adottata alla luce delle successive modificazioni apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che consente la realizzazione di parcheggi "nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne", ovvero dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (conv. in legge, con modif., del decreto - legge 30 dicembre 1997, n. 457), la quale, sempre al medesimo fine, regola la cessione del diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

Esclusa questa normativa, va precisato che occorre la concessione edilizia, per realizzare l'immobile in questione.

Consegue, quindi, che - contrariamente all'assunto difensivo - per proporre la questione di legittimità costituzionale - era necessaria la dimostrazione della conformità dello stabile agli strumenti urbanistici, requisito, questo, indispensabile in base all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, intitolato "accertamento di conformità".

A tale fine non è sufficiente l'espressione, che secondo i ricorrenti emerge dalla concessione in sanatoria, attinente alla "non sussistenza di vincoli d'inedificabilità assoluta ai sensi degli artt. 32 e 33" della citata legge n. 47. La non conformità può concernere anche altri profili (es. destinazione a verde pubblico; limiti d'altezza, di distanza ecc.), che non sono stati considerati e questa prova non risulta.

Mancando siffatto presupposto, la corte territoriale ha correttamente escluso la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

Né può essere accolta la richiesta modifica dell'imputazione dal lett. b) in lett. a) della legge n. 47 del 1985, poiché l'organismo realizzato rispetto a quello progettato per il rilevante aumento di superficie e di cubatura - da 15 mq. a 40 mq. ha dato luogo ad un'immobile integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche. Queste ultime hanno una autonoma incidenza nel senso che la difformità è totale anche con riferimento ad uno solo dei parametri (tipologico, planovolumetrico ovvero di utilizzazione) stabiliti dall'art. 7 comma 1 della legge n. 47 citata. In ogni caso ricorre una variazione essenziale (successivo art. 8) quando viene apportato "un aumento consistente della della (*) superficie di solaio".

Affermano i ricorrenti che l'opera sarebbe una pertinenza, per la quale è sufficiente l'autorizzazione, secondo i canoni fissati dal D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. con modif. in L. 25 marzo 1982, n. 94.

La questione è stata irrivalentemente introdotta in questa sede, poiché non rappresentata nei motivi d'appello. Essa viola il devolutum e non può essere esaminata, poiché comporta accertamenti e valutazioni di fatto (rapporto pertinenziale con la cosa principale; concreto apprezzamento sulla consistenza quantitativa e sulla ascrivibilità del bene nella categoria in esame) sottratte alla corte di cassazione.

Non v'è alcuna nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla prescrizione, che ancora oggi non è maturata.

La corte d'appello, infatti, precisa che "al momento dell'accertamento i lavori erano ancora in corso e i prevenuti nell'esercizio della loro attività nel cantiere".

I committenti dell'opera hanno ottenuto la declaratoria d'estinzione per oblazione. Il pretore non ha fornito alcuna motivazione sull'epoca di realizzazione dell'illecito, limitandosi a prendere atto del rilascio della concessione in sanatoria.

È, però, pacifico che i ricorrenti il 10 novembre 1994, dieci mesi dopo il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dalla legge n. 724 del 1994 per godere della sanatoria,

partecipavano ancora alla costruzione dell'immobile abusivo. Essi hanno anche dichiarato di essere intervenuti soltanto nel novembre 1994.

Orbene l'art. 35 comma 14 della legge n. 47 del 1985 così dispone:

"Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere i (*) cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione."

É noto che il reato edilizio ha carattere permanente.

Se l'opera è stata ultimata interamente nel termine del 31 dicembre 1993, non v'è alcun problema circa l'applicabilità della sanatoria nei limiti previsti dalla normativa di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724.

La questione sorge con riferimento ai lavori compiuti successivamente al 31 dicembre 1993, quando il rustico è stato eseguito e completata la copertura secondo il dettato dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985.

Infatti, dall'entrata in vigore del D.L. 26 luglio 1994, n. 468 art. 1 "Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto si applicano...".

Trova, pertanto, attuazione anche il menzionato art. 35.

Tale statuizione, che prevede la possibilità di completare i lavori abusivi, non avrebbe alcun significato, qualora si ritenesse che l'oblazione interamente versata determini l'estinzione del reato edilizio anche per i lavori eseguiti successivamente al 31 dicembre 1993.

In altri termini se i lavori sono proseguiti in violazione del dettato dell'art. 35, la contravvenzione è configurabile proprio per la sua natura permanente.

Diversa soluzione - che non interessa nella specie - va accolta, nel caso in cui si sia verificata l'ultimazione del rustico e del tetto entro il 31 dicembre 1993, con riferimento ai lavori completati o sospesi tra il 1° gennaio 1994 ed il 29 luglio 1994, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 468 del 1994. Per questi ultimi, infatti, l'art. 35 della legge n. 47 del 1985 non era applicabile, poiché il decreto - legge è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 luglio 1994 e sembra - salvo diverso approfondimento - configurabile la buona fede.

Deve, pertanto, affermarsi che:

In tema di condono edilizio, nell'ipotesi in cui entro il 31 dicembre 1993 sia stato eseguito il rustico e completata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori di integrale completamento dello stabile - dopo l'entrata in vigore (29 luglio 1994) del d.l. 26 luglio 1994, n. 468 - senza l'osservanza dell'art. 35 comma 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 determina l'applicabilità delle sanzioni penali, escluse quelle amministrative (art. 38 comma 4).

Il d.l. n. 468 del 1994, infatti, all'art. 1 richiama i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, pertanto, anche il menzionato art. 35, che al citato comma 14 subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione.

Ne deriva che, se la statuizione non è rispettata ed i lavori sono posti in essere prima dell'indicato momento, in cui la legge consente la loro esecuzione, il reato edilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile, pur se l'immobile non deve essere demolito.

In applicazione del suddetto principio consegue che la prescrizione non è ancora maturata, poiché i quattro anni e sei mesi decorrenti dal 10 novembre 1994 si compiono il 10 maggio 1999 alle ore 24.

Va, in conclusione, respinto il terzo motivo, in quanto gli imputati sono pienamente responsabili dell'illecito anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, poiché, proprio per le conoscenze derivanti dall'esercizio delle rispettive professioni (direttore ed esecutore dei lavori), non possono ignorare che, prima di partecipare alla realizzazione di opere edilizie, occorre accertare l'esistenza del titolo abilitativo.

Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte dichiara irrilevante la questione di costituzionalità; rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Roma, 10 maggio 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIU. 1999

(*) ndr: così nel testo.

Cass. pen., 12/08/1997, n.9011, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.31

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Tranfo Giovanni Presidente
2. Dott. De Roberto Giovanni Consigliere
3. Dott. Santacroce Giorgio Consigliere
4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere
5. Dott. Merone Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<DI F. G.>, n. 5.1.56 Salerno

avverso la sentenza 10 aprile 1997 della Corte d'Appello di Salerno

Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.sa Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. Scuderi Antonio del Foro di Roma-

Svolgimento del processo

Il 10 aprile 1997 la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania sezione di Agropoli, che il 6 giugno 1996 aveva condannato alla pena di giorni venticinque d'arresto e lire venticinque milioni d'ammenda <G. Di F.>, avendolo ritenuto colpevole: a) del reato di cui all'art. 20 lett. c della legge n. 47 del 1986 in relazione agli artt. 1 e 1 sexies della legge n. 431 del 1985 per avere eseguito in zona vincolata senza concessione un fabbricato, che ha una superficie coperta di mq. 210 circa ed una volumetria complessiva di mc. 1470; presenta il piano seminterrato già completo allo stato grezzo, ed il primo piano risulta composto da pilastri e solaio ed è privo di tamponatura esterna; b), c), d) di violazioni della legge n. 1086 del 1971; g) del reato di cui all'art. 734 cod. pen. per avere alterato le bellezze naturali della località Muoio di Agropoli, soggetta a vincolo; h) della contravvenzione di cui agli artt. 63 e 30 della legge n. 394 del 1991 per avere eseguito le opere predette, violando le norme di salvaguardia del parco del Cilento e Vallo di Diano, in Agropoli acc. il 23 agosto 1994. Ricorre l'imputato, deducendo tre motivi.

Con il primo evidenza violazione dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 e manifesta illogicità della motivazione.

La corte d'appello ha ritenuto che l'immobile il 31 dicembre 1993 non fosse ultimato. In contrario l'imputato assume che l'edificio dovrebbe essere considerato tale, anche se privo di tamponature, quando le chiusure esterne siano previste in materiale prefabbricato: in tal senso - assume - è formulata la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357-25 del 30 luglio 1985. Esisterebbe la prova di questa modalità d'ultimazione, in quanto il 6 novembre 1995 avrebbe depositato tavole progettuali, nelle quali sono previste siffatte strutture. Asserisce che il Pretore avrebbe dovuto disporre perizia e non considerare la tesi difensiva come carente di prova. In ogni caso, le cause d'estinzione dei reati de quibus opererebbero in relazione alle singole unità immobiliari. Ricorda che la menzionata circolare al riguardo dispone: "qualora dopo il 1 ottobre 1983 il responsabile dei lavori avesse continuato i lavori, la sanatoria potrebbe essere richiesta soltanto per la parte realizzata prima di tale data, sempre che la parte aggiuntiva sia enucleabile ed autonoma, rispetto alla restante costruzione, così da poter essere sottoposta al regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 10 del 1977".

Ne deriverebbe che la sanatoria sarebbe ammissibile per il seminterrato.

Con il secondo motivo adduce altra violazione dell'art. 39 citato e manifesta illogicità.

Erroneo sarebbe l'assunto della Corte territoriale, secondo cui la dimostrazione dell'ultimazione dei lavori tramite prefabbricati dovrebbe risultare da atti antecedenti alla data dell'accertamento degli illeciti in quanto, soltanto successivamente all'entrata in vigore della legge sul condono, è sorta la necessità di fornire tale prova e, quindi, essa mai potrebbe essere antecedente.

Asserisce che la volontà di completare il piano sopraelevato con i menzionati pannelli prefabbricati risulterebbe proprio dalla mancata prosecuzione dei lavori dal luglio 1993 al momento dell'accertamento.

L'autonomia dei due piani della costruzione emergerebbe dalla conformazione delle opere: la struttura del seminterrato è in pietra e quella del primo piano in cemento armato; l'accesso ai due beni sarebbe distinto (al primo piano mediante una scala esterna, all'altro direttamente dal piano di campagna). La presentazione di due distinte domande di condono non sarebbe una fictio iuris.

Con il terzo motivo espone violazione degli artt. 25 Cost., 2 cod. pen., 11 preleggi, 20 lett. c della legge n. 47 del 1985 in relazione agli artt. 1 ed 1 sexies della legge n. 431 del 1985, 734 cod. pen. e 63 e 30 della legge n. 394 del 1991 nonché manifesta illogicità della motivazione.

Non sarebbe applicabile il vincolo panoramico, poiché questo sarebbe intervenuto per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 5 agosto 1993, successivamente pubblicato in G.U. e le opere sarebbero antecedenti. Sarebbe influente che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sia stato istituito con la legge n. 394 del 1991, poiché la perimetrazione provvisoria è avvenuta con il ricordato Decreto ministeriale: esso <Di F.> sarebbe stato condannato non in base alla normativa vigente al tempo dell'esecuzione dei lavori, ma dell'accertamento.

Con motivo aggiunto ricorda che sarebbe possibile sanare costruzioni, che non superi 750 mc per singola unità immobiliare.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato in parte.

Il pretore nella sentenza fissa la realizzazione di questo fabbricato nel luglio 1993.

La legge n. 724 del 1994 stabilisce che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 si applicano alle nuove costruzioni non superiori ai settecentocinquanta metri cubi.

Il fabbricato dell'imputato nel suo complesso supera ampiamente questo limite.

La prima questione da risolvere consiste nello stabilire se esso sia applicabile, qualora l'immobile di siffatta volumetria sia di proprietà di un unico soggetto, che presenti autonome domande per le singole unità.

E' noto che su questo tema non v'è uniformità d'interpretazione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 302 del 18-23 luglio 1996 ha affermato che: "uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario."

Al contrario, reputa il collegio che questo orientamento non sia condivisibile sotto più profili.

1) Non è conforme al testuale dettato normativo, che all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 menziona al comma 1 la "singola richiesta", al comma 5 l'"oblazione per ciascuna unità immobiliare", al comma 14 ultima parte l'inapplicabilità della "riduzione dell'oblazione nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto".

2) Viene introdotto un criterio doppio: a) > 750 mc., b) riferimento della domanda a fabbricati distinti; laddove la norma richiama un limite unitario e, cioè, "750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria";

3) Non considera la finalità di raggiungere la maggiore quantità d'introiti per l'Erario.

4) Il danno all'ambiente è identico tanto se la sanatoria viene conseguita da diversi soggetti legittimati, quanto se da una stessa persona fisica. Infatti, l'opposta tesi non esclude la possibilità di ottenere il "condono", nel caso in cui i proprietari dei singoli appartamenti di un fabbricato complessivamente superiore ai 750 mc.

siano distinti.

Sotto questo aspetto l'assunto difensivo è fondato. Va, però, rilevato che, nella specie, dall'interpretazione prospettata non consegue l'accoglimento del ricorso, poiché, anche a volere seguire la circolare n. 3357-25 del 30 luglio 1985, la sanatoria delle singole unità immobiliari è possibile soltanto quando "la parte aggiuntiva sia enucleabile ed autonoma" rispetto a quella ultimata prima del 31 dicembre 1993.

Reputa il collegio che, a tale fine, è indispensabile tenere presente l'art. 31 della legge n. 47, il quale dispone: "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura" La norma fissa il criterio di ULTIMAZIONE, che si riferisce all'edificio, al suo rustico ed alla copertura.

Va, quindi, stabilito (ed a tale conclusione si perviene in base alle considerazioni innanzi esposte, qui da intendere ripetute ai fini dell'affermazione di principio) che la sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 trova la sua disciplina non esclusivamente in questa normativa ma, quando non sia diversamente previsto, in quella integrata con i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ne deriva che, nel caso di immobile, il quale complessivamente superi il limite di 750 mc., ma le cui singole unità immobiliari vi rientrino, la sanatoria è possibile sia se i distinti appartamenti siano di proprietà di più soggetti, sia se il proprietario stesso sia unico.

Nell'ipotesi di stabile, realizzato in più piani ed in distinte unità immobiliari di 750 mc., la sanatoria, però, è sempre subordinata all'ultimazione del rustico

dell'immobile - secondo il dettato dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985 - compresa la copertura, nel termine del 31 dicembre 1993 (ad esclusione del caso di cui all'art. 43 ultimo comma della legge n. 47 del 1985: fabbricato non ultimato nella data indicata per effetto di provvedimenti giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla sua funzionalità).

L'interpretazione seguita trova conferma logica nella constatazione secondo cui non è possibile sanare il singolo appartamento (ad esempio al quinto piano) di un edificio, nel quale esistano per i piani inferiori soltanto lo scheletro in cemento armato.

La possibilità di sanatoria per le parti realizzate prima della vigenza della legge n. 724 del 1994 è riferibile ai pochissimi casi, nei quali esse abbiano una totale autonomia strutturale e funzionale da quelle in corso dopo il 1993.

Nella specie quest'ultimo requisito manca, poiché la sovrapposizione del secondo livello - anche se in teoria di diversa fattura - rende intimamente collegate le due parti: basta all'uopo osservare che il piano superiore non può avere autonomia senza il sottostante, non potendo "reggersi per aria".

La disposizione della circolare innanzi citata era, invece, applicabile alle costruzioni dei distinti corpi di fabbrica (adibiti a stalla) laterali, per i quali il Pretore correttamente ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione.

Né può essere accolta l'ulteriore prospettazione, secondo cui la struttura, esistente al momento del sequestro, sarebbe stata realizzata nel luglio 1993 ed il fabbricato dovrebbe parimenti essere considerato ultimato, pur essendo in pilastri e copertura di cemento armato, poiché la tamponatura dovrebbe essere realizzata in prefabbricati.

Tale possibilità è riconosciuta dalla circolare menzionata, che il collegio reputa, però, non applicabile, poiché presenta un contenuto non esplicativo - interpretativo del testo legislativo, ma immotivatamente innovativo e, quindi, arbitrariamente "legiferante" o creativo di una nuova statuizione.

L'art. 31 della legge n. 47 del 1985 nella sua chiara formulazione testuale non consente alcun espediente ermeneutico, per considerare fittiziamente completata l'opera, che non è tale. Il "rustico" si riferisce anche alle tamponature, siano esse in laterizi o in precompresso.

La circolare è, pertanto, illegittima e va disapplicata. Al riguardo, non è rilevante la tematica concernente il divieto per il giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo, poiché, nella specie, si verte non in materia di buona fede e di elemento soggettivo del reato, ma nella verifica della sussistenza dei

requisiti stabiliti dalla legge, al fine di verificare l'applicabilità della fattispecie estintiva.

Tra i requisiti, che il giudice deve controllare, per applicare il c.d. condono edilizio, vanno annoverati il tempus commissi delicti e l'ultimazione delle opere in quell'epoca, riguardando questi profili l'elemento oggettivo dell'illecito nella sua consistenza e, solo indirettamente, i profili amministrativi della pratica di sanatoria.

In tema di nozione di ultimazione dell'edificio stabilita dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è illegittima la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3357-25 del 30 luglio 1985 nella parte in cui prevede che deve essere considerato ultimato il fabbricato, privo di tamponature, quando le stesse sono previste da eseguire in prefabbricato.

E' tale, perché:

1) stabilisce un criterio non meramente esecutivo o di chiarificazione della fattispecie estintiva del reato, ma fissa una regola nuova, non desumibile dal testo del menzionato art.31;

2) incide sull'interpretazione della legge penale, compito riservato all'A.G.O.;

3) arbitrariamente sottrae alla pena soggetti, nei confronti dei quali il legislatore non ha statuito l'estinzione;

4) presenta un'evidente incongruenza, anche sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto assegna a cittadini, che versano in identiche situazioni, un diverso trattamento. Infatti, la pena deve essere inflitta a colui che dopo il 31 dicembre 1993 ha completato il rustico, pur se quasi interamente realizzato prima, mentre non dovrebbe essere irrogata al soggetto, che alla stessa data non ha neppure iniziato la collocazione dei pannelli prefabbricati.

Il principio di eguaglianza rende palesemente illegittima la tesi predetta.

In ogni caso, i giudici di merito con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, hanno logicamente ritenuto non provata l'allegazione, perché meramente difensiva. E' pur vero che la relazione di consulenza di parte non poteva essere redatta prima della vigenza della legge n. 724 del 1994, ma è parimenti esatto il rilievo dei giudici del territorio, secondo i quali la prova dovrebbe concernere fatti verificatisi prima del 1993. Ne si tratta di una probatio diabolica, poiché essa può essere fornita in molti casi, come, ad esempio, l'avvenuto acquisto dei pannelli menzionati, pur se non sistemati.

Si ripete, comunque, che la soluzione è in radice inapplicabile. Vanno, infine, esaminate le ultime doglianze sulla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. e sulla violazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". Su queste, invero, non si rinviene nel dispositivo letto in udienza ed in quello trascritto nella sentenza di primo grado, alcuna pronunzia. Tuttavia il Pretore nella motivazione ha mostrato di essersi riferito anche a questi illeciti e le parti nulla hanno osservato.

Il Parco Nazionale del Cilento ha trovato una sua prima delimitazione con il Decreto del Ministro dell'ambiente del 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. 22 dicembre 1992, n. 300.

Con ordinanza 24 febbraio 1993 il tribunale amministrativo della Campania sezione di Salerno ha ritenuto necessaria una nuova perimetrazione ed ha sospeso perimetrazione e misure di salvaguardia dal 1 luglio 1993. La nuova deliberazione è stata adottata dal Ministero dell'ambiente con decreto del 5 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 79 del 25 agosto 1993.

Sostiene il pretore che la legge n. 394 del 1991 sarebbe immediatamente operativa in presenza delle misure di salvaguardia.

Queste, però, sono assoggettate al normale regime di diritto amministrativo, per cui perdono efficacia se - come nella specie - il tribunale amministrativo ha sospeso (a far tempo dal 1 luglio 1993) l'efficacia della perimetrazione medesima.

Ne deriva che la legge in esame nel mese di luglio 1993 non era operativa e nel 1989, epoca di realizzazione del piano seminterrato, non era esistente: è concretamente entrata in vigore (in tal senso è d'altronde la comunicazione data dall'ufficio tecnico del comune di Agropoli) a seguito del secondo provvedimento. Conseguente che i reati di cui all'art. 734 cod. pen. ed alla legge n. 394 del 1991 non sussistono e la violazione dell'art. 20 deve essere qualificata come reato di cui alla lettera b) e non c).

Questa corte non può rideterminare la pena, poiché i giudici del merito non hanno adempiuto al dovere di specificazione circa l'indicazione del reato - base e della determinazione dei singoli aumenti di pena.

Va ricordato che - in base alla giurisprudenza costante delle sezioni unite - su ogni altra questione (prescrizione non più applicabile ed ordine di demolizione ex art. 7 della legge n. 47 del 1985) si forma il c.d. giudicato interno.

P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 734 cod. pen. ed alla legge n. 394 del 1991, perché il fatto non sussiste; e, qualificato il fatto di cui alla lett. a come violazione della legge n. 47 del 1985 art. 20 lett. b annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova determinazione della pena alla corte d'appello di Napoli

Roma, 12 agosto 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 OTT. 1997

Cass. pen., 26/01/1998, n.3689, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Gennaro TRIDICO Presidente

" Giuseppe SAVIGNANO Consigliere

" Antonio MORGIGNI Rel. "

" Ferdinando IMPOSIMATO "

" Francesco NOVARESE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

<B. G.>, nato 24.11.41 Manfredonia

avverso la sentenza 14.4.1997 della corte d'appello di Bari;

Udita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Il 14 aprile 1997 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del pretore di Foggia sezione di Monte s. Angelo, che il 3 maggio 1996 aveva condannato alla pena di mesi due d'arresto e lire trenta milioni d'ammenda <G. B.>, ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985, 1 sexies della legge n. 431 del 1985, 6 e 30 della legge n. 394 del 1991, in Casamanica il 14.11.1994. Ricorre l'imputato, deducendo due motivi.

Con il primo evidenzia la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia. Osserva che il certificato medico attestava "sindrome vertiginosa per cui è impossibilitato a muoversi e viaggiare e si consigliano tre giorni di riposo e cure". Assume che questa malattia ha intensità diversa in relazione ai singoli soggetti. Non avrebbe rilievo - aggiunge - la circostanza che il

giorno dell'udienza era l'ultimo di quelli indicati nell'attestazione: esso era comunque compreso nella previsione medica. Per contrastare validamente quest'ultima, sarebbe stato necessario un accertamento sanitario, non eseguito. Ricorda che la discrezionalità del giudice deve trovare spiegazione in un'adeguata valutazione, carente nella specie.

Con il secondo si duole della mancata applicazione del c.d. condono edilizio. Afferma che, secondo l'indirizzo di questa corte, al giudice penale è inibito accertare se l'opera sia suscettibile di sanatoria, trattandosi d'apprezzamento riservato alla P.A..

Espone che in ogni caso esisterebbe una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, nella quale esso ricorrente ha affermato che l'opera è stata ultimata nel 1993.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non può essere accolto, poiché sull'insussistenza del legittimo impedimento la corte territoriale ha svolto una motivazione logicamente coerente e, quindi, incensurabile in questa sede. Oltre alla soggettività della sindrome vertiginosa, in assenza di una specificazione della causa della medesima, la data è elemento fondamentale dell'inattendibilità della certificazione.

Essa, proprio per la natura particolare del male evidenziato, assume rilevanza, in quanto risalendo a due giorni addietro non conferiva certezza sull'attualità della diagnosi.

Parimenti infondato è il secondo motivo. La citazione della giurisprudenza da un lato è erronea e dall'altro è ininfluyente, riferendosi la medesima al precedente condono.

L'erroneità è riferita ai limiti posti all'accertamento del giudice ordinario.

Va innanzi tutto osservato che non è più attuale la decisione delle Sezioni Unite (n. 72 ud. 12.10.93 mass. 195621 ric. <P.>), secondo cui "al giudice penale è inibito

accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria - trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva alla amministrazione comunale - dovendo egli solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione": essa si riferisce al condono del 1985 e non a quello del 1994 (L. n. 724 del 1994), che tra l'altro ha subito profonde innovazioni con la legge n. 662 del 1996. Senza addentrarsi in questa sede in una indagine superflua, basta constatare che la massima suddetta menziona la tempestività della domanda.

E' evidente che questo requisito va stabilito con riferimento all'epoca del commesso reato.

Deve, quindi, ribadirsi che in tema di sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 l'accertamento del tempus commissi delicti attiene al concreto esercizio della giurisdizione, poiché concerne l'indagine su uno degli estremi della contestazione mossa all'imputato. Detta indagine non può e non deve essere assegnata alla sfera d'attribuzione della P.A., alla quale la legge in materia affida il compito d' eseguire un complesso di altri controlli integrativi materiali e tecnici in ordine alla documentazione ed alla congruità dell'oblazione. Trattasi, tra l'altro, di una verifica per il cui espletamento occorre compiere un coacervo di attività e di valutazioni processuali (es. eventuale audizione di testimoni, espletamento di una perizia), che, proprio per tale carattere rientrano nei poteri doveri del giudice, al fine di stabilire la sussistenza della causa d'estinzione del reato.

Il ricorrente, poi, adduce che dalla dichiarazione menzionata risulterebbe che l'opera è stata completata nel 1993.

Questo documento non risulta in atti.

I giudici di merito hanno ritenuto credibile la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ha riferito che nell'aprile 1994 le opere abusive non esistevano.

La domanda di "condono edilizio", attesa la possibilità di accertamento autonomo da parte del magistrato penale, non ha, pertanto, rilevanza.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 26 gennaio 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 25 MAR. 1998

Cass. pen., 22/02/2000, n.3762, Sez.V

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

FALSITA` IN ATTI Atto pubblico (nozione) Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Riferimenti Normativi

CP Art. 483

L 23/12/1994 n.724

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.39

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dai Signori:

Dott. Giuseppe CONSOLI - Presidente

Dott. Carlo CASINI - Consigliere

Dott. Francesco PROVIDENTI - Consigliere

Dott. Angelo DI POPOLO - Consigliere

Dott. Mario ROTELLA - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da <B. E.> nato a Pietrasanta il 22-6-1941;

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 17-6-1999;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito per la parte civile l'avv.

Udito il difensore avv. MASSIMO PENTIMALLI

Svolgimento del processo e motivi della decisione

FATTI E MOTIVI

Con sentenza del 17-6-1999 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Lucca sez. staccata di Pietrasanta il 22-11-1998, nei confronti di <B. E.>, riduceva la pena inflitta allo stesso, a mesi cinque di reclusione, per aver realizzato opere edili senza la prescritta concessione del Sindaco e senza l'autorizzazione paesaggistica. La contestazione riguardava i seguenti beni: 1) un fabbricato di circa mq. 92 elevato su tre piani, realizzato previa demolizione di un piccolo fabbricato preesistente; 2) un fabbricato di circa mq. 244 elevato su un solo piano; 3) un fabbricato di circa mq. 252 elevato su tre piani; 4) un fabbricato di circa mq. 155, elevato su un solo piano; 5) una baracca in legno e muratura di circa mq. 24. La condanna inflitta si riferiva inoltre al reato di cui all'articolo 483 c.p., per aver il <B.>, in una domanda di condono effettuato dichiarazioni false in ordine all'epoca dei lavori, alla consistenza delle opere ed ai materiali impiegati.

Proponeva ricorso l'imputato, sostenendo con il primo motivo e con altri successivi ad esso collegati, che tutti i beni avevano usufruito del condono e che pertanto i reati edilizi dovevano ritenersi estinti per intervenuta oblazione.

Aggiungeva che i giudici avrebbero dovuto sospendere il procedimento penale, sin dalla fase pretoriale, in attesa di definizione di quello amministrativo, a norma dell'articolo 38 della legge 47/1985. Non avendolo fatto, le due decisioni di merito, sarebbero inficiate per difetto di giurisdizione.

La censura è infondata.

Infatti, la presentazione dell'istanza di condono, secondo la costante giurisprudenza, non esclude automaticamente la potestà del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilità di sospendere l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31-12-1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge (v. Cass. sez. 3° 23-3-1998 n. 05376 ric. <G.>). L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimità dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della

procedura amministrativa. Ciò deriva dal fatto che il privilegio della possibilità di applicazione del condono, non è stato attribuito dalla legge a tutte le costruzioni abusive, ma soltanto a quelle rientranti in un particolare spazio temporale, che cioè alla data del 31-12-1993, si trovavano nello stato previsto dall'articolo 31 della legge 45/85.

Questo accertamento, riservato al giudice di merito, costituisce il presupposto essenziale sia dell'eventuale sospensione del procedimento, sia della successiva esclusione del reato edilizio.

Nel caso in esame l'accertamento in fatto ha dato esito negativo.

Con gli altri motivi il ricorrente, ha sindacato il giudizio dei giudici di merito in ordine alle modalità con cui si è pervenuti alla definizione dello stato dei lavori al 31-12-1993, ed al fatto che non si è tenuto conto del completamento al rustico del primo fabbricato.

Le censure sono, in parte inammissibili e per il resto infondate.

Sono inammissibili nella parte in cui comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, senza tener conto che, la verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.

Né, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione.

Costituisce certamente esame di merito non deducibile in Cassazione, la valutazione del sopralluogo effettuato nel Novembre del 1995, che ha indotto i giudici di merito a ritenere che a circa due anni di distanza dal 31-12-1993, il cantiere del <B.> evidenziasse un solo fabbricato finito al rustico, nel mentre, tutti gli altri fabbricati erano in fieri, alcuni soltanto appena iniziati. Si tratta di un giudizio, tratto da riscontri obiettivi, e sufficientemente motivato.

Infondata è invece, la censura, nella parte in cui si richiede l'applicazione dell'indulto per il fabbricato che nel 1995 risultava completato al rustico, sia per gli argomenti in fatto contenuti nella sentenza impugnata, ma soprattutto, per il principio di diritto, secondo il quale, nel verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione del condono, non è consentito procedere al frazionamento dell'opera abusiva, che deve essere considerata nel suo complesso, poiché la stessa, non solo concorre ad individuare il volume complessivo delle opere abusive, ma incide sulla funzionalità globale dell'opera. (v. Cass. Sez. 3° 2-7-1998 n. 10500 ric. <S. M.>).

Del tutto infondata deve ritenersi inoltre la richiesta di ritenere che il fatto contestato come violazione all'articolo 483 c.p., non costituisca, reato, in base alla recente interpretazione della giurisprudenza sancita dalla sentenza delle sezioni Unite del 17-2-1999 n.00006.

Il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono la parte richiedente, dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto. In particolare che la costruzione è stata conclusa prima del 31-12-1993 e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti.

Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'articolo 483 c.p. trova piena applicazione.

Infine il <B.> ha censurato l'impugnata sentenza per la misura della pena, per aver condizionato la sospensione della pena al ripristino della situazione preesistente dei luoghi, per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si tratta di argomentazioni in fatto che contrastano con la congrua e logica motivazione effettuata dai giudici d'Appello, non censurabile in questa sede.

Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, 5° sezione penale, rigetta il ricorso proposto da <B. E.>, avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 22-2-2000

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 MAR. 2000

Cass. pen., 17/03/1999, n.5452, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dai magistrati:

DR. Giovanni PIOLETTI - PRESIDENTE;

DR. Raffaele RAIMONDI - CONSIGLIERE;

DR. Guido DEL MAIO - CONSIGLIERE;

DR. Vincenzo DI NUBILA - CONSIGLIERE;

DR. Carlo GRILLO - CONSIGLIERE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <S. G.> N. A TORRE DEL GRECO IL 14.8.43 IVI RES. VIA S. MARIA LA BRUNA IV TRAV. 26

contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli 17.9.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Torre Annunziata 10.4.97, rideterminava la pena in mesi tre di arresto e lit. 20 milioni di ammenda per i reati di cui agli artt.

- 20 lett. c della Legge n. 47\85 per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, idrogeologico e di inedificabilità, in assenza di concessione edilizia, opere consistite in un corpo di fabbrica composto di pieno seminterrato e piano rialzato, 9 pilastri e solai di copertura del seminterrato e del piano rialzato; piano seminterrato completo di muri di tompagno, piano rialzato alla sola in struttura in c.a.;

- 2,13,4,14, della Legge n. 1086\71, per avere realizzato le strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza previa denuncia al Sindaco ed all'Ufficio tecnico competente e senza direzione dei lavori da parte di tecnico idoneo;

- 1 sexies della Legge n. 431\85, per avere eseguito le opere edili suddette in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione.

Accertati in Boscoreale il 2.1.95.

udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;

sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Ciampoli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

rileva.

Svolgimento del processo

1. Condannato in primo e in secondo grado per i reati indicati in epigrafe, ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, della legge penale e di quella sul condono edilizio, per non avere il giudice sospeso il processo in presenza di una domanda di sanatoria tempestivamente presentata.

3. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) per essere stato erroneamente escluso che il fabbricato fosse completo al 31.12.93.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato. In tanto l'imputato ha diritto alla sospensione del processo, in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31.12.93. Quando il giudice del merito accerta che la domanda di condono è soltanto strumentale o dilatoria ed inerisce ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito, legittimamente prosegue nel processo. Infatti la verifica della condonabilità delle opere in relazione al tempo della loro realizzazione non sfugge all'accertamento del giudice penale.

5. La realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce completamento della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali. Nella fattispecie, come ha accertato il giudice del merito, solo il piano seminterrato era tamponato, mentre non lo era la parte residua. Vedi al riguardo Cass. n. 9011\97. Tale stato di fatto permaneva alla data dell'accertamento, 2.1.95, talché ogni richiesta di condono devesi considerare irrilevante.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Così deciso in Roma dalla Corte come sopra composta, addì 17 marzo 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APR. 1999

Cass. pen., 09/06/1997, n.8903, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Reati edilizi

SANITA` E SANITARI Igiene degli abitati e delle abitazioni

Riferimenti Normativi

CP Art. 158

CP Art. 159

DPR 20/01/1992 n.23 Art.2

L 22/05/1975 n.152 Art.16

L 23/12/1994 n.724

L 23/12/1996 n.662

L 28/02/1985 n.47

L 28/02/1985 n.47 Art.38

RD 27/07/1934 n.1265 Art.221

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ugo DINACCI Presidente

" Aldo RIZZO Consigliere

" Giuseppe SAVIGNANO "

" Antonio MORGIGNI Rel. "

" Alfredo TERESI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<L. L.>, n. 5.4.32 Bacoli

avverso la sentenza 3 novembre 1994 della Corte d'Appello di Napoli

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, M. Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Svolgimento del processo

Il 3 novembre 1994 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Pretore di Napoli sezione di Pozzuoli, che il 14 maggio 1993 aveva condannato <L. L.>, avendolo ritenuto colpevole di costruzione senza concessione ed autorizzazione paesistica, violazione dei sigilli e della legge sul cemento armato ed utilizzazione dell'immobile senza licenza d'abitabilità, acc. in Bacoli il 5 agosto 1991. Ha rideterminato la pena in mesi sei e giorni dieci di reclusione e lire 250.000 di multa.

Ricorre l'imputato, deducendo carenza di motivazione ed estinzione dei reati per prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo addotto è privo di specificità, poiché è assente qualsiasi riferimento alla vicenda concreta.

Il secondo motivo non va accolto.

I reati di costruzione senza concessione ed autorizzazione paesistica, di violazione dei sigilli e della legge sul cemento armato non sono prescritti.

La prescrizione, al più breve, sarebbe decorsa il 5 febbraio 1996 e, cioè, quattro anni e sei mesi dopo il momento dell'accertamento, risalente al 5 agosto 1991.

Vanno, però aggiunti, anni uno, mesi cinque e giorni diciotto per la sospensione ex art. 38 della legge n. 47 del 1985, a partire dall'udienza camerale del 6 giugno 1995 e fino al 23 novembre 1996, data in cui è pervenuta la risposta dell'Amministrazione, che ha precisato la non congruità dell'oblazione e la non applicabilità del "condono".

Sorge, a tal proposito, il quesito sul momento terminale della sospensione, non precisato dalla legge n. 47 del 1985.

L'analogia - come è noto - è il procedimento, attraverso il quale sono risolti i casi non espressamente previsti da alcuna norma.

Si estende, cioè, la disciplina ad ipotesi, che non sono identiche ma presentano tra loro sostanziali affinità, in base all'antico brocardo ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. Nel vigente ordinamento giuridico la materia è disciplinata dall'art. 14 delle disposizioni preliminari, secondo cui "le leggi penali e quelle che fanno

eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Non si è, però, mai dubitato che il divieto concerne la sola analogia in malam partem, in quanto la nozione di "leggi penali" si riferisce unicamente alle "leggi penali incriminatrici" (Corte Cost. 148-1984). Si ritiene, anzi, che il principio del "favor rei" sia stato implicitamente "costituzionalizzato" attraverso l'art. 25 secondo comma, che dispone, appunto, l'irretroattività delle leggi penali punitive.

Poste tali premesse, l'argomento qui esposto presenta confini più precisi.

L'istituto della prescrizione è stato storicamente collegato con l'interesse dello Stato alla punizione; interesse, che si affievolisce con il trascorrere di un periodo di tempo, nel quale non si sia arrivati all'accertamento della responsabilità.

Tale orientamento è, però, del tutto riduttivo, astretto negli angusti limiti di una visione meramente statalista.

La prescrizione adempie, invece, prevalentemente ad una funzione di garanzia rispetto alla potestà punitiva: essa è volta a tutelare la posizione del singolo e dare certezza alle situazioni giuridicamente apprezzabili, in modo tale che il cittadino conosca preventivamente i limiti di tempo, entro i quali può essere perseguito, nel caso in cui sia accusato di un reato.

ovvio corollario è quello attinente alla eccezionalità dell'istituto della sospensione della prescrizione, che, sempre in base al citato art. 14 delle preleggi, non può essere applicata al di fuori dei casi previsti e dei limiti di tempo stabiliti: infatti, un allungamento sine die della sospensione vanificherebbe lo stesso istituto della prescrizione e della sua essenza.

E' in astratto impensabile che il giudice possa divenire arbitro delle posizioni individuali attraverso una stasi processuale senza fine.

E' ora da stabilire, in concreto, quando cessi la sospensione dichiarata dal giudice in materia edilizia.

Tre sono le soluzioni astrattamente possibili: 1) alla data della risposta definitiva fornita dalla P.A.; 2) alla data del decreto di citazione o dell'avviso al difensore per l'udienza in Cassazione; 3) al giorno dell'udienza.

Reputa il collegio che il momento di cessazione della causa della sospensione (art. 159 cod. pen.) dei procedimenti penali non può essere fissato all'emissione del decreto di citazione (o dell'avviso al difensore per il giudizio in Cassazione) e tanto meno all'udienza, poiché si affiderebbe, diversamente, alla maggiore o minore diligenza dell'ufficio giudiziario precedente l'allungamento della prescrizione stessa.

Mancando una specifica disciplina, bisogna richiamare quella simile, per estrapolare un principio di carattere generale.

L'art. 159 cod. pen. stabilisce che "la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".

In caso d'autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta".

L'art. 3 del codice di rito vigente dispone: "Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione".

L'art. 479 successivo recita: "1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa ... il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. 2. La sospensione è disposta con ordinanza ...".

Sul rispetto della medesima regola si fonda anche l'art. 16 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Tutela dell'ordine pubblico"), che prevede: "La sospensione della prescrizione durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione ... sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto d'irreperibilità".

Altra applicazione è rinvenibile nella sospensione del procedimento in caso di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. La giurisprudenza e la dottrina sono divise sull'indicazione del momento di cessazione della sospensione stessa.

Esso, secondo un primo orientamento (Cass. sez. 3 sent. 1143 dep. 24-1-77 ud. 21-5-76 rv. 135132. imp. <C.>), coincide con il giorno della decisione della questione e non con quello in cui la decisione stessa è depositata in cancelleria o gli atti sono restituiti alla autorità giudiziaria. In senso contrario Cass. sez. 4 - sent. 3086 dep. 4-3-80 ud. 14-11-79 rv. 144559 imp. <C.> - ha ritenuto che la data finale del periodo di sospensione sia quella in cui gli atti sono restituiti al giudice, che promosse il giudizio di legittimità costituzionale.

Il contrasto menzionato nella specie non ha rilevanza, poiché, qualunque tesi si segua, è pacifico che la sospensione non può essere protratta fino all'udienza, nella quale il giudice revoca la sospensione stessa.

Altra conferma della correttezza dell'assunto fin qui esposto si evince in tema di amnistia tributaria dall'art. 2 comma 4 del D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, che si riferisce espressamente

all'esaurimento dell'attività d'accertamento, espletata dall'Amministrazione ("I procedimenti in corso ... sono sospesi ... fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la

sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.").

In conclusione, come si constata dalla lettura delle disposizioni di cui innanzi, queste rappresentano l'applicazione del principio stabilito in via generale dall'art. 159 cod. pen. secondo cui il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa della sospensione e non dal giorno dell'udienza in cui il giudice decide. In altri termini la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal venire meno della causa e non dalla declaratoria di revoca o dalla trattazione del procedimento.

In definitiva bisogna tenere distinti i profili processuali, collegati con il provvedimento di sospensione, e quelli sostanziali, connessi con la cessazione della causa sospensione medesima.

Deve, quindi essere ribadito (conf. Cass. sez. 3 sent. 12720 del 21-12-94 ud. 01-12-94 rv. 201372 ric. <B.>; sez. 3, ud. 25 marzo 1997, ric. <C.> in corso di massimazione) che in materia edilizia e paesaggistica, le leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724 e 23 dicembre 1996 n. 662 non indicano il momento di cessazione della sospensione del processo (disposta a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della attestazione del versamento dell'oblazione, nei limiti dovuti) e di conseguente ripresa della prescrizione.

E', quindi, necessario applicare la regola generale, stabilita dall'art. 159 secondo comma cod. pen., secondo cui il corso riprende dal giorno in cui cessa la causa, che ha dato luogo alla sospensione.

Questo principio trova attuazione in molte disposizioni particolari, che fanno tutte riferimento a tale momento di ultimazione (ad es. artt. 3 e 479 cod. proc. pen.; art. 16 legge n. 152 del 1975 in tema di tutela dell'ordine pubblico; sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; art. 2 D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 in tema di amnistia tributaria). Lo stesso articolo 159 citato in relazione all'ipotesi dell'autorizzazione a procedere indica, come data di ripresa della prescrizione il giorno in cui è accolta la richiesta.

Consegue che in base al menzionato principio - applicazione di quello più ampio del "favor rei" - la sospensione del procedimento edilizio viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva da parte della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria distinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la violazione del vincolo e non nella data della sottoscrizione o della notifica del decreto di citazione (o dell'avviso al difensore in Cassazione) o dell'udienza.

Nella specie la prescrizione, al più breve, sarebbe decorsa il 5 febbraio 1996 e cioè quattro anni e sei mesi dopo il momento di accertamento risalente al 5 agosto 1991.

Vanno, però aggiunti, anni uno, mesi cinque e giorni diciotto per la sospensione ex art. 38 della legge n. 47 del 1985, a partire dall'udienza camerale del 6 giugno

1995 e fino al 23 novembre 1996, data in cui è pervenuta la risposta dell'Amministrazione, che ha precisato la non congruità dell'oblazione e la non applicabilità del "condono".

Va ora esaminato il reato di cui all'art. 221 T.U.L.S.. Questo illecito consiste nell'utilizzazione dell'immobile senza licenza d'abitabilità, cioè, nel tenere una condotta positiva in assenza del provvedimento abilitativo. E' permanente fino al momento in cui sopravviene l'autorizzazione ovvero cessa la condotta.

Trattandosi, però, di un reato commissivo, la prosecuzione dell'attività vietata deve da un lato risultare dall'imputazione e dall'altro essere accertata in punto di fatto.

Nell'ipotesi in cui sia precisata soltanto l'epoca dell'accertamento, il giudice, qualora non emerga dagli atti la prova del permanere della condotta - in applicazione del principio "in dubio pro reo", esplicitazione di quello più ampio dei "favor rei" - non può avvalersi di una mera presunzione di carattere teorico, che ne aggancia la cessazione alla pronuncia di primo grado, senza alcun richiamo ad un testuale dettato normativo. Deve, invece, arrestare la conoscenza dei fatti a quella data, che è stata portata a conoscenza dell'imputato e sulla quale lo stesso ha avuto modo di difendersi.

Nella specie risulta dal testo della sentenza di primo grado che i

lavori sono stati ultimati. L'utilizzazione dell'immobile successivamente alla data della contestazione è desumibile dal rilievo, secondo cui il decreto di citazione del giudizio d'appello è stato notificato proprio nel luogo, ove è sita l'opera abusiva.

Ne deriva che è necessario fare riferimento alla data della sentenza di primo grado e, cioè, al 14 maggio 1993. I tre anni scadevano il 14 maggio 1996. Aggiungendo la sospensione ex lege (223 giorni) e quella giudiziale innanzi menzionata, nessun reato è prescritto.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 9 giugno 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 2 OTT. 1997

Cass. pen., 02/03/1995, n.3982, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condomo

Riferimenti Normativi

CP Art. 182

DL 26/01/1995 n.24

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.34

L 28/02/1985 n.47 Art.36

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.40

SEZIONE III PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

Dott. Giovanni CAVALLARI Presidente

" Umberto PAPADIA Consigliere

" Nicola QUITADAMO "

" Aldo GRASSI "

" Francesco NOVARESE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<G. G.>, <D. C. A. M.> e <S. L.>

avverso la sentenza della Pretura di Avellino emessa in data 14 luglio 1994

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito, per la parte civile, l'avv. -

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Ranieri che ha concluso per rigetto dei ricorsi;

Udit i difensor -

Svolgimento del processo

<G. G.>, <D. C. A. M.> e <S. L.> hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Avellino, emessa in data 14 luglio 1994, con la quale venivano condannati per i reati di inosservanza della disciplina sulle costruzioni in zona sismica, deducendo quali motivi l'errata omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

In data 17 febbraio 1995 veniva depositata memoria con allegati istanza di condono e versamenti da parte di tali <S. U. L.> e <S. U. M.> e di <A. F.>, asseriti aventi causa della <D. C. A. M.>.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto appare palese dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 ed in particolare dal comma diciottesimo, nonché dal D.L. n. 24 del 1995, il nuovo condono edilizio deve inquadrarsi nella precedente normativa e soprattutto nel capo IV della legge n. 47 del 1985, sicché le eventuali lacune dovranno essere colmate avendo riguardo a detta disciplina ed all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale compiutasi alla luce di quei precetti, mentre le norme incompatibili dovrebbero essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono eccezioni a principi generali ricavati dal prefato corpo normativo.

Inoltre, nonostante nella fattispecie sia stata rilasciata una concessione in sanatoria, sicché il reato urbanistico è stato dichiarato estinto, non può trovare applicazione il principio secondo cui la sospensione del procedimento sia quella automatica ex art. 44 l. n. 47 del 1985 sia quella ex art. 38 l. ult. cit. è collegata all'esistenza di detto reato, in quanto l'art. 39 l. n. 724 del 1994 con disposizione innovativa stabilisce per chi abbia presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, la possibilità di chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal predetto articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

L'assenza dei qualsiasi ulteriore specificazione e distinzione tra chi abbia avuta rilasciata la concessione in sanatoria o meno deriva dalla necessità di escludere ogni dubbio di legittimità costituzionale per il trattamento deteriore riservato al soggetto più diligente ed alla pubblica amministrazione più attenta, i quali abbiano rilasciato la concessione in sanatoria.

Pertanto, secondo quanto già deciso in fattispecie analoghe (Cass. sez. III ord. 2 febbraio 1995, <O.>, 3 febbraio 1995, <G.> e 6 febbraio 1985, P.G. in proc. <V.>), deve ritenersi applicabile la sospensione automatica ex art. 44 l. n. 47 del 1985.

A tal riguardo, sotto il vigore della pregressa normativa, la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte prevalenti (Cass. sez. VI 16 marzo 1988, <D'A.>; cui adde Cass. sez. III 21 novembre 1989, <P.> e Cass. sez. VI 10 febbraio 1990, <M.>), hanno operata una netta distinzione tra la sospensione stabilita dall'art. 44 l. n. 47 del 1985 e quella contemplata dall'art. 38 l. ult. cit., giacché la prima, ispirata a ragioni di economia processuale e di coordinamento tra la procedura di condono ed il procedimento penale, è automatica e consegue alla commissione di un reato urbanistico, mentre la seconda comporta la presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma, parziale o totale, dovuta a titolo di oblazione, onde, in detta ipotesi, incombe alla parte l'onere di dimostrare l'adempimento di quanto prescritto.

Peraltro, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 8 giugno 1987, <C.> cui adde Cass. sez. III 13 gennaio 1988, <C.> fra tante, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38 comma quinto della legge n. 47 del 1985 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al c.d. condono edilizio.

Ulteriore conforto a detta tesi deriva dalle caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 l. n. 47 del 1985 e 39 l. n. 724 del 1994, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di elusione tributaria e può integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 l. n. 47 del 1985 ed all'art. 39 quarto comma ultima parte della legge n. 724 del 1994.

Nella fattispecie in esame, il <G.>, in qualità di direttore dei lavori, lo <S.>, quale titolare dell'impresa esecutrice della costruzione, e la <D. C.>, perché committente dell'intervento edilizio, avrebbero dovuto presentare a norma dell'art. 38 quinto comma l. n. 47 del 1985 autonoma domanda di oblazione, versando il 30% della somma dovuta a tale titolo dal proprietario, supposto che gli istanti rivestano tale titolo e non si identifichino nell'imputata <D. C.> entrambe le qualità.

Pertanto non assumono alcun valore le presentate domande di condono sia ai fini della sospensione ex art. 38 l. n. 47 del 1985 sia per l'estinzione dei reati ex art. 39 l. ult. cit..

Esclusa la possibilità di sospendere il procedimento ex art. 38 l. n. 47 del 1985 e di dichiarare estinti i reati per intervenuta oblazione, non appare fondato il motivo addotto, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Infatti la commissione del reato è stata accertata il 19 settembre 1991, sicché, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione, il termine sarebbe decorso il 19 settembre 1994, se non si dovesse considerare la sospensione automatica del procedimento ex art. 44 l. n. 47 del 1985 fino al 1 marzo 1985 e a partire dal 29 luglio 1994, onde la causa estintiva non si è ancora verificata.

Peraltro l'insussistenza della stessa deriva anche da una differente considerazione della natura dei reati contestati, ancor più evidenziata dal quarto comma dell'art. 3 della legge regionale, che esplicita la necessità di un ulteriore deposito per ogni variante progettuale, e dalle numerose concessioni in sanatorie ed in variante richieste nel 1992 e nel 1994 al fine di completare la costruzione.

Ed invero i differenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura dei reati concernenti la normativa antisismica sono dovuti ad una considerazione di questa disciplina avulsa dalla sua "ratio legis" ed ad una valutazione letterale e limitata dei due precetti contemplati dagli artt. 17 e 18 l. n. 64 del 1974.

Infatti per quanto attiene l'omessa presentazione della denuncia dei lavori (art. 17 l. cit.) si sostiene dai fautori dell'indirizzo giurisprudenziale, che non si condivide, la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, perché nel momento dell'inizio dei lavori in violazione della predetta norma, il contravventore non ha più alcun potere di influire con la propria condotta su alcuno degli elementi del reato definitivamente esaurito nella sua ontologia, continuando a realizzarsi le sole conseguenze lesive (Cass. sez. III 23 ottobre 1986, <Di P.>), giungendosi ad individuare la consumazione con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'esecuzione delle opere, in quanto l'art. 17 l. n. 64 del 1974 prescrive che la domanda venga presentata da chi intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e, dunque, prima di queste (Cass. sez. III 21 aprile 1994, P.M. in proc. <A.>).

Il legame al dato testuale nell'ultima versione è così stretto da far obliterare le conseguenze illogiche che ne derivano, giacché sarebbe estremamente difficile accertare quando il soggetto attivo della contravvenzione intenda procedere alla costruzione con tutti i gravi inconvenienti derivanti dalla strana punizione di un semplice intendimento, il quale, allora, dovrebbe assumere le caratteristiche dell'inequivocità e dell'unicità della direzione degli atti, introducendosi in tal modo un inammissibile tentativo nelle contravvenzioni ovvero un reato a tutela anticipata, di cui, poi, allora non si comprenderebbero le ragioni della cessazione della permanenza.

Ma neppure il fissare la consumazione con l'inizio dei lavori senza eseguire gli adempimenti prescritti dall'art. 17 l. cit. appare condivisibile, ove si consideri che detta disciplina è stata stabilita per consentire all'ufficio preposto alla tutela del vincolo un continuo controllo dell'edificazione in zona soggetta a rischio sismico per ragioni di pubblica incolumità, individuando anche dei professionisti in posizione di garanzia circa l'assolvimento dei delicati compiti inerenti al rispetto costante della normativa sismica.

L'importanza di questa posizione di garanzia, il collegamento teleologico di tutti i complessi adempimenti prescritti nell'art. 17 della citata legge con il necessario controllo da parte dell'organo preposto alla tutela del vincolo sismico, il persistente ed inderogabile interesse al controllo della costruzione affinché obbedisca alla normativa antisismica a tutela anche della pubblica incolumità dimostrano come la tardiva denuncia non è senza effetto, giacché occorrerà unire il progetto firmato da professionista abilitato all'esecuzione di quei lavori e dal direttore dei lavori, la relazione tecnica, il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti sia in fondazione sia in elevazione, la relazione geognostica della fondazione con i relativi calcoli ed i disegni dei particolari esecutivi delle strutture e cioè tutta una serie di elaborati, la cui acquisizione grandemente semplifica gli accertamenti del Genio civile o dell'ufficio regionale a ciò preposto, in quanto, altrimenti, occorrerebbe effettuare questi controlli, ormai non sempre possibili, con la costruzione già eseguita.

Pertanto, poiché l'art. 20 l. n. 64 del 1974, norma sanzionatoria, punisce chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge, appare chiaro che l'omessa denuncia, collegata con tutti gli altri adempimenti sommariamente descritti, si presenta sempre opportuna ed il suo inadempimento crea un crescente aggravamento della situazione di pericolo per la incolumità pubblica e privata, il quale può cessare con l'effettuazione di quanto prescritto nell'art. 17 l. n. 64 del 1974, demandato all'autore del reato, sicché esistono tutti i caratteri peculiari del reato permanente, in cui la persistenza dello stato subiettivo ed obiettivo antigiusuridico, causato dall'azione idonea a violare il precetto penale, si protrae per tutto il periodo fino a quando non intervenga una causa volontaria o autoritativa di cessazione (presentazione della denuncia, ultimazione dei lavori, ordinanza di sospensione degli stessi o loro ultimazione) ed essendo in potestà dell'autore del reato far cessare lo stato antigiusuridico.

Non assume rilievo neppure il valore semantico del termine "preavviso", utilizzato in senso tecnico, procedendo alla qualificazione giuridica dell'atto, che, provenendo da un soggetto privato, non può consistere in un'autorizzazione o parere e neppure in una semplice comunicazione, ma appunto in un preavviso.

Identiche considerazioni possono essere svolte per la contravvenzione prevista dall'art. 18 della legge n. 64 del 1974 con l'ulteriore possibile parallelismo tra costruzione senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica, sicché il mero riferimento temporale ("non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta") in detta fattispecie svanisce dinanzi ai connotati peculiari di un reato di disobbedienza, correlato con importanti finalità di controllo pubblico e di tutela della pubblica e privata incolumità (cfr. per la natura permanente di detto reato fra le ultime Cass. sez. III 14 settembre 1993, <C.>).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il due marzo 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 12 APR. 1995

Cass. pen., 02/03/1995, n.3982, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

CP Art. 182

DL 26/01/1995 n.24

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.34

L 28/02/1985 n.47 Art.36

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.40

SEZIONE III PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.:

Dott. Giovanni CAVALLARI Presidente

" Umberto PAPADIA Consigliere

" Nicola QUITADAMO "

" Aldo GRASSI "

" Francesco NOVARESE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<G. G.>, <D. C. A. M.> e <S. L.>

avverso la sentenza della Pretura di Avellino emessa in data 14 luglio 1994

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito, per la parte civile, l'avv. -

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Ranieri che ha concluso per rigetto dei ricorsi;

Udit i difensor -

Svolgimento del processo

<G. G.>, <D. C. A. M.> e <S. L.> hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Avellino, emessa in data 14 luglio 1994, con la quale venivano condannati per i reati di inosservanza della disciplina sulle costruzioni in zona sismica, deducendo quali motivi l'errata omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

In data 17 febbraio 1995 veniva depositata memoria con allegati istanza di condono e versamenti da parte di tali <S. U. L.> e <S. U. M.> e di <A. F.>, asseriti aventi causa della <D. C. A. M.>.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto appare palese dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 ed in particolare dal comma diciottesimo, nonché dal D.L. n. 24 del 1995, il nuovo condono edilizio deve inquadarsi nella precedente normativa e soprattutto nel capo IV della legge n. 47 del 1985, sicché le eventuali lacune dovranno essere colmate avendo riguardo a detta disciplina ed all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale compiutasi alla luce di quei precetti, mentre le norme incompatibili dovrebbero essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono eccezioni a principi generali ricavati dal prefato corpo normativo.

Inoltre, nonostante nella fattispecie sia stata rilasciata una concessione in sanatoria, sicché il reato urbanistico è stato dichiarato estinto, non può trovare applicazione il principio secondo cui la sospensione del procedimento sia quella automatica ex art. 44 l. n. 47 del 1985 sia quella ex art. 38 l. ult. cit. è collegata all'esistenza di detto reato, in quanto l'art. 39 l. n. 724 del 1994 con disposizione innovativa stabilisce per chi abbia presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, la possibilità di chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal predetto articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

L'assenza dei qualsiasi ulteriore specificazione e distinzione tra chi abbia avuta rilasciata la concessione in sanatoria o meno deriva dalla necessità di escludere ogni dubbio di legittimità costituzionale per il trattamento deteriore riservato al soggetto più diligente ed alla pubblica amministrazione più attenta, i quali abbiano rilasciato la concessione in sanatoria.

Pertanto, secondo quanto già deciso in fattispecie analoghe (Cass. sez. III ord. 2 febbraio 1995, <O.>, 3 febbraio 1995, <G.> e 6 febbraio 1985, P.G. in proc. <V.>), deve ritenersi applicabile la sospensione automatica ex art. 44 l. n. 47 del 1985.

A tal riguardo, sotto il vigore della pregressa normativa, la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte prevalenti (Cass. sez. VI 16 marzo 1988, <D'A.>; cui adde Cass. sez. III 21 novembre 1989, <P.> e Cass. sez. VI 10 febbraio 1990, <M.>), hanno operata una netta distinzione tra la sospensione stabilita dall'art. 44 l. n. 47 del 1985 e quella contemplata dall'art. 38 l. ult. cit., giacché la prima, ispirata a ragioni di economia processuale e di coordinamento tra la procedura di condono ed il procedimento penale, è automatica e consegue alla commissione di un reato urbanistico, mentre la seconda comporta la presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma, parziale o totale, dovuta a titolo di oblazione, onde, in detta ipotesi, incombe alla parte l'onere di dimostrare l'adempimento di quanto prescritto.

Peraltro, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 8 giugno 1987, <C.> cui adde Cass. sez. III 13 gennaio 1988, <C.> fra tante, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38 comma quinto della legge n. 47 del 1985 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al c.d. condono edilizio.

Ulteriore conforto a detta tesi deriva dalle caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 l. n. 47 del 1985 e 39 l. n. 724 del 1994, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di elusione tributaria e può integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 l. n. 47 del 1985 ed all'art. 39 quarto comma ultima parte della legge n. 724 del 1994.

Nella fattispecie in esame, il <G.>, in qualità di direttore dei lavori, lo <S.>, quale titolare dell'impresa esecutrice della costruzione, e la <D. C.>, perché committente dell'intervento edilizio, avrebbero dovuto presentare a norma dell'art. 38 quinto comma l. n. 47 del 1985 autonoma domanda di oblazione, versando il 30% della somma dovuta a tale titolo dal proprietario, supposto che gli istanti rivestano tale titolo e non si identifichino nell'imputata <D. C.> entrambe le qualità.

Pertanto non assumono alcun valore le presentate domande di condono sia ai fini della sospensione ex art. 38 l. n. 47 del 1985 sia per l'estinzione dei reati ex art. 39 l. ult. cit..

Esclusa la possibilità di sospendere il procedimento ex art. 38 l. n. 47 del 1985 e di dichiarare estinti i reati per intervenuta oblazione, non appare fondato il motivo addotto, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Infatti la commissione del reato è stata accertata il 19 settembre 1991, sicché, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione, il termine sarebbe decorso il 19 settembre 1994, se non si dovesse considerare la sospensione automatica del

procedimento ex art. 44 l. n. 47 del 1985 fino al 1 marzo 1985 e a partire dal 29 luglio 1994, onde la causa estintiva non si è ancora verificata.

Peraltro l'insussistenza della stessa deriva anche da una differente considerazione della natura dei reati contestati, ancor più evidenziata dal quarto comma dell'art. 3 della legge regionale, che esplicita la necessità di un ulteriore deposito per ogni variante progettuale, e dalle numerose concessioni in sanatorie ed in variante richieste nel 1992 e nel 1994 al fine di completare la costruzione.

Ed invero i differenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura dei reati concernenti la normativa antisismica sono dovuti ad una considerazione di questa disciplina avulsa dalla sua "ratio legis" ed ad una valutazione letterale e limitata dei due precetti contemplati dagli artt. 17 e 18 l. n. 64 del 1974.

Infatti per quanto attiene l'omessa presentazione della denuncia dei lavori (art. 17 l. cit.) si sostiene dai fautori dell'indirizzo giurisprudenziale, che non si condivide, la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, perché nel momento dell'inizio dei lavori in violazione della predetta norma, il contravventore non ha più alcun potere di influire con la propria condotta su alcuno degli elementi del reato definitivamente esaurito nella sua ontologia, continuando a realizzarsi le sole conseguenze lesive (Cass. sez. III 23 ottobre 1986, <Di P.>), giungendosi ad individuare la consumazione con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'esecuzione delle opere, in quanto l'art. 17 l. n. 64 del 1974 prescrive che la domanda venga presentata da chi intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e, dunque, prima di queste (Cass. sez. III 21 aprile 1994, P.M. in proc. <A.>).

Il legame al dato testuale nell'ultima versione è così stretto da far obliterare le conseguenze illogiche che ne derivano, giacché sarebbe estremamente difficile accertare quando il soggetto attivo della contravvenzione intenda procedere alla costruzione con tutti i gravi inconvenienti derivanti dalla strana punizione di un semplice intendimento, il quale, allora, dovrebbe assumere le caratteristiche dell'inequivocità e dell'unicità della direzione degli atti, introducendosi in tal modo un inammissibile tentativo nelle contravvenzioni ovvero un reato a tutela anticipata, di cui, poi, allora non si comprenderebbero le ragioni della cessazione della permanenza.

Ma neppure il fissare la consumazione con l'inizio dei lavori senza eseguire gli adempimenti prescritti dall'art. 17 l. cit. appare condivisibile, ove si consideri che detta disciplina è stata stabilita per consentire all'ufficio preposto alla tutela del vincolo un continuo controllo dell'edificazione in zona soggetta a rischio sismico per ragioni di pubblica incolumità, individuando anche dei professionisti in posizione di garanzia circa l'assolvimento dei delicati compiti inerenti al rispetto costante della normativa sismica.

L'importanza di questa posizione di garanzia, il collegamento teleologico di tutti i complessi adempimenti prescritti nell'art. 17 della citata legge con il necessario controllo da parte dell'organo preposto alla tutela del vincolo sismico, il persistente

ed inderogabile interesse al controllo della costruzione affinché obbedisca alla normativa antisismica a tutela anche della pubblica incolumità dimostrano come la tardiva denuncia non è senza effetto, giacché occorrerà unire il progetto firmato da professionista abilitato all'esecuzione di quei lavori e dal direttore dei lavori, la relazione tecnica, il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti sia in fondazione sia in elevazione, la relazione geognostica della fondazione con i relativi calcoli ed i disegni dei particolari esecutivi delle strutture e cioè tutta una serie di elaborati, la cui acquisizione grandemente semplifica gli accertamenti del Genio civile o dell'ufficio regionale a ciò preposto, in quanto, altrimenti, occorrerebbe effettuare questi controlli, ormai non sempre possibili, con la costruzione già eseguita.

Pertanto, poiché l'art. 20 l. n. 64 del 1974, norma sanzionatoria, punisce chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge, appare chiaro che l'omessa denuncia, collegata con tutti gli altri adempimenti sommariamente descritti, si presenta sempre opportuna ed il suo inadempimento crea un crescente aggravamento della situazione di pericolo per la incolumità pubblica e privata, il quale può cessare con l'effettuazione di quanto prescritto nell'art. 17 l. n. 64 del 1974, demandato all'autore del reato, sicché esistono tutti i caratteri peculiari del reato permanente, in cui la persistenza dello stato subiettivo ed obiettivo antiggiuridico, causato dall'azione idonea a violare il precetto penale, si protrae per tutto il periodo fino a quando non intervenga una causa volontaria o autoritativa di cessazione (presentazione della denuncia, ultimazione dei lavori, ordinanza di sospensione degli stessi o loro ultimazione) ed essendo in potestà dell'autore del reato far cessare lo stato antiggiuridico.

Non assume rilievo neppure il valore semantico del termine "preavviso", utilizzato in senso tecnico, procedendo alla qualificazione giuridica dell'atto, che, provenendo da un soggetto privato, non può consistere in un'autorizzazione o parere e neppure in una semplice comunicazione, ma appunto in un preavviso.

Identiche considerazioni possono essere svolte per la contravvenzione prevista dall'art. 18 della legge n. 64 del 1974 con l'ulteriore possibile parallelismo tra costruzione senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica, sicché il mero riferimento temporale ("non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta") in detta fattispecie svanisce dinanzi ai connotati peculiari di un reato di disobbedienza, correlato con importanti finalità di controllo pubblico e di tutela della pubblica e privata incolumità (cfr. per la natura permanente di detto reato fra le ultime Cass. sez. III 14 settembre 1993, <C.>).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il due marzo 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 12 APR. 1995

Cass. pen., 19/11/1999, n.3683, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Riferimenti Normativi

CPP Art. 666

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.7

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Renato ACQUARONE - Presidente

1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO - Consigliere

2. Dott. Nicola QUITADAMO - Consigliere

3. Dott. Claudia SQUASSONI - Consigliere

4. Dott. Aldo FIALE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo

avverso l'ordinanza 27-1-1999 (depositata il 3-2-1999) pronunciata dal Pretore di Palermo, quale giudice della esecuzione, nei confronti di:

<B. S.>, n. a Palermo l'1-11-1948

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Lette le conclusioni di P.M., il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'ordine di demolizione, con rinvio al Pretore di Palermo per nuova deliberazione e rigetto del ricorso nel resto.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

FATTO E DIRITTO

<B. S.> è stato condannato - con sentenza 20.1.1992 del Pretore di Palermo, divenuta irrevocabile il 31.1.1995 - per reati edilizi.

Con la stessa sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985.

Nella fase esecutiva il P.M. competente, con provvedimento del 16.5.1998, ha ingiunto al condannato di provvedere alla demolizione entro 60 giorni dalla notifica.

Avverso tale ingiunzione il <B.> ha proposto opposizione ed il Pretore di Palermo quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666, commi 3° e 4° c.p.p., con ordinanza del 2.2.1999, ha annullato la diffida a demolire emessa dal P.M. ed ha revocato l'ordine di demolizione impartito con la pronuncia definitiva di condanna, rilevando che:

-- "per l'immobile in oggetto sono state presentate quattro diverse istanze di concessione in sanatoria (una ai sensi della legge n. 47/1985 e le altre tre, per ciascuna delle elevazioni di cui si compone il fabbricato, ai sensi della legge n. 724/1994) e sono risultate interamente versate le somme autodeterminate a titolo di pagamento dell'oblazione";

-- "i presupposti per accedere al c.d. condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 724/1994 appaiono pienamente sussistenti dal momento che la realizzazione dell'opera è stata contestata alla data del 16.5.1991 - prima dunque del limite temporale del 31.12.1993 - e che ciascuna unità immobiliare rientra nei limiti di ampiezza e di volumetria (750 mc.) previsti dal predetto art. 39";

-- l'art. 39, 4° comma, della legge n. 724/1994 prevede un termine (due anni per i Comuni con più di 500.000 abitanti), che decorre dall'entrata in vigore della legge 23.12.1996, n. 662, trascorso il quale si forma il c.d. silenzio accoglimento sulle istanze di concessione in sanatoria qualora non vi sia un esplicito provvedimento di diniego da parte della competente autorità comunale".

Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo ha proposto ricorso, ex art. 666, 6° comma, c.p.p., ed ha lamentato violazioni di legge:

-- per contrasto con il principio di intangibilità del giudicato;

-- per il mancato accertamento dei presupposti indispensabili ai fini dell'ottenimento del condono edilizio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in tema di condono edilizio, il rilascio della concessione in sanatoria, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cass., Sez. III: 20.6.1997, n. 2475, <C.>; 20.6.1997, n. 2474, <M.>; 20.6.1997, n.2472, <F.>; 28.11.1996, <I.>; 15.3.1996, n. 1264, <L.>; 5.2.1996, <V.>; 2.3.1995, <F.>. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. <M.>).

Questa Corte ha evidenziato, in proposito, che l'ordine di demolizione in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.

Per la revoca dell'ordine di demolizione non basta, però, la avvenuta presentazione di una domanda di "condono" ed il versamento completo dell'oblazione autodeterminata dallo stesso soggetto richiedente (in sede esecutiva non è sufficiente verificare i soli presupposti legali dell'oblazione speciale), ponendosi invece come necessaria la effettiva esistenza di un atto amministrativo di sanatoria, sia espresso sia tacito.

Nella fattispecie in esame - contraddistinta dalla carenza di un provvedimento sanante espresso - il giudice dell'esecuzione ha apoditticamente ed incongruamente ipotizzato l'intervenuta formazione del silenzio-assenso, senza tener conto che, per l'assentimento silenzioso della domanda di condono edilizio, ai sensi del 4° comma dell'art. 39 della legge n. 724/1994, come modificato dalle leggi nn. 85/1995 e 662/1996:

-- è indispensabile che l'istanza medesima sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge. La mancata presentazione di tali documenti non fa decorrere i termini stabiliti per la formazione del silenzio-assenso (vedi, in tal senso, nella giurisprudenza amministrativa: C. Stato, Sez. V, 14.10.1998, n. 1468 e Cons. giust.

amm. sic., Sez, giurisdiz., 21.11.1997, n. 509) e, qualora l'omissione si protragga alla scadenza di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, essa comporta - ex art. 2, 38° comma, della legge n. 662/1996 -

l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della sanatoria per carenza di documentazione (vedi Cass., Sez. III, 10.4.1997, <T.>);

-- è comunque necessaria la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto normativamente previsti per il rilascio del provvedimento espresso (vedi Cass., Sez. III, 2.7.1996, ric. <D. S.> e, nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Puglia, Sez. I, 7.10.1997, n. 659 e Sez. II, 28.3.1998, n. 349; T.A.R. Calabria, 7.10.1996, n. 763).

Il giudice dell'esecuzione in particolare, nel caso in oggetto, ha omesso di effettuare la doverosa verifica circa:

-- l'effettiva corrispondenza delle domande di sanatoria alle opere abusive realizzate in concreto;

-- l'avvenuta presentazione, nei termini, di tutti i documenti previsti per legge;

-- l'intervenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria allo accatastamento;

-- il versamento integrale dell'oblazione effettivamente "dovuta", non correlata alle determinazioni spontanee dell'autoliquidazione operata dalla parte interessata, bensì accertata secondo il giudizio di congruità demandato alla Amministrazione comunale in relazione ai parametri stabiliti dalla legge;

-- il versamento dei contributi concessori.

In una situazione siffatta l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso giudice, che dovrà accertare - anche attraverso l'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, 5° comma, c.p.p. - la concessione o meno della sanatoria (eventualmente anche per silenzio-assenso) secondo i principi dianzi specificati al fine di una corretta valutazione dell'efficacia della diffida a demolire emessa dal P.M. e della eventuale revocabilità dell'ordine di demolizione.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 666, 608, 611 e 623 c.p.p.,

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Pretura di Palermo.

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 19.11.1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 4 FEB. 2000

Cass. pen., 02/07/1996, n.2885, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA

Concessione per nuove costruzioni :(in sanatoria) Condono Reati edilizi

Zone sismiche

Riferimenti Normativi

CP Art. 416

CP Art. 648

DL 25/05/1996 n.285 Art.1

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 23/12/1994 n.724 Art.724

L 28/02/1985 n.47

L 28/02/1985 n.47 Art.35

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Carlo CHIRICO Presidente

" Giuseppe SAVIGNANO Consigliere

" Aldo GRASSI "

" Aldo FIALE "

" Francesco NOVARESE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da

<D. S. R.>

avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 30 gennaio 1996

sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

udito il Pubblico Ministero nella persona del d. Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

<D. S. R.> ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone, emessa in data 30 gennaio 1996, con la quale veniva rigettato l'appello ex art. 322 bis c.p.p. relativo al diniego di revoca del decreto di sequestro preventivo del GIP della Pretura di quella città, deducendo quali motivi l'omessa pronuncia sul motivo addotto in sede di impugnazione, la violazione dell'effetto devolutivo della stessa e, comunque, l'insussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro preventivo ed il formarsi del silenzio assenso per il rilascio della concessione in sanatoria.

Con memoria del 21 giugno 1996 veniva depositata certificazione di congruità della somma versata a titolo di oblazione per la tipologia dichiarata, rilasciata il 26 marzo 1996 dal Sindaco del Comune di Sora, producibile in Cassazione perché successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infatti, anche se è esatta la differenza esistente tra il potere di cognizione del giudice del riesame e quello di appello ex art. 322 bis c.p.p., quest'ultimo vincolato dall'effetto devolutivo (cfr. ex plurimis di recente Cass. sez. III 14 febbraio 1995, Scalia e Corte Cost. n. 131 del 1996), è evidente che, ai fini dell'individuazione dell'ambito di esame attribuito, non possono considerarsi le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, ma le singole statuizioni della pronuncia.

Pertanto non assume rilievo che il Tribunale non abbia fornito risposta al motivo dedotto, ove il giudice dell'impugnazione abbia evidenziato una causa ostativa al suo accoglimento rinvenuta nell'assenza dell'attestazione sindacale dell'accertamento della congruità della somma, giacché non può ritenersi non contestato detto dato dalla stringata ordinanza del G.i.p. della Pretura.

Peraltro, sebbene l'impugnata ordinanza non accenni al costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza (Cass. sez. III 13 luglio 1992, Santulli cui adde con il nuovo condono Cass. sez. III c.c. 1 marzo 1995, Matera, e Cass. sez. III 14 aprile 1995, Clemente Paola ed ulteriormente Cass. sez. III 13 febbraio 1996, Russo) circa la compatibilità della misura cautelare reale con la presentazione dell'istanza di condono edilizio ed il pagamento dell'oblazione autodeterminata, sussiste anche detta ulteriore ragione per ritenere presente, nella fattispecie, una causa ostativa all'accoglimento dell'istanza di dissequestro ed infondato il ricorso.

Infatti l'art. 3 c.p.p. stabilisce che "la sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti" fra i quali rientrano logicamente le misure cautelari e, quindi, anche il sequestro.

Né può ritenersi inapplicabile detta disposizione, poiché è dettata per il processo e non per il procedimento e perché la normativa sul condono edilizio è speciale rispetto a quella del codice di rito vigente, in quanto detta pretesa specialità non può attenere ad un istituto generale, esistente anche nel precedente codice di procedura penale, onde è fin troppo chiara la ragione per cui l'art. 44 l. n. 47 del 1985 espressamente preveda che la sospensione non si applichi ai procedimenti cautelari avanti agli organi della giurisdizione amministrativa, giacché per questi giudizi non esisteva una norma particolare come invece per quelli penali, indipendentemente dalla necessaria considerazione dei differenti ambiti dei due giudizi.

Inoltre la sospensione stabilita dalla legge n. 47 del 1985

rientra in quelle previste dalla legge, che consentono l'utilizzazione di un istituto considerato con particolare disfavore dal legislatore del nuovo codice di procedura penale (cfr. artt. 2, 3 e 479 c.p.p. e relativa relazione), sicché non può assumere alcun carattere di specialità.

La previsione, poi, della sospensione del processo e non del procedimento, considerato il particolare significato di queste due locuzioni nel codice del 1988, riferentesi quest'ultima anche alla fase delle indagini preliminari, non comporta di per sé l'inapplicabilità dei principi generali ivi stabiliti, ove si consideri che il processo è il nucleo centrale della nuova procedura e la fase affidata al P.M. non costituisce neppure esercizio dell'azione penale, sicché sarebbe incongruo ritenere sospendibile un'attività, che solo attraverso numerosi filtri può entrare a far parte del processo, onde è pienamente legittimo considerare anche in detta fase possibile il compimento degli atti urgenti finalizzati all'acquisizione delle prove o all'esecuzione di misure cautelari.

Infatti non si può dimenticare che il versamento dell'oblazione non comporta ipso iure la dichiarazione di estinzione dei reati previsti dagli artt. 39 l. n. 47 del 1985 e 39 l. n. 724 del 1994, sicché sarebbe incongruo consentire la prosecuzione di un'attività costituente reato, nonostante un istituto specifico deputato a detta interruzione qual è il sequestro preventivo o sospendere ogni indagine ed accertamento necessari per l'acquisizione delle prove, fra i quali in materia rileva in particolare il sequestro probatorio.

La soluzione accolta, poi, non contrasta con l'ambito di

applicabilità della disciplina contemplata dall'art. 35 quattordicesimo comma della legge n. 47 del 1985, giacché detta norma prevede tutta una serie di adempimenti con prestabilite scansioni temporali, il cui verificarsi deve essere rigorosamente dimostrato, e non esclude la possibilità del sequestro penale, attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa.

Ed invero permarrebbe sempre in capo al giudice la possibilità di accertare se la prosecuzione dei lavori per il loro completamento sia legittima o meno, giacché il presentatore dell'istanza di condono esegue gli stessi sotto la propria responsabilità, sicché occorre sempre effettuare una valutazione, necessariamente sommaria in sede di riesame, sulla sussistenza della causa di estinzione prevista dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.

La disciplina del c.d. condono edilizio non incide immediatamente, quindi, né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, giacché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti perché possa operare la causa estintiva ed è necessaria la sua formale dichiarazione.

Peraltro la prodotta attestazione sindacale certifica che l'oblazione versata risulta congrua per la tipologia dichiarata e fa salvi tutti gli ulteriori provvedimenti in ordine all'accettazione o meno della domanda di condono ed alla verifica dell'oblazione.

Pertanto la predetta documentazione, datata 26 marzo 1996, ma identica nei contenuti a quella del 13 dicembre 1995, già esaminata e congruamente valutata dal giudice di merito, assume solo una funzione dichiarativa della rispondenza di quanto versato con la tipologia asserita nella domanda di condono, sicché permangono valide le argomentazioni svolte nell'impugnata ordinanza.

Rilevato come non appaia fondato neppure il motivo attinente alla pretesa insussistenza dei presupposti del sequestro preventivo per l'intervenuto pagamento dell'oblazione, occorre soffermarsi sulla censura riguardante l'omessa considerazione del formarsi di una concessione in sanatoria tacita per il decorso del termine di un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, come modificato dal D.L. n. 285 del 1996.

Tale motivo, proprio perché inerente alla statuizione del G.i.p. oggetto di appello ex art. 322 bis c.p.p. ed alle argomentazioni svolte in sede di impugnazione appare perfettamente ammissibile anche per l'intima e necessaria connessione con quello espressamente formulato, inerente, in generale, all'incompatibilità, nella fattispecie particolare, tra presentazione della domanda di condono edilizio, allegazione della documentazione richiesta, pagamento dell'oblazione e protrazione della misura cautelare reale.

La predetta censura, secondo quanto accennato in un obiter dictum contenuto in una decisione di questa sezione (Cass. sez. III 14 aprile 1995, Clemente), non sembra fondata, perché la formulazione del quarto comma dell'art. 39 l. cit. appare diversa da quella dell'art. 35 l. n. 47 del 1985, sicché non può accedersi al percorso giurisprudenziale avanzato nel precedente condono (Cass. sez. un. 8 febbraio 1991, P.M. in proc. Serione), in base al quale il decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda con tutti i richiesti allegati comporterebbe il rilascio della concessione edilizia tacita.

Infatti il quarto periodo del quarto comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 285 del 1996, prevede che "il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia al catasto..... ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo...", stabilendo alcune facilitazioni ai fini del rispetto del suddetto termine.

Il successivo periodo chiarisce che "se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45" l. n. 47 del 1985.

L'art. 35 diciottesimo comma l. n. 47 del 1985 nel disciplinare il silenzio assenso prevedeva, invece, che "fermo il disposto del primo comma dell'art 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti."

Il primo comma dell'art. 40 l. cit. a sua volta statuiva che "se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta".

Tralasciando tutte le numerose questioni sollevate da una formulazione non certo felice delle disposizioni precedenti, neppure risolte, se non in minima parte, dalla nuova dizione dell'art. 39 su citato, occorre considerare se il significato normativo dei due regimi possa essere ritenuto identico.

Ad una prima lettura sembrerebbe potersi fornire una risposta positiva, tanto più che il quinto periodo del quarto comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 sembrerebbe riecheggiare il primo comma dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, espressamente richiamato.

Tuttavia ad una più attenta considerazione sembra che la trasposizione di alcuni adempimenti e di termini incida sulla configurazione dei requisiti perché possa

formarsi il silenzio assenso e che il legislatore abbia accolto la tesi avanzata da un noto studioso sotto il vigore del precedente condono, secondo cui il provvedimento silenzioso postula la liquidazione definitiva da parte del Comune dell'oblazione e l'accertamento della possibilità dell'opera di conseguire la sanatoria.

Il primo assunto di questo Chiaro Autore era stato oggetto di puntuali critiche da parte della prevalente dottrina sotto il profilo che, in tal modo, si sarebbe vanificata la finalità dell'istituto stesso, esponendo il cittadino alla lentezza burocratica della P.A. nel determinare l'oblazione dovuta, sicché l'inciso dell'ultima parte dell'art. 40 l. n. 47 del 1985 era stato interpretato quale sanzione stabilita per il non puntuale versamento dell'oblazione autodeterminata così riducendo l'esegesi del termine "dovuta". Detta ricostruzione trovava conforto nella previsione, quale ulteriore requisito per il formarsi del silenzio assenso, del pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio, anche se ad uno stesso participio passato si fornivano due differenti interpretazioni cioè, in una norma nel senso di autodeterminata e nell'altra di accertata dal Comune.

Infine si obiettava che la predetta interpretazione non riusciva a fornire una qualunque spiegazione di quella parte dell'art. 35 l. n. 47 del 1985 nella quale si escludeva la formazione del silenzio assenso quando le omissioni o le inesattezze delle domande rendono la stessa dolosamente infedele, sicché implicitamente si riconosceva, a parere dei fautori della tesi contraria, che il silenzio assenso si forma, invece, se non sussiste detta dolosa infedeltà.

Nel sistema normativo attuale, di converso, uno dei requisiti principali per il formarsi del provvedimento silenzioso è il pagamento dell'oblazione dovuta ed essendo lo stesso vocabolo contemplato nel medesimo comma non può logicamente attribuirsi una duplicità di significato, tanto più che nel comma sesto vi è una differenza semantica tra dovuta e versata, pur se il termine versata,

in quella disposizione, può riferirsi sia all'oblazione autodeterminata sia a quella parzialmente versata rispetto a quella indicata come dovuta in domanda. Orbene nel quinto periodo del quarto comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 il riferimento ai termini previsti per il pagamento dell'oblazione dovuta ed alla sua integrale corresponsione non ha un valore univoco nel senso di riguardante l'oblazione autodeterminata, giacché i termini e le modalità di versamento della stessa potrebbero concernere anche quella determinata dalla P.A..

Né maggiore ausilio fornisce la seconda parte della disposizione in esame, nella quale l'oblazione dovuta è collegata alla sua determinazione in modo non veritiero e palesemente doloso, in quanto potrebbe avvalorare pure la tesi secondo cui l'oblazione dovuta è quella autodeterminata e solo nell'ipotesi di un suo computo non veritiero e palesemente doloso assume rilevanza ai fini di escludere il formarsi del silenzio assenso, secondo una prospettazione già avanzata nel precedente condono.

Permarrebbe, però un'anomalia ove si intendesse il vocabolo dovuta come autodeterminata giacché sarebbe incongrua la previsione tra i requisiti per il formarsi della concessione silenziosa in sanatoria del pagamento dell'oblazione autodeterminata ai sensi della legge n. 47 del 1985, escludendosi la verifica di detto effetto solo qualora la predetta non sia interamente corrisposta o determinata in modo non veritiero e palesemente infedele, tanto più che tra detti requisiti non è più previsto il pagamento delle somme eventualmente da corrispondere a titolo di conguaglio in seguito ad accertamento effettuato tempestivamente dal Comune, ove non si voglia

includere detta ipotesi nella necessità dell'integrale corresponsione.

Queste considerazioni inducono a ritenere che il termine dovuta si riferisca all'oblazione legittima cioè determinata in base alla legge n. 47 del 1985, giacché, in tal caso, i due contigui periodi del quarto comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 verrebbero ad avere una coordinata e logica lettura e sarebbero inseriti nel sistema delineato dal nuovo condono ed in particolare dal comma undicesimo dell'art. 39 ult. cit..

Infatti il pagamento dell'oblazione congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, il versamento degli oneri di concessione, il cui importo viene determinato in via definitiva dal Comune con richiesta di eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 1996, la sussistenza di altri requisiti che qui non interessano, ed il decorso del termine di uno o due anni, a seconda degli abitanti del Comune, della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune determinano il formarsi del silenzio assenso salvo i casi in cui, nei termini previsti cioè anche in quelli stabiliti dal Comune per l'eventuale conguaglio, non sia stata interamente corrisposta l'oblazione congrua ovvero la predetta sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso cioè si tratti di una parvenza di oblazione ritenuta congrua a causa di omissioni, infedeltà e differenti prospettazioni dovute ad eventuale dolo.

Ricostruiti in tal modo i requisiti e la struttura del silenzio assenso nella fattispecie, si comprende come il pagamento dell'oblazione congrua qualora sia effettuato interamente nei termini prescritti e non sia stata determinata in modo non veritiero in seguito ad una difforme rappresentazione di fatti, ad un'erronea individuazione delle tipologie ed ad altre violazioni di normative al riguardo, poste in essere in maniera dolosa, consenta il formarsi, nel concorso di altri requisiti, del silenzio assenso.

Il predetto pagamento, perciò, assume una precipua centralità sia nei termini entro i quali deve essere effettuato il versamento e nella sua globalità sia nelle modalità di determinazione, sicché la semplice oblazione autodeterminata non può dar luogo ad un requisito perché si formi il silenzio assenso.

Infatti la diversa lettura del quarto periodo del quarto comma dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 non darebbe conto del differente dato temporale stabilito

per la determinazione degli oneri di concessione e dell'importo a titolo di conguaglio e non spiegherebbe perché solo l'oblazione autodeterminata in modo non veritiero e palesemente doloso o non interamente corrisposta possa escludere la sussistenza dei presupposti per il formarsi del provvedimento silenzioso, lasciando senza sanzione una condotta ben più grave qual è quella di chi non versi il conguaglio richiesto dal Comune nel termine dallo stesso prestabilito.

L'esegesi avanzata deriva anche da una situazione, conosciuta dal legislatore e relativa alle moltissime pratiche di condono giacenti presso i Comuni e definite senza alcun vero controllo con l'istituto del silenzio assenso, comportando detta negligenza un notevole danno erariale sia per l'importo modesto delle oblazioni pagate rispetto a quelle dovute in assenza di una domanda dolosamente infedele sia per quello dei contributi di concessione.

Inoltre erano noti gli indirizzi giurisprudenziali dei giudici di legittimità, amministrativi ed ordinari, rispettivamente circa il formarsi del silenzio assenso anche per costruzioni non sanabili perché ultimate dopo il 1 ottobre 1983 (Cons. Stato sez. V 14 aprile 1993 n. 496 cui adde Cons. Stato sez. V 26 novembre 1994 n. 1385) e dopo il decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono indipendentemente dall'accertamento della congruità o meno dell'oblazione versata.

Ulteriore conforto alla tesi sostenuta potrebbe discendere dalla previsione delle rateizzazioni sia per il pagamento dell'oblazione sia degli oneri concessori, sicché il termine per il formarsi del silenzio assenso in tale ipotesi necessariamente dovrà decorrere

dall'effettuato integrale versamento, e dalla statuizione dell'applicazione dell'interesse del 10% sulle somme dovute nel caso di mancato pagamento degli oneri concessori, pur se simili determinazioni potrebbero essere riferite anche all'oblazione autodeterminata. Pertanto, attesa la competenza esclusiva del Sindaco nell'accertarne la congruità e del giudice amministrativo in ordine ad ogni controversia relativa alla determinazione dell'oblazione, il silenzio assenso si verrà a formare solo qualora esista un accertamento della congruità della somma versata in riferimento alla reale consistenza dell'abuso senza alcuna riserva in ordine alla verifica dell'esattezza della stessa o del giudice amministrativo in seguito ad impugnazione dell'interessato.

Infine, il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata da uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 l. n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno deve ritenersi comunque riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti

decreti legge non convertiti né nell'art. 39 l. n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio in data 2 luglio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 7 AGO. 1996

Cass. pen., 06/02/1996, n.556, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

CPP Art. 321

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.34

L 28/02/1985 n.47 Art.35

L 28/02/1985 n.47 Art.36

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.40

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Pietro Paolo GLINNI Presidente

" Aldo RIZZO Consigliere

" Antonio MORGIGNI "

" Aldo FIALE "

" Amedeo FRANCO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <F. L.>,

avverso l'ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale del riesame di Napoli;

nella udienza in camera di consiglio in data 6 febbraio 1996;

sentita la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine DI ZENZO

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito il difensore

Svolgimento del processo

Nel corso di diversi procedimenti penali a carico di <L. F.>, indagato per reati edilizi per avere costruito nel comune di Casoria, senza concessione edilizia ed in luogo sottoposto a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione, un edificio abusivo composto da un piano cantinato, piano terra e sei piani superiori, il giudice per le indagini preliminari della pretura di Napoli, con ben dieci decreti del 1 luglio 1991, del 18 luglio 1991, del 5 luglio 1991, del 12 luglio 1991, del 28 giugno 1991, del 20 giugno 1991, del 4 luglio 1991, del 25 giugno 1991, del 17 giugno 1991, del 10 giugno 1991 (resisi necessari perché il <F.> continuava i lavori nonostante il sequestro) dispose il sequestro preventivo di detto manufatto sul presupposto che, trattandosi di immobile abusivamente edificato e non ancora ultimato, la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Essendo stati i sigilli violati per ben 17 volte, il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento dei 25 settembre 1991, dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari per il <F.>, misura poi revocata in data 29 novembre 1991.

Con istanza del 23 giugno 1995 il <F.> chiese al pretore di Casoria il dissequestro dell'immobile per il motivo che aveva presentato domanda di concessione in sanatoria.

Con ordinanza del 4 luglio 1995 il pretore rigettò l'istanza osservando: che non rilevava il pagamento, della somma a titolo di oblazione in quanto la concessione in sanatoria non è una conseguenza automatica ma presuppone il controllo positivo sull'esistenza dei presupposti oggettivi stabiliti dall'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724; che nella specie tale controllo non era stato ancora effettuato dalla pubblica amministrazione non risultando rilasciata alcuna concessione in sanatoria mentre non rilevava a tal fine il prodotto certificato di congruità in quanto provvisorio; che quindi i t continuavano a sussistere le esigenze cautelari.

Il <F.> propose appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., ma il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 29 settembre 1995, rigettò l'impugnazione osservando: a) che era irrilevante la domanda di condono con il pagamento ed il parere di congruità perché la dichiarazione di eventuale estinzione del reato urbanistico è demandata al giudice del merito e nella specie non era ancora intervenuta; b) che la stessa certificazione della pubblica amministrazione faceva riferimento a pratiche non definite; c) che permanevano le esigenze cautelari perché il reato era ancora sussistente e quindi suscettibile di produrre ulteriori conseguenze, quali il completamento delle opere.

Avverso questa ordinanza il <F.> propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., rilevando che nella specie è stato violato il principio dell'immutabilità del giudice, che l'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen. fissa a pena di nullità assoluta e che trova applicazione anche per le ordinanze adottate all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

Invero, il tribunale del riesame, in sede di discussione, risulta presieduto dalla dott.ssa <G. L.>, mentre in sede di deposito l'ordinanza risulta firmata da altro presidente, e cioè dal dott. <C. S.>. Ne consegue la nullità dell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza impugnata è frutto di argomentazioni erranee ed illogiche. Invero, la possibilità di ulteriori conseguenze dannose o pericolose nonché l'agevolazione di altri reati non può sussistere nel caso sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria con il pagamento della relativa somma.

Non vi è infatti alcuna ragione che il giudice penale, di fronte al pagamento dell'oblazione, si chieda se l'opera sia sanabile o meno, quando non sussista il sospetto che sia stata ultimata dopo il 31 dicembre 1993, o su aree sottoposte a vincoli particolari. La non definibilità del condono dipende poi dalla lentezza della pubblica amministrazione e non può ostacolare il dissequestro.

Nella specie, inoltre, il versamento delle rate da parte del <F.> giustifica una favorevole prognosi cautelare, essendo stata acclarata la congruità della somma versata.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. Dal processo verbale dell'udienza in camera di consiglio del 29 settembre 1995, nella quale fu esaminata e decisa l'impugnazione risolta con l'ordinanza impugnata, risulta che il collegio che partecipò alla camera di consiglio e trattò l'appello era composto: a) dal dott. <C. S.>, presidente; b) dal dott. <M. G.>, giudice; c) dalla dott.ssa <G. A.>, giudice. L'intestazione dell'ordinanza impugnata indica invece che il collegio che decise l'appello era composto: a) dalla dott.ssa <G. I.>, presidente; b) dal dott. <M. G.>, giudice; c) dalla dott.ssa <G. A.>, giudice. Tuttavia, in calce alla medesima ordinanza viene di nuovo ripetuta la composizione del collegio che decise l'appello, e questa volta si legge esattamente che il collegio era composto: a) dal dott. <C. S.>, presidente; b) dal dott. Massimo Galli, giudice;

c) dalla dott.ssa <G. A.>, giudice, e cioè esattamente dagli stessi magistrati che avevano partecipato alla camera di consiglio. A fianco di ciascuno di questi nomi è poi apposta la relativa firma. Risulta quindi che l'ordinanza impugnata è stata deliberata e firmata dagli stessi magistrati che parteciparono alla camera di

consiglio, come appare dal relativo verbale, ed in particolare che il presidente del collegio che presiedette la camera di consiglio e trattò l'appello ed il presidente del collegio che deliberò la decisione è stato sempre il medesimo dott. <C. S.>. Non vi può essere il minimo dubbio, quindi, che la parte dell'intestazione dell'ordinanza in cui si indica come presidente del collegio la dott.ssa <G. I.> anziché il dott. <C. S.>, costituisce un evidente errore materiale che non può avere effetto alcuno sulla validità dell'ordinanza stessa.

E' invero principio pacifico che nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono quest'ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale (Sez. 1, 13 giugno 1991, Fontecchio, m. 188.315; Sez. VI, 14 dicembre 1983, Alimena, M. 163.264).

Nella specie, quindi, deve ritenersi provato che alla discussione in camera di consiglio parteciparono i magistrati indicati nel relativo verbale, e cioè gli stessi magistrati indicati in calce all'ordinanza impugnata e che sottoscrissero l'ordinanza stessa.

E' altresì principio pacifico che quando la sentenza è sottoscritta dagli stessi magistrati che la pronunciarono e fecero effettivamente parte del collegio, l'errata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome di un giudice che non prese parte al dibattimento, al posto del giudice che concorse a pronunciarla, non è causa di nullità e costituisce un mero errore materiale ed una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento (cfr. Sez. VI, 10 marzo 1972, Chessa, m. 121.470; Sez. IV, 10 gennaio 1990, Esposito, m. 183.512; Sez. 111, 21 novembre 1983, Cattozzo, m. 163.611; Sez. IV, 15 gennaio 1979, Nappo, m. 142.583).

Nella specie, è appunto incontestabile che l'ordinanza impugnata fu sottoscritta dalla stesso presidente che presiedette la camera di consiglio. Ma nel caso in esame l'irregolarità e l'errore materiale sono ancora più insignificanti ed irrilevanti. Infatti, a ben vedere, l'ordinanza impugnata indica due volte la composizione del collegio che la decise, una volta, all'inizio, indicando il nome errato, ed un'altra volta, alla fine, indicando tutti i nomi esatti, e fu proprio questa seconda indicazione ad essere firmata dai componenti il collegio. Appare quindi superfluo procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella prima indicazione, dovendo comunque tra le due indicazioni valere la seconda, che è quella accompagnata dalle firme dei componenti il collegio.

Anche il secondo motivo è infondato.

Invero, la disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, e ciò sia perché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti affinché possa operare la causa estintiva (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia soprattutto perché non si può consentire che

mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze (dal momento che il portare avanti la costruzione è certamente un'attività in astratto illecita, pur se sanabile) e sia infine perché per il verificarsi dell'estinzione del reato è necessaria la sua formale dichiarazione (cfr. Sez. III, 26 maggio 1995, Simonini, m. 202.484; Sez. III, 1 marzo 1995, Matera, m. 201.988; Sez. III, 2 marzo 1995, Clemente, m. 200.925).

Esattamente, quindi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della revoca del sequestro preventivo dell'immobile, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria ed il pagamento dell'oblazione autodeterminata dal richiedente.

Va peraltro aggiunto che è inesatto lo stesso presupposto da cui parte il ricorrente e cioè che nella specie sarebbero venute meno le esigenze cautelari e si sarebbe verificata l'estinzione del reato perché l'oblazione versata sarebbe stata dichiarata congrua dal sindaco, e tanto dovrebbe bastare al giudice penale per ritenere sanabile l'opera. Ora, a parte il fatto che l'estinzione del reato opera solo quando sia stata espressamente dichiarata mentre nella specie non è stata nemmeno rilasciata la concessione in sanatoria, emerge dalla documentazione prodotta che è falsa proprio l'affermazione secondo cui il sindaco avrebbe dichiarato l'oblazione versata congrua ai fini della concessione del condono. Infatti, il certificato del sindaco di Casoria cui il ricorrente fa riferimento si limita ad affermare che l'oblazione dichiarata dalla parte è da ritenersi congrua e corrispondente a quanto dichiarato, salvo le ulteriori rate da corrispondere e salvo determinazione in sede di istruttoria e successivi accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte, aggiungendo poi che la predetta istanza non ha, allo stato, ancora ottenuto istruttoria e definizione. Dunque, dalla detta certificazione si evince non già che l'oblazione versata è congrua ai fini della concessione in sanatoria, bensì semplicemente che è congrua rispetto a quanto unilateralmente dichiarato dal ricorrente, e cioè a dichiarazioni che non si sa ancora se siano vere o false. Anzi, nel medesimo documento, si certifica espressamente che sulla domanda di concessione in sanatoria presentata dal <F.> non è stata ancora espletata alcuna istruttoria e che la stessa non è quindi definita.

Nella specie, pertanto, vi è soltanto la domanda di condono presentata dal <F.>, mentre non v'è alcun atto della pubblica amministrazione da cui possa evincersi la presenza dei presupposti e requisiti affinché possa operare la causa estintiva.

Ma, a ben vedere, nel caso di specie vi è di più. Invero, non solo manca qualsiasi elemento per presumere che la concessione in sanatoria sarà rilasciata e che il reato sarà dichiarato estinto ma, dalla documentazione prodotta, emergono casomai elementi che, al contrario, potrebbero far presumere proprio la possibilità che l'estinzione del reato edilizio non sia dichiarata.

Il sequestro preventivo, infatti, è stato emesso nel corso di un procedimento penale in cui il <F.> è imputato per avere costruito un fabbricato composto da

cantinato, piano terra e sei piani superiori, 13 pilastri in legno, 4 gabbie metalliche di pilastri. Risulta che il medesimo <F.> ha presentato, in qualità di proprietario, domanda di sanatoria esclusivamente per una unità commerciale situata al piano terra del detto fabbricato, per una superficie di 709 mq. e per una volumetria di circa 3231 mc. Per tutte le altre parti e piani del medesimo fabbricato abusivo, sono state invece presentate separatamente numerose distinte domande di sanatoria da diversi soggetti qualificatisi come promittenti acquirenti.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di condono edilizio; qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al c.d. condono edilizio. Questa interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche fiscali di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 legge n. 47 del 1985 e 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegati a

qualità o situazioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di elusione tributaria e può integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 legge n. 47 del 1985 ed all'art. 49, comma quarto, ultima parte, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Sez. III, 2 marzo 1995, Getuli, m. 200.923; Sez. III, 29 novembre 1995, Gragnaniello). Ne consegue che, qualora il giudice del merito applicasse tale giurisprudenza, essendo le altre persone che hanno richiesto il condono del tutto estranee al reato per cui è giudizio, il condono da loro richiesto e le oblazioni da loro versate in nome e per conto propri (con la possibilità di usufruire anche di facilitazioni relative a qualità personali: ad es. sconto prima casa) non potrebbero giovare all'imputato e non potrebbero determinare l'estinzione del reato.

Del resto, dalla documentazione prodotta, non risulta, in base ad una scrittura avente data certa, che i diversi soggetti richiedenti il condono fossero stati o fossero divenuti proprietari dell'immobile in questione (ed anzi risulta espressamente che sono semplicemente promittenti acquirenti), di modo che non potrebbe nemmeno trovare applicazione il secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Inoltre, l'imputato risponde, nel presente procedimento penale, non solo come proprietario ma anche come committente delle opere abusive e quindi, anche qualora non fosse stato o non fosse più proprietario delle altre parti dell'immobile per essere state queste in ipotesi cedute ai numerosi soggetti richiedenti il condono, egli avrebbe comunque dovuto, nella qualità di committente, qualora avesse inteso fruire dei benefici penali riconnessi all'effettuazione dell'oblazione e della concessione in sanatoria, presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e con il pagamento della somma ivi indicata.

Il che invece non risulta essere stato fatto. Conseguente, da quanto esposto, che esattamente l'ordinanza impugnata ha rigettato l'appello proposto dal <F.> e la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile negando che allo stato sussistessero i presupposti per la dichiarazione di estinzione del reato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 5 MAR. 1996

Cass. pen., 04/12/1995, n.4262, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi Sanzioni penali

Riferimenti Normativi

CPP Art. 321

CPP Art. 369

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47

L 28/02/1985 n.47 Art.19

L 28/02/1985 n.47 Art.38

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Luigi MONTORO Presidente

" Aldo RIZZO Consigliere

" Aldo GRASSI Rel. "

" Pierluigi ONORATO "

" Francesco NOVARESE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<C. C.>, nato a Roma l'11-V-1953;

avverso la ordinanza del Tribunale di Frosinone in data 30-VI-'95;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Grassi;

udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Carlucci che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udit i difensori Avv. -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Svolgimento del processo

Nel corso delle preliminari investigazioni a carico di <D.> e <F. C.>, <E. C.>, <G. G.>, <M. G.>, <A. O.>, <T. Di P.>, <M. P.>, <A. N.> e <S. F.>, indagati - tutti - per il reato di lottizzazione abusiva e per diversi delitti di abuso di ufficio a fini patrimoniali, specificati nei capi di imputazione di cui alla richiesta di loro rinvio a giudizio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone disponeva, su richiesta del P.M., con decreto del 2-VI-'95, il sequestro preventivo dei terreni di cui a fl. 5, mappali 44, 45, 46, 47, 74, 67, 76 e 40 del catasto terreni di Anagni, nonché delle opere edilizie e di sbancamento su di essi insistenti, rilevando che dalle già esperite indagini era emerso: a) che <D.> e <F. C.> avevano richiesto, il 28-III-92, il rilascio di concessione edilizia per l'asserito rifacimento di fabbricati di tipo rurale già esistenti nei detti terreni ubicati in località "Vico" di Anagni;

b) che la Commissione edilizia, la quale il 10-III-193 aveva espresso parere contrario al rilascio della concessione nutrendo dubbi sull'esistenza di fabbricati da ristrutturare, il 31-VII-'93 aveva poi espresso parere favorevole al detto rilascio in base all'atto notorio prodotto dai richiedenti in cui si attestava la esistenza nei terreni in questione di 4-5 fabbricati risalenti agli anni '30;

c) che in conseguenza il 15-X-'93 agli istanti era stata rilasciata la concessione edilizia n. 91-93, volturata il 15-XII-'93 in favore della "<F. P. s.r.l.>" della quale era amministratore unico <D. C.>;

d) che la concessione di che trattasi riguardava tre fabbricati ad uso residenziale, con venti unità abitative ed, in corso d'opera, erano state presentate due varianti - per il cui accoglimento la menzionata Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole - l'ultima delle quali era stata chiesta dalla "<E. C. s.r.l.>" acquirente dei terreni dalla "<F. P. s.r.l.>", miranti alla realizzazione di sei fabbricati, invece che tre, fermo restando il numero di unità abitative;

e) che successivamente il Sindaco aveva, con ordinanza del 9-V-'94, sospeso i lavori - già in corso - di costruzione dei primi due edifici e di sbancamento per la edificazione del terzo e con ordinanza del 18-V-'94 aveva poi annullato, perché illegittime, la concessione edilizia e le varianti di cui s'è detto, in quanto era emerso che i fabbricati venivano costruiti in zona E2 del vigente P.R.G. di Anagni, destinata a verde vincolato, in cui era consentita la edificazione di costruzioni ad uso residenziale su lotti minimi di mq. 20.000 e con indice di edificabilità di 0,02 mc-mq., con soli due piani fuori terra e che la esistenza di fabbricati rurali da ristrutturare era stata attestata falsamente; f) che, pertanto, i reati di cui in imputazione dovevano ritenersi legittimamente ipotizzati a carico dei richiedenti

della concessione edilizia e delle varianti in corso d'opera, del progettista e dei componenti della Commissione edilizia, i quali tutti avrebbero concorso alla lottizzazione abusiva del terreno che, a mente dell'art. 19 L. 28-02-'85, n. 47, è suscettibile di confisca obbligatoria, sicché il sequestro preventivo di esso veniva disposto a norma dello art. 321 co. 2 c.p.p., quale ipotesi autonoma di misura cautelare reale rispetto a quella prevista dal co. 1 della stessa norma di legge.

Di tale decreto di sequestro chiedeva il riesame <C. C.> quale Presidente del Consiglio di amministrazione della "<S.E.I. s.r.l.>" che con atto pubblico del 15-III-'95 aveva acquistato dalla "<F. P. s.r.l.>" l'area sottoposta a sequestro - chiedendone l'annullamento perché:

a) la misura cautelare reale sarebbe stata imposta su bene immobile di proprietà d'una s.r.l. il cui rappresentante legale non risultava indagato e non era stato raggiunto da alcuna informazione di garanzia;

b) il provvedimento impugnato era da considerare nullo perché, non preceduto da detta informazione, avrebbe dovuto contenere - e non conteneva - la indicazione analitica delle norme di legge violate e l'invito alla nomina di difensore;

c) per tutte le realizzande unità immobiliari era già stata presentata domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, a norma del vigente condono edilizio, sicché il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa della estinzione del reato urbanistico oggetto di indagine ed il sequestro in esame non avrebbe dovuto essere disposto.

Il Tribunale di Frosinone confermava, con ordinanza del 30-VI-'95, il sequestro preventivo in esame, osservando: 1) che il nesso di continuità fra "res" ed ipotesi criminosa doveva ritenersi tuttora esistente in quanto gli immobili su di essi in corso di edificazione non erano stati ultimati ed i terreni relativi erano suscettibili di confisca nonostante lo avvenuto loro acquisto da parte della "<S.E.I. s.r.l.>";

2) che le edificande costruzioni non potrebbero godere del vigente condono edilizio, non essendo state "ultimate" entro il 31-XII-'93; 3) che nessuna informazione di garanzia era dovuta al legale rappresentante della "<S.E.I. s.r.l.>", non risultando indagato per alcun reato.

Avverso l'ordinanza di riesame il <C.>, nella detta qualità, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

a) che illegittimamente l'impugnato decreto di sequestro sarebbe stato ritenuto non viziato da nullità, nonostante non preceduto da informazione di garanzia e privo di indicazione analitica dei reati oggetto di indagine e dello invito alla nomina di difensore; b) che non figurando il legale rappresentante della società fra gli indagati, il sequestro dei terreni acquistati da questa avrebbe dovuto essere

dichiarato illegittimo per mancanza di collegamento fra la cosa ed i reati attribuiti agli imputati;

c) che, risalendo i lavori di costruzione al 1982 ed essendo stata presentata, per ogni edificio, istanza per il rilascio di concessione in sanatoria a norma del vigente condono edilizio, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ed il sequestro avrebbe dovuto essere revocato perché disposto per reati destinati ad essere dichiarati istintivi per oblazione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dello art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, tenuto conto della speciosità dei motivi adottati, al versamento in favore della Cassa ammende della somma di denaro indicata in dispositivo.

Invero in tema di sequestro preventivo la verifica sulle Condizioni di legittimità della misura Cautelare da parte del Tribunale del riesame e di questa Corte non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (conf. Cass. Sez. Un. 7-XI-'92, <M.>; sez. III, 18-02-'94, <P.>).

Per questo le condizioni generali per la applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nello art. 273 del c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato (v. conf. Cass. Sez. Un. 23-IV-193, <G.>; sez. III, 14-X-'94, <P.>).

Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento della accusa, con evidente usurpazione di poteri riservati al Giudice del procedimento principale (v. conf. Cass. sez. VI, 4-II-'93, <F.>; sez. III, 17-XII-'93, <F.>).

A mente dello art. 321 co. 2 c.p.p., il Giudice può disporre "altresì" il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.

Come è noto, il sequestro strumentale alla confisca va considerato quale figura autonoma di misura cautelare reale, rispetto a quella prevista nel co. 1 dell'art. 321 c.p.p., in quanto per la sua legittimità non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per la ipotesi tipo pericolo che la libera disponibilità del bene possa, aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati | , ma è sufficiente la confiscabilità

della cosa, ossia che si tratti di cosa di cui a norma del codice penale o di altre leggi sia consentita la confisca.

Da ciò deriva che compito del Giudice, nel disporre tale sequestro, è quello di verificare che i beni rientrino nella categoria di quelli suscettibili di confisca, obbligatoria o facoltativa, in quanto quelli confiscabili son da considerare oggettivamente "pericolosi" (v. conf. Cass. sez. VI, 3-XI-'92, <G.> e seg. I, 23-VI-'93, <C.>).

Nel caso in esame agli imputati è stato contestato, fra gli altri, il reato di lottizzazione abusiva per il quale, ex art. 19 L. 28-02-'85, n. 47, la confisca di quanto lottizzato abusivamente e delle opere realizzatevi, deve essere disposta obbligatoriamente - se lottizzazione sarà ritenuto che vi è stata - anche quando non venisse pronunciata, nei confronti degli accusati, sentenza di condanna, ma di assoluzione per causa diversa dalla inesistenza del fatto di reato (v. conf. Cass. sez. III, 12-XI-'90, <L.>).

La lottizzazione abusiva, finalizzata alla realizzazione di un insediamento edilizio illegittimo, si perfeziona con la esecuzione di diverse opere edilizie e di urbanizzazione, sì che la avvenuta, eventuale ultimazione di una di queste non esaurisce la diffusività offensiva del reato che riguarda lo intero territorio interessato (conf. Cass. sez. VI, 25-03-93, <L.>).

I terreni oggetto della misura cautelare reale in esame sono stati sequestrati perché la loro lottizzazione abusiva è stata ricondotta alla attività illecita degli imputati e ciò basta a far ritenere sussistente ed accertato il rapporto di correlazione fra cosa e reato, che costituisce il presupposto indefettibile di ogni misura cautelare reale.

La circostanza che nelle more delle indagini preliminari i terreni oggetto della abusiva lottizzazione siano stati venduti a persona - fisica o giuridica - diversa dagli indagati non rileva perché non esclude la esistenza e perseguibilità del reato e non è ostativa alla confisca di cui allo art. 19 L. 47-'85 che, misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, connessa alla oggettiva illiceità della cosa, colpisce i beni anche in capo a terzi possessori che, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, potranno fare valere i loro diritti in sede civile.

Al ricorrente <C.>, legale rappresentante della "<S.E.I. s.r.l.>", non spettava alcuna informazione di garanzia in quanto non indagato ed il decreto di sequestro contiene analitica indicazione delle norme di legge che si assumono violate e di coloro ai quali i reati ipotizzati venivano ascritti.

L'asserita presentazione delle domande di sanatoria, in virtù del vigente condono edilizio, per ognuno degli edifici realizzati sui terreni in sequestro, non rileva, sia pure per ragioni diverse da quella indicata dal Giudice del riesame.

Infatti, a prescindere dalla considerazione che spetta al Giudice del procedimento principale - e non a quello del procedimento incidentale relativo al

sequestro - stabilire se alla data del 31-XII-'93 gli immobili fossero "ultimati", va ribadita la assoluta compatibilità del sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati e fabbricati realizzati senza concessione edilizia, con la presentazione di eventuale istanza di condono e con il pagamento delle somme di denaro autodeterminate a titolo di oblazione, stante che lo effetto estintivo dei suddetti reati è subordinato alla attestazione sindacale - nella fattispecie in esame ancora certamente non intervenuta - della congruità di quanto versato a tal titolo.

La presentazione della domanda di condono edilizio ed il versamento delle somme di denaro all'uopo dovute a titolo di colazione non sono quindi ostativi alla emissione del decreto di sequestro di immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati (conf. Cass. sez. III, 10-VII-'95, <L.>). Essi determinano la sospensione del procedimento principale, non di quelli incidentali.

P. Q. M.

la Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso proposto da <C. C.> avverso la ordinanza del Tribunale di Frosinone in data 30-VI-'95 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa ammende, della somma di L. 1.000.0000. Così deciso in Roma, il 4 Dicembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 16 GEN. 1995

Cass. pen., 16/07/1999, n.11965, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

CP Art. 734

L 01/06/1939 n.1089

L 08/08/1985 n.431

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ZUMBO Antonio - Presidente

1. Dott. QUITADAMO Nicola - Consigliere

2. Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

3. Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <P. F.> n. a Sanremo il 3 agosto 1948

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 novembre 1998

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novaresi

Udito il Pubblico Ministero in persona del

dr. Albano

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

<P. F.> ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, emessa in data 6 novembre 1998, con la quale veniva condannata per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico, archeologico e monumentale con violazione dei sigilli e della normativa sulle opere in conglomerato cementizio, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985 e dell'art. 349 c.p., giacché i giudici di appello dovevano valutare diversamente la domanda di condono proposta dal marito e la costante assenza dell'imputata dal luogo dell'abuso, nonché la proprietà della Regione e la mancanza di un contratto di affitto, e l'omessa assunzione di una prova decisiva consistente nella rinnovazione del dibattimento per l'audizione del Tecnico dell'U.T.E..

Motivi della decisione

I motivi sono non consentiti in sede di legittimità sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di un milione di lire alla cassa delle ammende.

Ed invero, sarebbe sufficiente notare come le censure, riproducenti quelle d'appello, sono in alcuni casi non specifiche, in altri comportino accertamenti in fatto inibiti in sede di legittimità ed in altri ancora comunque non consentiti in Cassazione, poiché il giudice di merito ha già fornito adeguata risposta per ritenere, secondo una recentissima pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. ud. 30 giugno 1999, Piepoli), esistente un'ipotesi di inammissibilità originaria, onde non verrebbero in rilievo eventuali insussistenti cause di estinzione dei reati.

Peraltro, trattandosi di contravvenzioni punite con la pena congiunta o alternativa dell'arresto e dell'ammenda, accertate fino al 14 luglio 1992, il termine prescrizione sarebbe maturato il 14 gennaio 1997.

Tuttavia, poiché è stata presentata istanza di condono edilizio, devono calcolarsi i termini relativi alle sospensioni di cui agli artt. 44 (223 giorni) e 38 (anni 2 fino al 31 marzo 1997) l. n. 47 del 1985 (cfr. in termini Cass. sez. III 12 dicembre 1997 n. 11422, Onolfo rv. 210100 cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), onde la stessa si verificherà il 23 agosto 1999, derivando tale orientamento dalla natura meramente dichiarativa dell'ordinanza di sospensione al riguardo, che può, quindi, anche mancare e dalla necessità di sospendere il processo ove venga presentata un'istanza di condono e versata la prima rata dell'oblazione, giacché gli ulteriori accertamenti, compreso quello dell'esecuzione delle opere al rustico entro il 31 dicembre 1993, attengono al merito e possono essere rinviati al momento della decisione.

Del resto la stessa produzione della domanda di condono, anche se dolosamente infedele, comporta una serie di accertamenti finalizzati all'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione ovvero, *rectius*, della richiesta di estinzione dei reati per

oblazione conseguente al c.d. condono edilizio come è avvenuto nella fattispecie in esame (dal 19 febbraio al 12 novembre 1997).

Considerata d'ufficio ex art. 129 c.p.p. l'insussistenza di detta causa estintiva, peraltro comunque non valutabile poiché è configurabile un'inammissibilità originaria, ai motivi ha risposto in modo esauriente e particolareggiato la Corte capitolina, evidenziando come il funzionario dell'Ufficio Tecnico Erariale non poteva fornire alcun lume sulla regolarità del condono, il fatto fosse attribuibile alla ricorrente presente in loco ed interessata all'edificazione e non alla Regione, e l'irrelevanza del condono.

A tal proposito, poiché è stata invocata anche se in maniera anodina e poco perspicua, una causa estintiva, questa Corte può compulsare gli atti ad essa relativi a questo solo limitato fine, giacché si tratta di applicare l'art. 129 c.p.p..

Orbene l'istanza del 20 marzo 1995 prot. n. 20030 è stata proposta per una tipologia 7 senza dubbio non riferibile alle opere abusivamente costruite e di cui in imputazione e, comunque, dolosamente infedele.

Detta considerazione ha valore assorbente rispetto alle altre utilizzate dal Pretore ed, in realtà, non del tutto condivisibili.

Infatti, poiché è stato contestato soltanto il reato di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985 e non quello previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985, non assume rilievo l'impossibilità di rilasciare la concessione in sanatoria in base al capo IV della legge n. 47 del 1985.

Ed invero l'art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 attribuisce efficacia estintiva del "reato per la violazione del vincolo stesso" al rilascio del predetto provvedimento abilitativo subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla sua tutela, sicché l'ottenimento della concessione in sanatoria ha effetto estintivo speciale per quanto attiene ai reati di cui alle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 ed all'art. 734 c.p., ma non per quello urbanistico contemplato all'art. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985, per la cui estinzione sono sufficienti la presentazione della domanda di condono edilizio, riferibile ad un intervento previsto nella disciplina delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 662 del 1996, ed il versamento dell'oblazione dovuta diversa da quella autodeterminata.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.

Così deciso in camera di consiglio in data 16 luglio 1999 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTT. 1999

Cass. pen., 04/06/1996, n.6943, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 08/08/1985 n.431 Art.1/quinquies

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.13

L 28/02/1985 n.47 Art.22

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.38

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Luigi MONTORO Presidente

" Giovanni PIOLETTI Consigliere

" Aldo RIZZO "

" Aldo GRASSI Rel. "

" Pasquale GIAMPIETRO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la Pretura Circondariale di Savona;

avverso la sentenza emessa dal Pretore di Albenga in data 29 Novembre '95 nei confronti di:

<B. R.>, nato ad Ovada il 25 Marzo 1960;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Grassi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. Wladimiro De Nunzio il quale ha concluso per l'annullamento con

rinvio della impugnata sentenza nel capo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L. 431 del 1985; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29-XI-'95 il Pretore Circondariale di Savona - sezione distaccata di Albenga - dichiarava non doversi procedere a carico di <R. B.>, in ordine ai reati previsti dagli artt. 1 sexies L. 8-VIII-'85 n. 431 e 20 lett. C) L. 28-02-'85 n. 47 - contestatogli per aver eseguito, senza la concessione e l'autorizzazione necessarie, nello immobile sito in via Bella di Ceriale e sottoposto a vincolo per la tutela delle bellezze naturali, opere di ampliamento della pavimentazione esterna, modifiche alle aperture di facciata al piano terra ed opere interne - essendo gli stessi estinti per avvenuto rilascio di concessione ed autorizzazione in sanatoria ex artt. 13 L. 47-'85 e 39 co. 8 L. 23-XII-'94, n. 724.

Osservava, il Pretore, che anche il reato di cui allo art. 1 sexies L. 431-'85 doveva ritenersi estinto a seguito del rilascio, all'imputato, di concessione in sanatoria a mente dell'art. 13 L. 47-'85, in quanto tale concessione era stata data a seguito di parere favorevole della Commissione edilizia integrata e l'art. 39 L. 23-XII-'94, n. 724 prevede la estinzione dei reati commessi in violazione di vincoli qualora, insieme alla concessione in sanatoria sia rilasciata - come nel caso in specie - autorizzazione dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Avverso il capo di tale decisione concernente il reato di cui all'art. 1 sexies L. 431-'85, anch'esso dichiarato estinto per avvenuto rilascio di concessione in sanatoria, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Savona ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

a) che al <B.> risulta rilasciata concessione in sanatoria a norma dell'art. 13 L. 47-'85 e non degli artt. 31 e ss. della stessa legge; b) che le due sanatorie testé richiamate corrispondono ad istituti giuridici diversi e si basano su presupposti del tutto differenti, sia per quanto concerne i limiti temporali di loro applicabilità, sia per le forme di oblazione da cui scaturiscono; c) che per quanto concerne l'istituto della concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47-'85 il responsabile dell'abuso è tenuto a pagare, al Comune, il contributo di concessione in misura doppia, mentre chi ottiene la concessione in sanatoria ex artt. 31 e ss. Della stessa legge deve corrispondere allo Erario una somma di denaro variabile, correlata alla entità dell'abuso e, al Comune, il contributo di concessione dovuto;

d) che la norma di cui all'art. 39 L. 23-XII-'94, n. 724 - in virtù della quale il rilascio di concessione in sanatoria estingue pure il reato previsto dall'art. 1 sexies L. 431-85 - dovrebbe ritenersi fare riferimento soltanto alla concessione rilasciata a norma degli artt. 31 e ss. L. 47-'85, non anche a quella ex art. 13 della stessa legge;

e) che riprova di tale interpretazione dovrebbe trarsi dallo art. 39 co. XI della citata legge 724-'94 il quale, prevedono l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dello art. 13 L. 47-'85 in istanza da considerarsi prodotta a norma del successivo art. 31, allo uopo richiede che venga avanzata al Comune apposita domanda corredata dal pagamento all'Erario degli oneri dovuti;

f) che non avendo il <B.>, chiesto la conversione della concessione in sanatoria rilasciatagli il 17-I-'94 in istanza di sanatoria ex artt. 31 e ss. L. 47-'85, la detta concessione sarebbe stata illegittimamente considerata idonea all'estinzione anche del reato di cui all'art. 1 sexies della c.d. "Legge Galasso".

Con memoria difensiva del 20-V-'96 l'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento, perché fondato. Come è noto, in tema di reati edilizi la causa estensiva prevista dallo art. 22 co. 3 L. 28-02-'85, n. 47 - rilascio in sanatoria della concessione edilizia - riguarda esclusivamente le contravvenzioni previste da detta legge e dalla normativa urbanistica, non anche quelle previste da altre leggi pure concernenti l'edilizia, quali la legge sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio L. 1086-'71 | e quella sulla edificazione in zona sismica L. 64-'74 | , né la c.d. "Legge Galasso" L. 431-'85 | 8v. conf. Cass. Sez. III, 1-02-'94, D'Andrea e 14-XII-'93, Raggio).

In materia di tutela del paesaggio, dunque, l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies L. 8-VIII-'85, n. 431 non è prevista quale conseguenza di concessione o autorizzazione rilasciata in sanatoria a mente dell'art. 13 L. 47-'85.

In tema di sanatoria di opere abusiva, la fattispecie penale estintiva di cui al capo I della L. 47-'85 è certamente diversa da quella prevista dal capo IV della stessa legge.

La seconda, infatti, ha natura e struttura diverse, è autonomamente disciplinata, i relativi effetti sono collegati al pagamento della oblazione dovuta, per l'abuso edilizio, a norma degli artt. 35-38 L. 47-'85 e prescinde dal rilascio di provvedimento concessorio, mentre la prima -quella di cui al capo I legge citata- presuppone l'accertamento costitutivo di conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici, ossia l'accertamento -devoluto alla Autorità amministrativa- della inesistenza di danno urbanistico, condizione essenziale per la applicazione della causa estensiva del reato di cui sono all'art. 22 L. 47-85 (V. conf. Cass. Sez. III, 28-IX-'88, Serra). Ancora per quanto concerne l'istituto della concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47-'85, il responsabile dell'abuso è tenuto a pagare, al Comune, il

contributo di concessione in misura doppia, mentre chi ottiene la concessione in sanatoria ex artt. 31 e ss. della stessa legge deve corrispondere allo Erario una somma di denaro variabile, correlata alla entità dell'abuso e, al Comune, il contributo di concessione dovuto.

La norma di cui allo art. 39 L. 23-XII-'94, n. 724 -in virtù della quale il rilascio di concessione in sanatoria estingue pure il reato previsto dall'art. 1 sexies L. 431-85- deve ritenersi fare riferimento soltanto alla concessione rilasciata a norma degli artt. 31 e ss. L. 47-'85, non anche a quella rilasciata a mente dell'art. 13 della stessa legge, tanto che l'art. 39 co. XI della L. 724-'94 prevede l'ipotesi di conversione della istanza di sanatoria presentata a norma dello art. 13 L. 47-'85 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al Comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'Erario degli oneri dovuti.

Nel caso in specie il Giudice di merito ha accertato che il <B.> aveva ottenuto concessione in sanatoria a norma dello art. 13 L. 28-02-'85, n. 47 e non ne aveva chiesto la conversione in istanza di concessione ex artt. 31 e ss. stessa legge e 39 L. 724-'94, sicché la contravvenzione di cui allo art. 1 sexies L. 8-VIII-'85, n. 431 deve ritenersi essere stata illegittimamente dichiarata estinta per la menzionata causa.

Dalle esposte considerazioni discende che la impugnata decisione deve essere annullata, nel capo relativo a tale reato, con rinvio per nuovo giudizio a carico del <B.>, in ordine ad esso, alla Corte di Appello di Genova, a norma dello art. 569 co. 1 e 4 c.p.p., essendo stato proposto, avverso la sentenza pretorile, ricorso "per saltum" visto che si trattava di decisione appellabile, a mente dello art. 593 co. 3 c.p.p., perché di non luogo a procedere per reato di natura contravvenzionale punibile con pena congiunta, non alternativa.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

annulla la sentenza della Procura Circondariale di Savona - sez. dist. Di Albenga - in data 29-XI-'95 nel capo relativo al reato di cui all'art. 1 sexies della L. 8-VIII-'85, n. 47 e rinvia alla Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio a carico di <R. B.> in ordine al detto reato.

Così deciso in Roma, il 4 Giugno 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 9 LUG. 1996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente

Dott. Aldo Sebastiano RIZZO Consigliere

Dott. Guido DE MAIO Consigliere

Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere

Dott. Aldo FIALE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto per <K. F.>, nato a Napoli il 25.6.1933,

avverso la sentenza resa il 4.3.1998 dalla corte di appello di Salerno.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Carmine Di Enzo, che ha concluso chiedendo la sospensione del processo,

Udito il difensore della parte civile, avv. ===

Udito il difensore dell'imputato, avv. ==

Osserva:

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 4.3.1998 la corte di appello di Salerno, in parziale riforma di quella resa il 22.9.1997 dal pretore di Amalfi, ha - fra l'altro - dichiarato non doversi procedere contro <F. K.> per il reato di cui all'art. 734 c.p. perché estinto per prescrizione, e ha dichiarato lo stesso <K.> colpevole del residuo reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, in relazione all'art. 20 lett. c) legge 47/1985, rideterminando la pena in otto giorni di arresto e lire 20.000.000 di ammenda, e confermando sia il beneficio della sospensione condizionale sia l'ordine di demolizione delle opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Il

reato di cui all'art. 1 sexies della legge 431/1985 era stato contestato al <K.> perché, in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione, aveva eseguito opere di svuotamento di due terrazzamenti del terreno vegetale, misuranti rispettivamente m. 9,00 x 4,50, con realizzazione di un rialzo del muro di contenimento a forma di "L", alto m. 0,60, largo m. 0,45 e lungo m. 7,00, con innesto di 19 tondini di ferro fuoriuscenti per circa mezzo metro: in Positano, sino al 2.4.1993.

2 - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi.

Col primo lamenta violazione dell'art. 38 legge 47/1985, giacché la corte territoriale ha negato la sospensione del procedimento penale, nell'erroneo presupposto a) che essa fosse obbligatoria solo ove l'interessato avesse provato di aver presentato istanza per ottenere il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale; b) che essa fosse comunque preclusa perché su detta istanza si era formato il silenzio - rifiuto; c) che fosse applicabile il terzo e non il secondo comma dell'art. 32 legge 47/1985.

Col secondo motivo deduce vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso la prescrizione del reato.

Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge 47/1985, giacché l'ordine giudiziale di demolizione può essere emesso solo nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia già provveduto, e nella fattispecie il sindaco di Positano, aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere realizzate, con provvedimento dell'8.4.1993, impugnato davanti al TAR Campania.

Motivi della decisione

4 - Con ordinanza del 30.10.1998 questa corte ha sospeso il processo ai sensi degli artt. 39 legge 724/1994 e 38 legge 47/1985, risultando agli atti che l'imputato aveva presentato domanda di concessione in sanatoria, versando la somma richiesta a titolo di oblazione.

Con nota del 2.12.1998, il comune di Positano, al quale erano state richieste le opportune informazioni, ha comunicato che a) la somma versata a titolo di oblazione era congrua in relazione alle dichiarazioni dell'istante, ma non era stata verificata in relazione alla documentazione necessaria, perché non presentata; b) con lettera notificata il 13.7.1998 all'istante era stata richiesta documentazione integrativa, che però non era stata prodotta nei termini di legge; c) allo stato, non era stata concessa alcuna concessione o autorizzazione in sanatoria.

5 - Tanto premesso, va osservato che la procedura amministrativa di sanatoria deve ritenersi ormai improcedibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge 23.12.1994 n. 724 (così come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 23.12.1996 n. 662), secondo il quale "la mancata presentazione dei documenti

previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione".

Vero è che nella fattispecie di cui trattasi - come risulta dalla citata nota comunale - il sindaco ha ritenuto di prorogare di ulteriori sessanta giorni il termine di legge, sicché il termine per l'imputato istante sarebbe scaduto il 12.12.1998 (si noti che la risposta dell'amministrazione comunale alla richiesta di questa corte, datata 10.11.1998, non ha atteso la predetta scadenza, sebbene ormai prossima! La nota comunale è infatti del 2.12.1998).

Ma è altrettanto vero che un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non può essere discrezionalmente prorogato dall'autorità amministrativa: sicché il giudice che ha sospeso il processo penale per verificare la sussistenza di una causa estintiva del reato dipendente dall'esito della procedura amministrativa di sanatoria, non può ulteriormente sospendere il processo penale quando la procedura amministrativa sia estinta per legge, essendo ormai venuta meno la causa sospensiva.

6 - Per quanto testé precisato risulta assorbito il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso. Gli altri due motivi sono invece infondati.

Anzitutto non è ancora maturata la prescrizione del reato, posto che questo è stato commesso sino al 2.4.1993, e al periodo prescrizionale ordinario scadente il 2.10.1997, vanno aggiunte la sospensione di 223 giorni ex art. 44 legge 47/1985, quella di due anni ex art. 38 legge 47/1985 nonché quella disposta da questa corte in data 30.10.1998.

In secondo luogo, non può ravvisarsi nessuna violazione dell'art. 7 legge 47/1985 (recte dell'art. 1 sexies, secondo comma, legge 431/1985), giacché l'ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi deve essere obbligatoriamente impartito dal giudice penale ogni volta che emette sentenza di condanna per il reato di abusiva immutazione dello stato del territorio previsto dal primo comma dell'art. 1 sexies legge 431/1985.

7 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 11.7.2000. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 OTT. 2000.

Cass. pen., 12/03/1999, n.6054, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

CP Art. 5

CP Art. 159

L 23/12/1994 n.724

L 28/02/1985 n.47

L 28/02/1985 n.47 Art.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Renato ACQUARONE Presidente

Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere

Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere

Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere

Dott. Carlo GRILLO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, nel proc. penale contro <R.> + sei

2) <B. F.> ,

3) <B. F.> ,

4) <T. A.>,

5) <T. R.>,

avverso la sentenza resa il 26.2.1998 dalla corte di appello di Firenze.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del procuratore generale e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di <B.>, <B.>, <T.> e <T.>,

Udito il difensore della parte civile, avv. ==

Uditi il difensore dell'imputato <B.>, avv. Felice Cecchi, il difensore degli imputati <B.> e <F.>, avv. Valerio Valignani, il difensore degli imputati <T.> e <T.>, avv. Luca Saldarelli, i quali hanno tutti insistito nei rispettivi ricorsi, nonché il difensore dell'imputato <R.>, avv. Taddeucci Sassolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso del p.m.,

Osserva:

Svolgimento del processo

1. - <F. R.>, quale titolare e legale rappresentante della <s.r.l. P. P. I.>, <D. G.> e <R. F.> quali direttori dei lavori, <F. B.> e <R. T.> quali assessori pro tempore all'Edilizia Privata del comune di Firenze, <A. T.>, quale responsabile del settore funzionale 3 Edilizia Privata e IU del comune di Firenze, e <B. F.>, quale responsabile del settore funzionale 1 P.R.G. dello stesso comune, venivano rinviati davanti al pretore di Firenze per rispondere del seguente reato:

a) art. 20 lett. c) legge 47/1985, perché in zona soggetta a vincolo ex legge 1497/1939, in concorso tra loro o determinando un concorso di cause indipendenti, <T.>, <B.>, <T.> e <B.> consentendo, tollerando o comunque non impedendo che si desse corso alle opere, avevano costruito un imponente complesso residenziale a due piani fuori terra e mansarda, in assenza di concessione, giacché i provvedimenti concessori rilasciati dal <T.>(concessione originaria n. 175/90, e concessioni in variante n. 79/91 e 159/91), successivamente annullati con ordinanza 3590 del 29.6.1993, configuravano una macroscopia (*) e vistosa violazione dell'art. 26 del P.R.G., nella parte in cui recepiva la convenzione di lottizzazione denominata "<S. R.>" (allegata col n. 10), la quale prevedeva solo la costruzione di una "villa signorile" con altezza massima di due piani compreso il terreno;

<R.>, <G.> e <F.> inoltre dei seguenti reati:

b) art. 20 lett. c) legge 47/1985 perché, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, avevano eseguito, in totale difformità rispetto alle concessioni ottenute, una complessiva volumetria di mc. 29.905 al posto di quella assentita di mc. 19.395;

c) art. 20 lett. c) perché, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, avevano realizzato in assenza di concessione lavori edilizi di cui al progetto presentato dal <R.> il 28.7.1992 per variante in corso d'opera;

d) art. 734 c.p. perché, realizzando oltre il piano naturale di campagna le opere progettate come internate di cui alla concessione n. 159/1991, avevano distrutto o alterato le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità.

Tutti dovevano inoltre rispondere del seguente reato, contestato in via suppletiva nel corso dell'istruttoria dibattimentale:

e) art. 734 c.p. perché, in concorso tra loro o determinando un concorso di cause indipendenti, <T.>, <B.>, <T.> e <B.> consentendo, tollerando o comunque non impedendo che si desse corso alle opere, mediante la costruzione del fabbricato residenziale di cui al capo a), avevano distrutto o alterato le bellezze di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità.

Tutti i lavori erano stati sospesi a seguito di ordinanza comunale del 15.4.1993.

Il pretore, in esito a una lunga istruttoria dibattimentale, con sentenza del 21.12.1996, assolveva gli imputati da tutti i reati loro ascritti con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Sulla base di una puntuale e articolata motivazione, il pretore in sostanza osservava:

- assumendo la concezione c.d. sostanzialistica dei reati previsti dalla legge 47/1985, questi potevano essere integrati anche in presenza di concessioni edilizie illegittime, quando l'illegittimità consistesse nella violazione degli strumenti urbanistici vigenti a tutela del territorio;

- le concessioni edilizie de quibus erano sicuramente illegittime (come definitivamente accertato dalla giustizia amministrativa con sentenza 308 emessa dal TAR Toscana il 5.5. 1994 e con sentenza 621/1996, emessa dal Consiglio di Stato il 14.7.1995), in quanto rilasciate in contrasto con una convenzione lottizzatoria del 31.7.1953, allegata alle norme del P.R.G. approvato con D.P.R. 5.9.1966 e come tale facente ormai parte integrante del medesimo piano regolatore (l'art. 26 delle norme attuative prevede espressamente che le lottizzazioni inserite nel P R G sono confermate con le corrispondenti caratteristiche volumetriche ed urbanistiche);

- difettava tuttavia l'elemento psicologico delle contravvenzioni contestate, giacché non si poteva ritenere che l'anzidetta illegittimità fosse macroscopica e vistosa. Infatti, con una delibera comunale n. 536/1975, adottata come variante al P.R.G., poi approvata dalla Regione Toscana con delibera 11449 del 1977, la

destinazione urbanistica dell'area era stata modificata parte a verde pubblico e parte a sede S.I.P.. In seguito, su ricorso dell'allora proprietario dell'area, il TAR Toscana annullò la variante per difetto di motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico, affermando inoltre che la convenzione di lottizzazione era stata integralmente recepita nel P.R.G. come fonte dell'assetto urbanistico del territorio (sentenza n. 1526/1979 passata in giudicato il 20.12.1988, quando il Consiglio di Stato dichiarò perento il ricorso proposto contro la stessa dal Comune di Firenze). E tuttavia il Comune aveva sempre sostenuto che la convenzione stipulata nel 1953 per l'area de qua non aveva mai dato luogo a una lottizzazione vera e propria, in quanto non precisava né le volumetrie né le superfici edificabili, e come tale non poteva ritenersi inclusa fra quelle fatte salve dall'art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942 (come modificato dall'art. 8 della c.d. legge ponte 765/1967); che, comunque, detta convenzione lottizzatoria doveva senz'altro ritenersi decaduta in quanto non eseguita nel termine decennale; che infine essa era stata superata dal P.R.G. del 1966, che aveva inserito l'area della lottizzazione n. 10 c.d. <S. R.> (de qua agitur) nella zona omogenea di "saturazione residenziale" con l'indice di fabbricazione S5 (per conseguenza doveva ritenersi modificata la destinazione del lotto a "villa signorile", prevista nella convenzione). Questo orientamento era stato sempre seguito dagli organi tecnici e dalle varie commissioni edilizie e urbanistiche che si erano espresse sull'argomento addirittura dall'anno 1979, sino a che l'assessore <F.>, su esposto di alcuni cittadini residenti nella zona, aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori (con ordinanza del 15.4.1993 e 18.5.1993) e poi l'annullamento delle concessioni edilizie (con ordinanza del 29.6.1993).

2 - Avverso la sentenza pretorile proponevano appello sia il procuratore della Repubblica presso la pretura, sia gli imputati <B.>, <T.>, <T.>.

La corte di appello di Firenze, con sentenza del 26.2.1998, dichiarava non doversi procedere contro <B.>, <T.>, <B.> e <T.> (c.d. soggetti pubblici) per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, disponendo peraltro la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la pretura (sic) al fine di verificare se a carico degli stessi non ricorressero gli estremi del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Confermava invece l'assoluzione di <R.>, <G.> e <F.> (c.d. soggetti privati) per difetto dell'elemento soggettivo.

In ordine ai c.d. soggetti pubblici la corte territoriale osservava in sostanza quanto segue:

- accogliendo sul punto l'appello del p.m. doveva escludersi la loro buona fede, attesa la qualità di assessori all'edilizia di <B.> e <T.>, e l'esperienza professionale di valenti e anziani architetti maturata da <T.> e <B.>: essi dovevano ottemperare alle decisioni del TAR e del Consiglio di Stato e attenersi al parere negativo dell'Ufficio Legale del Comune (rilasciato in data 8.2.1995); attesa l'entità dello scempio e della violenza fatta al paesaggio, la loro colpa era talmente elevata da imporre la trasmissione degli atti al p.m. perché sembrava che essi avessero

violato le norme del P.R.G. al fine di arrecare un vantaggio patrimoniale alla società costruttrice "<Il P.>";

- escluso il concorso tra soggetti pubblici e soggetti privati, le contravvenzioni contestate ai primi erano loro imputabili ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.;

- poiché tutte le leggi sul condono edilizio succedutesi nel tempo "riguardano i soggetti privati", esclusi in radice i soggetti pubblici, i reati a questi ultimi contestati si dovevano ritenere estinti per prescrizione (la quale, decorrendo dalla data dell'ultima concessione in variante 29.6.1991 era maturata il 28.12.1995).

Quanto ai soggetti privati, la corte osservava:

- la intensa frequentazione di <R.> e dei suoi collaboratori con gli uffici comunali non era per se stessa significativa, e siccome non era stata provata alcuna collusione tra privati e pubblici funzionari, in omaggio al principio in dubio pro reo si doveva ritenere la buona fede di <R.>, <G.> e <F.>, ferma restando l'illegittimità delle concessioni edilizie.

3 - Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il procuratore generale di Firenze, deducendo mancanza e manifesta illogicità di motivazione.

Rileva in proposito come la sentenza impugnata, dopo aver sottolineato la gravità dello scempio paesaggistico e urbanistico e il carattere macroscopico e indiscutibile della illegittimità delle concessioni edilizie, abbia illogicamente ritenuto da una parte la gravissima colpa dei soggetti pubblici e dall'altra la buona fede dei soggetti privati, nonostante fossero anch'essi esperti professionisti del settore. Aggiunge che la sentenza non ha spiegato perché i soggetti pubblici fossero responsabili per omissione ex art. 40 cpv.

c.p. e non invece anche di concorso doloso con i soggetti privati o comunque di concorso di condotte colpose.

Infine la corte fiorentina secondo il ricorrente non ha spiegato perché non ha applicato (o non ha ritenuto applicabile) l'art. 161 c.p., estendendo a tutti i reati e a tutti gli imputati le sospensioni processuali previste dalla normativa sul condono edilizio, spostando così la prescrizione come ben precisato nei motivi aggiunti del p.m. appellante alla data del 27.3.1999.

4 - Ha proposto ricorso anche il difensore del <B.>, avv. Valignani, deducendo manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l'intraneus in buona fede e l'extraneus in colpa grave, se non in dolo.

5 - Anche il <B.> ha proposto ricorso col ministero del suo difensore, avv. Cecchi, lamentando l'illogicità e illegittimità della motivazione laddove la sentenza ha discettato con argomenti tecnicamente erronei e ultronei sulla quota "0" e sull'indice di fabbricabilità; e laddove ha dichiarato la partecipazione ai reati dello stesso <B.>, e non anche degli altri funzionari e membri delle competenti

commissioni comunali, che avevano approvato i progetti della società "Il Poggetto".

6 - Il difensore del <T.>, avv. Saldarelli, ha proposto ricorso, deducendo a sostegno sei motivi molto articolati per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti punti: a) affermata illegittimità delle concessioni edilizie, b) indice di edificabilità nella zona; c) affermata illegittimità del procedimento amministrativo seguito per il rilascio delle concessioni; d) determinazione della quota di campagna o c.d. quota "0"; e) imputabilità e responsabilità dei c.d. soggetti pubblici ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.; f) sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati nei riguardi dei c.d. soggetti pubblici.

Il ricorrente ha anche presentato una memoria aggiuntiva, in cui espone in modo molto dettagliato l'organizzazione amministrativa e tecnica del Comune di Firenze e le procedure di rilascio delle concessioni edilizie.

7 - Infine, l'avv. Saldarelli ha presentato ricorso anche come difensore del <T.>, deducendo tre motivi in ordine alla posizione personale del <T.>, alla applicazione degli artt. 110 e 40 c.p., e alla mancanza dei presupposti giuridici per l'applicazione del secondo comma dell'art. 40 citato.

Motivi della decisione

8 - Va preliminarmente affrontata la questione della prescrizione dei reati, sollevata nel ricorso del procuratore generale.

In proposito, la sentenza impugnata ha osservato che tutte le leggi sul condono edilizio riguardano soltanto i c.d. soggetti privati (proprietario del terreno, costruttore, direttore dei lavori), mentre escludono in radice i c.d. soggetti pubblici (sindaci, assessori, funzionari degli uffici comunali) (pag. 11). Tanto premesso, la sentenza ha accertato la prescrizione di tutti i reati, dichiarandola per i soggetti pubblici <B.>, <T.>, <B.> e <T.>, ma confermando ex art. 129 cpv. cod. proc. pen. il proscioglimento nel merito dei soggetti privati <R.>, <G.> e <F.>, per difetto dell'elemento soggettivo. Invero - secondo la corte fiorentina - "prendendo come inizio della prescrizione la data di concessione dell'ultima variante, 28.6.1991, essa si è compiuta il 28.12.1995" (pag. 11).

In queste poche righe si concentrano alcuni dei molteplici e macroscopici errori in cui incorre la sentenza della corte territoriale. Anzitutto è evidente che le menzionate leggi sul c.d. condono edilizio (legge 47/1985 e legge 724/1994), laddove prevedono la estinzione dei reati edilizi e urbanistici a seguito delle procedure di oblazione e sanatoria attivate dagli imputati, riguardano tutti coloro che sono imputati a qualsiasi titolo dei reati contestati, siano essi committenti, assuntori dei lavori, direttori dei lavori ovvero sindaci, assessori o funzionari comunali concorrenti nei lavori abusivi, senza fare nessuna distinzione tra soggetti c.d. pubblici o soggetti c.d. privati.

In secondo luogo, per i reati contestati la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui i reati sono stati commessi ovvero in cui è cessata la permanenza, cioè dal giorno in cui è cessata l'attività edilizia abusiva, e non già dalla data in cui è stata rilasciata la concessione (come asserisce la sentenza impugnata). È pacifico in atti che nella fattispecie di cui trattasi l'attività edilizia è cessata il 15.4.1993, quando fu emanata la prima ordinanza assessoriale di sospensione dei lavori, poi prorogata con una seconda ordinanza e infine seguita da ordinanza di annullamento delle concessioni rilasciate.

In terzo luogo, il periodo prescrizionale non è uguale per tutti i reati contestati. È più breve per le contravvenzioni di distruzione o deturpamento delle bellezze di cui all'art. 734 c.p. (capi d) ed e) della rubrica), punite con la sola ammenda: due anni, che aumentano sino a tre per effetto degli atti interruttivi. È più lungo per le contravvenzioni di costruzione abusiva di cui all'art. 20 legge 47/1985 (capi a) b) e c) della rubrica), punite con pena congiunta: tre anni, che aumentano sino a quattro anni e mezzo per effetto degli atti interruttivi.

In quarto luogo, la corte di appello non ha affatto considerato la sospensione del processo e quindi della prescrizione stabilita dalla normativa sul c.d. condono edilizio. Com'è noto, per effetto dell'art. 44 legge 47/1984, del D.L. 26.7.1994 n. 648, del D.L. 27.9.1994 n. 551, del D.L. 25.11.1994 n. 649 e dell'art. 39, primo comma, legge 724/1994, va calcolata una prima sospensione c.d. automatica o legale, che è stata introdotta per ogni processo penale pendente per abusi edilizi commessi sino al 31.12.1993, al fine di consentire all'imputato di presentare la domanda di condono (v. Cass. Pen. Sez. Un. n. 1283 del 13.2.1997, ud. 3.12.1996, <S.>, ry.

206849). Tale sospensione è protratta sino al termine ultimo per presentare la domanda di sanatoria, e pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte, è di 223 giorni (dal 28.7.1994 al 1.3.1995 e dal 24.3.1995 al 31.3.1995).

Una seconda sospensione giudiziale va considerata, ai sensi dell'art. 38 legge 47/1985 e 44 legge 724/1994, ogni volta che ricorra il duplice presupposto che l'imputato presenti una domanda di condono e versi la prima rata dell'oblazione nei termini di legge. Lo scopo evidente di questa seconda sospensione è quello di consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo di sanatoria attivato dall'imputato sino al suo esito definitivo, positivo o negativo che sia. In tal caso il giudice, verificati i presupposti, dispone la sospensione con provvedimento che ha natura meramente dichiarativa.

Proprio per la natura dichiarativa (e non costitutiva) della sospensione, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ritiene che un formale provvedimento giudiziale non sia necessario per l'operatività della sospensione, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale. In ogni caso la sospensione decorre dal momento in cui è presentata la domanda di sanatoria sino al momento in cui la relativa procedura amministrativa è esaurita, vale a dire sino alla data del 31.3.1997 (stabilito come termine finale per il pagamento dell'oblazione dalla legge 23.12.1996 n. 662, misure di nazionalizzazione della finanza pubblica, art. 2, commi

37, 38, 39, 40, 41 e 42) ovvero sino a sessanta giorni dall'intimazione di pagamento notificata dal comune (per effetto della sostanziale riapertura dei termini disposta dalla legge 27.12.1997, n. 449, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, art. 1, comma 9).

Nel caso di specie risulta che le opere edilizie de quibus non erano ultimate alla data del 31.12.1993, giacché non era stato eseguito il rustico né completata la copertura, come richiede il terzo comma dell'art. 31 legge 47/1985. E tuttavia esse sono state definitivamente interrotte dopo l'ordinanza di sospensione del 15.4.1993, sicché, ai sensi del quinto comma dell'art. 43 legge 47/1985, sono suscettibili di sanatoria, posto che secondo questa norma possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture già realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità: in tal caso - secondo la legge - il tempo di commissione dell'abuso coincide con la data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. Per conseguenza, essendo l'abuso terminato alla data dell'ordinanza comunale del 15.4.1993, ricorre indubbiamente il presupposto temporale per la sospensione automatica di cui agli artt. 44 legge 47/1985 e 39 legge 724/1994.

Quanto al presupposto per la sospensione ex art. 38 legge 47/1985 e 39 legge 724/1994, risulta agli atti che il <R.> ha presentato tempestivamente domanda di sanatoria in data 1.3.1995, versando la prima rata della relativa oblazione. In seguito, con raccomandata del 3.1.1996, il competente ufficio comunale gli comunicava l'ammontare dell'oblazione dovuta e gli richiedeva una integrazione documentale.

Ma con missiva del 25.3.1996 il <R.> manifestava la chiara intenzione di non versare l'oblazione richiesta.

Al riguardo va osservato che all'epoca non era ancora entrata in vigore la citata legge 23.12.1996 n. 662, la quale, con l'art. 2, comma 37, modificando l'art. 39 della legge 724/1994, stabilisce che, quando il comune richiede all'istante una integrazione di documentazione, la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dalla richiesta comporta l'improcedibilità della istanza di condono.

Tuttavia nel caso di specie soccorre la norma generale dell'art. 159 c.p.p., in materia di sospensione del corso della prescrizione.

Secondo il terzo comma di quest'articolo, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Applicando questa norma alla presente fattispecie si deve concludere che la sospensione è terminata e il periodo prescrizione ha ripreso a decorrere dalla data del 25.3.1996, e cioè dal momento in cui l'istante ha comunicato all'ufficio comunale competente di non voler concludere il procedimento di sanatoria (versando la somma residua dovuta a titolo di oblazione), perché è

evidentemente da questo momento che è venuta a cessare la causa della sospensione.

In conclusione, la seconda sospensione è durata dal 1.3.1995 al 25.3.1996. Considerando che la prima sospensione viene a coincidere temporalmente con la seconda per il periodo dal 24.3.1995 al 31.3.1995 (sette giorni), si ha una sospensione complessiva che comprende il periodo dal 28.7.1994 al 1.3.1995 (216 giorni), riprende dal 24.3.1995 al 25.3.1996, vale a dire una sospensione complessiva di un anno e 217 giorni.

Infine, come rileva esattamente il pubblico ministero ricorrente, la corte di merito ha completamente ignorato il disposto dell'art. 161 c.p., secondo cui la sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e per tutti coloro che sono imputati di reati connessi per cui si procede congiuntamente. Nel caso di specie, quindi, la sospensione della prescrizione, sia quella automatica, sia quella attivata dalla istanza di condono edilizio presentata dal <R.>, ha effetto per tutti gli imputati.

Da tutte le precedenti considerazioni consegue che va dichiarata la prescrizione delle contravvenzioni di cui all'art. 734 c.p. (che sono considerate dalla giurisprudenza costante reati istantanei ad effetti permanenti). Infatti, dal momento consumativo del 15.4.1993 vanno computati i tre anni del periodo prescrizionale massimo, nonché 1 anno e 217 giorni della sospensione come sopra determinata: la prescrizione è quindi maturata il 18.11.1997.

Non è invece ancora maturata la prescrizione per le contravvenzioni di cui all'art. 20 lett. c) della legge 47/1985: infatti, computando dal momento consumativo del 15.4.1993 i quattro anni e sei mesi del periodo prescrizionale massimo nonché la sospensione di 1 anno e 217, si arriva al 20.5.1999.

9 - Va quindi affrontato il merito della responsabilità di tutti gli imputati in ordine alle residue contravvenzioni di cui alla legge 47/1985.

Al riguardo, entrambi i giudici di merito e tutte le parti processuali hanno esplicitamente o implicitamente accolto la interpretazione c.d. sostanzialistica dei reati urbanistici, secondo cui oggetto penale dei reati urbanistici di cui alla legge 47/1985 non è l'interesse strumentale al previo controllo amministrativo di ogni modificazione dell'assetto territoriale, ma l'interesse finale e sostanziale alla tutela del territorio e al rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. In base a questa interpretazione, si ritiene che nonostante la formulazione testuale delle lettere b) e c) dell'art. 20 legge 47/1985 il reato sia integrato anche quando i lavori edilizi siano assentiti da concessione, ma questa sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Questo collegio, senza rimettere in discussione la fondatezza della tesi sostanzialista, che appare prevalente nella giurisprudenza di questa corte, osserva che nel caso di specie la illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate e/o volturate alla società costruttrice "<Il P.>" è ormai acclarata dalla giustizia

amministrativa (TAR Toscana, sentenza 308 del 5.5.1994; Cons. Stato n. 62111966 del 14.7.1995). Tuttavia, poiché queste sentenze dei giudici amministrativi sono intervenute dopo il rilascio delle concessioni da parte degli amministratori comunali e dopo l'esecuzione dei lavori edilizi da parte del rappresentante legale della società costruttrice e da parte dei direttori dei lavori, viene in rilievo il problema se tutti questi imputati fossero ugualmente responsabili per colpa o dolo, ovvero se essi possono andare esenti da responsabilità per buona fede, o più esattamente per aver scusabilmente fatto affidamento sulla rispondenza ai parametri urbanistici vigenti dell'intervento edilizio di cui trattasi (secondo la norma di cui all'art. 5 c.p. come modificata dalla nota sentenza n. 364/1988 della Corte Cost.).

Vero è che il TAR Toscana era già intervenuto in precedenza nella soggetta materia con una sentenza del 1979, in cui affermava che la convenzione di lottizzazione n. 10 <S. R.> era stata integralmente recepita nel P.R.G. di Firenze come fonte dell'assetto urbanistico del territorio (v. sentenza pretorile riferita al n. 1 della narrativa). Ma è anche vero da una parte che siffatta affermazione del giudice amministrativo appariva propriamente come un obiter dictum e che la sentenza era passata in giudicato solo per perenzione del ricorso proposto contro la stessa; e dall'altra che i competenti uffici comunali sostennero a lungo una tesi contraria con argomenti non pretestuosi né peregrini (soprattutto quello secondo cui la convenzione lottizzatoria era ormai decaduta perché non eseguita nel termine decennale di cui all'art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, nonché quello secondo cui lo strumento urbanistico era ormai modificato perché il nuovo P.R.G. del 1966 aveva inserito l'area della lottizzazione nella zona c.d. di saturazione residenziale, con un indice di fabbricazione diverso da quello implicitamente desumibile dalla convenzione lottizzatoria: v. ancora sentenza pretorile).

Per queste ragioni si può comprendere perché entrambi i giudici di merito abbiano ritenuto scusabile l'affidamento sulla conformità agli strumenti urbanistici delle concessioni edilizie. Quello che invece non può comprendersi, perché manifestamente illogico e contraddittorio, è che il giudice di appello abbia ritenuto scusabile l'affidamento dei "soggetti privati" e inescusabile quello dei "soggetti pubblici", nonostante che la conoscenza professionale della materia urbanistica non potesse presumersi qualitativamente (molto) diversa nei vari soggetti imputati; o più esattamente nonostante che l'obbligo di conoscenza della materia urbanistica gravasse ugualmente sui diversi imputati.

Invero, gli architetti direttori dei lavori (<G.> e <F.>) avevano la stessa qualificazione professionale degli architetti funzionari comunali (<T.> e <B.>); mentre l'amministratore di una società costruttrice (quale il <R.>) si presume generalmente non molto meno informato degli assessori comunali all'urbanistica (<B.> e <T.>).

Vero è che questi ultimi avevano una responsabilità specifica nel settore delle concessioni edilizie; ma è altrettanto vero (*) all'epoca era già entrata in vigore la riforma degli enti locali che introduceva la distinzione tra responsabilità di indirizzo

degli organi politici e responsabilità amministrative dei funzionari dirigenti. In particolare si deve tener presente che l'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) affida ai dirigenti amministrativi "il provvedimento di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie" (comma 3, lett. f) del cit. art. 51).

È quindi innegabile una palese illogicità e contraddittorietà di motivazione laddove la corte di merito valuta diversamente l'obbligo di diligenza e di perizia professionale, cioè la colpa, dei soggetti privati e dei soggetti pubblici. Ma la contraddizione diventa macroscopica e addirittura incomprensibile laddove la sentenza impugnata ipotizza un profilo di dolo, affermando da una parte che gli atti andavano trasmessi al pubblico ministero (peraltro erroneamente individuato) essendo risultato che i soggetti pubblici avevano violato le norme del P.R.G. "al fine di arrecare un vantaggio patrimoniale alla società "<il P.>"", e aggiungendo dall'altra che i soggetti privati andavano assolti perché non era stata provata alcuna collusione tra essi e i pubblici funzionari.

Né può dirsi che questa diversità di trattamento fra gli imputati discenda logicamente e legittimamente (come forse sembra alludere la sentenza impugnata) dalla considerazione che andava escluso il concorso tra soggetti pubblici e soggetti privati, mentre doveva ritenersi soltanto un concorso di condotte causali tra loro indipendenti, addebitandosi ai privati la costruzione abusiva e imputando ai soggetti c.d. pubblici il non aver impedito ex art. 40 cpv. cod. pen. di dar corso alla costruzione abusiva.

Invero, questa considerazione della sentenza impugnata va nettamente disattesa, giacché:

(a) il concorso di condotte causali indipendenti si verifica solo quando gli agenti contribuiscono a produrre l'evento senza aver consapevolezza della condotta altrui: nel caso di specie, invece, sia i capi di imputazione sia ancor più le sentenze dei giudici di merito presuppongono che soggetti privati e soggetti pubblici fossero reciprocamente al corrente della condotta altrui;

(b) l'art. 40 c.p. disciplina non già l'elemento psicologico del reato, bensì il rapporto di causalità tra condotta ed evento del reato, equiparando espressamente alla causalità positiva una causalità che può definirsi negativa, in quanto intercorre tra condotta omissiva di chi è obbligato ad agire ed evento del reato (per il comma secondo "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo");

(c) imputare ai soggetti c.d. pubblici questa causalità omissiva significa riconoscerli come compartecipi alla condotta causativa dell'evento e quindi concorrenti ex art. 110 c.p. nella contravvenzione urbanistica contestata;

(d) l'elemento psicologico del reato contravvenzionale va valutato sulla base dell'art. 43 c.p., verificando per tutti gli imputati se sia ad essi addebitabile una negligenza o una imperizia, nonché sulla base dell'art. 5 c.p. (come modificato dalla sentenza n. 36411988 Corte Cost.), accertando per tutti se sia scusabile il dedotto errore sulla normativa urbanistica vigente nella zona di cui alla lottizzazione de qua.

10 - In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine ai reati di cui all'art. 734 c.p. perché estinti per prescrizione.

Quanto alle contravvenzioni urbanistiche, ferma la illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate, va rivalutata per tutti gli imputati la sussistenza dell'elemento psicologico. Quindi, respinti o assorbiti tutti gli altri motivi dedotti a sostegno dei ricorsi, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale competente, per ulteriore giudizio nel rispetto dei principi sopra affermati.

P. Q. M.

la corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all'art. 734 c.p. (capi d) ed e) della rubrica) perché estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per i reati di cui all'art. 20 della legge 47/1985 (capi a) b) e c) della rubrica). Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 12.3.1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 MAG. 1999

(*) ndr: così nel testo.

Cass. pen., 03/06/1997, n.6333, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condomo

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.38

L 28/02/1985 n.47 Art.6

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori:

Dott. ANGELO GIULIANO Presidente

Dott. ALDO GRASSI Consigliere

Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere

Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO Consigliere

Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<T. F.>, nato a Bacoli il 12 Gennaio 1938; 3;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2 Ottobre '96;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Grassi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. E. Scardaccione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

N. 42619/96 R.G.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Svolgimento del processo

Osserva

Con sentenza della Pretura Circondariale di Napoli - sez. dist. di Marano - in data 11/IV/'95 <F. T.> veniva condannato alla pena di 8 mesi di arresto e L. 32.000.000 di ammenda, nonché alla demolizione del manufatto abusivo e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 20 lett. c) L. 47/'85; 1 sexies L. 431/185; 2, 4, 13 e 14 L. 1086/'71; 1, 2 e 20 L. 64/'74 e 734 c.p., che gli erano stati contestati per avere edificato, al Km. 48 della via Domitiana di Giugliano, zona sismica soggetta a vincolo archeologico, un manufatto in c.a. su due elevazioni fuori terra di mq. 200 ciascuna, senza concessione edilizia e nulla osta della Autorità preposta alla tutela del vincolo e dello Ufficio Genio Civile; senza progetto esecutivo delle opere e direzione di esse da parte di tecnico qualificato, alterando così la bellezza naturale dei luoghi, come accertato il 5 Settembre '92.

Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione e, deducendo d'aver presentato domanda per il rilascio della concessione in sanatoria a seguito del condono edilizio di cui alla L. 724/'94, chiedeva la sospensione del processo e la dichiarazione di estinzione dei reati per oblazione avendo pagato le somme di denaro all'uopo dovute; in via subordinata invocava il riconoscimento delle attenuanti generiche, una riduzione della pena inflittagli ed il beneficio di cui allo art. 163 c.p..

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 2/X/'96, in parziale riforma della impugnata decisione che confermava nel resto, dichiarava non doversi procedere a carico del <T.>, in ordine ai reati previsti dalla L. 64/'74 e dallo art. 734 c.p., perché estinti per prescrizione e riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti di cui allo art. 62 bis c.p., riduceva a 4 mesi di arresto e L. 21.500.000 di ammenda la pena inflittagli, osservando - fra l'altro - che il processo non era stato sospeso sia perché l'imputato non aveva provato documentalmente di avere presentato domanda per beneficiare del condono edilizio, sia perché di questo non avrebbe potuto godere in quanto la costruzione abusiva si articola su due elevazioni fuori terra di mq. 200 ognuna, sicché la cubatura complessiva di essa supera certamente i mc. 750.

Avverso la sentenza di appello lo imputato ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

a) che il processo avrebbe dovuto essere sospeso essendo stata presentata istanza di condono edilizio e versato quanto in denaro all'uopo dovuto;

b) che la detta istanza è stata proposta dai suoi figli, <A.> e <G.>, i quali hanno anche pagato le relative somme di denaro;

c) che, avendo la sanatoria per condono edilizio effetto reale, la domanda al riguardo presentata dai detti suoi figli dovrebbe essere ritenuta legittima e idonea a fare dichiarare estinti i reati per oblazione;

d) che, in ogni caso, le contravvenzioni per le quali ha riportato condanna sarebbero ormai estinte per prescrizione.

Al ricorso sono state allegate, in copia, la domanda di sanatoria presentata in data 17/02/'95 da <G. T.> per l'immobile abusivo di cui in rubrica, nonché alcune ricevute di versamenti di somme di denaro "per abusivismo edilizio nel Comune di Giugliano" effettuati dallo stesso e dal fratello <A. T.>.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - ex art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali.

A mente del combinato disposto dell'art. 38 co. 5 e dello art. 6 L. 28/02/185 n. 47 - richiamati dall'art. 39 co. 6 della legge 23/XII/'94 n. 724 - legittimati alla presentazione della istanza di rilascio di concessione in sanatoria per condono edilizio sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori.

Ciascuno di costoro, per ottenere la dichiarazione di estinzione dei reati edilizi e/o urbanistici contestatigli, deve presentare autonoma domanda di oblazione e versare le somme di denaro personalmente dovute.

Soltanto la istanza presentata da uno degli eventuali comproprietari dell'immobile abusivo estende i propri effetti all'altro o agli altri comproprietari, mentre ciascuno degli altri soggetti sù indicati deve proporre autonoma istanza.

Nella fattispecie in esame le domande per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente allo immobile abusivo di che trattasi sono state presentate dai figli dello imputato e dalla documentazione in atti prodotta non è dato conoscere a che titolo essi le hanno proposte.

Anche nell'ipotesi che essi avessero ricevuto l'immobile - o il suolo su cui questo è stato edificato - in donazione dal padre, costui non potrebbe beneficiare degli effetti della domanda di condono da loro presentata, mancando in atti la prova che tutti siano comproprietari del manufatto abusivo (conf. Cass. sez. III, 2/IV/'90, n. 4477 e 19/I/'90, n. 704).

Le contravvenzioni, tutte punibili con pena detentiva congiunta o alternativa a pena pecuniaria, di cui il <T.> è stato dichiarato colpevole dalla Corte di Appello, non sono estinte per prescrizione in quanto, essendo state accertate il 5/IX/'92,

non hanno ancora maturato il relativo termine massimo che, ex artt. 157 co. 1 n. 5 e 160 co. 2 c.p., è di quattro anni e sei mesi, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione del processo per il condono edilizio che, a mente dello art. 159 c.p., hanno anche determinato la sospensione del corso della prescrizione.

Detti periodi, decorrenti dal 28 Luglio 1994 all'1 Marzo 1995 ed, altresì, dal 24 al 31 Marzo '95 - a norma dei decreti legge sul condono edilizio, reiterati perché non convertiti tempestivamente in legge, portanti le date del 26/VII/'94, n. 468; 27/IX/'94, n. 551; 25/XI/'94, n. 649 e 15/XII/'94, n. 684 ed a norma degli artt. 39 L. 23/XII/'94, n. 724 e 14 del D.L. 23/02/'95, n. 41, convertito con modifiche in L. 22/III/'95, n. 85 - ammontano a complessivi sette mesi e otto giorni, così che la prescrizione dei reati in questione interverrebbe il 13 Ottobre '97.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso proposto da <F. T.> contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/X/'96 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 Giugno 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 02 LUG. 1997

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.32

L 28/02/1985 n.47 Art.33

L 28/02/1985 n.47 Art.34

L 28/02/1985 n.47 Art.35

L 28/02/1985 n.47 Art.36

L 28/02/1985 n.47 Art.37

L 28/02/1985 n.47 Art.38

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Davide Avitabile Presidente

1. dott. Guido De Maio Consigliere

2. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.

3. dott. Luigi Piccialli Consigliere

4. dott. Carlo Grillo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <F. V.>, nato in San Giorgio Jonico il 17.06.1946, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 8.04.1999 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e

dell'ammenda inflittagli dal Pretore di Taranto per i reati di cui all'art. 20 lett.b) legge n. 47/1985 e 4-14 legge n. 1086/1971;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi,

Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Giocchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Cipollone, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

osserva

Con sentenza in data 8.04.1999 la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a <F. V.> per avere eseguito senza la prescritta concessione. un manufatto edilizio e per avere violato norme sul conglomerato cementizio armato.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della normativa sul condono edilizio ed alla mancata sospensione del procedimento, dovendosi ritenere che l'abuso fosse stato commesso nell'anno 1985.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

In data 24.02.2000 la difesa depositava attestazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pulsano secondo la quale "si procederà al rilascio della concessione in sanatoria contestualmente all'applicazione dell'art. 15 della L. 1497/39 (oramai art. 164 del D.L. 490 M 29/10/1999 - T U.)".

Il ricorso è infondato.

In tema di condono edilizio, i controlli demandati all'autorità giudiziaria, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta, riguardano:

- l'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993;

- le modalità di determinazione dell'oblazione dovuta (per verificare se si sia operato in modo non veritiero e palesemente doloso) e l'integrale versamento da parte di un soggetto legittimato, l'accertamento della dolosa infedeltà della domanda in relazione ad altri elementi (la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta o relativa taciuti dall'istante).

- l'accertamento dell'eventuale insanabilità assoluta dell'opera abusiva per carenza di alcuni presupposti, quali la volumetria,
- l'effettuazione nei termini di tutti gli adempimenti ed integrazioni previsti dalla legge n.662/1996, come modificata dalla legge n. 449/1997,
- la verifica della sottoposizione a Vincoli della zona o dell'opera dovendosi attendere il conseguimento dell'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo per dichiarare estinto anche il reato paesaggistico o ambientale ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 39 leg , n. 724/1994.

Compete, quindi, al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono edilizio.

Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa", spettando al giudice penale il potere - dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio (Cass. Sez. 111 30.06.1995, Volpetti , n. 10262, Sez, 111 15.10.1996, Nocera RV. 206.471).

Inoltre, la verifica della realizzazione dell'intera fattispecie estintiva non investe gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive e, se positiva, opera anche se non sussistono i requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici.

Nel suddetto ambito, il superamento dei limiti di tempo e di volume, che non sono propri della normativa urbanistica, stabiliti per la definizione agevolata delle violazioni edilizie esclude che il condono possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la P. A. dichiari congrua l'oblazione e rilasci la concessione in sanatoria.

Il giudice ordinario, infatti, è ugualmente tenuto ad accertare la sussistenza del requisito temporale e, se ne verifici l'inesistenza, deve dichiarare non integrata la fattispecie estintiva, come correttamente è avvenuto nel caso di specie in cui è stato accertato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che il manufatto abusivo non è stato ultimato entro la scadenza del termine utile per beneficiare del condono edilizio, come provato dall'esame del vigile urbano <V.>, secondo cui al momento del secondo sopralluogo (25.11.1995) era emerso che l'imputato aveva realizzato un intervento dopo l'emissione dell'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, donde l'inapplicabilità della normativa sul condono edilizio.

Essendo stato correttamente ritenuto che l'ultimazione del manufatto fosse avvenuta dopo la scadenza del termine utile per il conseguimento del condono edilizio è irrilevante sul punto il documento prodotto in data 24.02.2000.

Tale documento, però, attestante l'imminente esito positivo della procedimento di condono amministrativo, in contrasto con l'ostativo dato temporale, deve essere rimesso a cura della Cancelleria, unitamente a tutte le sentenze del presente procedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per quanto di competenza.

Considerata la data di accertamento, i reati non sono prescritti non essendo ancora decorso il termine massimo di anni 4 mesi 6.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi copia delle sentenze di merito, della presente e dell'attestazione prodotta dalla difesa alla Procura della Repubblica di Taranto per quanto di competenza.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza dell' 8.03.2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 APR. 2000.

Cass. pen., 10/07/1997, n.9367, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.38

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Guido DE MAIO Presidente

" Pietro GIAMMANCO Consigliere

" Pierluigi ONORATO Rel. "

" Ferdinando IMPOSIMATO "

" Salvatore DI PALMA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina, nel procedimento penale contro

1)<T. A. A.>, nato a SS. Cosma e Damiano il 19.4.1934, 2)<T. S.>, nata a Formia il 9.1.1971,

avverso la sentenza resa il 30.10.1996 dal pretore di Latina, sezione distaccata di Fondi.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,

Udito il difensore della parte civile, avv. ==

Udito il difensore dell'imputato, avv. <V. I.>, di Formia, che ha chiesto il rigetto del ricorso,

OSSERVA:

Svolgimento del processo

1 - Con l'epigrafata sentenza del 30.10.1996 il pretore di Fondi ha dichiarato non doversi procedere contro <T. A. A.> e <T. S.> in ordine ai reati di cui all'art.20 lett.

b) legge 47-1985 e gli artt.17, 18 e 20 legge 64-1974 per essere gli stessi estinti per oblazione ai sensi dell'art.39 legge 724-1994 e dell'art.38 legge 47-1985. Al riguardo ha osservato che il sindaco competente aveva attestato la congruità delle somme versate a seguito della domanda di c.d. condono edilizio presentata da entrambi gli imputati in relazione all'abuso commesso.

2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Latina, deducendo erronea applicazione del citato art.39 della legge 724-1994.

Sostiene che l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi può essere dichiarata dal giudice penale solo dopo il rilascio di una formale concessione in sanatoria da parte del sindaco, nella fattispecie mancante; e che l'attestato di congruità dell'oblazione versata non è sufficiente se non è accompagnata dalla verifica che la domanda di condono non sia stata dolosamente infedele.

Motivi della decisione

3 - Il ricorso è infondato e va respinto. Secondo l'argomentazione utilizzata dal P.M. ricorrente, la estinzione del reato urbanistico prevista dal capo IV della legge 47-1985 presuppone un atto amministrativo (la concessione in sanatoria rilasciata dal sindaco) che attesti l'esistenza di tutti i requisiti per la sanatoria speciale prevista dal predetto capo.

Tale argomentazione ignora la distinzione tra il profilo amministrativo e quello penale del cosiddetto condono edilizio, quale risulta evidente dalla interpretazione sistematica della disciplina contenuta nel capo IV della legge 28.2.1985 n. 47, e in particolare dalla interpretazione letterale e logica dell'art.39 della stessa legge.

Sul punto non sempre la giurisprudenza è stata perspicua e sistematicamente coerente, né logicamente uniforme; sicché appare opportuno riassumere - sia pure sinteticamente - il significato della normativa vigente.

Soprattutto per ragioni fiscali il legislatore ha emanato due condoni edilizi al fine di sanare amministrativamente gli abusi edilizi commesso il entro il 1.10.1983 (art. 31 legge 47-1985) ed entro il 31.12.1993 (art. 39 legge 23.12.1993 n.724), nonché al

fine di estinguere i relativi reati, contro il versamento di una oblazione legislativamente determinata in base a vari parametri (tipo di abuso,

tempo di ultimazione dell'opera, qualità personale del contravventore nella veste del proprietario, committente o direttore dei lavori, utilizzazione dell'edificio abusivo come prima abitazione del richiedente e condizioni reddituali e di disagio abitativo dello stesso richiedente, ecc.).

Sotto il profilo penale, il legislatore ha stabilito che l'imputato il quale abbia presentato istanza di sanatoria nei termini perentori prescritti dalla legge e abbia versato tempestivamente le somme richieste a titolo di oblazione, ha diritto alla estinzione del reato urbanistico, di cui all'art. 20 legge 47-1985, nonché alla estinzione dei reati edilizi e sanitari connessi, di cui alla legge 1086-1971, alla legge 64-1974 e all'art. 221 del R.D. 1265 del 1934 (primo e secondo comma dell'art. 38 legge 47-1985). Naturalmente è anche necessario che l'abuso sia stato ultimato nel termine previsto e che la domanda di sanatoria si riferisca puntualmente all'immobile abusivo contestato nel capo di imputazione. Nella disciplina dell'ultimo condono, in base al citato art.39 della legge 724-1994, ulteriore condizione richiesta per l'estinzione dei reati (oltre che per la sanatoria amministrativa) è che l'abuso edilizio non superi determinati limiti volumetrici.

Sotto il profilo amministrativo, il legislatore ha stabilito che, dopo che il proprietario o qualsiasi interessato abbia presentato tempestiva domanda per la sanatoria dell'abuso ultimato nel termine previsto e dopo che abbia versato l'importo definitivamente determinato per l'oblazione, il sindaco deve rilasciare la concessione in sanatoria, salvo il versamento degli oneri concessori dovuti e l'obbligo di presentare la documentazione necessaria per l'accatastamento (art.35, comma 15 legge 47-1985). Trascorso un determinato periodo senza che intervenga un provvedimento negativo, la concessione in sanatoria si intende rilasciata in modo tacito (comma 18 del citato art. 35 e comma 4 dell'art. 39 legge 724-1994).

Viene anche rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità dell'edificio abusivo sanato, anche in deroga ai requisiti regolamentari (comma 20 art. 35 citato). Tuttavia, qualora la domanda presentata contenga affermazioni dolosamente infedeli, sicché la oblazione sia determinata in modo non veritiero, la sanatoria non può essere concessa e l'abuso resta soggetto alle sanzioni amministrative previste nel capo I della legge 47-1985 (art. 40, primo comma, legge 47-1985 e art. 39, comma 4, legge 724-1994). La stessa conseguenza si verifica se le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 33 legge 47-1985, perché contrastanti con determinati vincoli di inedificabilità assoluta.

Per la verità, le norme ora citate, in caso di insanabilità oggettiva o soggettiva dell'abuso, dispongono l'applicazione di tutte le sanzioni previste nel predetto capo I della legge, e quindi anche delle sanzioni penali. Ma bisogna tener presente al riguardo la disposizione dell'art. 39 della legge 47-1985, secondo cui qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, l'effettuazione della oblazione estingue i reati contravvenzionali indicati nell'art.38. Se ne deve

concludere che quando la domanda di sanatoria non può essere accolta, l'abuso amministrativo resta, ma l'illecito penale viene

estinto quando l'imputato abbia versato l'intero importo dell'oblazione, congruamente e fedelmente determinato.

4 - Da questo articolato sistema normativo deriva evidentemente che l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi non presuppone necessariamente la formazione di un atto amministrativo di sanatoria, né espresso, né tacito. Presuppone soltanto una regolare domanda di sanatoria e il versamento completo dell'oblazione da parte dell'imputato ovvero da parte di un comproprietario dell'immobile abusivo,, anche se non coimputato (in virtù del disposto del secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 38 legge 47-1985). Ulteriore conseguenza che ne deriva è che il giudice penale, per dichiarare l'estinzione dei reati, deve verificare solo i presupposti legali dell'oblazione speciale come sopra disciplinata; mentre spetta alla autorità comunale competente accertare tutte condizioni stabilite dalla legge per la concessione in sanatoria.

Più in particolare spetta al giudice penale verificare i presupposti temporali, personali e oggettivi della disciplina sulla oblazione speciale, cioè a) la tempestività della domanda; b) la riferibilità della domanda agli imputati o ai comproprietari dell'immobile abusivo ex art. 38 legge 47-1985; c) la riferibilità della domanda all'immobile abusivo contestato nel capo d'imputazione;

d) la ultimazione dei lavori entro il termine di legge; infine per il condono disciplinato da ultimo con l'art. 39 della legge 724-1994, e) i requisiti volumetrici dell'immobile costruito. Il giudice penale deve anche verificare f) la congruità quantitativa dell'oblazione versata: solo che in questo caso, se può accertare direttamente l'entità delle somme versate, attraverso le (copie delle) ricevute di versamento, non può direttamente verificare la congruità delle stesse rispetto ai parametri previsti, giacché molti di questi sono conosciuti solo dall'autorità comunale (basti pensare ad esempio all'esistenza di convenzioni stipulate con il comune per la applicazione di prezzi di vendita o di canoni di locazione determinati, che costituisce titolo per la riduzione dell'oblazione al 50%; ovvero alla riduzione di un terzo: commi terzo e quarto dell'art. 34 legge 47-1985) e giacché - coerentemente - la legge attribuisce al sindaco il compito di determinare in via definitiva l'importo dell'oblazione (comma 15 dell'art. 35 legge 47-1985).

Quest'ultima verifica, quindi, è compiuta dal giudice penale solo indirettamente, attraverso l'acquisizione del certificato di congruità rilasciato dal sindaco competente.

5 - Deriva infine dal sistema normativo come sopra riassunto che il giudice penale, per dichiarare la estinzione di reati urbanistici ed edilizi, non deve previamente accertare l'inesistenza di cause ostative alla sanatoria amministrativa, appunto per il disposto dell'art.39 legge 47-1985, che dispone la estinzione dei reati contravvenzionali (anche) quando le opere abusive non possono essere sanate.

In particolare non rileva ai fini penali la insanabilità assoluta di opere soggette a vincoli determinati,, di cui all'art. 33 legge 47-1985, come modificato dal ventesimo comma dell'art. 39 legge 724-1994; così come non rileva la sanabilità condizionata delle opere costruite in aree vincolate, di cui all'art.33 legge 47-1985, che è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte al vincolo. Quanto alla insanabilità delle opere per cui è stata presentata domanda dolosamente infedele, di cui all'art. 40, primo comma, legge 47-1985, il rilievo penale deriva solo dal fatto che la infedeltà della domanda può influire sulla congruità della oblazione.

Certamente questa ultima normativa può apparire eccessivamente permissiva sotto il profilo ambientale. Ma tale è inequivocabilmente la volontà del legislatore del c.d. condono edilizio.

Questo, infatti, al fine di incrementare il gettito economico nelle casse erariali, ha incentivato le domande di condono anche per gli abusi commessi in zone vincolate all'inedificabilità assoluta: ma in tal caso, in cambio dell'oblazione pecuniaria, ha concesso la sanatoria del profilo penale, non già di quello urbanistico ambientale. Similmente ha favorito le domande di condono per gli abusi commessi in zone vincolate,, in cui la edificabilità è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità tutoria: e anche in tal caso, se tale autorizzazione non è rilasciata in sanatoria, l'abuso resta sul piano urbanistico e ambientale ma è estinto sotto il profilo penale. A ben guardare quindi, per tali ipotesi, non si tratta di permissivismo ecologico, ma di clemenza penale.

6 - In conclusione nella fattispecie di causa la sentenza pretorile, impugnata dal p.m., ha correttamente dichiarato l'estinzione dei reati contestati, avendo accertato tutti i presupposti personali, temporali e oggettivi della oblazione, nonché la congruità delle somme versate a titolo di oblazione.

P. Q. M.

la corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 10.7.1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 17 OTT. 1997

Cass. pen., 22/09/1997, n.9963, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

DL 24/09/1996 n.495 Art.22

DL 24/09/1996 n.495 Art.8

L 23/12/1994 n.724

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 23/12/1996 n.662

L 28/02/1985 n.47 Art.35

L 28/02/1985 n.47 Art.38

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ugo DINACCI Presidente

" Giuseppe SAVIGNANO Consigliere

" Alfredo ZERESI "

" Claudio SQUASSONI "

" Francesco NOVARESE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <F. D.> nato a Massarosa il 2 agosto 1943 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa il 13 giugno 1996

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Calderone che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. -

Udito il difensore(NDR: illeggibile nel testo)

Svolgimento del processo

<F. D.> ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, emessa in data 13 maggio 1996, con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva continuata in violazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori del Sindaco di Massarosa, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, perché il giudice ordinario non poteva accertare la sussistenza dei presupposti per poter fruire del c.d. condono edilizio e, comunque, la sussistenza della copertura diversa dal tetto in tutte le unità abitative, la violazione degli artt. 516 e 518 c.p.p., poiché non era stata contestata la data del commesso reato nel decreto di citazione di primo grado e l'imputato era rimasto contumace e non risultava contestato il fatto nuovo della non ultimazione dell'opera ai sensi dell'art. 31 l. n. 47 del 1985, l'omessa ammissione di una prova decisiva, relativa all'epoca di ultimazione della copertura, l'illogicità e carenza di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 22 l. n. 47 del 1985, come modificato dal comma ottavo dell'art. 8 del D.L. 24 settembre 1996 n. 495, in quando, proposto ricorso al T.a.r. avverso il diniego della concessione in sanatoria ex art. 13 l. ult. cit. era necessario sospendere il procedimento.

Disposta la sospensione per detta ultima ragione, il procedimento veniva fissato per la trattazione nella presente udienza.

Con memoria, depositata il 23 giugno 1997, si faceva rilevare che l'affermazione della Corte di Appello circa la natura defatigatoria della prova richiesta era contraria a nozioni di comune esperienza, poiché la copertura del tetto inizia partendo dalla gronda ed andando fino al culmine del tetto.

Motivi della decisione

Occorre premettere che la sospensione del processo non può essere più operata alla luce dell'art. 8 ottavo comma del decreto legge 24 settembre 1996 n. 495, poiché lo stesso è decaduto il 23 novembre 1996 ed in conformità alla sentenza n. 360 del 1996 della Corte Costituzionale non è stato più reiterato, né è stata emanata nelle more una disciplina simile a quella contenuta nella legge 11 novembre 1996 n. 575, che ha sanato gli effetti della mancata conversione dei decreti legge in materia di recupero dei rifiuti ed ha esteso l'efficacia di alcune disposizioni contenute nell'ultimo decreto legge non convertito concernente quella materia (n. 462 del 1996) fino all'entrata in vigore del decreto legislativo delegato n. 22 del 1997.

Inoltre la pronuncia della Consulta n. 270 del 1996 non comporta alcuna ulteriore sospensione, giacché non contiene un'asserzione implicita, in quanto la normativa di riferimento è venuta meno e la motivazione è tutta tesa a dimostrare l'esistenza di ragioni "di opportunità e di politica legislativa ... non irragionevoli in base alle quali il legislatore può prevedere un meccanismo di sospensione in attesa della definizione del giudizio avanti al tribunale amministrativo regionale sulla legittimità dell'atto di rifiuto (espresso o silenzio rifiuto) di sanatoria".

Infatti la decisione predetta, operando il "superamento della interpretazione restrittiva circa la durata della sospensione ex art. 22 della legge n. 47 del 1987, data dalla sentenza della Corte n. 370 del 1988", si limita a rilevare che "permangono le ragioni - valutabili discrezionalmente dal legislatore con il limite della ragionevolezza - di soprassedere al corso dell'azione penale fino alla definizione della controversia giurisdizionale amministrativa avanti al tribunale amministrativo regionale", ma logicamente non si spinge a sostenere che si tratti di un'ipotesi di sospensione facoltativa del procedimento penale, giacché una simile affermazione esula dal compito del giudice delle leggi, in quanto spetta a quello ordinario interpretare la normativa del nuovo codice di rito che si occupa di detto istituto.

A tal ultimo riguardo è opportuno notare che la proposizione di detta impugnazione al T.a.r. in base alla precedente formulazione della richiamata normativa, attualmente di nuovo in vigore, secondo conforme giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità, imponeva la sospensione del procedimento ex art. 22 l.cit.

limitatamente al decorso del termine di sessanta giorni stabiliti dall'art. 13 secondo comma l.cit. (Cass. sez. un. 27 marzo 1992, <P.>), mentre da parte della migliore dottrina e della giurisprudenza (Cass. sez. III 4 luglio 1991 in Riv. giur. ed. 1991, I, 1179 cui adde Cass. sez. un. 1 ottobre 1991, <M.> e Cass. sez. un. 27 marzo 1992 cit.) si era evidenziato che l'art. 2 c.p.p. affida al giudice penale la risoluzione di ogni questione pregiudiziale "salvo che sia diversamente stabilito", il giudizio penale e quello dinanzi alla giurisdizione amministrativa sono autonomi e non configurano una vera e propria "questione pregiudiziale" (Corte Cost. sent. n. 370 del 1988, non "superata" sul punto) e l'art. 479 c.p.p. prevede una

sospensione temporalmente stabilita, mentre il giudicato amministrativo non vincola il giudice penale e spesso non attiene ad un giudizio di disvalore sostanziale dell'atto impugnato, relativo, a volte, al solo silenzio rifiuto formatosi ex art. 13 secondo comma l. cit., rimanendo integri, in tal caso, i poteri della P.A. nel concedere o negare la chiesta concessione in sanatoria.

La decisione della Consulta n. 270 del 1996 contiene addirittura tutta una serie di proposizioni dalle quali appare come nella fattispecie non sia prospettabile un'ipotesi di sospensione facoltativa del processo, peraltro già esclusa dall'uniforme esegesi su riferita di questa Corte dell'art. 22 l. cit. nella formulazione attualmente in vigore.

Infatti, rilevata soltanto l'assenza di irragionevolezza nell'esercizio della valutazione discrezionale del legislatore, aggiunge che "il giudice penale conserva "ogni potere previsto dall'ordinamento .. sia in ordine alla copertura da parte della concessione in sanatoria di tutte le opere abusive accertate sia in ordine alla disapplicazione della concessione in sanatoria quando rilasciata al di fuori dei presupposti di legge (ad es. non conformità alla programmazione urbanistica)" (cioè alla verifica dell'"esistenza di tutti i presupposti della fattispecie estintiva delineata dagli artt. 13 e 22 "l. n. 47 del 1985 cfr. Cass. sez. III 22 giugno 1993, <C.> ex plurimis).

Orbene, nella fattispecie, la concessione edilizia non è stata rilasciata dal Comune per un contrasto con lo strumento urbanistico, tanto è vero che in sede di appello venivano prospettate alcune esegesi dell'art. 7 l. n. 47 del 1985, come modificato dai vari decreti legge non convertiti, giustamente non condivise dal giudice di merito.

Pertanto, oltre all'impossibilità di procedere ad un'ulteriore sospensione del processo per le ragioni già evidenziate, essendo venuta meno la normativa modificativa dell'art. 22 l. n. 47 del 1985, ed alle conseguenze derivanti da un'illegittima sospensione, poste in luce da una decisione di questa Corte a sezioni unite (Cass. sez. un.

27 marzo 1992, <P.> cit.), secondo cui ove la sospensione sia stata disposta dal giudice ... per un periodo superiore a quello fissato normativamente (60 gg), il provvedimento del giudice non ha effetti sospensivi del corso della prescrizione, sussiste un contrasto con lo strumento urbanistico che dimostrerebbe la carenza dei presupposti della fattispecie estintiva di cui agli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985.

Al fine di ulteriormente escludere la possibilità di sospendere il procedimento in base all'art. 22 l. ult. cit. si deve rilevare che l'art. 479 c.p.p. non è invocabile anche perché la sospensione del processo deve essere temporalmente limitata ed il giudicato amministrativo non vincolerebbe, nella predetta ipotesi, il giudice penale e che la differente ottica del codice di rito in ordine alle c.d. pregiudiziali, espressa dall'art. 2 c.p.p. rispetto a quello precedente, la necessità di una "particolare complessità" della questione, che incida sull'esistenza del reato, e la preferenza accordata ad una netta separazione dei giudizi escludono l'applicazione di detto istituto, tanto è vero che il potere esecutivo per poter adottare una sospensione obbligatoria del procedimento, predeterminata per legge ha dovuto espressamente modificare con i decreti legge non convertiti l'art. 22 l. n. 47 del 1985.

Infine la possibilità di controllare la sussistenza dei requisiti della causa estintiva collegata all'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria attribuita in via generale al giudice penale ed ammessa anche dalla sentenza n. 270 del 1996 della Consulta, esclude in assenza di un'esplicita previsione normativa rilevanza ad una tale sospensione.

Infatti la predetta sentenza della Consulta afferma che la sospensione, introdotta dai decreti legge decaduti, determinava una situazione di "attesa" che l'accertamento del giudice penale con l'acquisizione della sentenza amministrativa ... insieme alla documentazione raccolta in occasione del giudizio amministrativo ed agli atti emanati dall'amministrazione comunale in sede di adempimento" da apprezzare "secondo i normali principi del codice di procedura penale", onde non essendovi una pregiudizialità in senso tecnico, costituivano solo ulteriori elementi di valutazione per il giudice penale. Il legislatore del 1985 nell'effettuare un bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente quello ad una rapida definizione del processo penale, conscio, forse, della sostanziale inattuazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto dimostra l'art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985, e tale soluzione legislativa è stata considerata razionale e quasi costituzionalmente obbligata dalla sentenza n. 370 del 1988, mentre il potere esecutivo nel 1994 ha stabilito di estendere l'area della sospensione del procedimento penale privilegiando ragioni di opportunità e di semplificazione dell'accertamento del giudice penale, repute egualmente razionali dalla Consulta (sent. n. 270 del 1996) nel rispetto della discrezionalità legislativa.

Tuttavia, ripristinato il precedente testo, alle ragioni ad esso sottese occorre aver riguardo, giacché non possono tenersi presenti le altre, fra l'altro, meno stringenti, pur se in modo eguale costituzionalmente corrette. In conclusione si devono considerare le caratteristiche proprie della giurisdizione penale e di quella amministrativa, i conseguenti rapporti tra i due giudicati, la differente ottica del nuovo codice di procedura penale rispetto alle c.d. pregiudiziali, palesata dalla disciplina predisposta dagli artt. 2, 3 e 479 c.p.p.; la possibilità della decisione del giudice amministrativo sul diniego (espreso o tacito) della concessione in sanatoria di semplificare soltanto l'accertamento del giudice penale, rimanendo integre le prerogative attribuite a quest'ultimo dall'ordinamento. Inoltre il dato testuale del primo comma dell'art. 22 l. n. 47 del 1985 attualmente in vigore, la precedente modifica dello stesso apportata dai decreti legge reiterati e non convertiti, indicativa della necessità di un'espressa statuizione; l'esegesi logico sistematica dell'art. 22 l. cit., il cui secondo comma non introduce una pregiudiziale amministrativa ma ha funzione sollecitatoria dei poteri del Presidente del T.a.r. e dovrebbe servire a rendere più rapida l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte dell'autorità competente in caso di abusivismo edilizio, sicché in tal modo si spiega il riferimento esclusivo alla pronuncia del T.a.r., esecutiva fra le parti, ed al diniego della concessione in sanatoria, il cui rilascio impedisce certamente l'irrogazione di dette sanzioni dimostrano in uno con gli argomenti su esposti che non è possibile procedere alla sospensione facoltativa del procedimento, peraltro limitata temporalmente dall'art. 479 c.p.p. e, nella fattispecie, da indicare per un tempo indefinito, giacché la fissazione dell'udienza non è intervenuta neppure dopo il decorso di oltre tre anni dal primo ricorso.

Esclusa la possibilità di mantenere la disposta sospensione in virtù dell'art. 22 l. n. 47 del 1985, in ordine ai motivi attinenti al c.d. condono edilizio è opportuno considerare con priorità logico giuridica quello introdotto in pubblica udienza attraverso la produzione della lettera del tecnico istruttore della pratica del Comune di Massarosa spedita il 30 maggio 1997 con prot. n. 12118 e producibile in

Cassazione, poiché trattasi di documentazione successiva alla presentazione del ricorso.

Al riguardo potrebbe rilevarsi ex adverso che l'Assessore delegato

- Vice Sindaco del Comune di Massarosa ha ritenuto non congrua l'oblazione versata (cfr. missiva del 17 marzo 1997 prot. n. 6185) e che, ai sensi del comma 40 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, non è stato adempiuto all'integrazione entro il 31 marzo 1997 per eliminare qualsiasi influenza alla successiva lettera del funzionario, responsabile del procedimento.

Tuttavia nella precedente missiva si faceva constatare che poiché l'oblazione risulta insufficiente, "dovrà essere integrata degli importi mancanti unitamente agli interessi legali in ragione di anno".

Una simile affermazione, attesa l'epoca dell'invio della predetta comunicazione, era perfettamente compatibile con il sistema normativo delineato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, la quale all'art. 2 comma 37 lett. d) ha previsto un termine perentorio per integrare la documentazione con la conseguente sanzione dell'improcedibilità della domanda e del diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria ed al successivo comma 38 ha stabilito che il termine di tre mesi indicato dalla citata norma si applica, per la mancata presentazione dei documenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 1997), mentre al comma 40 ha sancito che "il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ... comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", sicché veniva a scadere il 31 marzo 1997.

Pertanto appare opportuno, nei limiti della rilevanza delle varie questioni ai fini della decisione dell'impugnazione in esame, considerare il mutato quadro normativo, soffermandosi sui precetti su richiamati posti in relazione con quelli della pregressa disciplina, ed in particolare sugli oneri incombenti sul ricorrente, sulla possibilità del Comune di rimettere in termini chi ha presentato la domanda di condono edilizio e sulla natura di queste disposizioni. Al riguardo non interessa affrontare la tematica se, in virtù della precedente normativa ed in specie dell'art. 39 quarto comma penultimo periodo della legge n. 724 del 1994 fosse stato previsto un termine perentorio in cui non solo eseguire, ma anche integrare l'oblazione dovuta, sicché decorso detto termine non sarebbe stato più in facoltà dell'interessato effettuare il versamento del c.d. conguaglio, poiché il termine prescrizione dei reati contestati, avvinti dal vincolo della continuazione, decorre, a norma dell'art. 158 c.p., dal primo aprile 1994, onde la prescrizione maturerebbe, senza considerare le varie sospensioni di cui agli artt. 44 e 38 l. n. 47 del 1985 il primo ottobre 1998.

Tuttavia è certo che l'art. 2 comma 40 della legge n. 662 del 1996 ha stabilito un termine perentorio per effettuare il versamento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione versata e che la natura perentoria discende dalla formulazione

della norma ed in particolare dall'inciso "da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e dalle caratteristiche della legge in cui sono inserite le disposizioni richiamate (art. 2 commi 37, 38 e 40) e dalle finalità delle stesse.

Infatti, secondo quanto notato da queste sezioni unite in un quadro normativo differente e meno imperativo e su una rilevante

questione preliminare anche se non sottoposta all'esame dall'ordinanza di rimessione (Cass. sez. un. ud. 20 novembre 1996 dep. 3 febbraio 1997 n. 714 rv. 206660), ma con osservazioni senza dubbio più puntuali con riferimento alla legge n. 662 del 1996 "l'art. 39 (l. n. 724 del 1994, ma anche e soprattutto l'art. 2 commi 37, 38 e 40 l. n. 662 del 1996 n.d.r.) costituisce "norma del tutto eccezionale in relazione a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria" (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427) e che, proprio in vista della finalità di reperimento urgente di mezzi finanziari, il legislatore ha posto la norma impositiva dell'intero e

puntuale adempimento dell'obbligazione oblatoria da parte dell'interessato". La natura finanziaria della legge in cui sono inserite le disposizioni in commento rende, quindi, conto della fissazione di un termine finale entro cui occorre versare il c.d. conguaglio in uno con gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di oblazione e della responsabilizzazione procedimentale dell'interessato pena l'esclusione dell'opera abusiva eseguita dal condono. Peraltro il legislatore, nel momento in cui interveniva con la legge n. 662 del 1996, aveva presenti le numerose questioni sorte nel precedente condono edilizio per l'omessa fissazione di un termine finale entro cui adempiere al c.d. conguaglio, costituendo l'integrazione della documentazione e della somma versata un principio generale di diritto amministrativo, al quale la legge ha posto, a volte, alcuni temperamenti nell'interesse del cittadino o della collettività quali un termine entro cui chiedere l'integrazione ovvero l'impossibilità di reiterare la richiesta.

Inoltre erano, forse, noti gli orientamenti di questa Corte (Cass. sez. III 7 agosto 1996 n. 2885, <D. S.> rv. 206051) circa i nuovi requisiti richiesti per il formarsi di una concessione in sanatoria tacita in base al capo IV della legge n. 47 del 1985 sotto il vigore del condono edilizio del 1993, in cui assume una specifica centralità il versamento dell'oblazione dovuta, sicché il legislatore ha voluto pure stabilire alcuni limiti ed adempimenti per definire rapidamente le pratiche di condono, sopperire alla cronica inefficienza della pubblica amministrazione al riguardo ed evitare colpevoli inerzie.

Pertanto le disposizioni su richiamate devono essere lette in modo coordinato tra loro ed assumono nell'ambito dei differenti settori cui incide il c.d. condono edilizio una particolare valenza acceleratoria e definitiva delle pratiche in considerazione della determinazione autoritativa ed imperativa per legge di alcuni termini.

Ed invero l'onere di integrazione della documentazione entro un determinato tempo se incide principalmente sulla procedibilità della domanda di condono e

sul conseguente diniego della concessione in sanatoria assume rilevanza anche nel ramo penale, ove risulti contestato un reato attinente alla protezione di un vincolo ex legibus n. 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, la cui estinzione è stabilita dall'art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 in virtù

del rilascio della concessione in sanatoria, subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, e non al semplice versamento dell'oblazione dovuta, costituente, comunque, presupposto indefettibile per l'emissione della stessa.

Peraltro l'improcedibilità della domanda di condono ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria ex capo IV l. n. 47 del 1985 incidono, pure, sulla possibilità di ritenere congrua l'oblazione dovuta, in alcune ipotesi, in cui la congruità discende dalla produzione di determinati documenti, nonché sul formarsi della concessione edilizia in sanatoria tacita, modificando in maniera incisiva il regime predisposto dall'art. 35 l. n. 47 del 1985 (cfr. Cass. sez. III 7 agosto 1996, <D. S.> cit. e Cass. sez. un. 3 febbraio 1997, <L.> cit., seppure pronunciate sotto il vigore della legge n. 724 del 1994), sicché i diversi piani (amministrativo, civile, finanziario e penale) del condono interagiscono tra loro.

Infatti se è vero che "i vizi procedimentali, relativi ad esempio alla mancata o inesatta allegazione della documentazione richiesta, pur comportando l'improcedibilità della domanda ovvero il diniego della concessione in sanatoria, non sono pregiudizievoli all'effetto estintivo dei reati, conseguente al pagamento dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto" (Cass. sez. un. 3 febbraio 1997 cit.), una tale affermazione non è più valida nelle ipotesi evidenziate in cui improcedibilità della domanda e conseguente diniego della concessione in sanatoria assumono una rilevanza diretta o indiretta in ordine all'estinzione dei reati individuati dal nuovo condono (art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 e disciplina della formazione della concessione in sanatoria per silenzio assenso).

L'importanza di queste disposizioni, la loro perentorietà ed imperatività, le finalità delle stesse e della legge in cui sono inserite, il loro riverberarsi sulla disciplina della speciale causa estintiva dell'oblazione ed il carattere tassativo escludono la possibilità di ritenere applicabile un principio generale del procedimento amministrativo qual è quello della facoltà della pubblica amministrazione di rimettere in termini l'inadempiente.

Ed invero il legislatore ha voluto sottrarre con la previsione di termini perentori alla discrezionalità amministrativa tale potere, privilegiando differenti e fondamentali esigenze quali quelle della certezza dei rapporti, della rapida definizione del procedimento, della correlazione di un effettivo incremento delle finanze pubbliche dinanzi ad un vulnus apportato a beni primari.

Pertanto l'adempimento intervenuto fuori del termine prescritto non è idoneo a costituire il valido ed efficace versamento dell'oblazione dovuta, necessario al fine di rendere applicabile la speciale causa estintiva stabilita dalla normativa sul condono edilizio.

Né vale richiamare il dettato dell'art. 39 l. n. 47 del 1985, secondo cui "l'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38" l. n. 47 del 1985 ed all'art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994, giacché la norma presuppone un versamento tempestivo, attuabile fino all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, entro il termine stabilito dal sindaco quando determinava in via definitiva, in base all'art. 35 quindicesimo comma l. n. 47 del 1985, l'oblazione o nel tempo, eventualmente minore, previsto per il formarsi della concessione in sanatoria tacita, ma ormai individuato dal comma 40 dell'art. 2 l. n. 662 del 1996 nel 31 marzo 1997.

Nella fattispecie in esame, poi, indipendentemente dalle considerazioni esposte, il tecnico istruttore ha indicato la somma da versare a conguaglio ed ha concesso un termine di 30 giorni entro cui adempiere, mentre, all'odierno dibattimento, non è stata fornita alcuna prova circa il pagamento dell'oblazione conguagliata e la produzione della documentazione richiesta.

Orbene, poiché si tratta di un onere incombente sull'istante ed il cui adempimento deve essere dimostrato dalla parte, essendo suo interesse evitare l'improcedibilità della domanda oppure, come nella fattispecie, il verificarsi di una condizione ostativa ad un'eventuale autointegrazione, la domanda di condono e l'oblazione non sono più integrabili, sicché vien meno la condizione del pagamento dell'oblazione dovuta cui è subordinata la dichiarazione di estinzione dei reati contemplati dall'art. 38 l. n. 47 del 1985.

L'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti ed i requisiti per conseguire la speciale causa estintiva prevista dalla normativa sul condono edilizio, non costituisce disapplicazione di un atto amministrativo preteso illegittimo (la c.d. attestazione di congruità dell'oblazione ovvero, nei casi in cui sia contestato un reato attinente alla tutela di un vincolo, della concessione in sanatoria subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente per detta protezione ex art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994), ma rientra tra i compiti del giudice penale, cui è deferita la

dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per l'applicazione della predetta speciale e specifica causa di estinzione dei reati, secondo quanto affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 427 del 1995 e n. 270 del 1996).

Pertanto tutti i controlli demandati dalla pregressa e dalla nuova normativa all'autorità giudiziaria, dopo la sospensione automatica ex art. 44 l. n. 47 del 1985, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta possono essere riassunti:

a) nell'effettuare una delibazione circa l'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993 (Cass. sez. III 2 ottobre 1987 n. 10305, <M.> rv. 176759 cui adde Cass. sez. III 10 novembre 1987 n. 11408, <T.> ex plurimis e sotto il vigore del nuovo

condono Cass. sez. III 1 marzo 1996 n. 2251, <Della M.> rv. 205387 cui adde Cass. sez. III 6 giugno 1996 n. 2055, <G.> rv. 205787);

b) nel verificare se l'oblazione dovuta è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso (ex. gr. attraverso l'inquadramento dell'opera abusiva in una tipologia del tutto difforme ed incompatibile con il reato accertato) ovvero non è stata integralmente corrisposta da soggetto legittimato (cfr. su quest'ultimo aspetto Cass. sez. III 8 giugno 1987, <C.>); c) nell'appurare se la domanda di condono sia dolosamente infedele in relazione ad altri elementi (ex. gr. sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta o relativa, taciuti artatamente dalla parte istante);

d) nell'acclarare se esiste un'insanabilità assoluta dell'opera abusiva per carenza di alcuni presupposti (Cass. sez. III 17 maggio 1988, <Della V.> cui adde Cass. sez. III 13 luglio 1989, <P.>) quali la volumetria, nelle rare ipotesi in cui ancora possa assumere rilevanza dopo i precetti contemplati nel primo, quinto e sedicesimo comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, e l'inedificabilità assoluta, non essendo dette ipotesi fra quelle previste dall'art. 39 l. n. 47 del 1985 concernente gli effetti del diniego di sanatoria (cfr. contra sotto il vigore della precedente normativa Corte Cost. n. 369 del 1988 in un obiter dictum cui accede implicitamente Cass. sez. un.

8 febbraio 1991, <L.>, ma ora nel senso sopra detto, per implicito, Cass. sez. un. ud. 20 novembre 1996 dep. 3 febbraio 1997, <L.> n. 714 rv. 206660);

e) nel qualificare l'intervento edilizio abusivo ai fini dell'inquadramento nelle varie tipologie di abusi (cfr. contra ma in un quadro normativo ora mutato Cass. sez. un. 8 febbraio 1991, <S.> cui adde senza ulteriore approfondimento ma sempre con riferimento alla pregressa disciplina Cass. sez. un. 10 gennaio 1994, <P.>, ma in senso contrario, oltre all'obiter dictum ricavabile da Cass. sez. un.

3 febbraio 1997, <L.> cit. vedi Cass. sez. III 26 luglio 1995 n. 8606, <B.> rv. 203906 ed altre conformi);

f) nel constatare la sottoposizione a vincoli della zona e-o dell'opera sì da dover attendere il rilascio della concessione in

sanatoria ed il conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo per dichiarare estinto anche il reato per la violazione del vincolo stesso in virtù dell'ottavo comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 ed in contrasto con il precedente modulo procedimentale, che richiedeva soltanto il versamento dell'oblazione dovuta per l'estinzione dei reati ex art. 38 secondo comma l. n. 47 del 1985.

La competenza del giudice ordinario penale in ordine alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio abusivo e, quindi, indirettamente all'inquadramento nella tipologia individuata in base alla tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 non confligge con il dettato del diciassettesimo comma dell'art. 35 l. n. 47 del 1985, che riserva ogni controversia relativa all'oblazione alla giurisdizione amministrativa,

giacché la determinazione della congruità del calcolo dell'oblazione è affidata alla pubblica amministrazione in possesso della documentazione, degli strumenti e degli organi idonei per un simile accertamento.

Pertanto non sussiste alcuna indebita invasione di sfere di competenza di altri poteri.

Per quel che concerne i vari motivi attinenti all'erronea interpretazione del concetto di ultimazione dei lavori, della nullità derivante dall'omessa contestazione della data di commissione del reato nel decreto di citazione e del fatto nuovo della non ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993 dell'omessa ammissione di una prova decisiva con cui si voleva dimostrare la tempestiva ultimazione del tetto e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento a detto fatto, l'attestazione di non congruità dell'oblazione e l'impossibilità di addivenire ad un tardivo versamento dell'oblazione dovuta in seguito al differente regime normativo delineato dai commi 37,38 e 40, dell'art. 2 legge n. 662 del 1996 escluderebbero un'approfondita trattazione di quasi tutti questi motivi, giacché non sarebbe possibile applicare la speciale causa estintiva.

Tuttavia si rileva che sarebbe, comunque, sussistente il reato di violazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, perché omesso in epoca successiva al 31 dicembre 1993 e precisamente il primo aprile 1994 (cfr. Cass. sez. III 30 marzo 1988 n. 4063, <F.> rv.

178029), mentre il concetto di ultimazione dei lavori deve riferirsi alla costruzione nella sua globalità, sicché, consistendo l'intervento edilizio in una ristrutturazione con la creazione di cinque unità immobiliari, rileva, pure, l'omessa ultimazione della copertura di un solo immobile (Cass. sez. III 13 settembre 1988 n. 9182, <A.> rv. 179149 cui adde Cass. sez. III 3 ottobre 1988, <G.> n. 9635 rv. 179319).

Inoltre con specifico riferimento a quella parte dei predetti motivi in cui si prospetta una differente ricostruzione degli elementi probatori deve ribadire che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova e non può investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione delle risultanze probatorie né la rispondenza di esse alle effettive acquisizioni processuali, ma quello di accertare la presenza dei necessari passaggi logici e di verificare l'intervenuto esame dei punti sottoposti all'analisi del giudice e l'insussistenza di una motivazione apparente, mentre non è possibile rivalutare il materiale probatorio mediante un controllo estrinseco e non intrinseco al testo del provvedimento, secondo quanto ormai diversamente statuito dall'art. 606 lett. e) c.p.p., che mira a ricondurre il giudizio di Cassazione alle esclusive funzioni di legittimità, evitando che attraverso il vizio del cd. travisamento dei fatti, si pervenga ad un'indebita rivalutazione del materiale probatorio.

Pertanto, la motivazione è esente da vizi logici e giuridici, giacché la frase riferita in ricorso ed avulsa da tutto il contesto, in base alla quale "il tetto non solo non era completato, ma era privo, oltre che delle tegole, anche della copertura

sottostante" altro non significa che la mancanza della copertura con tegole è avvalorata dall'assenza di quella sottostante, giacché, secondo nozioni di comune esperienza, prima di porre le stesse occorre eseguire l'infrastruttura sottostante, poiché le tegole poggiano su questa, onde detto motivo in parte in fatto ed in parte manifestamente infondato è del tutto inammissibile.

Né sussiste la pretesa omessa ammissione di una prova decisiva tesa a dimostrare l'ultimazione dell'opera ex art. 31 l. n. 47 del 1985 entro il 31 dicembre 1993, avvalorata dall'onere dell'imputato di provare la realizzazione in epoca antecedente della costruzione da condonare (cfr. Cass. sez. III ud. 31 maggio 1988 dep. 23 febbraio 1989 n. 2920, <M.> rv. 180819 cui adde Cass. sez. III Cass. sez. III 6 ottobre 1989 n. 13106, <D. L.>, rv. 182188),, sicché, qualora sussista un'incertezza oggettiva, deve ammettersi la prova da questi richiesta a tal fine (Cass. sez. III 3 giugno 1989 n. 8011, <S.> rv.

181487).

Infatti, resta integra la valutazione del giudice sia sulla prova acquisita sia su quella dedotta sia sulla sua rilevanza (Cass. sez. III 22 settembre 1987 n. 9974, Coi rv. 176693 cui adde Cass. sez. III 28 dicembre 1988 n. 12843, <R.> rv. 180044) tanto più che l'istituto della rinnovazione del dibattimento ha carattere eccezionale e, nella fattispecie, la prova della non ultimazione della copertura di un'unità immobiliare appariva evidente da una fotografia e da altre prove testimoniali e documentali.

Per quel che concerne la nullità della sentenza per omessa contestazione nel decreto di citazione della data del commesso reato e del fatto nuovo della non ultimazione dell'opera secondo la nozione fornita dall'art. 31 l. n. 47 del 1985 entro il 31 dicembre 1993 occorre rilevare che la prima nullità non sussiste, poiché nel decreto di citazione et indicata la data di accertamento nel primo aprile 1994, e, comunque, non renderebbe insufficiente l'enunciazione del fatto e non sarebbe più rilevabile, in quanto non dedotta entro il termine di cui all'art. 491 primo comma c.p.p. (Cass. sez. I 31 marzo 1994 n. 3801, rv. 198852) e, neppure, in appello, sicché, oltre alla preclusione individuata, il motivo appare manifestamente infondato.

Infatti, essendo stata contestata un'epoca di accertamento successiva al 31 dicembre 1993, era onere dell'imputato dimostrare la sussistenza delle condizioni per far operare la causa estintiva specifica e speciale dell'oblazione per condono edilizio, sicché non solo l'omessa ultimazione della costruzione ai sensi dell'art. 31 l. n. 47 del 1985 non costituiva un fatto nuovo, ma neppure sussisteva alcun obbligo di contestazione, poiché il fatto risultava accertato in epoca successiva al termine finale stabilito dalla legge. Ed invero per fatto nuovo alla luce degli artt. 516 e 518 c.p.p. deve intendersi un accadimento del tutto difforme per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento ovvero del tutto diverso da quello contestato (cfr. amplius Cass. sez. III 23 aprile 1994 n. 4723, <M.> rv. 198731), sicché tale non è un elemento di una fattispecie estintiva, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'imputato oltre che accertata dal giudice.

Infine, se è vero che la nozione di ultimazione dell'opera abusiva consistente nell'esecuzione del rustico con le relative tamponature e nel completamento della copertura è finalizzata a definire il volume dell'imponibile, in modo da impedire ulteriori ampliamenti e sopraelevazioni, tale scopo si ottiene con il completamento integrale della copertura ivi comprese le tegole ove sia prevista questa modalità, giacché, in tal modo, si rende almeno economicamente meno conveniente operare alcune modificazioni.

Pertanto i motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio il 22 settembre 1997

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 6 NOV. 1997

Cass. pen., 01/10/1997, n.10182, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Condono

Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.31

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.31

L 28/02/1985 n.47 Art.35

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ugo DINACCI Presidente

" Raffaele RAIMONDI Consigliere

" Guido DE MAIO "

" Pierluigi ONORATO "

" Amedeo FRANCO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina; avverso la sentenza emessa il 20 settembre 1996 dal pretore di Latina nei confronti di <C. C.>;

Udita nella pubblica udienza del 1 ottobre 1997 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 settembre 1996 il pretore di Latina dichiarò non doversi procedere nei confronti di <C. C.> in ordine al reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per essere lo stesso estinto per intervenuta oblazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina deducendo che nessuna rilevanza poteva essere data al certificato comunale di congruità delle somme versate, perché il sindaco si era limitato a verificare i conteggi operati dell'imputata senza alcuna indagine effettiva in loco, mentre l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, subordina l'estinzione del reato al rilascio della concessione in sanatoria o all'inutile decorso del tempo. In particolare, non si è ancora accertato che le opere dichiarate con la domanda di condono edilizio corrispondano a quelle effettivamente eseguite, e quindi non si è accertato se la domanda stessa sia in ipotesi dolosamente infedele.

Motivi della decisione

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la necessità del versamento di un'oblazione congrua per il formarsi della concessione in sanatoria tramite l'istituto del silenzio assenso trova il suo fondamento, oltre che nel diverso dato testuale del comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, anche dalla conoscenza da parte del legislatore di una situazione, relativa alle moltissime pratiche del precedente condono giacenti presso i Comuni e definite senza alcun vero controllo con l'istituto del silenzio assenso, comportando detta negligenza un notevole danno erariale sia per l'importo modesto delle oblazioni pagate rispetto a quelle dovute in assenza di una domanda dolosamente infedele sia per quello dei contributi di concessione, dalla previsione delle rateizzazioni sia per il pagamento dell'oblazione sia degli oneri concessori, sicché il termine per il formarsi del silenzio assenso in tale ipotesi

necessariamente dovrà decorrere dall'effettuato integrale versamento, e dalla statuizione dell'applicazione dell'interesse del 10 per cento sulle somme dovute nel caso di mancato pagamento degli oneri concessori (Sez. III, 2 luglio 1996, <D. S.>, m. 206.052). Ne deriva che il formarsi di una concessione in sanatoria tacita per il decorso del termine previsto dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, come successivamente modificato, discende dalla necessaria attestazione da parte del sindaco della congruità dell'oblazione dovuta, giacché la formulazione del quarto comma dell'art. 39 legge cit. appare diversa da quella dell'art. 35 legge n. 47 del 1985 a causa della trasposizione di alcuni adempimenti e di termini, la quale incide sulla configurazione dei requisiti perché possa formarsi il silenzio assenso onde sembra che il legislatore abbia accolto la tesi, secondo cui il provvedimento silenzioso postula la liquidazione definitiva da parte del Comune dell'oblazione e l'accertamento della possibilità dell'opera di conseguire la sanatoria. Infatti nel sistema normativo attuale uno dei requisiti principali per il formarsi del provvedimento silenzioso diviene il pagamento dell'oblazione dovuta, che non può essere equiparata a quella autodeterminata, sicché il pagamento dell'oblazione congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n.

47 del 1985, il versamento degli oneri di concessione, il cui importo viene determinato in via definitiva dal Comune con richiesta di eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 1996, la sussistenza di altri requisiti ivi indicati, ed il decorso del termine di uno o due anni a seconda degli abitanti del comune dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del comune determinano il formarsi del silenzio assenso salvo i casi in cui nei termini previsti, cioè anche in quelli stabiliti dal Comune per l'eventuale conguaglio, non sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso cioè si tratti di una parvenza di oblazione ritenuta congrua a causa di emissioni, infedeltà e differenti prospettazioni dovute ad evidente dolo (Sez. III, 2 luglio 1996, <D. S.>, m. 206.051).

Né può ritenersi che si tratti di compiti ed accertamenti demandati alla sola autorità amministrativa. Infatti, il giudice ordinario penale ha il potere ed il dovere di accertare tutti gli elementi della fattispecie estintiva del reato, tra fra i quali vi è il pagamento dell'intera oblazione dovuta, ritenuta ora dal quarto comma ultima parte dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 quale condizione necessaria per il formarsi del silenzio assenso, sicché anche per evitare un inutile decorso del tempo tali controlli devono essere demandati al giudice ordinario. Detta attribuzione non confligge con il dettato del diciassettesimo comma dell'art. 35 legge n. 47 del 1985, che riserva ogni controversia relativa all'oblazione alla giurisdizione amministrativa, giacché la determinazione della congruità del calcolo dell'oblazione è affidata alla pubblica amministrazione in possesso della documentazione, degli strumenti e degli organi idonei per un simile accertamento (Sez. III, 3 maggio 1996, <G.>, m. 205.787).

In conclusione, fra i controlli demandati dalla nuova normativa sul cosiddetto condono edilizio all'autorità giudiziaria ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta sono compresi la verifica se quest'ultima è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso ovvero non è stata integralmente corrisposta da soggetto legittimato e l'accertamento se la domanda di condono sia dolosamente infedele in relazione ad altri elementi (Sez. III, 22 febbraio 1996, <C.>, m. 205.779).

Ne consegue che, per potere dichiarare la causa di estinzione del reato, occorre il pagamento dell'oblazione dovuta, la quale però non può essere automaticamente equiparata a quella autodeterminata dal richiedente. Occorre quindi tra l'altro anche la necessaria attestazione da parte del sindaco della congruità dell'oblazione dovuta, congruità da accertarsi non solo sulle dichiarazioni del richiedente ma a seguito di una verifica della corrispondenza di tali dichiarazioni alla reale situazione di fatto.

Ora, nella specie, il certificato del comune di Aprilia in base al quale il pretore ha dichiarato estinto il reato per oblazione, non solo non dà atto che era stato fatto alcun accertamento sulla corrispondenza alla reale situazione di fatto dei dati in base ai quali era stata calcolata la somma per l'oblazione, ma nemmeno dà atto della congruità di tale somma. Il certificato, infatti, si limita ad accertare che è stata presentata domanda di condono edilizio dalla <C.>, che la richiedente

aveva autocalcolato una certa somma a titolo di oblazione e che tale somma autocalcolata era stata corrisposta. Il certificato, quindi, non attesta in alcun modo che la somma corrisposta fosse congrua, ed anzi precisa che dovevano ancora essere compiuti tutti gli accertamenti inerenti ai requisiti di legge per il rilascio o il diniego della concessione in sanatoria ed

all'eventuale conguaglio dell'oblazione versata, con ciò implicitamente ammettendo che non era stato ancora verificato se essa fosse o meno congrua.

E' pertanto evidente che in questa situazione, mancando qualsiasi prova dei requisiti necessari per l'estinzione del reato, ed in particolare della congruità della somma versata, il reato non poteva ritenersi estinto per intervenuta oblazione.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata per violazione di legge con rinvio per nuovo giudizio alla pretura di Latina.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di Latina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 11 NOV. 1997

Cass. pen., 19/09/1996, n.11249, Sez.III

EDILIZIA E URBANISTICA Reati edilizi

Riferimenti Normativi

L 23/12/1994 n.724 Art.39

L 28/02/1985 n.47 Art.18

L 28/02/1985 n.47 Art.20

L 28/02/1985 n.47 Art.35

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Michele CORSARO Presidente

" Amedeo POSTIGLIONE Consigliere

" Guido DE MAIO "

" Pierluigi ONORATO "

" Aldo FIALE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova

avverso la sentenza 23-1-1996 pronunciata dalla Corte di Appello di Genova nei confronti di

1 - <U. I.>, n. a La Spezia il 21-8-1970

2 - <U. G.>, n. a La Spezia il 5-5-1947

3 - <G. R.>, n. a La Spezia il 18-4-1950

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Uditi i difensori, avv.ti <P. T.> e <G. G.>, i quali hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per intervenuta sanatoria edilizia.

Svolgimento del processo

A) Le contestazioni

<U. I.>, <U. G.> e <G. R.> venivano tratti a giudizio dinanzi al Pretore di La Spezia per rispondere, in concorso, dei reati di lottizzazione abusiva (artt. 18 e 20, lett. e, legge n. 47-1985) e di costruzione, in zona agricola, di due ville non aventi alcuna attinenza con la coltivazione dei fondi (art. 20, lett. a, legge n. 47-1985). Il reato di lottizzazione abusiva, in particolare, veniva contestato agli imputati con riferimento al terreno corrispondente catastalmente alla particella 210 del foglio 8 del Comune di La Spezia e la contestazione può sintetizzarsi come segue: - con due atti di compravendita, redatti per notaio <C.> in data 8 e 15 maggio 1989, due diversi proprietari avevano ceduto ad <U. I.> la nuda proprietà ed ai genitori di lei <U. G.> e <G. R.> il diritto di usufrutto di alcuni appezzamenti di terreno, corrispondenti a varie particelle (fra cui la n. 210) del foglio 8 del Catasto terreni del Comune di La Spezia, per una superficie totale complessiva di mq.

32.962. Con il primo di tali atti era stata altresì ceduta agli acquirenti la facoltà di utilizzazione dell'indice edilizio di altra particella rimasta di proprietà del cedente.

I terreni oggetto di contrattazione avevano prevalente destinazione agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale vigente;

- in data 6-7-1989 <U. I.> aveva presentato al Comune richiesta di concessione edilizia per la costruzione di due case coloniche unifamiliari connesse alle necessità della coltivazione dei fondi ed inesistenti entrambe sulla particella n. 210, riferendo il rapporto plano-volumetrico ad una complessiva superficie di mq. 27.880, tutta in zona agricola, della maggiore estensione di terreno di cui poteva legittimamente disporre;

- in data 29-6-1990 la particella n. 210 era stata frazionata nelle particelle nn. 590 e 591 e la relativa richiesta risultava sottoscritta, oltre che dagli imputati, da tali <C. S.>, <C. G.> e <S. G.>;

- con istanza del 4-7-1990 <U. I.> aveva chiesto al Comune che la concessione edilizia per le due case coloniche anzidette venisse rilasciata anche a nome di <C. S.>;

- con atto 6-7-1990 per notaio <C.> gli imputati avevano ceduto i diritti di rispettiva pertinenza su una porzione del terreno già correlato nella sua interezza alla

domanda di concessione edilizia, ricomprensente la particella frazionata n. 591, ai coniugi <C. G.> e <S. G.> (che avevano acquistato il diritto di usufrutto) ed alla loro figlia <C. S.> (che aveva acquistato la nuda proprietà); - in data 1-8-1990 era stata rilasciata congiuntamente ad <U. I.> ed a <C. S.> concessione edilizia per la costruzione "di due fabbricati unifamiliari con annessi locali per attrezzature agricole";

- con successivi provvedimenti del 28-5-1991 e del 15-5-1992 era stata autorizzata separatamente la realizzazione di alcune varianti comportanti modifiche interne ed esterne dei due edifici, tramezzamenti, nonché la realizzazione di due piscine; - in data 13-3-1992 <U. I.> aveva presentato ulteriore domanda di concessione edilizia per la costruzione di una terza unità abitativa

(allegando autorizzazione presaggistica rilasciata in via surrogatoria dal Ministero dei beni culturali a sua nonna <V. E.>) ed il progetto aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia in data 6-5-1992, pur essendo stato evidenziato dal relatore che l'edificio in questione sarebbe sorto "sul lotto già oggetto delle precedenti concessioni";

- sempre nel marzo del 1992 i <C.> e la <S.> avevano ceduto il terreno già da essi acquistato dagli <U.> ed il fabbricato in corso di costruzione a tale <N. A.>.

B) La decisione pretoriale

In relazione alle anzidette contestazioni il Pretore di La Spezia, con sentenza del 4-12-1993:

a) evidenziava anzitutto che il piano regolatore del Comune di La Spezia non imponeva espressamente, per la zona interessata dagli atti giudici e dalle opere per cui è processo, l'obbligo di procedere all'edificazione previa necessaria approvazione di uno strumento urbanistico di attuazione (piano particolareggiato o piano di lottizzazione).

Rilevava in proposito quel giudice che la legge n. 28-1976 della Regione Liguria, all'art. 3 1 comma, dispone che "in sede di formazione o di revisione dei piani generali o dei programmi di fabbricazione devono essere individuati le zone ed i casi in cui è obbligatoria procedere mediante piano particolareggiato o di lottizzazione" ma ciò non comporta che, ove lo strumento urbanistico generale non imponga la necessità di un piano attuativo, qualsiasi intervento edilizio, anche di natura lottizzatoria, sia assentibile con la sola concessione.

Il ricorso alla lottizzazione convenzionata "si rende necessario ogni qualvolta si sia in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente e la creazione di una nuova maglia di tessuto urbano in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata", e ciò sia perché deve essere fatta salva in capo all'ente comunale la riserva di programmazione territoriale; sia perché la preesistente situazione di urbanizzazione deve essere adeguata secondo un razionale disegno unitario all'insediamento che si intende

realizzare; sia perché, infine, i costi di tale adeguamento non devono essere sopportati dalla collettività.

Tutti gli scopi anzidetti non trovano adeguata realizzazione nella c.d. "concessione convenzionata", istituito commesso all'esecuzione di singoli interventi che, per la sua stessa natura, non può avere quei contenuti di globalità che caratterizzano la convenzione lottizzatoria;

b) ricordava che - secondo la circolare 28-10-1967, n. 3210 del Ministero dei lavori pubblici - il ricorso alla lottizzazione non è possibile nelle zone agricole, ma osserva che tale interpretazione ministeriale sarebbe ormai superata dalla successiva evoluzione del concetto stesso di "uso agricolo", non esclusivamente raccordato, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, alla coltivazione del fondo, bensì finalizzato - in una più ampia accezione - alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate e non, e quindi preordinato ad impedire un'ulteriore edificazione con eccessivo addensamento edilizio; e) riconosceva al "complesso immobiliare costituito dai lotti di terreno ove insistono le due case (<U.> e già <C.>, poi <N.>) e dal progetto della terza casa" carattere di "nuovo insediamento urbano comportante la creazione di un diverso assetto urbanistico".

Accertava che gli immobili realizzati non possedevano quei requisiti minimi di collegamento funzionale con un impiego agricolo del fondo e si ricollegavano invece ad un'operazione di speculazione edilizia, concludendo che la loro realizzazione "aveva tradito la vocazione agricola della zona" anche nel senso più lato della preservazione dall'ulteriore edificazione;

d) ravvisava la sussistenza degli elementi oggettivi del reato di lottizzazione abusiva, in quanto:

- il terreno era stato suddiviso in più lotti sfruttati o suscettibili di sfruttamento dal punto di vista edilizio; - le nuove costruzioni comportavano, in un contesto solo parzialmente urbanizzato, la necessità di ulteriori opere di urbanizzazione ad esse collegate;

e) escludeva, però, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato medesimo, individuato nel dolo, pur soffermandosi puntualmente sui vari aspetti (quanto meno) abnormi della procedura di rilascio della concessione edificatoria plurima, in quanto ricollegare tali irregolarità soltanto al perseguimento del fine di "velocizzare al massimo il procedimento amministrativo". Riteneva determinante, in proposito, la circostanza che i competenti uffici del Comune mai avevano rappresentato agli interessati la necessità di un preventivo piano di lottizzazione, ma anzi tale necessità avevano sempre escluso, anche dopo l'intervento della Procura della Repubblica; f) assolveva pertanto gli imputati dalla contravvenzione di lottizzazione abusiva, perché il fatto non costituisce reato, considerando assorbita nella relativa contestazione anche la circostanza dell'esecuzione di manufatti non agricoli in zona agricola, autonomamente contestata. Disponeva, però, ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge n. 47-1985, la confisca dei soli immobili di proprietà degli imputati.

C) La decisione di secondo grado

Sui gravami proposti dagli imputati, dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di La Spezia e dal Procuratore Generale, la Corte di Appello di Genova - con sentenza 23-1-1996 - assolveva gli <U.> e la <G.> dal reato di lottizzazione abusiva per insussistenza del fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. a, legge n. 47-1985, poiché estinta per intervenuto condono edilizio ex art. 39 della legge n. 724-1994, disponendo altresì la revoca della disposta confisca.

Affermavano i giudici di appello che "non è sufficiente, poiché si abbia lottizzazione abusiva, il semplice asservimento ad uso edilizio di un'area in violazione delle caratteristiche urbanistiche previste dal piano regolatore generale, sia come zonizzazione sia quale destinazione urbanistica, ma piuttosto occorre la creazione di una situazione effettivamente produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione dell'area o zona considerata; situazione che non può essere automaticamente identificata con la edificazione, in zona agricola normale, di costruzioni, per quanto modeste ed irrilevanti, non coerenti con la destinazione di zona".

Rilevavano altresì che "l'assoluta modestia delle superfici edificate od anche progettate e dei conseguenti insediamenti abitativi non consentono nella fattispecie neppure di ipotizzare l'esigenza di un raccordo con il preesistente aggregato abitativo o di potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria (al di là di quelle normalmente previste nelle convenzioni accessorie alle singole concessioni), anche considerando lo stato di urbanizzazione preesistente (vicinanza della strada pubblica e degli altri servizi)".

D) Il ricorso del Procuratore Generale

Avverso la sentenza anzidetta ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, eccependo:

a) mancanza di motivazione, per essersi la Corte di merito limitata a valutare le due costruzioni nella loro entità volumetrica ed a correlarle alla circostanza dell'obiettiva esistenza, ed una diecina di metri, di una strada pubblica percorso dai servizi di trasporto di linea, nettezza urbana, gas, acqua, telefono ed energia elettrica.

In tal modo era stata omessa ogni valutazione di tutti gli altri comportamenti specificati nel capo di imputazione (frazionamento di terreno agricolo, cessioni di diritti a terzi, approvazioni di varianti incompatibili con la destinazione agricola dei manufatti, false rappresentazioni di destinazione d'uso, etc.): comportamenti complessivamente integranti un'attività di divisione di terreni e di edificazione in zona con destinazione agricola e non urbanizzata, costituita da colline ricoperte da alberi e macchia mediterranea, con sporadica utilizzazione a fini edificati;

b) erronea applicazione dell'art. 18 della legge n. 47-1985, per non avere considerato i giudici di appello che, nella fattispecie in esame:

- era stata attuata una trasformazione urbanistica ed edilizia di terreni agricoli in violazione delle previsioni di piano, con frazionamento e vendita in lotti;

- l'imposizione di opere urbanizzative in occasione del rilascio del provvedimento concessorio evidenziava come l'edificazione riguardasse una zona solo parzialmente urbanizzata, nella quale si poneva un'esigenza di raccordo con il preesistente e del tutto sporadico tessuto abitativo e di potenziamento dell'urbanizzazione, essendo addirittura prevista l'esecuzione di una nuova rete viaria privata;

- già la Sezione II di questa Corte Suprema (con sentenza n. 4309 del 28-10-1992), in sede incidentale, aveva riconosciuto la legittimità del sequestro preventivo dei manufatti edificati, affermando la particolare evidenza dello scopo di lottizzazione per l'alienazione parziale dei lotti, con conseguente incremento di valore delle aree residue ed il concorso nella successiva utilizzazione edilizia, programmata e voluta.

E) La memoria difensiva

Gli imputati hanno ritualmente depositato una memoria difensiva, evidenziando che tutta l'attività costruttiva realizzata era limitata all'edificazione "di due casette di complessivi 200 mq.

residenziali", in zona di intervento non assoggettata dallo strumento urbanistico all'obbligo di formazione di un piano di lottizzazione, e che l'indice plano-volumetrico utilizzato (pari a 0,007 mc.(mq.) era sensibilmente inferiore a quello (pari a 0,01 mc.-mq.) fissato dalle norme di attuazione del piano regolatore generale per la zona agricola normale.

Nella stessa memoria hanno contestato la correttezza della equazione per cui "laddove vi sia l'assunzione della pur minima opera di urbanizzazione lì si annidi la necessità di un piano di lottizzazione".

Hanno affermato la ineccepibilità dell'apprezzamento di fatto con il quale la Corte di merito ha escluso, nella specie, la necessità di un potenziamento delle opere urbanizzative connesso all'intervento eseguito, prospettando la inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale proprio perché rivolto a censurare tale valutazione di fatto.

Hanno contestato la possibilità di configurazione di una lottizzazione abusiva "negoziale", che non sarebbe stata mai ad essi addebitata e che comunque sarebbe prescritta essendo stata stipulata in data 6 luglio 1990 la vendita alla famiglia <C.>. Hanno evidenziato di avere ottenuto concessione sanante, per condono edilizio, in data 19-6-1995; concessione che - secondo quanto specificato dall'Assessore delegato del Comune di La Spezia, con atto integrativo

del 6-11-1995 - "comprende anche i presupposti aspetti urbanistici compresa la prospettata qualificazione dell'intervento come lottizzatorio ed ha quindi ad oggetto il fatto abusivo qualificato dal Giudice penale come lottizzazione di fatto".

Hanno prospettato, infine, di avere richiesto essi stessi l'annullamento della concessione edilizia rilasciata l'1-8-1990 per i due fabbricati, ma di avere ottenuto una comunicazione datata 23-11-1995, a firma del segretario della Commissione edilizia, con cui è stata ribadita la convinzione di tale organo consultivo comunale dell'insussistenza di una lottizzazione di fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e deve essere accolto.

L'art. 18, 1 comma, della legge n. 47-1985 fornisce, infatti, una duplice definizione della lottizzazione abusiva dei terreni, ricollegando la stessa:

a) ad un'attività materiale: "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o

senza la prescritta autorizzazione" (lottizzazione abusiva materiale);

b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio" (lottizzazione abusiva negoziale).

Trattasi di attività illecite che - ad evidenza - possono essere espletate anche congiuntamente (lottizzazione abusiva mista) in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e-o edilizia dei terreni o non autorizzata oppure in violazione di prescrizioni fissate con leggi ovvero imposte dagli strumenti di pianificazione vigenti.

Ciò significa che il reato di lottizzazione abusiva si configura non soltanto quando esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale, attraverso la redazione di un piano esecutivo (quale è il piano di lottizzazione) e la stipula di una "convenzione lottizzatoria" adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione, ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in ogni caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni obiettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e-o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.

E' questo il punto fondamentale trascurato dalla sentenza impugnata.

I giudici di merito - in relazione alla previsione incriminatrice dell'art. 18 legge n. 47-1985 - avrebbero dovuto valutare se, nella fattispecie in esame, si sia o meno di fronte alla predisposizione di un appezzamento di terreno agricolo ad una plurima edificazione residenziale, ed una valutazione siffatta avrebbero dovuto operare tenendo conto della già avvenuta realizzazione di due villette dotate di piscine, della cessione a terzi di una di esse e di una porzione frazionata di suolo, nonché della progettata costruzione di una terza unità abitativa: il tutto comportante anzitutto la necessità (ravvisata dalla stessa Amministrazione comunale) di un raccordo viario con la strada pubblica più vicina e di spazi da destinare a pubblici parcheggi.

L'art. 52 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Genova prescrive che le zone agricole "sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario o dell'equilibrio ecologico e naturale". In dette zone "sono consentite le abitazioni dei coltivatori dei fondi o degli imprenditori agricoli e le attrezzature necessarie alla conduzione del fondo" e "la richiesta di nuove costruzioni o utilizzazioni dei terreni deve essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle superfici colturali (in affitto e-o in proprietà) ai programmi produttivi".

In tali previsioni non si rinviene alcun riferimento espresso alla necessità di realizzare un riequilibrio del rapporto tra aree edificate e spazi liberi, privilegiandosi invece una prospettiva di vocazione agricola in senso proprio dei terreni.

Lo stesso art. 52 prevede modalità attuative di "intervento diretto per concessione semplice", fissando indici e parametri restrittivi per l'edificazione di abitazioni (mq. 0,01-1), attrezzature (mq. 0,005-1) e serre (mq. 0,60-1) (con altezza massima di 7 ml.), e dispone che in ogni caso gli edifici debbono "essere dotati, a cura del concessionario, di tutte le opere di urbanizzazione primaria ed in particolare di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento di tutti i rifiuti solidi, liquidi e gassosi".

Nelle "zone agricole normali", dunque, quel piano regolatore non richiede, in linea di principio, la necessità di uno strumento attuativo considerando che l'assetto pianificatorio sia già sufficientemente specificato e tutelato dalle prescrizioni che esso stesso pone.

Queste considerazioni, però, valgono allorquando in quelle zone vadano ad eseguirsi gli interventi espressamente consentiti: la edificazione delle abitazioni e delle attrezzature "necessarie alla conduzione del fondo", infatti, generalmente non è preordinata alla reiterazione e non comporta la creazione di una nuova maglia di tessuto urbano da cui derivi l'esigenza di un ordinato assetto complessivo del territorio (che non si esaurisce nel profilo della infrastrutturazione primaria).

Situazione completamente diversa, invece, è quella in cui l'attività edificatoria sia fittiziamente commessa alla coltivazione

ed allo sfruttamento produttivo di terreni agricoli ma sostanzialmente volta a trasformare in zona residenziale una zona che nelle previsioni di piano ha destinazione agricola.

Ciò non può essere consentito in nessun caso, neppure attraverso la predisposizione di un piano di lottizzazione.

Non si tratta - in quest'ultima ipotesi - di costruire in zona agricola un edificio di diversa tipologia, né di modificare la destinazione d'uso di una casa colonica. I principi appena enunciati, pertanto, non si pongono in contrasto con l'affermazione contenuta nella sentenza 4-6-1991 di questa Sezione (vc. <L. ed A.>) secondo la quale il reato di lottizzazione abusiva di terreni mediante opere edilizie non può essere integrato da lavori che determinino un mero mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti ed in ordine ai quali siano comunque necessarie nuove opere di urbanizzazione.

Qualora dunque si ravvisasse, in punto di fatto, un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del

territorio delineata nello strumento urbanistico generale, inconferenti ed impropri sarebbero i richiami alla giurisprudenza del Consiglio di Stato contenuti nella sentenza impugnata e nella memoria difensiva depositata dagli imputati.

Quelle pronunzie, invero, sono rivolte ad individuare i casi in cui, volendosi effettuare un intervento conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale, sia necessario, in mancanza del piano particolareggiato di esecuzione, predisporre l'attuazione di quello strumento attraverso un piano di lottizzazione.

In queste ipotesi la giurisprudenza amministrativa fa riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente, giungendo sempre più frequentemente a concludere nel senso che, per escludere la necessità della lottizzazione, deve essere verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedasi, in proposito, Cons. Stato, Sez. V, : 22-4-1992, n. 351 e 1-2-1995, n. 163).

Completamente diverso - giova ribadirlo - è il caso in cui si sia agito sul territorio con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo: in questo caso non vi è soltanto la probabilità di compromissione della corretta programmazione dell'uso del territorio, riservata ai pubblici poteri, ma vi è una lesione immediata del territorio pianificato; non vi è la possibilità di vanifica prescrizioni generali di piano non ancora specificate nel dettaglio, ma vi è una violazione diretta delle stesse prescrizioni generali.

Il problema, allora, è quello di verificare se l'attività complessiva posta in essere costituisca mera edificazione illecita, punibile ai sensi delle lettere a) e b) della legge n. 47-1985, ovvero lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla lettera e) dello stesso art. 20. Ed il parametro di riferimento è dato dall'art. 18, 1

comma, della legge n. 47-1985 e si incentra sul concetto di "opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni". In tale nozione la trasformazione dei terreni va interpretata nel senso del conferimento di un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, combinando insieme, nel momento ideativo e-o in quello attuativo, impianti di solo interesse privato con impianti di interesse collettivo (non necessariamente pubblico), in modo da creare una nuova maglia di tessuto urbano.

Alla stregua di tale criterio, dunque, i giudici di appello avrebbero dovuto valutare la vicenda, analizzando specificamente se potevano costituire elementi sintomatici del fine lottizzatorio tutti i comportamenti contestati nel capo di imputazione.

Il reato in oggetto non è prescritto.

La lottizzazione abusiva, infatti, è reato a forma libera progressivo nell'evento (Cass., Sez. Unite, 24-4-1992, ric. <F.>) che si protrae nel tempo fino all'attuazione del piano lottizzatorio da parte del proprietario o responsabile, mediante attività negoziale e-o di realizzazione di opere edilizie e-o di urbanizzazione. E nella fattispecie in esame si configura la realizzazione di opere edilizie ancora in seguito alle autorizzazioni ad eseguire varianti rilasciate in data 15-5-1992 (il termine massimo di prescrizione è di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.). Deve rilevarsi, infine, che il reato di lottizzazione abusiva non è suscettibile di "condono edilizio" ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724-1994, in quanto l'art. 35, 7 comma, della legge n. 47-1985, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere, realizzate in comprensori

abusivamente lottizzati, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della disciplina sanante. I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere dunque "sanati" previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria ma l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione (mancando pure ogni previsione nella tabella predisposta per il calcolo dell'oblazione), per il "vulnus" portato alla pianificazione urbanistica.

E' opportuno richiamare, in proposito, le decisioni 15-5-1987, ric. <M.> e 23-9-1987, ric. <C.> di questa stessa Sezione della Corte Suprema, nonché rilevare che l'originaria formulazione del disegno della legge n. 47-1985 ammetteva la possibilità di un'autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria, ma che tale disposizione non venne inserita nel testo legislativo definitivo proprio in considerazione dell'elevato grado di offensività del reato e dei suoi effetti gravemente lesivi del territorio.

Anche la Corte Costituzionale si è occupata della questione, dichiarando - con le sentenze 16-3-1989, n. 107 e 21-4-1994, n. 148 - la manifesta infondatezza delle eccezioni rispettivamente sollevate dai Pretori di Trentola e di Mantova con riferimento al reato di lottizzazione abusiva negoziale.

Alla luce delle considerazioni dinanzi svolte deve essere interpretato, nella vicenda in esame, il provvedimento 6-11-1995 rilasciato dal Comune di La Spezia ad integrazione della concessione in sanatoria n. 3 del 19-6-1995, mentre nessuna rilevanza esterna può attribuirsi al "parere" espresso dal segretario di un organo consultivo della P.A. quale è la Commissione edilizia comunale.

Si impone, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata

- limitatamente al reato di lottizzazione abusiva - con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P. Q. M.

la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 608, 615, 623 c.p.p.,

annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di lottizzazione abusiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

ROMA, 19-9-1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 30 DIC. 1996